

Facoltà di Giurisprudenza

Tesi di Dottorato in
Diritto dell'Arbitrato Interno ed Internazionale

**LE PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLA NATURA
ED ALLA EFFICACIA DEI LODI PRONUNCIATI NEGLI
ARBITRATI SPORTIVI**

TUTOR

Ch.mo Prof. Francesco Paolo Luiso

CANDIDATO

Dott. Gianluca Ludovici

DOTTORATO DI RICERCA XXIV CICLO

*A mia Madre e mio Padre
ai miei Nonni, al mio Turor
ed a tutti coloro che hanno
reso possibile questa ricerca*

**LE PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLA NATURA ED ALLA
EFFICACIA DEI LODI PRONUNCIATI NEGLI
ARBITRATI SPORTIVI**

INDICE

CAPITOLO I - INTRODUZIONE

1. Note introduttive sull'ordinamento dello sport.
2. L'arbitrato e l'ordinamento sportivo italiano.
3. L'arbitrato e la giustizia sportiva: una prima risposta.

CAPITOLO II – LA GIURISDIZIONE E L'ARBITRATO

4. I rapporti tra l'ordinamento statale e l'ordinamento settoriale dello sport: la situazione previgente.
5. Il “nuovo” riparto di competenze cognitive: il D.L. 220/2003 e la Legge 280/2003.
6. L'incidenza del riparto di competenze cognitive nella disciplina dell'arbitrato sportivo.

CAPITOLO III – LE PRINCIPALI QUESTIONI POSTE DAGLI ARBITRATI SPORTIVI

7. Obbligatorietà o facoltatività delle procedure arbitrali sportive.
8. La terzietà e l'imparzialità degli arbitri: requisiti imprescindibili. La possibilità di individuare una procedura arbitrale amministrata.
9. Il problema della arbitrabilità delle situazioni giuridiche soggettive rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: la disponibilità dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi.

CAPITOLO IV – TIPOLOGIA E FORMA DEGLI ARBITRATI E DEI LODI SPORTIVI

10. Tipologia di arbitrato sportivo previsto dalle Federazioni e Discipline accreditate presso il C.O.N.I..
11. L'arbitrato amministrato dal C.O.N.I.: l'esperienza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
12. L'arbitrato amministrato dal C.O.N.I.: il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.
13. L'arbitrato amministrato dal C.O.N.I.: il periodo di transizione tra la Camera ed il Tribunale.

CAPITOLO V – LA NATURA E L'EFFICACIA DEI LODI SPORTIVI

14. La natura e l'efficacia dei lodi sportivi pronunciati in materia interna all'ordinamento sportivo.
15. La natura e l'efficacia dei lodi sportivi pronunciati in materia rientrante nella giurisdizione ordinaria.
16. La natura e l'efficacia dei lodi sportivi pronunciati in materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
17. Rilievi critici e spunti di riflessione.

CAPITOLO VI – ANALISI COMPARATISTICA

18. Breve premessa sistematica.
19. L'analisi delle esperienze giuridiche straniere: il Comitato Olimpico Francese.
20. L'analisi delle esperienze giuridiche straniere: il Comitato Olimpico Britannico.
21. L'analisi delle esperienze giuridiche straniere: il Comitato Olimpico Spagnolo
22. L'analisi delle esperienze giuridiche straniere: il Comitato Olimpico U.S.A..

23. Ordinamento sportivo internazionale: l'arbitrato del T.A.S..

CAPITOLO VII - CONCLUSIONI

24. I risultati della ricerca.

25. Schema riassuntivo.

CAPITOLO I – INTRODUZIONE

1. NOTE INTRODUTTIVE SULL'ORDINAMENTO DELLO SPORT.

L'individuazione e l'auspicabile soluzione delle problematiche attinenti alla natura ed all'efficacia dei lodi emessi all'esito dei cosiddetti "arbitrati sportivi" presuppongono, come necessario punto di partenza, la corretta comprensione di quei due termini che concorrono alla qualificazione degli elementi costituenti il tema della presente indagine. Ci si riferisce, ovviamente, allo "Sport", concepito come istituzione, come comunità autonoma, soprattutto dal punto di vista normativo, ed all'"arbitrato", inteso quale mezzo altro¹ per la risoluzione delle controversie. Come si avrà modo di vedere in seguito, infatti, l'identificazione in un modo, anziché in un altro (stesso significante, significati diversi), dei termini del problema o, meglio, dei concetti che tali termini esprimono, ha riflessi di notevole importanza sui risultati cui conduce l'analisi critica e consente di prospettare interpretazioni alternative e raggiungere conclusioni non sempre in linea con gli orientamenti dominanti.

L'ordinamento sportivo, così come appare oggi ai nostri occhi, composto di soggetti, enti ed apparati finalizzati a garantirne un'esistenza autonoma rispetto al più generale ordinamento statale, non è l'attuale espressione di qualcosa di ontologicamente posto, di un fenomeno sorto contemporaneamente alle società civili e rimasto immutato nel tempo. Lo Sport, per quanto risalente agli albori della civiltà (si ricordino i Giochi Olimpici della Grecia Antica², ma anche le competizioni tipiche

¹ L'espressione "altro", volutamente generica e neutra rispetto alla natura ed alla funzione dell'istituto de quo, si rende per ora necessaria al fine di scongiurare la possibilità di giungere a quelle conclusioni affrettate, cui inevitabilmente condurrebbe la qualificazione dell'arbitrato come mezzo "derogatorio" oppure "alternativo" alla giurisdizione statale, così come affermato in modo antitetico da giurisprudenza di legittimità e costituzionale. L'espressione impiegata, poi, appare terminologicamente più corretta rispetto a quella di "diverso", atteso che qualificare l'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie diverso dalla giustizia dispensata dai giudici della Repubblica, trarrebbe in errore circa l'efficacia dello stesso e del suo atto conclusivo. Sul punto, comunque, si dirà più compiutamente nel successivo paragrafo e nella prosecuzione della trattazione.

² I Giochi olimpici antichi furono delle celebrazioni atletiche e religiose documentate storicamente, svoltesi in onore di Zeus nella città di Olimpia dal 776 a.C. al 393 d.C., data in cui l'imperatore Teodosio I pose fine agli stessi; nell'antichità, se ne tennero 292 edizioni. Al loro fianco, a testimonianza della grandissima rilevanza attribuita al fenomeno sportivo già in epoca classica, si possono ricordare nel gruppo dei cosiddetti "giochi panellenici", di cui fanno parte quelli olimpici, i giochi pitici, quelli istmici e quelli nemei; altro gruppo di competizioni sportive ante litteram, era costituito da quello dei cosiddetti "giochi panatenaici", svoltisi in onore della dea Atena.

dell'arcaica civiltà minoica, di cui è traccia persino in Omero³), non può dirsi coevo delle prime esperienze di convivenza civile, caratterizzate da gruppi sociali accomunati da preminenti interessi ed ordinate attraverso strutture semplici ed elementari, ma pur sempre organizzate; per intendersi, il noto brocardo latino “*ubi societas, ibi ius*”, che sintetizza perfettamente la nascita contestuale della civiltà sociale e di quella giuridica, non è immediatamente applicabile al mondo sportivo, poiché, come si vedrà, l'aspetto prettamente organizzativo di una simile comunità non è (storicamente) una caratteristica connaturata. Il concetto di sport organizzato, che è poi quello che consente al fenomeno in argomento di porre le basi per assurgere al rango di ordinamento, è relativamente recente e si manifesta a noi come un obiettivo raggiunto solo dal cosiddetto “pensiero moderno”⁴. Le difficoltà riscontrate dalla comunità sportiva sulla lunga strada per divenire vera e propria istituzione, non sono state, però, solo di carattere strutturale; ancor prima di queste ultime, la consapevolezza di poter esprimere una forma ordinamentale autonoma e distinta ha tardato ad essere acquisita per una serie di ragioni, tra cui possono annoverarsi: a) la erroneamente ritenuta marginalità delle attività sportive all'interno delle società⁵; b) la tipica trasversalità (*rectius*: sopranazionalità) del fenomeno “Sport”, che accomuna esperienze culturali tra di loro molto differenti; c) la rigidità ideologica⁶ a causa della quale si era restii ad ammettere che all'interno dello Stato (concepito in senso forte o autoritario) potessero svilupparsi realtà socio-normative “altre”, dotate di un certo grado di autonomia dal potere centrale.

³ Il riferimento letterario più interessante è, tra tutti, quello alle gare atletiche cui partecipa Odisseo, una volta giunto nella terra dei Feaci, su cui regna Alcinoò (Odissea, Libro VII).

⁴ La nascita dei fondamenti del fenomeno sportivo moderno, grazie ai quali è stato possibile, poi, qualificare la comunità dello Sport come vero e proprio ordinamento, è storicamente rinvenibile nella creazione del Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O., ovvero, secondo l'acronimo inglese, I.O.C. - *International Olympic Committee*), con sede in Svizzera, a Losanna, avvenuta, per opera del barone francese Pierre De Coubertin, in data 23 giugno 1894. Si ricordi che la prima Olimpiade dell'era moderna si svolse ad Atene, solo due anni dopo, nel 1896.

⁵ G. BERNINI, “*Giustizia sportiva ed arbitrato*”, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, sezione introduttiva, pag. X, in cui si ricostruisce l'evoluzione del fenomeno sportivo da divertimento riservato ai ceti più agiati della società e, quindi, lontano dalle tematiche di interesse e rilevanza vitale per la comunità, sino a pratica di massa, idonea a coinvolgere tutti gli strati della popolazione ed a costituire, secondo un'analisi socio-psicologica, strumento di riscatto sociale.

⁶ Nell'ambito delle teorie contrarie alla visione di ordinamenti particolari all'interno dell'ordinamento statale, deve trovare necessariamente menzione la Teoria normativista del filosofo e giurista austriaco Hans Kelsen, per il quale solo il complesso delle norme realizzava un ordinamento giuridico (l'ordinamento giuridico è l'oggetto del diritto, null'altro).

Senza voler ripercorre i passi dell'evoluzione della “*Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici*”⁷, occorre precisare che oggi, affinché una qualsiasi “realtà” possa assurgere al rango di istituzione, è necessario che la stessa sia caratterizzata da un'organizzazione in senso lato, ovvero da un complesso di soggetti (plurisoggettività) legati tra di loro da un comune e preminente interesse, sia pur settoriale, per il soddisfacimento del quale si pongano delle regole (potere normativo) da rispettare e da far rispettare, nonché si realizzino adeguate strutture sempre orientate al raggiungimento diretto ed indiretto, immediato e mediato, dell'obiettivo finale (organizzazione in senso stretto). Ora, pur dovendo concentrare l'attenzione sulla sola esperienza italiana⁸, va rimarcato come tali tratti caratteristici siano più in generale ravvisabili nella moderna comunità sportiva internazionale, la quale risulta avere: a) una propria parte soggettiva (o comunità), che si identifica con i tesserati e con gli affiliati, atleti e società, e tutti gli individui che con i primi concorrono all'esercizio delle attività sportive e le consentono⁹; b) proprie strutture ed enti che esercitano un potere di normazione diretto al soddisfacimento dell'interesse primario

⁷ Teoria elaborata da Santi Romano (detta anche Teoria istituzionalista), secondo cui, in contrapposizione alla visione normativista di Kelsen, è possibile elevare ad ordinamento o istituzione qualsiasi entità dotata dei tre ben noti requisiti della plurisoggettività, della normazione e dell'organizzazione, anche se essa sia già parte integrante di un più generale ordinamento. Sul punto, si veda: SANTI ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1917; SANTI ROMANO, *Principi di diritto costituzionale generale*, Milano, 1945. La Teoria istituzionalista o della pluralità degli ordinamenti giuridici ha trovato illustre e celebre riscontro al di là dei confini italiani; si pensi a M. HAURIOU, *La théorie de l'institution et de la fondation*, in *Cahiers de la Nouvelle Journée*, n. 4/1925, pagg. 4-25 e, in campo socio-economico, si vedano le opere di M. WEBER e di T. WEBLEN. Per l'applicazione della Teoria del chiarissimo Autore al fenomeno sportivo, cfr. CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, pag. 1381; cfr. GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. Dir. Sport*, 1949, pagg. 10 e ss..

⁸ Gli elementi distintivi di un ordinamento, così come descritti dalla Teoria istituzionalista, sono, in realtà, propri dell'ordinamento sportivo sopranazionale (Comitato Olimpico Internazionale) e si riverberano, pertanto, nelle sue singole articolazioni internazionali (quali le Federazioni Sportive Internazionali ed i Comitati Organizzatori dei Giochi Olimpici) e nazionali (i Comitati Olimpici Nazionali e le singole Federazioni). Valga, quindi, mutatis mutandis, anche per la comunità transnazionale dello Sport, quanto si dirà, in tema, per l'ordinamento sportivo italiano.

⁹ In tema di puntuale identificazione dei soggetti dell'ordinamento sportivo (italiano), appare interessante e significativo riportare l'elenco contenuto nell'art. 2 Legge 23 marzo 1981, n. 91, il quale testualmente cita, quali sportivi professionisti, ai fini dell'applicazione della detta normativa, “*gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolarmente dal C.O.N.I. e che seguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*”. In dottrina si discute se la riportata elencazione possa essere considerata tassativa o meno. In giurisprudenza, a sostegno della tesi della tassatività, si è espressa, in tempi relativamente recenti, Cass., Sez. Lav., sent. 11 aprile 2008, n. 9551, la quale, escludendo che nel novero degli sportivi professionisti possa essere ricondotta la figura del massaggiatore di una squadra di calcio, ha tratto argomenti dalla non genericità delle espressioni impiegate dal Legislatore, che rendono il citato art. 2 norma non aperta.

che l'istituzione sottintende, quali il Comitato centrale (Comitato Olimpico Internazionale e, a livello nazionale, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e le singole Federazioni e Discipline; c) un proprio apparato esecutivo (autarchia) e giudiziario (autodichia: la cosiddetta Giustizia sportiva¹⁰).

Affianco agli elementi strutturali, essa deve pure avere, circostanza affatto secondaria, un riconoscimento¹¹ da parte degli Stati entro i cui confini operano le varie istituzioni sportive nazionali. La Costituzione italiana, infatti, seppur senza un espresso riferimento, pone le basi del riconoscimento negli artt. 2 (tutela dei diritti inviolabili), 18 (libertà di associazione)¹² e, con particolare riferimento alle attività sportive professionistiche, 41 (libertà di iniziativa economica)¹³, mentre il Legislatore ordinario, facendo seguito ad una serie ripetuta di interventi in materia¹⁴, ha proceduto al riconoscimento con una dichiarazione apparentemente inequivocabile (*“la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo”*) solo nel 2003, con il D.L. 220, prima, e con la successiva legge di conversione 280, poi. Dalla lettera della legge, quindi, si evince chiaramente come

¹⁰ Per l'autarchia, deve farsi riferimento agli organi di governo internazionali (federali e del Comitato Olimpico Internazionale), poiché le articolazioni nazionali costituiscono meri enti di organizzazione e controllo della relativa disciplina sportiva; è il caso, ad esempio, della F.I.F.A. per il calcio (in Europa U.E.F.A. ed in Italia F.I.G.C.), della F.I.B.A. per il basket (in Europa F.I.B.A. EUROPE ed in Italia F.I.P.), della U.C.I. per il ciclismo (in Europa E.C.F. ed in Italia F.C.I.), etc.

Per quanto concerne l'autodichia, occorre precisare che, sebbene esistano organi di giustizia internazionali, quali il T.A.S. di Losanna, la funzione giurisdizionale è pur sempre una prerogativa statale, cosicché ogni micro-ordinamento sportivo nazionale provvederà a predisporre apparati giudiziari in linea con i principi fondamentali dell'ordinamento generale di appartenenza. In Italia ci si riferisce, attualmente ex art. 12 Statuto C.O.N.I. 2008, all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e, ex art. 13 Statuto C.O.N.I. 2008, al Tribunale Nazionale Antidoping, nonché, ovviamente, alle varie Corti di Giustizia federali di primo e di secondo grado allestite dalle singole Federazioni e Discipline sportive accreditate.

¹¹ Sulla tipologia del riconoscimento operato dal Legislatore italiano si dirà più compiutamente in seguito.

¹² Sic pure la quanto mai importante Corte Cost. sent. n. 49/2011, in www.cortecostituzionale.it, in cui si attribuisce carattere incontestabile all'assunto secondo cui *“le associazioni sportive siano tra le più diffuse formazioni sociali dove [l'uomo] svolge la sua personalità e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive”*.

¹³ GUARINO, *Lo sport quale formazione sociale di carattere soprannazionale*, in Scritti in memoria di Aldo Piras, 1996, pag. 347; A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010; M. MAIONE, *“In presenza di un reato commesso nell'ambito di attività sportive opera il vincolo di giustizia?”*, in Riv. Arb., n. 3, 2009, pag. 524. In giurisprudenza, ex multis, si veda Cass. civ., Sez. I, sent. 28 settembre 2005 n. 18919.

¹⁴ Interventi rilevanti del Legislatore in materia sportiva possono rinvenirsi, oltre che nel recente D.L. 220/2003 e nella successiva Legge di conversione 280/2003, anche in più risalenti atti normativi, quali, per citarne i più significativi, la Legge 16 febbraio 1942, n. 426, la Legge 23 marzo 1981, n. 91, il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, la Legge 6 luglio 2002, n. 137, il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15. In tema di attività sportive esiste anche una cospicua attività normativa proveniente dalle Regioni.

un ordinamento dello Sport esista¹⁵ e come esso sia, per giunta, anche autonomo da quello statale¹⁶. Sia ben inteso: autonomo e non autosufficiente. Il concetto di autosufficienza postula che un ordinamento, in forza della propria riconosciuta sovranità, sia in grado di operare un'autoregolamentazione delle situazioni rilevanti solo per esso, non temendo e non profilandosi, almeno in potenza, ipotesi di "conflitto" con altre istituzioni (almeno in potenza, poiché in concreto è possibile che si verifichino anche tra Stati nazionali ipotesi di "concorrenza" nella disciplina dei casi concreti: è ciò che accade, ad esempio, quando una fattispecie concreta presenti elementi di estraneità ad un ordinamento e di comunanza con un altro, conflitto che mirano a risolvere le norme del diritto internazionale privato); l'attributo dell'autosufficienza non viene tradizionalmente e genericamente riconosciuto al fenomeno sportivo fatto ordinamento, in virtù della considerazione che quest'ultimo non è espressione di interessi collettivi (tipici degli enti pubblici territoriali), ma settoriali, presupponendo esso il raggiungimento di fini che accomunano un limitato gruppo all'interno della più ampia comunità statale. E' in tali termini che forse meglio si comprende la necessità di un previo riconoscimento dell'istituzione particolare da parte dell'istituzione generale e sovraordinata: si tratta, come è stato opportunamente evidenziato in dottrina, di un rapporto asimmetrico¹⁷,

¹⁵ In senso contrario all'esistenza di un ordinamento giuridico sportivo, anche se trattasi di teorie ormai risalenti nel tempo, assolutamente minoritarie ed antecedenti al D.L. 220/2003 ed alla Legge 280/2003, è interessante segnalare: F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitrato sportivo*, in Riv. Dir. Proc., 1953, pag. 16; C. FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse, arbitraggi sportivi*, in Riv. It. Dir. Proc. Civ., 1952, pag. 638.

¹⁶ F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, nel quale si ricorda come "costituisce ormai un dato sufficientemente pacifico che il sistema dello sport costituisce un ordinamento giuridico". Più correttamente, con precisazione assolutamente condivisibile e sostanzialmente condivisa, il chiarissimo Autore sottolinea che, in realtà, dovrebbe dirsi "che i diversi sistemi sportivi costituiscono una serie di ordinamenti giuridici", come se il nucleo fondamentale delle singole articolazioni del movimento sportivo internazionale non fosse tanto quello rappresentato dal comitato olimpico nazionale, ma quello realizzato dalle relative federazioni che presso il primo sono accreditate. Ciò non pregiudica il ruolo rivestito dalla soprannazionalità del fenomeno in ordine al riconoscimento operato dallo Stato, in quanto, come detto, le Federazioni e le Discipline nazionali sono emanazione di quelle che svolgono la loro attività a livello internazionale. Un vero e proprio autoriconoscimento, poi, è stato operato, a livello internazionale, dall'art. 1, comma II, Capitolo I della Carta Olimpica, la quale attribuisce al C.I.O. tutti i diritti inerenti all'organizzazione ed alla regolamentazione dei Giochi Olimpici, disponendo che "qualsiasi individuo o organizzazione appartenente in una funzione qualsiasi del Movimento Olimpico è vincolato alle disposizioni della Carta Olimpica e dovrà attenersi alle decisioni del C.I.O."; sic, anche in G. BERNINI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, sezione introduttiva, pag. X.

¹⁷ L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo*, Napoli, 1999; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli 1991

ovviamente asimmetrico, per cui il micro-ordinamento non può ignorare la qualificazione e la sua collocazione all'interno dell'ordinamento di appartenenza.

Tornando ai requisiti prettamente strutturali e limitando il campo al tema proprio della presente ricerca, particolare interesse riveste l'elemento distintivo dell'autodichia, ovvero quello che si traduce nell'allestimento di un "*apparato per la decisione di controversie che è strumento necessario e irrinunciabile di chiusura dell'ordinamento, che non può abdicare a tale funzione, pena la perdita dell'autonomia*"¹⁸. La Giustizia sportiva (detta pure "giustizia domestica" per sottolinearne il più ristretto ambito di origine e di operatività), che, in termini generali, si riferisce alle ipotesi in cui si discute dell'applicazione delle regole sportive, in contrapposizione alla giustizia statale, la quale, al contrario, è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l'ordinamento generale¹⁹, è garantita dalla predisposizione di organi operanti sia all'interno delle singole Federazioni e Discipline²⁰, sia all'interno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano²¹. Seppur l'origine di tali organismi, a livello internazionale, sia storicamente eterogenea, potendosi distinguere esperienze in cui essi hanno visto la luce per la volontà degli sportivi e, dunque, per volere di soggetti privati (soprattutto nei paesi occidentali, ivi compresa l'Italia), da quelle in cui, invece, è stato d'impulso l'intervento dei poteri pubblici, occorre rimarcare come gli organi di giustizia propri dello Sport siano sempre e comunque espressione delle medesime istanze di autoregolamentazione ed autodecisione degli accadimenti interni, che sono diretto corollario della più generale esigenza di autonomia²².

¹⁸ V. VIGORITI, *Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia*, in *Riv. arb.*, 2005, 435; V. VIGORITI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in *Riv. arb.*, 2000, 13; F. AULETTA, *Un modello per la camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport*, in *Riv. arb.*, 2007, 145, secondo il quale l'ordinamento sportivo, per evitare che l'autonomia riconosciutagli "*non si riduca al monopolio delle fonti di produzione giuridica*" ma renda le sue norme "*effettivamente cogenti*", ha istituito apposite "*sedes di giustizia*".

¹⁹ In tali termini si è espresso G. VIDIRI, *Le controversie sportive ed il riparto di giurisdizione*, nota a Cass., S.U., sent. 23 marzo 2004, n. 5775, in *Giust. Civ.*, I, 2005, pag. 1625.

²⁰ Cfr. *I principi di giustizia sportiva C.O.N.I. del 2009*, in www.coni.it/fileadmin/circolari. Gli organi di giustizia federale si strutturano in un primo grado (giudice monocratico) ed in un grado di appello (giudice collegiale).

²¹ Identica struttura si rinviene nell'ordinamento sportivo internazionale e negli altri ordinamenti sportivi nazionali, che del primo costituiscono articolazioni e ne sono diretta emanazione, ciò in ragione del noto carattere sopranazionale del fenomeno Sport.

²² In tal senso cfr. G. BERNINI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, sezione introduttiva, pag. X: si tratta di rilievo che poggia sul convincimento di una scarsa familiarità dei giudici dello Stato con lo Sport in genere e con le varie dinamiche ad esso sottese in particolare.

Tuttavia, l'esistenza di organi di giustizia interni non esaurisce il complesso degli elementi che consentono alla comunità sportiva elevata ad istituzione di autoregolare le questioni che sorgano al proprio interno; accanto ai "giudici" dell'ordinamento settoriale (sarebbe meglio dire a monte della "giurisdizione sportiva", se così si può definire) si pone il cosiddetto "vincolo di giustizia", principio generale di derivazione internazionale²³, che lega tutti i soggetti coinvolti dal fenomeno Sport al dovere di adire gli organi di giustizia domestica per la risoluzione delle controversie concernenti l'ordinamento (particolare) di appartenenza. Più correttamente ed usando le parole dell'art. 7, lett. h-bis D.Lgs. 242/1999 (poi modificato dal D.Lgs. 15/2004), il vincolo di giustizia, presente in tutti gli Statuti e Regolamenti delle singole Federazioni e Discipline accreditate presso il C.O.N.I.²⁴, opera nel senso di porre "l'obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale"²⁵. La finalità di un simile istituto è di immediata intuizione e di facile comprensione. Poiché qualsiasi micro-ordinamento costituisce una sorta di enclave nel territorio occupato dallo Stato sovrano, è evidente come il primo predisponga tutte le cautele necessarie affinché gli spazi della concessa autonomia, oltre ad essere formalmente riconosciuti, trovino sostanziale realizzazione e vengano di fatto protetti. E' proprio da questa logica che trae origine il vincolo di giustizia: lo scopo è

²³ Il vincolo di giustizia è, insieme ad altri, principio generale della giustizia sportiva dettato dagli organismi centrali di vertice a quelli nazionali e da questi ultimi trasmesso alle singole Federazioni e Discipline, onde garantire l'uniformità e l'identità delle comunità sportive nazionali circa i punti salienti e fondamentali propri dello Sport istituzione. Si veda sul punto: V. VIGORITI, Riv. Arb. n. 3/2009, pag. 405.

²⁴ A titolo esemplificativo si vedano: l'art. 30 Statuto F.I.G.C., l'art. 60 Statuto F.I.S.E., l'art. 20 Statuto F.I.P.A.V., l'art. 43 Statuto F.I.P., l'art. 64 Statuto F.I.V., l'art. 80 Statuto F.I.G., l'art. 79 Statuto F.I.H.P., l'art. 90 Statuto F.I.C. l'art. 42 Statuto F.C.I., l'art. 22 Statuto F.G.I. e l'art. 29 Statuto F.I.N..

²⁵ Per una parzialmente diversa ricostruzione e definizione, si confronti F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pag. 45, in cui si qualifica "vincolo di giustizia sportiva" unicamente l'obbligo di adire in maniera esclusiva gli organi federali, per le controversie insorte tra gli affiliati, in quanto strumento atto a "ridurre al minimo gli interventi di estranei nella vita federale". In tali termini e leggendo la disposizione in un'ottica prettamente finalistica (teleologica), si può ricostruire il vincolo di giustizia non più come un dovere positivo, bensì come un dovere di segno negativo: più che obbligo di adire la giustizia sportiva, direi obbligo di non adire il giudice statale.

Sempre in tema di vincolo di giustizia, si vedano pure: M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 87 e ss., secondo cui "la sanzione del vincolo di giustizia si manifesta sempre attraverso la previsione di un doppio obbligo facente capo agli sportivi aderenti ad una federazione" [...] "in primo luogo, il vincolo impone l'obbligo di accettazione e rispetto delle norme e dei provvedimenti interni; in secondo luogo, prescrive di adire esclusivamente istanze federali per la composizione delle controversie"; A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pag. 8, nota 42).

quello di scongiurare, attraverso la predisposizione di un sistema sanzionatorio che, posto a difesa delle proprie aree di competenza, si riveli, almeno in potenza, anche particolarmente afflittivo²⁶, il verificarsi di ipotesi di ingerenza (più o meno invasiva, più o meno indebita, più o meno sistematica) della giustizia statale in materia sportiva²⁷, ingerenze attuabili sia dall'interno, con la fuga dei tesserati ed affiliati verso la giustizia dello Stato, sia dall'esterno, con il recupero da parte dell'ordinamento generale di spazi vuoti e di aree originariamente concesse all'autonomia della comunità sportiva. Corrispettivo di un simile istituto nell'ordinamento della Repubblica è la cosiddetta "pregiudiziale sportiva": la pregiudiziale sportiva, ora sancita nell'art. 3 D.L. 220/2003, è lo strumento attraverso il quale, nelle materie che interessano anche l'ordinamento statale, la giurisdizione della Repubblica viene subordinata al previo esaurimento dei ricorsi interni all'ordinamento sportivo²⁸, cosicché, solo qualora il soggetto che appartenga al mondo dello Sport abbia esperito tutti gradi della giustizia domestica, potrà fare

²⁶ M. MAIONE, *In presenza di un reato commesso nell'ambito di attività sportive opera il vincolo di giustizia?*, in Riv. Arb., n. 3, 2009, pag. 525, in cui si ricorda come gli Statuti ed i Regolamenti federali prevedano anche la sanzione dell'espulsione dalla Federazione di appartenenza. Sul punto si veda anche: A. TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, Milano, 2001, pag. 16; V. VIGORITI, *L'arbitrato sportivo in materia economica*, in Riv. arb., 2000, pag. 13; A. MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, in www.judicium.it, § 3; M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Milano, 2008, pag. 439; L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1999, pagg. 232 e ss..

Il sistema sanzionatorio, in realtà, ha rivelato avere, in talune circostanze, un carattere meramente intimidatorio: sul punto, con specifico riferimento al tema delle clausole arbitrali in materia di rapporti patrimoniali, si veda G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006, pag. 26. Secondo altri, poi, il vincolo di giustizia sconfiggerebbe una sorta di difficoltà congenita ad operare in maniera rigida, dovuta alla necessaria non assoggettabilità ai soli giudici sportivi delle questioni rilevanti anche per lo Stato; in particolare, in G. BERNINI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, sezione introduttiva, pag. XVI, si sostiene che "il vincolo di giustizia sportiva e la conseguente minaccia di provvedimenti in caso di sua inosservanza, diventano così armi spuntate nei confronti di una giustizia statale che non accetterà mai il sacrificio di un diritto fondamentale, garantito perfino dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo". Nel senso di un ridimensionamento del vincolo di giustizia in conseguenza della Legge 280/2003, si vedano pure: F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 28 e ss.; P. SANDULLI, *La legge 17 ottobre 2003, n. 280, ovvero una nuova giurisdizione esclusiva in materia di Diritto sportivo*, in Temi Romana, 2003, pag. 186 e ss.; E. LUBRANO, *Il Tar Lazio segna la fine del vincolo di giustizia e la FIGC si adegua*, in Riv. Dir. Econ. Sport., 2005 pagg. 21 e ss; P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio*, in Riv. Dir. Econ. Sport., 2006, pagg. 47 e ss..

²⁷ M. MAIONE, *In presenza di un reato commesso nell'ambito di attività sportive opera il vincolo di giustizia?*, in Riv. Arb., n. 3, 2009, pag. 525; secondo l'Autrice, la finalità sopra esposta (tutela dell'autonomia del particolarismo giuridico del fenomeno Sport elevato ad Istituzione), in realtà, si può scindere in due: "inibire agli appartenenti all'ordinamento sportivo un ricorso diretto ai giudici dello Stato e impedire un intervento sistematico della giustizia statale in materia sportiva".

²⁸ Per una differente qualificazione della pregiudiziale sportiva, cfr. T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010, il quale sembra far coincidere pregiudiziale e vincolo di giustizia.

ricorso ai giudici dello Stato. La pregiudiziale di cui all'art. 3 D.L. 220/2003, a seguito del riparto di giurisdizioni operato definitivamente dalla successiva Legge 280/2003, si colloca, più precisamente, tra la giustizia sportiva e la esclusiva competenza decisionale del Giudice Amministrativo (in specie: T.A.R. Lazio, Sez. Roma), con la conseguenza che il ricorso ai tribunali (amministrativi regionali) della Repubblica sarà un rimedio di tipo impugnatorio ed avrà ad oggetto la statuizione dell'ultimo grado della giustizia sportiva (ciò, indipendentemente dalla qualificazione giuridica da attribuire a quest'ultimo). La giustizia domestica, in ogni caso, non deve essere interpretata, né, ancor prima, può operare, in modo tale da escludere il ricorso ai mezzi di tutela giurisdizionale allestiti dalla Repubblica sull'indefettibile presupposto giuridico espresso dall'art. 24 Cost.. Come chiarito in precedenza, autonomia non vuol dire autosufficienza: ne deriva, nell'ambito dei rapporti tra i due apparati giudiziari, l'impossibilità di procedere ad una loro ricostruzione secondo un modello rigido che non permetta loro di "comunicare". Una netta distinzione tra le due strutture implicherebbe necessariamente, in potenza ed in concreto, la trasgressione del diritto costituzionalmente garantito di adire il giudice statale in presenza di violazioni di situazioni giuridiche soggettive la cui portata ed il cui rilievo eccedano, per loro natura o per volontà del Legislatore, i più ristretti confini dell'ordinamento settoriale²⁹.

Appare evidente sin d'ora come la questione della riconducibilità o meno dell'arbitrato all'apparato di giustizia sportiva, questione che non può trovare apodittica risposta, abbia notevole importanza ai fini della qualificazione dogmatica del procedimento arbitrale e del conseguente lodo, nonché ai fini dell'efficacia che quest'ultimo è chiamato a produrre.

In definitiva, prescindendo per ora dai limiti e dalla natura dell'approvazione statale³⁰, non vi è dubbio che la comunità sportiva (internazionale e nazionale) possa essere considerata un vero e proprio ordinamento (*rectius*: micro-ordinamento o ordinamento settoriale), e che, come tale, sia riconosciuta anche dalla Repubblica, tanto a livello di legislazione costituzionale, quanto ordinaria. In questi termini, non può sfuggire come abbia comunque senso parlare di un arbitrato o di arbitrati cui

²⁹ In dottrina, G. BERNINI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, sezione introduttiva, pag. XIV; in giurisprudenza, ex plurimis: Cass. S.U., sent. 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Giust. Civ. Mass.* 1989, fasc. 10.

³⁰ Il tema verrà affrontato più avanti, tenendo conto dell'incidenza diretta sulla qualificazione degli arbitrati e dei lodi sportivi che può prodursi, accogliendo l'uno o l'altra teoria dottrinarie.

possa essere affiancato l'attributo "sportivo" o "sportivi", poiché il ricorso ad una forma di soluzione delle controversie propria dell'ordinamento centrale (artt. 806 e ss. c.p.c.) appare a maggior ragione consentita anche per la più piccola realtà sportiva.

2. L'ARBITRATO E L'ORDINAMENTO SPORTIVO ITALIANO.

Chiarito che l'ordinamento sportivo esiste e svolge, entro i suoi confini e con i suoi limiti, tutte le funzioni di un vero e proprio ordinamento, e che il ricorso al procedimento arbitrale è previsto (da Statuti e Regolamenti federali³¹, nonché dai vari Statuti C.O.N.I. che sino ad oggi si sono succeduti nel tempo³²) anche per esso, non resta che domandarsi in che modo il procedimento arbitrale possa atteggiarsi all'interno dello Sport fatto istituzione. In altri termini, se l'espressione "arbitrato" impiegata in ambito normativo sportivo faccia riferimento all'istituto previsto e disciplinato dal Codice di Procedura Civile, seppur nelle sue differenti forme (rituale o irrituale, di diritto o secondo equità), oppure se le peculiarità del fenomeno Sport debbano condurre ad un'interpretazione diversa dell'istituto processuale in argomento, collocandolo, magari, all'interno dell'apparato giurisdizionale della cosiddetta Giustizia sportiva endofederale o esofederale, ovvero nell'ambito dei procedimenti amministrativi realizzati nell'esercizio dei poteri pubblici del C.O.N.I. nei rapporti con le singole Federazioni e Discipline.³³

Nell'ordinamento generale, con il termine arbitrato si intende quel procedimento di soluzione delle controversie che si pone al fianco della giurisdizione statale, cui le parti della disputa possono derogare per addivenire ad una soluzione del caso concreto rimessa al giudizio di soggetti privati: questi ultimi, limitatamente al caso di specie, esercitano una funzione (quella di *ius dicere*) altrimenti svolta dai giudici istituzionali. A seconda che la decisione avvenga in base alle regole di diritto, preesistenti all'insorgere della controversia, ovvero in virtù di regole create *ad hoc* dagli arbitri, ma pur sempre in linea con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, si avrà, rispettivamente, un procedimento arbitrale (ed un conseguente

³¹ A titolo esemplificativo si vedano: art. 44 Statuto F.C.I. 2010, art. 64 Statuto F.I.PAV. 2008, art 59 Statuto F.I.T. 2010 ed art. 51 Statuto F.I.R. 2004.

³² Il riferimento è non solo agli artt. 12 e 12 ter Statuto C.O.N.I. 2008, ma anche alle norme dei previgenti Statuti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

³³ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 317 e ss..

lodo) secondo diritto oppure di equità; parimenti l'arbitrato si distinguerà tra rituale ed irrituale (quest'ultimo anche detto libero), a seconda che la scelta delle parti sia stata quella di svolgere il procedimento nel rispetto della disciplina codicistica e, pertanto, di attribuire al lodo un valore molto prossimo a quello delle sentenze giudiziali, oppure quella di addivenire ad una soluzione della lite su base negoziale, avendo una certa libertà nella scelta della procedura da seguire.

Come è noto, il ricorso ad un simile strumento di risoluzione delle controversie, purché espressione della volontà delle parti, non viola i principi di rango costituzionale dettati in tema di amministrazione della giustizia, anzi trova proprio nel testo della Costituzione presupposti e limiti³⁴ (in tal senso, cfr.: **Corte Cost., sent. 14 luglio 1977, n. 127; Corte Cost., sent. 27 dicembre 1991, n. 127; Corte Cost., sent. 8 giugno 2005, n. 221**). In particolare, preso atto che il Costituente aveva posto le basi per un ordinamento a democrazia diffusa con piena tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, l'art. 24 Cost., laddove prevede che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, non impone ai cittadini di adire necessariamente gli organi giurisdizionali statali, bensì obbliga lo Stato ad apprestare l'organizzazione giudiziaria indispensabile per garantire un simile diritto, secondo le modalità previste *ex art.* 101 Cost.³⁵; ciò chiarito, non può che trarsi il logico corollario secondo cui non può trovare accoglimento nel nostro ordinamento una forma obbligatoria di arbitrato, in quanto, se da un lato sarebbe in contraddizione con il presupposto naturale dell'istituto *de quo* (l'autonomia negoziale e, quindi, la libera scelta delle parti), dall'altro si porrebbe in evidente contrasto con l'art. 24 Cost., poiché non più alternativa alla giurisdizione della Repubblica, ma mera imposizione diretta a distrarre i cittadini dal giudice naturale precostituito per legge.

La giurisprudenza, in tempi relativamente recenti, ha assunto posizioni diversificate in ordine alla natura del procedimento di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c., cioè soprattutto in riferimento all'atto destinato a concluderlo: il lodo. La Suprema Corte, in composizione a Sezioni Unite, proseguendo l'orientamento maggioritario seguito dalle proprie sezioni semplici, ha riconosciuto la natura sostanzialmente unitaria della decisione arbitrale *“quale atto riconducibile, in ogni caso, all'autonomia negoziale e alla sua legittimazione a derogare alla giurisdizione, per ottenere una*

³⁴ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II, Giappichelli, Torino, 2006, pag. 3.

³⁵ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II, Giappichelli, Torino, 2006, pagg. 3 e ss.

privata decisione della lite, basata non sullo ius imperii, ma solo sul consenso delle parti” (**Cass., S.U., sent. n. 527/2000**)³⁶. In altri termini, se la scelta di deferire ad arbitri una controversia è ammessa in ragione del generale riconoscimento, da parte dell'ordinamento giuridico, dell'autonomia privata, allora l'atto conclusivo della procedura in esame, parteciperà anch'esso della natura meramente privatistica, in quanto non è attributo della funzione degli arbitri quell'indefettibile requisito della giurisdizione statale che è il potere coercitivo (*ius imperii*). Ne deriva che la scelta di ovviare ai giudici istituzionali, come pure l'arbitrato in sé e per sé, appare derogatoria³⁷ e non alternativa, non sembrando possibile collocare su un medesimo piano la funzione dei giudici e quella degli arbitri³⁸. Di avviso contrario è parsa la Corte Costituzionale, la quale, mostrandosi libera dal “preconcetto” della necessaria natura unitaria di arbitrato e lodo, è giunta a sostenere che il giudizio degli arbitri “è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione” e, per tale ragione, risulta avere carattere alternativo rispetto agli organi della precostituita giustizia della Repubblica (**Corte Cost., sent. 376/2001**)³⁹. Giudice statale ed arbitro (*rectius*: giurisdizione ed arbitrato) si pongono su di un medesimo piano, quello dell'applicazione di un comune Diritto sostanziale nel rispetto dei fondamentali principi dell'ordinamento generale e della giusta attività processuale (civile), contraddistinta dai canoni dell'osservanza del principio del contraddittorio, del giudice terzo ed imparziale e dell'inderogabilità del giudice precostituito per legge *ex art. 25 Cost.*⁴⁰ Da una simile affermazione, che trova origine nella decisione

³⁶ Cass, S.U., sentenza 3 agosto 2000, n. 527, in www.cortedicassazione.it ed in Riv. Arb., 2000, pagg. 699 e ss. con nota di FAZZALARI, nonché in Riv. Dir. Proc. 2001, pagg. 254 e ss., con nota di E.F. RICCI. Per la giurisprudenza successiva si veda Cass. 27 novembre 2001, n. 15023 in www.cortedicassazione.it ed in Riv. Dir. Proc. 2002, pagg. 1238 e ss., con nota di E.F. RICCI.

³⁷ L.M. DELFINO, *Nel rapporto tra arbitrato e giurisdizione ancora nessuna novità all'orizzonte!*, in www.filodiritto.it, 2009, per il quale “*Il dictum arbitrale, secondo detto orientamento della giurisprudenza di legittimità, è, e resta, un atto di autonomia privata – derogatorio e non sostitutivo della giurisdizione – i cui effetti conseguono ad un giudizio compiuto da un soggetto il cui potere trova la sua scaturigine dall'investitura conferitagli dalle parti. Conseguenza di siffatto ragionamento è, quindi, la impossibilità di considerare l'arbitro quale organo giurisdizionale e di qualificare il relativo procedimento come ontologicamente alternativo alla giurisdizione statale*”.

³⁸ L.M. DELFINO, *Nel rapporto tra arbitrato e giurisdizione ancora nessuna novità all'orizzonte!*, in www.filodiritto.it, 2009.

³⁹ Corte Cost., sentenza 28 novembre 2001, n. 376, in www.cortecostituzionale.it.

⁴⁰ L.M. DELFINO, *Nel rapporto tra arbitrato e giurisdizione ancora nessuna novità all'orizzonte!*, in www.filodiritto.it, 2009, secondo cui “*L'essenziale risultato raggiunto dalla prefata sentenza, anche se sulla stessa sono piovute non poche critiche, risiede nel non secondario merito di riconoscere, una volta per tutte e definitivamente, “che l'arbitrato rituale costituisce un procedimento disciplinato dal c.p.c. per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto ai fini della risoluzione di una controversia con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione*

dei giudici costituzionali di ritenere operante anche per gli arbitri l'obbligo di non disapplicare le leggi ritenute incostituzionali, ma di sollevare, eventualmente, la questione di legittimità, deriva che, sebbene la scelta di deferire ad arbitri la soluzione di una data disputa sia e rimanga comunque prodotto della libertà negoziale delle parti, il lodo non necessariamente deve dividerne la natura contrattuale, nulla ostando a che esso venga parificato, pur nel rispetto delle logiche e connaturate differenze, alle sentenze rese dai tribunali dello Stato. Ciò, infatti, è quanto accaduto dopo la riforma del 2006, quando il Legislatore, introducendo il nuovo art. 824 *bis* c.p.c., ha di fatto realizzato un'equiparazione (salvi gli effetti esecutivi, subordinati alla procedura di omologazione *ex art.* 825 c.p.c.) tra l'efficacia del lodo rituale⁴¹ e quella di una vera e propria sentenza.

In ogni caso, prescindendo dall'orientamento espresso dall'una o dall'altra Corte, ciò che preme in questa sede sottolineare e che emerge innegabilmente da quanto sin qui argomentato e riportato, è il carattere, per così dire, "altro" dell'arbitrato rispetto alla giurisdizione dello Stato, tratto che caratterizza l'istituto *de quo* e gli consente di pervenire ad un risultato finale (la produzione di un lodo, anziché di una sentenza) dalla peculiare efficacia (anche esecutiva).

Vi è da chiedersi, pertanto, se un simile istituto sia idoneo in sé e per sé a risolvere le controversie tipiche del mondo dello Sport, indipendentemente dal fatto che esse attengano a questioni proprie dell'ordinamento particolare o che interessino, altresì, l'ordinamento della Repubblica. A ben vedere, il ricorso ai procedimenti arbitrali di cui al codice di rito, così come sopra sinteticamente descritti, appare garantire il soddisfacimento di una primaria esigenza dello Sport, ovvero quella di conciliare le logiche istanze di giustizia con la celerità delle attività agonistiche ed il rispetto dei tempi di svolgimento di campionati, gare e tornei in generale⁴². In effetti, l'arbitrato consente per sua natura una soluzione molto più rapida di quella offerta dalla

ordinaria", ancorché gli arbitri medesimi non possano essere intesi quali giudici in senso soggettivo, ossia organi della giurisdizione statale".

⁴¹ Per il lodo irrituale, resta ferma la tradizionale e radicata, nonché corretta per chi scrive, convinzione secondo cui esso sia il risultato di un'attività privatistica di regolamentazione degli interessi delle parti, cui si giunge per il tramite di soggetti (gli arbitri) dalle stesse incaricati. E' in tal senso che va interpretato il nuovo art. 808 ter, comma II c.p.c., laddove prevede l'impugnabilità (cosiddetta impugnazione negoziale) della decisione arbitrale (irrituale) dinanzi al Tribunale competente per territorio, nonché va considerato quell'orientamento dottrinario che estende l'elenco delle ipotesi di impugnazione anche ai vizi del consenso, tipici degli atti negoziali.

⁴² T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.

giustizia istituzionalizzata, sia essa statale o sportiva, garantendo in concreto la rapida definizione delle *querelles*, ovvero i conflitti di varia natura e tipo tra tesserati e gruppi affiliati, nonché, a livello esofederale, tra questi ultimi e le rispettive Federazioni e Discipline di appartenenza⁴³.

Il problema, poco più sopra accennato, non è di immediata soluzione e presuppone un'analisi attenta, ragionata e soprattutto sistematica degli argomenti che implica e sottende; è opportuno, infatti, giungere ad un risultato che sia in linea con i principi generali che regolano la materia, ma anche con la volontà espressa dal Legislatore e dagli organi dotati di potestà normativa (*rectius*: regolamentare) nell'ordinamento particolare.

In primis, quindi, occorrerà verificare quanti e quali forme di procedimento arbitrale sono rinvenibili nell'esperienza sportiva italiana, se esse siano riconducibili ad un'unica categoria dogmatica etichettabile sotto il *nomen iuris* di "arbitrato sportivo", ovvero se esistano più istituti che, uniti soltanto dal generico richiamo al parametro di riferimento, abbiano in realtà differenti nature e producano altrettanto diversificati effetti. In secondo luogo, se con il termine arbitrato sia possibile identificare istituti difformi da quello di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c., possibilmente estranei alla funzione giurisdizionale e più affini a quella esecutiva.

In conclusione, sembra opportuno muovere da un dato terminologico che può dirsi sin d'ora acquisito, indipendentemente dalla risposta che si darà ai quesiti appena posti: deve considerarsi arbitrato sportivo *lato sensu* quel "rimedio per la risoluzione

⁴³ I.S. BLACKSHAW, *Sport, Mediation and Arbitration*, asser Press, 2009; T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010. La considerazione non proviene solo dalla dottrina, ma, cosa in questo caso ancor più significativa, anche dai pratici del diritto sportivo, sostanziale o "processuale" che sia; si vedano, infatti, le riflessioni della componente della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. L. VASELLI, "Linee essenziali dell'arbitrato sportivo", in www.altalex.com, 2009, secondo cui "la tempestività nell'emanazione di un lodo arbitrale nel settore sportivo consente infatti di rispettare le naturali regole del gioco sportivo, connotate dalla velocità in sé delle attività agonistiche consistenti nelle puntuali sequenze delle partite di campionato, delle gare e dei tornei in generale; con lo strumento arbitrale si garantisce realmente la celere quanto necessaria definizione della risoluzione delle diverse controversie in ambito sportivo" ed ancora "allo stato, l'evitamento del ricorso alle giustizie ordinaria ed amministrativa consente il permanere della necessaria condizione di continuità effettiva, tale da rendere possibile che il gioco possa continuare in ogni caso, grazie alla speditezza delle decisioni anche relative a controversie insorte nel corso della stagione sportiva relative a eventi con conseguenze rilevanti verificabili durante le gare o fatti di impedimento con connotazione sia di carattere che economico, oltre che di natura tecnica e organizzativa". In argomento si può solo aggiungere come appaia *ictu oculi* preferibile compromettere in arbitri una querelle sportiva, anziché ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Si faccia il caso di una disputa per l'attribuzione di un titolo sportivo ad un atleta o ad una società; secondo i tempi medi della giustizia statale (italiana), comprendente tre gradi di giudizio, occorrerebbe attendere almeno dieci anni per conoscere l'esito di una gara o di un campionato.

delle controversie tra tesserati o società affiliate alle federazioni sportive e queste, alternativo alla giustizia statale e posto in essere attraverso l'intervento di uno o più soggetti terzi ed equidistanti"⁴⁴. Dal dato così, seppur sommariamente e genericamente, acquisito è possibile individuare i temi da trattare, attraverso la proposizione di semplici domande, quali: a) l'arbitrato sportivo fa parte della giustizia sportiva in senso stretto ovvero intesa come attività dei giudici sportivi?; b) gli arbitrati di cui agli statuti e regolamenti federali e C.O.N.I. hanno carattere obbligatorio o facoltativo?; c) quali situazioni giuridiche soggettive possono costituire oggetto di un arbitrato sportivo e, in particolare, è possibile, al riguardo, concepire deroghe rispetto al modello arbitrale operante nell'ordinamento statale?; d) è possibile ricondurre le varie forme di procedimento arbitrale, delineate dagli atti normativi federali e del C.O.N.I., ad un'unica categoria dogmatica, in modo da attribuirgli un'unica natura ed un'unica efficacia?

Le risposte alle enunciate questioni costituiranno l'obiettivo finale della presente ricerca, che, per senso di completezza e per assicurare il raggiungimento di soluzioni non parziali, né concettualmente limitate, dovrà necessariamente tenere conto dei risultati acquisiti da esperienze normative e giuridiche diverse dalla nostra.

3. L'ARBITRATO E LA GIUSTIZIA SPORTIVA: UNA PRIMA RISPOSTA.

A dispetto del poco sopra formulato proposito di attendere l'esito dell'analisi critica per dare risposta ai vari interrogativi che l'argomento in esame pone, è possibile sin d'ora (il ché vuol dire in virtù delle nozioni espresse e dei dati acquisiti sino a questo momento) provare a risolvere una delle questioni in precedenza accennate e, più precisamente, quella della appartenenza o meno del procedimento arbitrale alla giustizia sportiva *stricto sensu*. In un certo senso è persino doveroso, dal punto di vista logico, dare preliminarmente risposta ad una simile domanda, apparendo

⁴⁴ T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010. La riportata definizione, come si vedrà, per ora può dirsi valida limitatamente al solo aspetto del rapporto "ordinamento statale – arbitrato sportivo", nulla specificando quanto al rapporto "ordinamento dello Sport – arbitrato sportivo". In estrema sintesi, la qualificazione di arbitrato sportivo come vero e proprio arbitrato è certamente vera in relazione al sistema di giustizia allestito dalla Repubblica, poiché rispetto a quest'ultimo la procedura arbitrale chiamata a risolvere le controversie del mondo dello Sport è pur sempre alternativa, indipendentemente dalla sua qualificazione all'interno dell'ordinamento settoriale di riferimento, e ciò perché alternativa alla giurisdizione statale è nel complesso la giustizia sportiva. Per la verifica della possibilità di definire l'arbitrato sportivo come arbitrato *tout court* anche agli occhi dell'Istituzione particolare dello Sport, si veda il successivo paragrafo.

presupposto argomentativo imprescindibile la corretta collocazione dell'istituto *de quo* all'interno dell'ordinamento dello Sport.

Il primo passo da muovere in questa direzione, pertanto, è precisare la natura dei soggetti che operano nella (e sono parte integrante della⁴⁵) comunità sportiva italiana: Federazioni e Discipline, da un lato, e Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dall'altro. Il chiarimento è indispensabile, perché la natura di questi enti si trasferisce agli altri organi che dei primi sono emanazione, primi fra tutti proprio quelli deputati all'amministrazione della giustizia domestica. Capire se un dato ente abbia natura pubblica o privata vuol dire, tendenzialmente, comprendere se le sue attività e le sue funzioni abbiano anch'esse carattere e rilevanza pubblicistici o privatistici: con particolare riferimento al caso di specie, comprendere se la giustizia sportiva costituita dalle Corti federali oppure dagli organi di giustizia del C.O.N.I., ciascuno entro i propri confini ed in relazione alle proprie competenze, rientri nel novero delle attività poste in essere nell'esercizio dei pubblici poteri o dell'autonomia privata.

Il quesito relativo alla natura del Comitato Olimpico e delle Federazioni non è stato di semplice soluzione, né ha prodotto risultati univoci e concordanti. A conclusione di un dibattito dottrinario⁴⁶ e giurisprudenziale cominciato con l'entrata in vigore della Legge 16 febbraio 1942, n. 426, con cui è stata attribuita al C.O.N.I. la personalità giuridica (non meglio qualificata), e rimasto in realtà tuttora aperto, è intervenuto il D.Lgs. 23 luglio 1999 (cosiddetto "Decreto Melandri"); quest'ultimo atto normativo, però, ha posto fine ai più che legittimi interrogativi solo nominativamente e formalmente, affermando espressamente che quella dell'ente di

⁴⁵ Si ricordi la plurisoggettività come elemento fondamentale nella ricostruzione operata dalla Teoria istituzionalista.

⁴⁶ In senso favorevole alla tesi privatistica, con le eccezioni dell'A.C.I. (D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881), dell'Aero Club d'Italia (L. 29 maggio 1954, n. 340) e dell'Unione Italiana Tiro a Segno (L. 4 giugno 1936, 1143), si veda: R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle Federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, pagg. 63 e ss.; A. QUARANTA, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in Riv. Dir. Sport., 1986, pag. 173; S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del "parastato"*, in Riv. Dir. Sport. 1979, pag. 117; A. CLARIZIA, *La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della legge del 23 marzo 1981, n. 91*, in Riv. Dir. Sport., 1983, pag. 208; G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, Dir. Amm., 1993, pagg. 303; P. DINI, *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, in Riv. Dir. Sport. 1975, pag. 229; F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 104 e ss., in cui coerentemente si nega che possano ravvisarsi in capo alle Federazioni Sportive Nazionali i poteri di autonomia normativa e di autarchia. Per l'esposizione degli argomenti favorevoli alla contraria tesi pubblicistica, si possono ricordare: G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, Dir. Amm., 1993, pagg. 331 e ss; F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 79 e ss..

vertice dello sport italiano era ed è una “*personalità giuridica di diritto pubblico*”⁴⁷, con conseguente rilevanza pubblicistica delle attività e delle funzioni dallo stesso svolte⁴⁸. Se ne deve dedurre che, avendo l'arbitrato *ex artt. 806 e ss. c.p.c.* universalmente riconosciuto carattere privato, una simile natura contrasti con le pubbliche funzioni (ivi compresa eventualmente quella “giurisdizionale”) esercitate dal C.O.N.I. e non consenta, dunque, un tentativo di conciliazione tra le due forme di risoluzione delle controversie sportive ovvero non permetta la riconducibilità della procedura arbitrale al sistema giudiziale sportivo esofederale. Anche qualora (anzi a maggior ragione), e per ora è solo un accenno⁴⁹, si volesse concepire l'arbitrato reso in ambito C.O.N.I. come un procedimento amministrativo all'esito del quale venga prodotto un atto, che sebbene denominato formalmente “lodo”, sia in sostanza un vero e proprio provvedimento amministrativo, dovrebbe *ab origine* scongiurarsi qualsiasi ipotesi di sussunzione dell'arbitrato alla giustizia sportiva amministrata e presieduta dal Comitato Olimpico Italiano, atteso che in tal caso il potere esercitato dal preminente organo della comunità sportiva nazionale non potrebbe certo qualificarsi come “giurisdizionale”, manifestandosi piuttosto come espressione di una funzione di tipo esecutivo. Nei descritti termini, l'atteggiamento che assume l'istituto processuale di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. rispetto all'ordinamento sportivo generale (*rectius*: esofederale) è analogo a quello che il primo tiene nei confronti delle Corti di giustizia statali; ciò nel senso che, sebbene queste ultime siano espressione dello Stato sovrano nell'amministrazione della giustizia e, pertanto, soggetti pubblici svolgenti funzione pubblica (quella di *ius dicere*), nulla esclude che, nel vigente assetto costituzionale (i cui principi fondamentali, lo si ricorda, deve rispettare anche lo Sport istituzione, come qualsiasi altro micro-ordinamento interno), il procedimento arbitrale possa operare in termini concorrenziali rispetto ai giudici della Repubblica. Ciò, tuttavia, restando qualcosa di diverso da un organo giurisdizionale o da uno specifico grado di giustizia.

⁴⁷ Così testualmente recita l'art. 1 D.Lgs. 242/1999.

⁴⁸ C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 7.

⁴⁹ Sul tema della qualifica del lodo emesso all'esito dell'arbitrato amministrato dal C.O.N.I., si dovrà necessariamente e più compiutamente tornare in seguito.

Al contrario, le Federazioni debbono inequivocabilmente essere considerate come soggetti privati⁵⁰, operanti nell'ordinamento sportivo quale emanazione delle Federazioni internazionali. La giustizia amministrata dalle varie Corti federali italiane, quindi, è una giustizia privata⁵¹ che assume rilievo all'interno dell'ordinamento federale di riferimento, ma anche nell'ordinamento sportivo genericamente considerato. Non stupisca, per quanto sin qui detto, che una funzione tipicamente pubblica, quale quella di amministrare la giustizia, possa essere e sia svolta a livello privato⁵²: un valido esempio è offerto dal legittimo operare dei mezzi dell'*A.D.R. system* (*alternative dispute resolution*), tra cui, primo fra tutti, c'è proprio l'arbitrato. Ricostruendo in tali termini natura e funzioni (anche quella di *ius dicere*) delle Federazioni e delle Discipline, ben potrebbe immaginarsi un arbitrato quale parte integrante della giustizia domestica (federale); la qualificazione del procedimento arbitrale come atto dell'autonomia negoziale, così come

⁵⁰ C. ALVISI, "*Giustizia sportiva ed arbitrato*", a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 7. A dispetto della formulazione inequivoca per mezzo della quale chi scrive ha voluto esternare la propria ferma convinzione di ravvisare nelle Federazioni sportive italiane dei soggetti privati, il tema della qualificazione giuridica di tali enti vede contrapposte due posizioni diametralmente opposte: quella condivisa dell'autore della presente ricerca, che vede nelle Federazioni delle persone giuridiche di diritto privato, e quella largamente diffusa secondo cui le Federazioni avrebbero natura di soggetti pubblici ed agirebbero, pertanto, sempre e comunque *iure publicorum*.

Il Legislatore sembra essersi espresso chiaramente a favore della prima teoria (cfr. cosiddetto Decreto Melandri), poiché, pur ammettendo la possibilità che i soggetti in argomento possano svolgere funzioni di carattere e valenza pubblicistica individuate nello Statuto del C.O.N.I., li qualifica espressamente (art. 15, comma II) come "*associazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono finalità di lucro e, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, sono soggette alle regole del codice civile*". In senso favorevole ad una simile ricostruzione della natura delle Federazioni, si vedano in dottrina, soprattutto: F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 104 e ss; M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 72 e ss.; più in generale, si vedano tutti gli Autori che si sono espressi a sostegno della natura privatistica del C.O.N.I. Nella giurisprudenza del T.N.A.S. si veda il recentissimo Lodo T.N.A.S. 15.11.2011 (Juventus Football Club S.p.A. vs. F.I.G.C. ed F.C. Internazionale Milano S.p.A.), in www.coni.it, per il quale: "*Ai sensi dell'art. 20 comma 1 dello Statuto C.O.N.I. le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni di diritto privato che agiscono, quindi, in via ordinaria attraverso atti di natura privatistica*".

In senso contrario, *ex multis*, si considerino: F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, nonché tutti gli altri Autori, sopra citati, che si sono espressi in senso favorevole alla natura pubblica del C.O.N.I.

⁵¹ A. DI AMATO, *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi e diritto civile*, Giappicchelli, 2004, pagg. 22 e ss.

⁵² Sul tema della possibilità che la funzione giurisdizionale venga svolta da soggetti privati, si veda, in giurisprudenza, *ex multis*: Cons. Stato, sentenza n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it. In dottrina: M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 72 e ss.; M. VESCOVI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 104, secondo cui "*la giustizia sportiva ha quindi assunto nel corso del tempo i connotati di una giustizia di tipo "privato" incentrata sulla potestà di un'associazione, quale è una Federazione Sportiva, di disciplinare al proprio interno le regole, le sanzioni ed i ricorsi nei confronti di tutti i propri tesserati ed appartenenti*".

unanimemente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, ben consentirebbe il suo inserimento nel sistema giudiziale sportivo endofederale, quale grado di giustizia collocabile al fianco di quelli monocratici e collegiali. Ad una simile conclusione, però, si oppongono due dati incontestabili e difficilmente superabili: quello ontologico e quello sistematico-letterale.

Quanto al primo, occorre ricordare che l'arbitrato è sì il prodotto di una scelta operata dalle parti di una lite, in ragione della loro riconosciuta autonomia contrattuale, ma è in sé e per sé uno strumento di risoluzione delle controversie di carattere extragiudiziale, che lo colloca (indipendentemente dalla natura e dall'efficacia che si voglia riconoscere al suo atto conclusivo, il lodo!) necessariamente fuori dall'apparato giudiziale in senso stretto, qualunque esso sia, statale o domestico. In generale l'arbitrato⁵³, come pure la conciliazione, costituisce la *magna pars* della cosiddetta giustizia conciliativa ovvero quella forma di composizione dei contrasti che non passa per gli uffici giudiziari e che si colloca, dal punto di vista meramente dogmatico, nell'alveo del già citato *A.D.R. system*. Tale circostanza (e ciò introduce all'esame del secondo dato) è presa in considerazione proprio dagli organi normopoietici che hanno redatto gli Statuti ed i Regolamenti federali, testi in cui le espressioni letterali impiegate e le formulazioni espresse non lasciano davvero dubbi in ordine alla configurazione dell'arbitrato come procedimento risolutivo di *querelles* concorrenziale (alternativo o derogatorio, a secondo della teoria preferita) e, dunque, distinto dalle Corti federali di primo e di secondo grado⁵⁴. La differenza tra le due tipologie di amministrazione privata della giustizia, infatti, è la medesima che intercorre, rispettivamente, tra clausola compromissoria e vincolo di giustizia: diversità che si coglie non solo sul piano

⁵³ Senza distinzioni tra ordinamento statale e sportivo, con riferimento, quindi, ad un dato ontologico sempre valido indipendentemente dal sistema concettuale di riferimento.

⁵⁴ Cfr. le quasi identiche formulazioni contenute negli articoli degli Statuti e nei Regolamenti federali e rubricate "*Vincolo di giustizia e clausola compromissoria*"; in particolare, si riporta la seguente tipica espressione: "*Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del C.O.N.I., il ricorso solo all'arbitrato irrituale*". Cfr., in tali termini: art. 42, comma II, Statuto F.C.I.; art. 90, comma II, Statuto F.I.C.; art. 22, comma II, Statuto F.I.G.d.I.; art. 54, comma II, Statuto F.I.P.M.; art. 40, comma II, Statuto F.I.D.A.L.; art. 29, comma II, Statuto F.I.N.; art. 20, Statuto F.I.P.A.V.; art. 43, comma II, Statuto F.I.P.. Simili letterali enunciazioni, al di là della tematica della estensione del vincolo di giustizia, fanno intendere come una cosa siano "*gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo*", cui si impone il ricorso per le materie di rilevanza prettamente interna, ed altra i procedimenti arbitrali (e, preliminarmente, i soggetti che li presiedono). Sic, anche in F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 28 e ss., nota 42.

letterale, ma preliminarmente su quello concettuale. Come è noto, il vincolo di giustizia produce un effetto negativo che si traduce nel dovere di non devolvere la controversia sportiva alla giustizia statale e di non deviarla dal suo “giudice naturale” che è quello sportivo (*rectius*: federale), mentre la clausola compromissoria (analoga considerazione vale per i più rari compromessi) ha un’accezione eminentemente positiva, imponendo il deferimento della lite ad una corte di arbitrato⁵⁵. Avendo ben presente la linea di demarcazione netta che passa tra il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria, si può facilmente discernere la natura ed il significato della giustizia federale in senso stretto e della giustizia arbitrale sportiva, nonché delle ragioni che non ne consentono la confusione⁵⁶.

A ben vedere, dunque, per quanto la natura delle Federazioni e Discipline sportive, nonché degli enti che da esse prendono vita, sia evidentemente privata, l’apparato giudiziale dalle stesse allestito, in quanto preconstituito in modo stabile e predefinito rispetto all’insorgere delle varie controversie, deve definirsi, seppur entro i confini dei micro-ordinamenti di appartenenza, come istituzionale: apparato di giustizia istituzionalizzato al pari, *mutatis mutandis*, di quello che opera nella Repubblica. Si deve concludere che, sebbene il ricorso alla procedura arbitrale sia per sua stessa natura un valido e, soprattutto, ammesso (*rectius*: costituzionalmente legittimo) mezzo di risoluzione delle controversie, parificato agli organi della giurisdizione e, in particolare, a quelli della giustizia sportiva, non potrà mai essere incluso nel novero di questi ultimi⁵⁷. Il dato da acquisire come definitivo, ovvero la risposta da dare alla prima, affatto secondaria, domanda è, pertanto, nel senso di ritenere l’arbitrato sportivo, così ancora genericamente definito, svincolato dalla giustizia domestica sportiva e concorrenziale ad essa, ciò qualunque sia la collocazione endofederale o esofederale degli organi giurisdizionali della comunità sportiva⁵⁸.

Ma vi è di più ed il presente paragrafo appare la sede giusta per aggiungere un altro tassello al quadro che ha appena iniziato a comporsi. L’analisi compiuta in merito alla

⁵⁵ M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 88.

⁵⁶ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell’arbitrato*, II, Giappichelli, Torino, 2006, pagg. 42 e ss., con notazione assolutamente degna di condivisione, va anche oltre, precisando che l’arbitrato sportivo è alternativo alla giustizia sportiva istituzionale.

⁵⁷ Il ragionamento vale anche a contrario: in F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 29, si evidenzia come proprio dal tenore letterale delle citate clausole statutarie, emerge la consapevolezza della difficoltà, o meglio impossibile, qualificabilità in termini arbitrali degli organi federali di giustizia.

⁵⁸ Sia che si tratti di organi giudiziali federali, sia che si faccia riferimento all’apparato di giustizia allestito dal C.O.N.I.

natura del C.O.N.I. e delle Federazioni, nonché delle rispettive funzioni, consente di andare oltre il risultato dell'esclusione dell'arbitrato sportivo dal sistema giudiziale istituzionale dell'ordinamento particolare dello Sport, quanto meno per quegli enti che si mostrano certamente appartenenti al gruppo dei soggetti privati (si legga: Federazioni e Discipline). Al paragrafo precedente si è arrivati a definire la procedura arbitrale richiamata dagli Statuti e dai Regolamenti interni come “*alternativa*” alla giustizia statale, precisando che una simile qualificazione poteva ritenersi certamente valida per il rapporto tra l'apparato giudiziale dell'ordinamento generale e l'arbitrato (sportivo), ma che doveva essere necessariamente verificata quanto al rapporto di quest'ultimo con gli organi di giustizia dello Sport fatto istituzione; orbene, in forza degli ulteriori dati sin qui acquisiti appare ragionevole giungere ad un'identica conclusione anche per quanto riguarda la visione che dell'istituto in argomento ha l'ordinamento interno e, più puntualmente, l'ordinamento federale (*rectius*: gli ordinamenti federali). Tenuto conto di quanto argomentato ed illustrato, l'istituto in esame si presta in potenza ad assolvere, oltre a quello suggerito dal proprio *nomen iuris*, ad un numero ristretto di compiti. Ciò vuol dire che la sua capacità di risolvere dispute attraverso la pronuncia di una decisione ad opera di soggetti terzi ed imparziali può, nel particolare contesto (giuridico) sportivo, assumere al massimo tre forme: a) quella del grado di giustizia domestica; b) quella del procedimento “*altro*”⁵⁹ rispetto al sistema giudiziale permanente allestito dai micro-ordinamenti sportivi; c) quella della fase (presumibilmente conclusiva) di un procedimento amministrativo, che l'organo di vertice dell'istituzione settoriale, in virtù della propria personalità giuridica, prima, e dei propri poteri pubblici, poi, può intraprendere al fine di esercitare la funzione esecutiva *in subiecta materia*. Spazio per altre ipotesi non sembra esserci. Posto, infatti, che anche all'interno di un micro-ordinamento autonomo possono rinvenirsi tre soli poteri⁶⁰ (normativo, esecutivo e giudiziario) e che l'arbitrato per sua natura non può appartenere alla fase di creazione delle norme, bensì a quella di

⁵⁹ E' ancora opportuno parlare in termini neutrali rispetto alla dicotomia “*derogatorio – alternativo*”.

⁶⁰ Appare opportuno e fondato richiamare anche per un ordinamento settoriale quale quello sportivo la tradizionale tripartizione dei poteri elaborata in chiave moderna da CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, BARONE DE LA BRÈDE ET DE MONTESQUIEU in “*De l'esprit des lois*”, ciò ricordando sempre che autonomia non vuol dire autosufficienza e che l'esercizio dei detti poteri non opera con l'ampio respiro tipico dello Stato sovrano.

applicazione⁶¹ delle stesse, allora esso non potrà che essere collocato nella sfera dell'autodichia o dell'autarchia (*aut aut*), restando esclusa qualsiasi altra soluzione: *tertium non datur*. Nell'ambito della sfera della "funzione giudiziaria", poi, il dilemma, come detto, si può porre, al massimo, tra mezzo di risoluzione delle controversie interno o esterno alla giustizia sportiva. Tutto ciò, ovviamente e seppur con riguardo al solo fenomeno sportivo, in termini generali ed ipotetici. In concreto, infatti, si è visto come sia negli ordinamenti federali, che in quello esofederale, la procedura arbitrale non si presti ad essere parte del sistema di giustizia per così dire istituzionalizzata, riducendosi *de facto* le ipotesi della sua riconducibilità all'una o all'altra categoria, a quella dell'arbitrato vero e proprio ed a quella della fase del procedimento amministrativo.

Tenuto, poi, nel debito conto quanto prima argomentato circa la natura pubblica o privata di C.O.N.I., da un lato, e Federazioni e Discipline, dall'altro, il campo delle ipotesi può ulteriormente restringersi⁶². Se Federazioni e Discipline sono soggetti privati, di certo non possono svolgere funzioni pubbliche, a meno che non vengano loro espressamente attribuite dallo Stato o dall'ente sovraordinato gerarchicamente, quale è il Comitato Olimpico Italiano; a ben vedere, tuttavia, simili attribuzioni o deleghe non sono ravvisabili in materia di arbitrato, cosicché gli ordinamenti federali amministrano la giustizia sempre e solo in ottica privata. Ne consegue che in questi ultimi la procedura arbitrale non potrà dirsi far parte di un procedimento amministrativo, difettando il requisito della pubblicità (non solo agli occhi della Repubblica, ma anche dell'istituzione endofederale ed esofederale) della funzione svolta: la giustizia amministrata dagli organi giudiziali di Federazioni e Discipline è e resta attività privata. Ciò che se ne desume è la possibilità di qualificare l'arbitrato sportivo endofederale come arbitrato *tout court*, riconducibile, a seconda della scelta fatta nel singolo Statuto e Regolamento, alla disciplina *ex artt.* 806 e ss. c.p.c. (arbitrato rituale) o a quella *ex art.* 808 *ter* c.p.c. (arbitrato irrituale).

Gli elementi che inducono ad una simile conclusione possono essere così sinteticamente riassunti: a) la proclamata esistenza dell'ordinamento sportivo quale

⁶¹ Applicazione delle norme in senso lato, ovvero in ambito giudiziale (autodichia) oppure in sede di esercizio di poteri autoritativi o discrezionali ad opera dell'organo esecutivo (autarchia).

⁶² La considerazione, almeno per il momento, non può valere anche per l'ordinamento endofederale, considerato che il C.O.N.I. ha natura di persona giuridica e svolge, pertanto, funzioni pubblicistiche che non consentono di giungere a conclusioni basate sull'analisi dei principi primari che regolano la materia e su "semplici" sillogismi.

entità autonoma all'interno dello Stato istituzione ovvero, in termini meno pragmatici e più dogmatici, l'ampiamente condivisa giuridicità⁶³ del fenomeno Sport; b) l'idoneità della procedura arbitrale, così come delineata dalle norme del codice di rito, a soddisfare concretamente le primarie istanze di celerità nella risoluzione delle *querelles* sportive; c) il carattere formalmente e sostanzialmente privato delle Federazioni e le Discipline accreditate presso il C.O.N.I., le cui attività e funzioni debbono intendersi tali da esaurirsi in una sfera meramente privatistica⁶⁴; d) l'impossibilità che l'arbitrato sportivo costituisca un grado della giustizia domestica predisposta dalle Federazioni.

Forti dei concetti espressi e dei dati che debbono considerarsi acquisiti, si può passare a questo punto alla trattazione delle altre questioni poco sopra poste,

⁶³ Si parla di giuridicità nel senso di rilevanza giuridica del fenomeno sportivo in sé e per sé; la giuridicità dell'ordinamento o degli ordinamenti sportivi, pertanto, origina sì dalla riscontrata presenza dei ben noti tre requisiti enunciati dalla Teoria Istituzionalista, ma *ex ante* dalla considerazione che le manifestazioni del mondo dello Sport assumono il rango di accadimenti giuridicamente rilevanti non solo per l'ordinamento particolare, ma pure per quello generale. La gara o la competizione (il fatto sportivo in genere) costituisce la monade del fenomeno Sport e poiché essa, nel suo costituire il nucleo fondamentale di tale fenomeno, presuppone logicamente una regola che soprintenda al proprio corretto svolgimento, dimostra in questo modo come il bisogno di una normazione di riferimento sia esigenza dell'intero ordinamento sportivo. In estrema sintesi, il fatto sportivo è per sua natura un fatto di rilevanza giuridica. Nello stesso senso: F. CARNELUTTI, *"Gioco e processo"*, Riv. Dir. Proc. 1951, pagg. 101 e ss., secondo cui *"Il concetto di gara postula una regola del suo svolgimento"*, in quanto è *"implicita [...] nel concetto stesso della gara un'esigenza di giustizia de' suoi risultati"*, con la conseguenza che *"la gara ha bisogno del diritto allo stesso modo e per la stessa ragione, in cui ne ha bisogno la vita reale"*; F.P. LUISO, *"La giustizia sportiva"*, Milano, 1975, pag. 346, nota 243, per il quale la competizione sportiva tende ad una naturale regolazione e giuridicizzazione; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 34 e ss.. Nella dottrina straniera, tra tutti, si veda: S. GARDINER, *"Sports Law"*, Londra, 2001, pag. 71, secondo il quale *"sport as an area of social life is extremely rule-bound"*. Per una ricostruzione storica della giuridicità del fenomeno dall'epoca romana in poi, è utile consultare U. GUALAZZINI, *"Premesse storiche al diritto sportivo"*, Milano, 1965, nel quale si dà conto di come nell'antichità, almeno sino al Medioevo, la competizione fosse considerata il prodotto di un negozio giuridico stipulato liberamente dagli atleti.

In senso contrario al riconoscimento della giuridicità si possono richiamare, ovviamente, gli stessi autori che negano l'esistenza di un ordinamento giuridico; in particolare, per tutti, si veda: FURNO, *Note critiche in tema di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi*, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1952, pagg. 618 e ss., il quale, tuttavia, trae argomenti, secondo l'opinione di chi scrive, da una lettura "integralista", troppo rigida e forse anche pretestuosa delle disciplina dei negozi giuridici. E', infatti, convinzione del chiarissimo Autore che *"Per negare risolutamente al gioco natura giuridica e carattere negoziale"* sarebbe *"decisivo e sufficiente rilevare la contraddizione insanabile nella quale si cade allorché si dà per pacifico che nessun negozio o rapporto giuridico possa nascere validamente da una manifestazione di volontà fatta per ischerzo, o avere una causa giocosa"*. Se il gioco dovesse essere inteso in contrasto con qualsiasi forma di regolamentazione, circostanza assolutamente non creduta da chi scrive per le ragioni ampiamente esposte, allora non si comprenderebbe perché il Legislatore del 1942 abbia disciplinato nel Codice Civile il contratto di gioco e scommessa (cfr. artt. 1933 e ss. c.c.).

⁶⁴ Trattasi di elemento di fondamentale importanza, il quale consente, a differenza di quanto accade per il C.O.N.I., di dare una risposta quasi immediata al quesito della riconducibilità dell'arbitrato federale sportivo alla fattispecie astratta dell'arbitrato vero e proprio.

entrando nel vivo della materia ed esaminando le conseguenze prodotte dai risultati
sin qui ottenuti.

CAPITOLO II – LA GIURISDIZIONE E L'ARBITRATO

4. I RAPPORTI TRA L'ORDINAMENTO STATALE E L'ORDINAMENTO SETTORIALE DELLO SPORT: LA SITUAZIONE PREVIGENTE.

L'analisi delle problematiche attinenti al giudizio arbitrale sportivo⁶⁵, come può facilmente desumersi dalla pagine che precedono, deve necessariamente prendere le mosse dalla corretta individuazione dei contorni dell'ordinamento giuridico in cui le controversie legate al mondo dello sport, potenzialmente deferibili ad arbitri, nascono e si sviluppano; si tratta di un passaggio logico imprescindibile, solo in virtù del quale si può riuscire a ricostruire il contesto sullo sfondo del quale si muovono le dinamiche di questo particolare arbitrato, la cui natura peculiare è fonte delle maggiori questioni interrogative per dottrina e giurisprudenza.

Originariamente⁶⁶, lo si ricorda, il cosiddetto “fenomeno sport” ha avuto difficoltà ad affermarsi quale argomento giuridico con dignità sua propria all'interno dell'ordinamento statale, tanto che si è dovuto attendere i primi decenni del ventesimo secolo perché si potesse giungere alla prima formulazione del concetto di “ordinamento sportivo”. Tale risultato è stato raggiunto grazie a due ordini di motivazioni, riconducibili, rispettivamente, ad istanze interne ed internazionali: da un lato, infatti, andava sempre più accreditandosi la teoria di Santi Romano sull'identificazione dell'ordinamento giuridico come “*istituzione*”, mentre, dall'altro, la nascita di un Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) rendeva necessaria la presenza, nei singoli Stati della comunità internazionale, di enti di rappresentanza dei movimenti sportivi nazionali⁶⁷. Sotto il primo profilo, la dottrina italiana più autorevole⁶⁸ aveva percepito, con lodevole sensibilità, la complessità di quell'entità denominata “ordinamento giuridico”, entità composta non solo da norme e precetti, ma anche da una rilevante parte soggettiva, che delle disposizioni

⁶⁵ Giova ricordare che, in realtà, il riferimento qui genericamente fatto ad un unico giudizio arbitrale sportivo non deve far pensare, a prescindere, all'esistenza di un'unica categoria concettuale o di un unico istituto processuale, ma deve intendersi necessariamente in senso atecnico, come mero richiamo ad uno strumento di risoluzione delle controversie (l'arbitrato, appunto) utilizzabile per la composizione delle questioni che riguardino, anche se non esclusivamente, il mondo dello Sport.

⁶⁶ Per un'analisi storica dell'evoluzione del fenomeno sportivo in chiave giuridica si veda: I. ed A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977, pagg. 9 – 16.

⁶⁷ E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale delle Regioni Italiane s.r.l., Roma, 2004.

⁶⁸ Cfr. la nota 7) della presente ricerca.

normative era, ad un tempo, artefice e destinataria; in questi termini si parlava di una “*societas – ordinamento*” (si ricordi: “*ubi societas, ibi ius*”), definita “*istituzione*” e, poiché si ravvisava in essa la presenza di più gruppi sociali regolati (*rectius*: normativizzati), il ragionamento si chiudeva con la possibilità di ravvisare una pluralità di “*istituzioni*” e, quindi, una pluralità di ordinamenti particolari rispetto a quello generale dello Stato⁶⁹. Da ciò derivava il riconoscimento della rilevanza di quel gruppo sociale che si costituiva intorno al fenomeno sportivo, gruppo sociale che, anche in ragione del carattere internazionale (o meglio: sovranazionale)⁷⁰ del fenomeno stesso, acquisiva un certo grado di autonomia normativa e, conseguentemente, giurisdizionale. In Italia, al fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), si formavano e venivano accreditate da quest’ultimo le varie Federazioni e Discipline sportive, anch’esse, in un certo senso, emanazioni delle Federazioni e Discipline sportive esistenti a livello internazionale⁷¹. L’estrema sintesi con cui si è ricordata la nascita dell’ordinamento sportivo non fa sfuggire, comunque, la complessità dell’organizzazione del fenomeno che ne è all’origine e dei rapporti che lo stesso deve irrinunciabilmente intrattenere con lo Stato. Se sin dal primo istante, infatti, l’ordinamento settoriale dello sport deve la sua stessa ragion d’essere ad istanze di provenienza esterna all’ordinamento giuridico italiano e di carattere prettamente internazionale ed è, quindi, tenuto al rispetto delle direttive che in tale ambito vengono dettate, è pur sempre vero che esso, non disponendo di un territorio proprio⁷², anzi condividendo tale supporto materiale con l’ordinamento generale, non può e non deve porsi in contrasto con le regole fondamentali della

⁶⁹ Cfr. il primo capitolo della presente ricerca.

⁷⁰ A. MERONE, *La giustizia sportiva nell’aspetto giurisdizionale*, in www.judicium.it; A. TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, 2001, pag. 8; M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996, pagg. 672 e ss.; M. MAIONE, *In presenza di un reato commesso nell’ambito di attività sportive opera il vincolo di giustizia?*, in Riv. Arb., n. 3, 2009, pag. 526. Sulla internazionalità del fenomeno sport, il dato normativo è inequivocabile: ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 242/1999 e successive modificazioni, il C.O.N.I. e le singole Federazioni nazionali si conformano ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le delibere e gli indirizzi emanati dal C.I.O. In argomento si veda: V. VIGORITI, *Giustizia disciplinare e giudice amministrativo*, in Corr. giur., 2007, pag. 1122, il quale, in particolare, rileva che l’art. 2 dello Statuto F.I.G.C. impegna la Federazione ad agire secondo gli indirizzi e i criteri determinati dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A., in quanto organi internazionali di vertice del calcio mondiale e di quello europeo.

⁷¹ Sul punto si veda V. VIGORITI, *Giustizia disciplinare e giudice amministrativo*, in Corr. giur., 2007, 1122. Si veda anche M. MAIONE, *In presenza di un reato commesso nell’ambito di attività sportive opera il vincolo di giustizia?*, in Riv. Arb., n. 3, 2009, pag. 526.

⁷² M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 76.

Repubblica, dovendo, pertanto, coordinarsi con quest'ultima per meglio definire i limiti della propria autonomia; ciò, in ossequio alle insopprimibili prerogative di sovranità statale e nel rispetto della necessità di armonizzazione della *lex generalis* statale con la *lex specialis* dei differenti ed autonomi micro - ordinamenti.

Nel contesto appena descritto e, più precipuamente, nell'autonomia del fenomeno sportivo che si erge ad ordinamento, ha trovato spazio anche l'arbitrato, ovvero quel sistema di risoluzione delle controversie alternativo o derogatorio (secondo la teoria che si vuole condividere⁷³) alla giurisdizione statale; se la capacità di autoregolamentarsi riconosciuta al gruppo sociale dello sport consente l'istituzione di propri organi giurisdizionali⁷⁴, sorti per dirimere controversie con rilevanza prettamente interna e simulacro degli organi giurisdizionali centrali (*rectius*: statali), allora è anche possibile che i soggetti dell'ordinamento sportivo si determinino liberamente, come accade nell'ordinamento dello Stato, per ricorrere a forme "altre" rispetto alla cosiddetta "giustizia sportiva". Così, in specie, l'autonomia dell'intero ordinamento sportivo si traduce nell'autonomia dei suoi soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, di concordare compromessi o clausole compromissorie (più frequenti nella pratica), con cui sottrarre alla cognizione dei "giudici domestici" determinate questioni: il riferimento è, ovviamente, alla numerose forme di giudizio arbitrale, oggetto di successivo e puntuale esame, che vengono prospettate negli articoli dei vari Statuti e Regolamenti di Giustizia delle Federazioni e Discipline sportive italiane, nonché del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Ciò, tuttavia, non deve indurre a credere che sia esistito ed esista tuttora un sistema di riparto delle competenze cognitive e decisionali elementarmente semplificato e delimitato da linee di demarcazione nette ed invalicabili. Nella realtà, i rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento dello Sport o, se si vuole, tra sovranità ed autonomia, sono di notevole complessità e tali da creare molto spesso zone di scontro

⁷³ La condivisione dell'una o dell'altra visione dell'arbitrato ovvero dell'una o dell'altra funzione riconosciuta al giudizio arbitrale non incide, quantomeno immediatamente, sulla presente ricerca, atteso che nell'ottica di quest'ultima risulta assolutamente sufficiente che emerga come il giudizio deferito ad arbitri sia un *quid alium* dalla "giustizia istituzionale", sia essa statale, che sportiva.

⁷⁴ Come confermato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, contenente "Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, recante Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" in G.U., 27 gennaio 2004, n. 21, pag. 12; Valerini, "Quale giudice per gli sportivi? (a margine del d.l. 19 agosto 2003, n. 220)", in Riv. dir. proc., 2004, pag. 1205; M. MAIONE, *In presenza di un reato commesso nell'ambito di attività sportive opera il vincolo di giustizia?*, in Riv. Arb., n. 3, 2009, pag. 525.

In giurisprudenza, si veda: Cass., Sez. I, sent. n. 21006/2006, in Guida al diritto, 2006, pag. 46.

e situazioni di conflitto, soprattutto in tema di giurisdizione; l'onnipresente interazione tra i due ambiti giuridici, nonché le verificatesi reciproche ingerenze, con tutte le immaginabili conseguenze sul piano della tutela dei singoli, hanno imposto di chiarire quanti e quali fossero gli spazi di autonomia del "fenomeno sport" e delle sue istituzioni, prime fra tutte gli organi della giustizia sportiva. Per quanto esposto, è sin troppo facile comprendere come la necessità di meglio descrivere gli ambiti di autonomia del microcosmo giuridico dello Sport, abbia prodotto inevitabili effetti anche sul giudizio arbitrale, atteso che proprio il contesto giuridico di appartenenza delle questioni arbitrabili condiziona e caratterizza la natura e l'efficacia dell'arbitrato sportivo e del relativo lodo.

In una materia la cui disciplina poteva essere ricostruita solo attraverso il richiamo ed il ricorso ai principi fondamentali del diritto, causa la presenza di un'evidente lacuna normativa, dottrina e giurisprudenza hanno avuto mano libera e trovato campo aperto nel tracciare quelle linee-guida che, come si vedrà, hanno finito, poi, per influenzare il Legislatore quanto a metodo e merito. I risultati così raggiunti dalle elaborazioni degli interpreti hanno permesso la costruzione di un sistema bipartito, il cui elemento discriminante doveva rinvenirsi nella natura della controversia o, meglio ancora, nella natura della materia in cui verteva la *querelle*: in definitiva, quindi, se era la tipologia della *res litigiosa* a definire, almeno sul piano giurisdizionale, i confini tra ordinamenti, ciò che veramente faceva la differenza era il grado di appartenenza della materia controversa all'ordinamento settoriale dello Sport, cosicché solo le questioni per le quali avesse potuto escludersi assolutamente l'interesse della Repubblica alla conoscenza ed alla conseguente definizione, sarebbero state classificate come proprie dell'ordinamento sportivo e come tali essere esclusivamente ricondotte alla "giurisdizione" (*rectius*: competenza cognitiva) della cosiddetta giustizia sportiva⁷⁵. Più precisamente, il modello bipartito⁷⁶ anteriore alla disciplina espressa nel 2003 poggiava su tre punti. *In primis*, veniva rilevata l'esistenza di situazioni peculiari del "fenomeno sport", l'interesse per le quali si esauriva entro i confini dello specifico ordinamento e la cui conoscibilità poteva

⁷⁵ Il termine "giurisdizione", impiegato in relazione alla giustizia domestica sportiva, deve essere inteso, per le ragioni che si spiegheranno più avanti, in senso atecnico. Pertanto, laddove nel prosieguo della presente trattazione si rinvenisse ancora tale termine con riferimento alla *potestas decidendi* dei giudici sportivi, questo deve essere letto come sinonimo di competenza cognitiva *rationae materiae*.

⁷⁶ Trattasi di modello che, come ricordato da Corte Cost. sent. n. 49/2011, in www.cortecostituzionale.it, riproduce "lo schema proprio della cosiddetta giustizia associativa".

riguardare solo e soltanto gli organi giudiziari domestici: si trattava delle decisioni sportive in materia tecnica ovvero relative alle sanzioni minori⁷⁷, sintetizzabili, in omaggio a certa giurisprudenza⁷⁸, con l'espressione “*ambito strettamente tecnico-sportivo*”, ambito strenuamente difeso e tenuto al riparo da qualsiasi ingerenza esterna per mezzo del già citato vincolo di giustizia.

In secondo luogo, si affermava per tutte le residuali materie la cognizione del giudice statale, ripartita, a sua volta, tra autorità giudiziaria ordinaria e giudice amministrativo. In specie: seguendo quello che sarebbe poi divenuto un orientamento invalso nella nostra giurisprudenza civile ed amministrativa (di cui si avrà modo di parlare in seguito), tanto il C.O.N.I., quanto le sue articolazioni venivano⁷⁹ considerati soggetti di diritto pubblico⁸⁰ e, pertanto, i relativi atti (lodi inclusi) erano necessariamente conoscibili solo dalla giustizia della Repubblica, nella veste del giudice amministrativo.⁸¹ Quanto alle questioni patrimoniali, invece, la “competenza” a conoscere veniva attribuita al giudice ordinario, anche qualora la controversia economica avesse originato da un atto federale e ciò in ragione della natura di diritto soggettivo rivestita dalle situazioni giuridiche coinvolte in simili circostanze⁸². Appare evidente, qui, il richiamo al tradizionale argomento della differenza tra interessi legittimi e diritti soggettivi, quale presupposto per la discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa.

⁷⁷ Solo per citarne alcune: Cass., S.U., sent. n. 4399/1989, in Foro it., 1990, I, pagg. 899 e ss.; Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giurisd., sent. n. 300/2003. Quanto alle posizioni della dottrina al riguardo, si dirà in modo puntuale e completo più avanti (cfr. note 86) ed 87) della presente ricerca).

⁷⁸ Tra le tante, si veda: Cons. Stato, Sez. VI, sent. 1050/1995, in Foro it., 1996, III, pag. 275.

⁷⁹ Come già anticipato, C.O.N.I. ed altri enti ad esso riconducibili vengono ancora oggi, con autorevoli eccezioni giurisprudenziali e dottrinarie, considerati prevalentemente soggetti di diritto pubblico. Sul tema vedi il precedente par. 3, in cui l'autore della presente ricerca ritiene evidente, alla stregua dei dati normativi vigenti, la natura privata della quasi totalità delle Federazioni e Discipline sportive.

⁸⁰ Su tutte le pronunce, seppure in sede consultiva, si veda in particolare: Cons. Stato, Sez. II, parere 6 luglio 1983, n. 326, in Riv. Dir. Sport, 1984, pagg. 505 e ss. Si vedano pure: Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1036/1961, in Riv. Dir. Sport, 1962, pagg. 75 e ss.; Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 865/1962. In dottrina: F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, 2007, pag. 13.

Si tenga ben presente, in ogni caso, la qualificazione delle Federazioni e Discipline sportive come persone giuridiche di diritto privato, qualificazione che l'autore di queste pagine ritiene più fondata, in ossequio alla lettera della legge (Decreto Melandri) ed in ragione degli argomenti sopra esposti (cfr. par. 3, nota 49) della presente ricerca). Gli orientamenti giurisprudenziali in esame, infatti, sono desumibili da pronunce anteriori al D.Lgs. 242/1999 o, comunque, riguardanti situazioni e rapporti anteriori al citato decreto.

⁸¹ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, 2007, pagg. 9 e ss.

⁸² Per una puntuale analisi della dottrina e della giurisprudenza anteriori alla Legge 280/2003 in tema di giurisdizione relativamente alle questioni patrimoniali sportivi, si consideri F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, 2007, pagg. 13 e ss..

Le conseguenze che se ne traevano in tema di arbitrato sportivo erano che, in caso di materie di interesse della Repubblica, tali da involgere posizioni giuridiche soggettive qualificate come interessi legittimi, le clausole compromissorie federali perdevano valore e non consentivano di ritenere veri e propri giudizi arbitrali e, conseguentemente, veri e propri lodi, le procedure e gli atti di risoluzione interni delle controversie sportive: tutto ciò, pena la violazione del tradizionale principio dell'incompromettibilità delle controversie pubblicistiche ed il verificarsi di ipotesi incostituzionali di rinuncia generalizzata, nonché preventiva, alla giurisdizione statale.⁸³ Al contrario, nei casi di interesse per lo Stato alla regolamentazione di questioni sportive rientranti nelle materie concernenti i rapporti patrimoniali, si ammetteva il ricorso a forme alternative-derogatorie rispetto agli organi giurisdizionali istituzionali, sul presupposto che i rapporti economici involgessero diritti soggettivi, come tali disponibili e, pertanto, arbitrabili⁸⁴; tuttavia, un riscontrato *deficit* di terzietà di giudici ed arbitri sportivi⁸⁵ conduceva gli interpreti ad ammettere il ricorso al giudizio arbitrale solo nella sua forma irrituale a causa di una, quanto meno incomprensibile⁸⁶, convinzione secondo cui l'arbitrato libero non avrebbe ontologicamente presupposto l'equidistanza dei giudici privati dalle parti della controversia.

Infine, quanto alle materie tecnico-disciplinari, restando le stesse nell'area dell'irrelevante giuridico (né diritti soggettivi, né interessi legittimi), l'arbitrabilità di queste ultime avrebbe trovato fondamento sul difetto assoluto di giurisdizione

⁸³ F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 266 e ss., per cui, altrimenti, si correrebbe il rischio di vanificare il fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, ponendo così in essere un negozio contrario all'ordine pubblico ed al buon costume; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, 2007, pag. 13.

In giurisprudenza, si veda: Cass., Sez. Lav., sentenza n. 11751/2003, in *Nuovo dir.*, 2004, pagg. 597 e ss..

⁸⁴ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, 2007, pag. 14.

⁸⁵ A sostegno della tesi del difetto di terzietà degli arbitri sportivi, si veda, per quanto riguarda la giustizia disciplinare: F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 266 e ss. Per quanto attiene al rapporto tra giudici ed arbitri sportivi, si veda: S. BATTAGLIA, *La camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il CONI*, in *Riv. Arb.*, 2004, pagg. 615 e ss.; C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport*, 1996, pagg. 702 e ss.. In senso contrario, si veda: G. NAPOLITANO, *Le prospettive della giustizia sportiva*, in *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*, 2004, pagg. 101 e ss.. Il tema del deficit di terzietà sarà approfondito nel prossimo capitolo.

⁸⁶ Cass., Sez. I, sentenza n. 12728/1999, in *Riv. dir. sport*, 2000, pagg. 661 e ss., con nota di V. VIDIRI, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive e d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242*.

degli organi statali e, quindi, sul disinteresse di questi al benché minimo sindacato sulle pretese dei soggetti dell'ordinamento dello Sport.⁸⁷

5. IL “NUOVO” RIPARTO DI COMPETENZE COGNITIVE: IL D.L. 220/2003 E LA LEGGE DI CONVERSIONE 280/2003.

Il vuoto di normazione colmato dalle appena ricordate elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali ha indotto, infine, Governo e Parlamento a fare ciascuno la propria parte ed a dettare una disciplina del fenomeno che, di fatto, ha complessivamente ricalcato in gran parte, ma con una migliore visuale d'insieme e con un maggiore grado di consapevolezza⁸⁸, il quadro dei rapporti fra ordinamenti, così come sopra esposto e sinteticamente riassunto.

Per la risalente e generica esigenza di chiarezza in materia⁸⁹, nonché per far fronte alla situazione di stallo che si prospettava per il campionato di calcio 2003/2004 di serie B, vero e proprio *casus belli*⁹⁰, il Legislatore, prima con il Decreto Legge 220/2003 e, poi, con la sua successiva conversione in Legge 280/2003, ha tentato di razionalizzare in maniera netta ed inequivoca i rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, riconoscendo, da un lato, la tradizionale autonomia di quest'ultimo (art. 1), in ragione del carattere particolare-internazionale del fenomeno sportivo che ne è alla base e tracciando, dall'altro, i confini tra “giurisdizione” statale (giudice ordinario-giudice amministrativo) e sportiva (artt. 2

⁸⁷ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, 2007, pag. 16 e ss.

In giurisprudenza: Cass., S.U., sentenza n. 4399/1989, in Foro it., 1990, pagg. 899 e ss.; Cons. Giust. Amm., Sez. Giurisdiz., n. 300/2003, in Foro amm., CDS, 2003, pagg. 3887 e ss.; Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 1050/1995, in Foro it., 1996, III, pag. 275.

⁸⁸ Sul ruolo di razionalizzazione e riordino di regole dottrinarie e giurisprudenziali svolto da parte del Legislatore, si veda più compiutamente: V. VIGORITI, *Giustizia statale e sport: tra ingerenza e garanzia*, in Riv. Arb., 2005, pag. 438.

⁸⁹ G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in Giorn. dir. amm., 2004, pag. 1156; G. DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in Corr. giur., 2003, pagg. 1265 ss.; F. GOISIS, *Il lodo arbitrale (irrituale) della Camera di conciliazione e arbitrato Coni e la giurisdizione amministrativa*, in Giorn. dir. amm., 2005, pag. 960; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 18 e ss.; V. VIGORITI, *Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia*, in Riv. arb., 2005, pag. 438.

⁹⁰ G. BERNINI, *“Giustizia sportiva ed arbitrato”*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, sezione introduttiva, pag. XVII, nota 7 e pag. XXIV, nota 13). Sul cosiddetto primo caso Catania, è opportuno segnalare V. VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo*, in Foro it., 1994, IV, pagg. 511 e ss..

e 3)⁹¹. A ben vedere, però, si è trattato di un tentativo non completamente riuscito: l'apparente chiarezza formale, infatti, non ha trovato corrispondenza nell'interpretazione e nell'applicazione sostanziale delle norme, le quali hanno persino realizzato una potenziale antinomia che dottrina e giurisprudenza non hanno potuto non rilevare.

All'art. 1, comma I si legge che: *“La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale“*; al comma II, invece, si precisa che: *“I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”*⁹². Quanto al primo periodo, si tratta di un'affermazione dogmatica di notevole rilevanza sul piano ermeneutico, poiché esplicita quale è il principio ispiratore dell'intervento normativo ed in quali termini, salve le possibili eccezioni di cui al comma II del medesimo articolo, devono regolarsi i rapporti tra ordinamento giuridico generale ed ordinamento giuridico settoriale, con tutto ciò che ne consegue in tema di *potestas decidendi* dei rispettivi organi giudiziari e soprattutto, per quanto interessa la presente ricerca, di possibile ricorso a forme diverse di tutela giurisdizionale, quale l'arbitrato. In relazione al

⁹¹ L'intervento normativo, quanto alla classificazione delle controversie sportive ed alla loro collocazione in aree di interesse per l'ordinamento sportivo e per l'ordinamento statale, ha evidentemente tratto origine dalla cosiddetta quadripartizione delle materie sportive, operata per la prima volta in dottrina da F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975. Secondo il chiarissimo Autore, con notevole anticipo rispetto al D.L. 220/2003, si poteva distinguere le controversie sportive tra tecniche, disciplinari, economiche ed amministrative.

Appare opportuno segnalare anche una classificazione alternativa a quella appena esposta ed operata in dottrina da M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in Riv. dir. sport., 1997, il quale impiega come criterio di classificazione l'appartenenza o meno all'ordinamento sportivo, in veste di tesserati o affiliati, dei soggetti coinvolti nella controversia; così facendo, l'illustrissimo Autore individua quattro diverse situazioni: 1) quando nessuna delle parti in causa è istituzione sportiva o singolo affiliato o tesserato; 2) quando una sola delle parti è affiliata ad una istituzione sportiva; 3) quando una sola delle parti è istituzione sportiva; 4) quando tutte le parti sono istituzioni o affiliati.

Circa la nozione di controversia sportiva, la Suprema Corte, intervenuta in subiecta materia, ha individuato diverse tipologie di controversie, in merito alle quali cfr. F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Milano, 2007, pag. 18

⁹² F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 8, nota 5), in cui si riportano, con scelta opportuna a parere di chi scrive, le parole della Relazione governativa al d.d.l. di conversione del D.L. 220/2003 (Guida al dir., 2003, pagg. 34 e ss.), le quali confermano l'interpretazione delle norme in esame, contenuta in queste pagine. Secondo la Relazione governativa, infatti, *“L'ordinamento sportivo – inteso quale insieme organico di regole, tecniche e disciplinari, applicabili alle discipline sportive ed ai soggetti affiliati alle Federazioni sportive – è tradizionalmente riconosciuto quale ordinamento autonomo secondo la nota teoria del pluralismo degli ordinamenti giuridici”*.

secondo comma, ferma restando la validità dell'enunciato *ἀρχή* (*arché*), vengono espressamente fatte salve eventuali eccezioni, in considerazione del fatto che l'ordinamento sportivo, per quanto autonomo ed articolazione di un ordinamento internazionale, è pur sempre un microcosmo all'interno di un sistema più grande e più complesso, il quale ultimo potrebbe riconoscere un interesse proprio a regolare situazioni produttive di conseguenze giuridicamente rilevanti anche al proprio interno. In estrema sintesi, non è detto che il fenomeno sportivo si esaurisca solo entro i confini dell'ordinamento particolare di appartenenza, avendo la capacità di produrre effetti che coinvolgono aspetti ordinari della vita dell'ordinamento statale e che quest'ultimo non può aprioristicamente trascurare, pena la rinuncia ad esercitare, in relazioni ad essi, le proprie prerogative di sovranità.

Tale considerazione, posta dal Legislatore quale introduzione alla disciplina vera e propria, "da' il la" alla specificazione operata dai successivi articoli 2 e 3⁹³. Nella prima disposizione, in parziale riforma del testo del Decreto Legge 220/2003, la legge di conversione ha delineato un elenco, da intendersi tassativo⁹⁴, delle materie in cui si esplica senza limiti l'autonomia dell'ordinamento sportivo italiano e ciò in ragione della ritenuta indifferenza o irrilevanza dell'ordinamento generale per le questioni che possono scaturire da dette materie. Indifferenza o irrilevanza che si traduce, sul piano della tutela dei singoli, nel riconoscimento di un'esclusiva competenza cognitiva *ratione materiae* della giustizia sportiva, con conseguenti possibilità di ricorso al giudizio arbitrale solo nella forma irrituale⁹⁵ e di

⁹³ L'art. 3 è stato poi sensibilmente modificato, quanto al comma I, dall'art. 3, comma I D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, che ha sostituito l'espressione "è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" con l'espressione "è disciplinata dal codice del processo amministrativo", mentre, quanto ai commi II, III e IV, dall'art. 3 dell'allegato 4 del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, che ha provveduto ad abrogarli. In ogni caso va precisato, come pure chiarito in Corte Cost. sent. n. 49/2011, che gli interventi normativi di successiva modifica del quadro normativo delineato dal D.L. 220/2003 e dalla Legge 280/2003 non hanno di fatto mutato la disciplina normativa sostanziale, posto che il Codice del processo amministrativo contiene disposizioni che riproducono quelle modificate ed abrogate.

⁹⁴ Il requisito della tassatività è caratteristica indiscussa della norma in esame e non deve essere confuso con il concetto di riserva assoluta di cui si dirà poco più avanti e che è oggetto di querelle dottrinarie e giurisprudenziali.

⁹⁵ A favore della tesi del solo arbitrato irrituale, si veda, tra tutti, G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, 2006 pagg. 41 e ss.; in giurisprudenza, debbono ricordarsi Cass., Sez. I, sentenza 28 settembre 2005, n. 18919, in *Dir. e giustizia*, 2005, fasc. 40, 37, e Cass., Sez. I, sentenza 27 settembre 2006, n. 21006, in *Rass. dir. econ. sport*, 2007, 353, nota di Nasini, "*Vincolo di giustizia e limiti al sindacato del giudice ordinario: la cassazione ribadisce la legittimità della clausola compromissoria*". Le due sentenze affermano la natura negoziale del vincolo di giustizia, e, inoltre, che esso integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti, che, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Il vincolo, secondo queste sentenze, fonda ora la propria legittimità anche su una

impugnazione del lodo libero solo dinanzi agli organi giurisdizionali interni. Le materie per cui risulta operante tale sistema sono:

“a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Sulla natura della specificazione normativa appena riportata, in virtù della quale si giunge a ritenere la materia tecnico-disciplinare come esclusivamente appartenente al fenomeno sportivo, si è sviluppato un vivace dibattito dottrinario e giurisprudenziale. L'oggetto della *querelle* è la possibilità o meno di ravvisare nella scelta operata dal Legislatore i termini di un'assolutezza, tale da non lasciare spazio ad eccezioni di sorta, realizzando di fatto una riserva assoluta a favore dell'ordinamento sportivo, che esplicherebbe i propri effetti in particolar modo in ambito giudiziale, attraverso il riconoscimento di una riserva di “giurisdizione” (*rectius*: competenza cognitiva) a tutto vantaggio degli organi di giustizia dello Sport. Le varie argomentazioni proposte⁹⁶ sembrano dover far preferire la tesi favorevole alla configurabilità della

fonte legislativa, per effetto delle disposizioni del d.l. 220/2003, che prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie riservate all'ordinamento sportivo e subordina al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statale.

In senso critico, cfr. A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pag. 8, nota 43), secondo il quale *“Tuttavia la ricostruzione come arbitrato irrituale appare, una volta limitata l'operatività del vincolo alle controversie non rilevanti per l'ordinamento statale, come una sorta di retaggio storico, dal momento che la qualificazione come arbitrato irrituale contrasta con l'irrilevanza della controversia per l'ordinamento statale, tenuto conto anche della ricostruzione in termini contrattuali del lodo irrituale (cfr. art. 808 ter c.p.c.) e dell'oggetto possibile del contratto ai sensi dell'art. 1321 c.c.”.*

⁹⁶ Tra gli argomenti proposti dalla dottrina favorevole (per la quale si veda, tra tutti, G. DE MARZO, *Ordinamento statale ed ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in Corr. Giur., 2003 n. 10, pagg. 1265 e ss.), vi sono: a) il dato testuale della disposizione in esame, che attribuisce, senza riserve espresse ed in toto, l'intera materia tecnica e disciplinare all'ordinamento dello Sport (principio logico-ermeneutico del *“in claris non fit interpretatio”*); b) la condotta tenuta dal Parlamento in sede di conversione del D.L. 220/2003, in quanto il supremo organo legislativo non ha meramente recepito la determinazione adottata al riguardo dal Governo, ma ha provveduto ad espungere dal primigenio novero delle questioni propriamente attribuite al mondo sportivo quelle concernenti *“l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati”*, nonché *“l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti”*. Ciò è

riserva assoluta e ciò, soprattutto, tenendo nel dovuto conto il dato letterale. Il testo della citata norma appare sufficientemente chiaro e tale da non lasciare dubbi sul fatto che il Legislatore abbia voluto considerare le questioni tecnico-disciplinari come ontologicamente inidonee a coinvolgere situazioni giuridiche soggettive, qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi⁹⁷ o, quanto meno, a ritenere

evidente sintomo di una scelta consapevole e ponderata del Parlamento., il quale sembra, pertanto, aver ritenuto non configurarsi né diritti soggettivi, né interessi legittimi nelle materie di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2, comma I L. 280/2003, o, quanto meno, diritti soggettivi ed interessi legittimi così tenui da non meritare considerazione agli occhi dell'ordinamento della Repubblica; c) nessun limite ad una simile giurisdizione assoluta ed esclusiva sembra potersi rinvenire nella normazione di rango ordinario e costituzionale, né aliunde, apparendo, piuttosto, attuato il principio della ragionevolezza, inteso quale corollario al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.; d) l'esistenza di una specifica competenza ed il possesso di precipue cognizioni da parte degli organi giurisdizionali interni, a dispetto di quelli statali, in caso di risoluzione di questioni connotate da un particolare grado di tecnicismo, come accade per le questioni tecnico-sportive, da un lato, e disciplinari, dall'altro.

Al contrario, la corrente dottrina contraria all'individuazione di una riserva assoluta (per la quale è opportuno ricordare R. COLAGRANDE, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in N.L.C.C., 2004, n. 4, pag. 717) trova prevalentemente sostegno in una serie di considerazioni tra cui: a) la sostanziale coincidenza tra le materie cosiddette "riservate" e le attività che l'art. 23 Statuto C.O.N.I., in attuazione della "riforma Pescante" (D. Lgs. 15/2004), ha individuato come attività federali a valenza pubblicistica (C. ALVISI, *"Giustizia sportiva ed arbitrato"*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 26, che "ne deriva la loro normale idoneità ad incidere quantomeno su posizioni soggettive di interesse legittimo"); b) la giuridicità della normativa tecnico-disciplinare (cfr. F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 86 e ss.); c) l'astratta idoneità delle questioni tecniche sportive e disciplinari ad involgere situazioni soggettive di diritto soggettivo ed interesse legittimo, con particolare riferimento, quanto alle prime, alle implicazioni di carattere economico scaturenti dall'osservanza-applicazione di una regola tecnica o dall'erogazione di una sanzione disciplinare; d) l'interpretazione della disposizione di cui all'art. 2, comma I L. 280/2003 come "previsione della pregiudiziale sportiva anche con riferimento alla materia tecnica e disciplinare, ogniquale volta la stessa debba intendersi attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo impingendo in situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale" (sic, C. ALVISI, *"Giustizia sportiva ed arbitrato"*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 27, la quale riprende la tesi esposta da R. COLAGRANDE, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in N.L.C.C., 2004, n. 4, pag. 717).

In giurisprudenza, in senso favorevole si veda Cass., S.U., ordinanza 1 Ottobre 2003, n. 14666, secondo cui "i provvedimenti delle federazioni sportive che hanno per oggetto lo svolgimento di un campionato sportivo [...] esauriscono la loro funzione all'interno della sfera di ciascuna federazione" cosicché una deliberazione federale in tale materia esaurisce "la sua portata nell'ambito interno della Federazione". In senso contrario, si consideri T.A.R. Lazio, sentenza 1 Aprile 2004, n. 2987, per il quale "il rapporto associativo (e, quindi, la sua cessazione), in sé considerato, è certo rilevante per l'ordinamento sportivo, ma impinge altresì su posizioni regolate dall'ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo Giudice [n.d.a.: il Giudice Amministrativo], nella propria competenza esclusiva"; in modo analogo, Cons. Stato, ordinanza 23 Settembre 2003, n. 3841.

⁹⁷ Se esistono situazioni irrilevanti per lo Stato, questo non implica la "agiuridicità" del fenomeno sportivo complessivamente considerato. In tema, cfr.: M. COCCIA, A. SILVESTRI, O. FLORENZA, L. MUSUMARRA e L. SELLI, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004, pag. 123; G. VALORI, *Il diritto nello sport, principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2005, pag. 124; G. VALORI, *Il diritto nello sport, principi, soggetti, organizzazione*, Padova, 2002, pagg. 460 e 485; COLANTUONI e VACALDA, *La Giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in *Arbitrato, profili sostanziali*, coordinato da G. Alpa, Torino, 1999, pagg. 1113 e ss. e 1126; V. POLI, *Ulteriori casi di giustizia esclusiva*, in Il riparto di giurisdizione, in *Trattato di giustizia amministrativa*, a cura di Caringella e Garofoli, Milano, 2005, pag. 1117; R. FRASCAROLI, voce *Sport (dir. Pubbl. e priv.)*, in *Enc.dir.*, vol. XLIII, Milano,

che diritti soggettivi o interessi legittimi eventualmente configurabili in relazione all' "osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale" ed ai "comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive" siano di importanza così tenue da poter essere trascurati senza effetti pregiudizievoli dall'ordinamento della Repubblica. Ciò non vuol dire negare che le decisioni degli organi sportivi in materia tecnico-disciplinare abbiano o possano avere conseguenze di tipo economico (ed involgere così diritti soggettivi patrimoniali) oppure creare in capo ai destinatari dei provvedimenti tecnici o disciplinari legittime aspettative a che il potere delle Federazioni e del C.O.N.I. venga esercitato correttamente (situazione di interesse legittimo, ipotizzabile, tra l'altro, solo laddove il potere di fatto esercitato possa ricollegarsi ad un funzione pubblica – ipotesi marginali per quanto riguarda le Federazioni⁹⁸). Vuol dire, al contrario, ritenere del tutto lecitamente che simili posizioni siano da considerarsi come mere conseguenze di situazioni giuridiche rilevanti solo per il mondo dello Sport, oppure come posizioni che seppur giuridicamente rilevanti per entrambi gli ordinamenti, tuttavia appaiono come secondarie e trascurabili per quello generale a fronte della preminente importanza che la materia tecnico-disciplinare ha per il fenomeno sportivo; posizioni comunque tutelabili, al massimo e qualora dovessero verificarsi ipotesi di pregiudizi economicamente valutabili, attraverso il ricorso agli organi giurisdizionali statali solo per ottenere un giusto risarcimento e non certo per

1990, pagg. 513 e ss. e 530. In senso assolutamente contrario, si veda: F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 89, nota 108)

⁹⁸ Per quanto attiene allo specifico tema della riconducibilità della funzione disciplinare, esercitata dalle Federazioni e dalle Discipline sportive, al novero delle pubbliche funzioni o delle attività di natura privatistica, pur in presenza di un contrasto dottrinario sul punto, si concorda con la posizione di chi ritiene non necessariamente inquadrabile la funzione disciplinare in senso pubblicistico; ciò, in ragione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento ai soggetti privati, che consente, tra l'altro, a questi ultimi di stabilire, applicare ed assoggettarsi a sanzioni di origine prettamente privatistica. In tal senso si vedano: F.P. LUISO, "Le "pene private" nel diritto sportivo", in *Le pene private*, a cura di F.D. Busnelli e G. Scalfi, Milano, 1985, pagg. 171 e ss., il quale equipara le sanzioni disciplinari a pene private alla stregua delle sanzioni previste dalle associazioni di diritto privato; A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in Riv. Dir. Sport., 1992, pag. 298; F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in Riv. Dir. Sport., 1993, pag. 339. Ad analoga conclusione, a fortiori, sembra doversi giungere per quanto riguarda le decisioni federali prese in ambito tecnico-sportivo.

In senso opposto alla qualificazione privatistica della funzione disciplinare, così come di tutte le funzioni delle Federazioni, si consideri, in particolar modo: F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 103 e ss.; C. ALVISI, "Giustizia sportiva ed arbitrato", a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 36.

una pronuncia di accertamento sulla situazione sostanziale oggetto di disputa. In senso analogo a quanto sin qui argomentato si è pure espressa di recente la Consulta⁹⁹, la quale, chiamata a decidere la legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L. 220/2003 in relazione ai parametri di giudizio costituiti dalle disposizioni di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost., ha definitivamente precisato come la norma sottoposta al vaglio di legittimità sia, in realtà, suscettibile di lettura costituzionalmente orientata: ciò, in quanto *“la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari – posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo – non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno”*¹⁰⁰. A tale conclusione la Corte perviene aderendo al più recente orientamento del Consiglio di Stato (corretto, per chi scrive), invocato, peraltro, anche dal rimettente .T.A.R. Lazio: premesso che *“le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”* (*ex multis*: **Corte Cost., sentenza n. 403/2007**; **Corte Cost., sentenza n. 356/1996**; **Corte Cost., ordinanza n. 85/2007**), ed atteso che la giustizia sportiva, al contrario dei giudici statali, non ha competenza a pronunciarsi su eventuali richieste risarcitorie, neppure se afferenti questioni tecnico-disciplinari, è legittimo giungere alla conclusione secondo cui *“tali norme [n.d.a.: artt. 1 e 2 del D.L. 220/2003] debbono essere interpretate, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere”*. La stessa pronuncia aggiunge, poi, che *“il Giudice amministrativo può,*

⁹⁹ Si tratta della già menzionata Corte Cost. sent. n. 49/2011, in www.cortecostituzionale.it.

¹⁰⁰ Corretta applicazione del principio elaborato dalla Consulta nel caso di specie hanno fatto tanto l'Ordinanza Presidenziale T.N.A.S. 09.09.2011, quanto il successivo e recente Lodo T.N.A.S. 15.11.2011 (Juventus Football Club S.p.A. vs. F.I.G.C. ed F.C. Internazionale Milano S.p.A.), in www.coni.it, nei quali è contenuta una declaratoria di incompetenza del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in merito alle domande risarcitorie di danni causati da atti pur legittimamente impugnati dinanzi allo stesso organo arbitrale.

quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta [si badi bene: solo incidentalmente ed indirettamente, poiché la vicenda sostanziale è di competenza esclusiva dei giudici domestici], *al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione*”. Ne consegue per la Consulta che, qualora la situazione soggettiva abbia consistenza tale da assumere nell'ordinamento statale la configurazione di diritto soggettivo o di interesse legittimo, in base al ritenuto “diritto vivente” del giudice amministrativo potrà essere riconosciuta la sola tutela risarcitoria, da richiedersi necessariamente ed esclusivamente agli organi giudiziari dello Stato. In estrema sintesi, agli occhi dei giudici costituzionali il “diritto vivente” ha correttamente creduto che il Legislatore abbia operato un non irragionevole bilanciamento che lo abbia indotto, per i motivi già evidenziati, ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo, garantendo dunque l'esistenza di una riserva assoluta sul piano sostanziale.

Vi è da aggiungere, inoltre, che , almeno a parere di chi scrive, in ciò confortato dall'appena citata pronuncia giurisprudenziale, ritenere stabilita l'esistenza di una riserva assoluta nei termini sopra esposti non contrasti con alcun parametro costituzionale, men che meno quello di cui all'art. 24 Cost.. Posto che nulla sembra escludere un ricorso agli organi giudiziari dello Stato per far valere le posizioni giuridiche *de quibus*, anche nella veste di meri effetti di provvedimenti tecnici o sanzionatori, qualora volesse ammettersi la possibilità che le questioni tecnico-disciplinari sconfinino nel campo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, nessuna violazione al diritto di difesa discenderebbe dal considerare questi ultimi non sostanzialmente azionabili¹⁰¹ dinanzi al giudice statale, atteso che dalla loro non azionabilità dinanzi ai Tribunali della Repubblica non potrebbe in alcun modo ricavarsi un pericoloso vuoto di tutela dei singoli, quand'anche essi fossero affiliati, associati o tesserati di Federazioni sportive. L'esistenza di una riserva assoluta di giurisdizione si tradurrebbe, in simili eventuali casi, in una delega dello Stato alla giustizia del microcosmo dello Sport a che questa risolva tutte quelle questioni che, a prescindere dalla qualificazione della singola situazione giuridica soggettiva

¹⁰¹ Vale a dire non direttamente azionabili davanti all'A.G.O. o all'A.G.A. in relazione al merito della vicenda.

emergente, appartengano alla materia (propriamente sportiva per volontà di legge) della tecnica e della disciplina. Ma vi è di più: laddove volesse negarsi l'esistenza di una riserva assoluta in relazione alle materie *de quibus*, si incorrerebbe nel rischio di operare una lettura *abrogans* dell'art. 2, comma I, lett. a) e b), svuotando di significato la scelta operata dal Legislatore e finendo inevitabilmente per mettere in discussione l'autonomia stessa del fenomeno sportivo, con conseguente contraddizione della *ratio* del duplice intervento normativo (l'autonomia dell'ordinamento dello Sport, appunto) e violazione delle norme costituzionali che la supportano (artt. 2 e 18 Cost.)¹⁰².

Occorre, poi, trarre da un'altra non secondaria circostanza un ulteriore argomento a sostegno della riserva assoluta: dal novero delle materie con rilevanza prettamente interna la legge di conversione ha escluso altre due categorie originariamente previste nel decreto legge, alle lettere c) e d), ovvero "*l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati*", nonché "*l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti*". Parte prevalente della dottrina ha dedotto da questa modifica del testo normativo una *ratio legis* orientata nel senso di restringere l'ambito di autonomia dell'ordinamento dello sport, in favore di un più presente controllo dello Stato nelle questioni afferenti la comunità sportiva, e ciò nonostante l'enunciazione del principio di cui all'art. 1, comma I sembri andare nella direzione opposta. Sembrerebbe, tuttavia, più corretto ritenere che la causa prevalente (se non unica) dell'esclusione, operata dal Legislatore in sede di conversione, sia stata quella di considerare le due categorie soppresse come materie sicuramente produttive di effetti (certamente rilevanti) nell'ordinamento generale e perciò solo sottratte all'ambito di autonomia dell'ordinamento particolare; in quanto involgenti, per loro natura, situazioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti soggettivi o interessi legittimi, esse sarebbero niente affatto indifferenti agli occhi dello Stato (in tali termini si è pure espressa copiosa giurisprudenza amministrativa di primo e di secondo grado, da

¹⁰² Quella proposta, pertanto, appare essere, a chi scrive, la giusta lettura da dare alla norma, in quanto interpretazione *secundum constitutionem*. Come è noto, principio ricorrente nella giurisprudenza del giudice delle leggi (*ex plurimis*: Corte Cost., sentenza n. 356/1996) è che dinanzi ad un dubbio interpretativo di una norma o ad un'aporia del sistema, prima di dubitare della legittimità costituzionale della norma stessa (situazione che, si ritiene, dovrebbe verificarsi ove si operasse una lettura contrapposta a quella sopra offerta), occorre verificare la possibilità di darne un'interpretazione salvifica alla luce delle disposizioni della Carta costituzionale.

ultimo confermata tra le righe dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 49/2011)¹⁰³. Solo in tale ottica, infatti, si potrebbe operare una lettura idonea a scongiurare una possibile antinomia e salvifica della coerenza sistematica del testo normativo, individuando (seppur nei tradizionali termini generali ed astratti della legge), quali settori di rilevanza esclusivamente interna, le sole ipotesi di questioni cosiddette “tecnico-sportive” e “disciplinari” (lett. a) e b) art. 2 Decreto Legge 220/2003). Queste ultime, poi, giova ricordarlo, ai fini della presente ricerca interessano particolarmente, poiché individuano aree in cui si può ricorrere, in alternativa o in deroga agli organi di giustizia federali, solo ad arbitrato libero, come era previsto ex art. 12, comma VIII Statuto C.O.N.I. 2004 (richiamato dalla quasi unanimità degli Statuti e dei Regolamenti federali), nonché ex artt. 12 e 12 *ter* Statuto C.O.N.I. 2008 (considerati dai più recenti Statuti e Regolamenti federali): conseguentemente, stante il naturale difetto di giurisdizione statale, le eventuali impugnazioni potrebbero essere proposte dinanzi agli organi di giustizia sportiva e le controversie da cui originano confinate definitivamente nei ristretti limiti del fenomeno sportivo. Ma dell'argomento si tornerà a parlare più approfonditamente in seguito, nella specifica ed opportuna sede trattativa¹⁰⁴.

Tornando al tema principale del presente paragrafo, va più puntualmente ricordato come la giurisprudenza non abbia sempre trovato un'unità interpretativa circa i contorni dell'ambito di autonomia disegnato dall'art. 2 Decreto Legge 220/2003. Si tratta di difficoltà ermeneutiche che riflettono, del resto, la stessa complessità riscontrabile nel tentativo di conciliare due principi che mostrano diversi momenti di potenziale conflitto: il principio di autonomia dell'ordinamento dello sport, il cui fondamento costituzionale è negli artt. 2 e 18 Cost.¹⁰⁵, ed il principio del diritto di azione e di difesa, espressamente qualificato come inviolabile dall'art. 24 Cost.¹⁰⁶.

¹⁰³ Cfr., in giurisprudenza: Cons. Stato, sentenza n. 5782/2008, in www.giustizia-amministrativa.it. Si vedano anche: Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sentenza n. 2472/2008; Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sentenza n. 7331/2006; Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sentenza n. 2801/2005; Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sentenza n. 13616/2005, tutte in www.giustizia-amministrativa.it

¹⁰⁴ Cfr. il par. della presente ricerca, intitolato “*L'incidenza del riparto di giurisdizione sulla disciplina dell'arbitrato sportivo*”.

¹⁰⁵ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pag. 3, nota 17), il quale ricorda che “*l'autonomia dell'ordinamento sportivo si fonda sull'art. 18 Cost., concernente la tutela della libertà associativa, nonché sull'art. 2 Cost., relativo al riconoscimento dei diritti inviolabili nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità del singolo. Si tratta di un'applicazione della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici di Santi Romano (L'ordinamento giuridico, Pisa, 1917, nonché ID., Principi di diritto costituzionale generale, Milano, 1945), fondata sul riscontro*

Se attualmente c'è sostanziale concordia sulla appartenenza alla giustizia sportiva delle controversie riguardanti il corretto svolgimento delle prestazioni e la regolarità delle competizioni¹⁰⁷, così come, al contrario, è generalmente accettato che rientrino nella giurisdizione amministrativa quelle concernenti l'affiliazione alle federazioni¹⁰⁸, la questione si fa, invece, delicata per le controversie cosiddette "disciplinari" che riguardano provvedimenti di carattere punitivo nei confronti di atleti, associazioni e società sportive e che, pertanto, sono idonee a produrre gravi effetti, soprattutto economici, su situazioni giuridiche rilevanti pure per l'ordinamento statale (basti pensare ai beni giuridici costituzionalmente protetti del diritto all'onore, del diritto al lavoro e dell'iniziativa economica privata: su quest'ultimo punto valga, in ogni caso, quanto poco sopra argomentato a proposito della riserva assoluta).

Nel senso di negare, sempre e comunque, la giurisdizione statale in materia disciplinare si è espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia con la celebre sentenza n. 1048/2007, secondo cui il Legislatore del 2003 avrebbe *"operato una scelta netta nell'ovvia consapevolezza che l'applicazione di una norma regolamentare sportiva ovvero l'irrogazione di una sanzione disciplinare sportiva hanno normalmente grandissimo rilievo patrimoniale indiretto; e tale scelta l'interprete è tenuto ad applicare, senza poter sovrapporre la propria discrezionalità*

delle tre ben note componenti primarie di un ordinamento giuridico (plurisoggettività, normazione ed organizzazione)".

¹⁰⁶ Sic, Cons. Stato, sentenza n. 5782/2008, in www.giustizia-amministrativa.it. Sul tema della conflittualità tra gli enunciati opposti "dogmi" dell'autonomia, da un lato, e del diritto di azione e difesa, dall'altro, si veda in dottrina: F. LUBRANO, *Diritto dello sport e "giustizia" sportiva*, in *Dir. Sport*, 2007, fasc. 1, pagg. 11 e ss., secondo il quale il criterio adottato dal d.l. 220/2003 nel disciplinare i rapporti tra l'ordinamento settoriale sportivo e l'ordinamento generale è stato definito come *"un criterio di "mediazione" tra i principi fondamentali dell'autonomia dell'ordinamento sportivo e della rilevanza per l'ordinamento generale di (alcune) situazioni costituite nell'ambito dell'ordinamento settoriale, alle quali si deve riconoscere una tutela non limitata all'ordinamento settoriale ma piena secondo i principi dell'ordinamento statale"*; A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pag. 3, nota 18), per il quale *"si è affermato in questo modo il "principio di rilevanza", accanto al "principio di autonomia"*; M. MAIONE, *In presenza di un reato commesso nell'ambito di attività sportive opera il vincolo di giustizia?*, in *Riv. Arb.*, n. 3, 2009, pag. 526. In giurisprudenza, cfr.: Cass., Sez. I, sentenza 28 settembre 2005, n. 18919, in *Giust. civ.*, Mass., 2005, pag. 1860, secondo cui il fondamento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo è da rinvenire nell'art. 18 Cost., riguardante la tutela della libertà associativa, e nell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

¹⁰⁷ Si tenga sempre ben presente la dicotomia tra dottrina favorevole alla configurabilità di una "riserva assoluta" a favore degli organi giudiziari dell'ordinamento sportivo e tra dottrina contraria ad una simile ricostruzione (cfr. note 86) ed 87) della presente ricerca).

¹⁰⁸ Sic, Cons. Stato, sentenza n. 3917/2004, in www.giustizia-amministrativa.it.

*interpretativa a quella legislativa esercitata dal Parlamento”*¹⁰⁹. In senso diametralmente opposto, anche dopo la “*dissenting opinion*” del citato organo giurisdizionale siciliano, si è mossa la giurisprudenza amministrativa di primo grado¹¹⁰ e non solo¹¹¹, la quale, dando peso ad una ritenuta rilevanza esterna dei provvedimenti disciplinari, in particolare in termini economici e di immagine, ha creduto di dover assicurare al G.A. la *potestas decidendi* anche in tali casi¹¹². Più precisamente, secondo l'impostazione del Tar Lazio, le penalizzazioni di punti in classifica¹¹³, come pure le ipotesi di altre misure afflittive emesse per illecito sportivo (si pensi ad esempio a “Calciopoli”)¹¹⁴, in quanto incidenti sullo *status* del soggetto sanzionato, non solo in termini patrimoniali, ma anche di onorabilità, non possono essere sottratte alla conoscibilità degli organi giurisdizionali statali, in specie del giudice amministrativo, perché involgenti situazioni giuridiche soggettive la cui tutela è irrinunciabile per lo Stato; al contrario, quando i provvedimenti degli organi sportivi si fondino su considerazioni o valutazioni prettamente tecniche e qualitative, quali, ad esempio, la mancata iscrizione di un arbitro di calcio alla Commissione Arbitri nazionale della serie A e B¹¹⁵, nulla potrebbe consentire l'intervento della giurisdizione statale, neppure la natura della disciplina normativa che si suppone

¹⁰⁹ Cfr. C.G.A., sentenza n. 1048/2007, www.giustizia-amministrativa.it.

¹¹⁰ Si veda, *ex multis*: Tar Lazio – Sezione Terza, sentenza n. 7331/2006, in www.giustizia-amministrativa.it

¹¹¹ Si considerino al riguardo: Cons. Stato, sentenza n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it; e per la giurisprudenza ordinaria: Cass., S.U., sentenza n. 5774/2004, in www.cortedicassazione.it.

¹¹² Ad una simile conclusione ritiene di dover giungere la giurisprudenza amministrativa (citata nelle note successive) nell'asserito tentativo di offrire una lettura costituzionalmente orientata delle norme in argomento, così come fatto, solo da ultimo, da: Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sent. n. 7802/2008; Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sent. n. 2472/2008; Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sent. n. 5645/2007; Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sent. n. 5280/2007, tutte in www.giustizia-amministrativa.it Infatti, argomenta il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che solo seguendo il proprio orientamento ermeneutico, può raggiungersi una lettura conforme al disposto degli artt. 24, 102 e 103 Cost., apparendo questa l'unica via possibile per conciliare la voluntas legis, desumibile da un'interpretazione sistematica del testo normativo, con l'imprescindibile tutela dei principi fondamentali e delle prerogative proprie dell'ordinamento dello Stato.

Ad oggi, seguendo il prevalente orientamento del Tar Lazio, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione – esclusione dai campionati sportivi e di penalizzazioni di punti, come pure tutti quelli disciplinari con efficacia esterna rispetto al fenomeno sportivo, devono considerarsi rientranti nella giurisdizione del giudice statale per gli indubbi effetti producibili nell'ordinamento generale e, pertanto, compromettibili per arbitri con i limiti e secondo i termini previsti per le materie di competenza cognitiva dell'A.G.O. e del G.A.

¹¹³ Cfr. Tar Lazio – Sezione Terza, sentenza n. 7331/2006, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹¹⁴ Cfr. Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sentenza n. 5645/2007; Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sentenza n. 5280/2007, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.

¹¹⁵ In particolare, si vedano: Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sent. n. 10894/2007; Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sent. n. 10911/2007, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

violata¹¹⁶ o la considerazione che il provvedimento possa avere una ricaduta sul soggetto in termini di mancato guadagno economico (una sorta di lucro cessante, peraltro difficilmente dimostrabile), poiché si tratta di materie per cui solo l'ordinamento settoriale dello sport ha cognizioni tali da potersi pronunciare, anche in sede giudiziale, in maniera pertinente e competente. A ben vedere, però, il criterio distintivo che si può enucleare dalle riportate pronunce non convince a pieno. L'adozione di un provvedimento disciplinare, qualunque esso sia e qualunque effetto produca, così come la sua conoscibilità da parte di un giudice, postula innegabilmente il possesso di specifiche e particolari nozioni e conoscenze *in subiecta materia*, nozioni e conoscenze che appare logico individuare solo in capo ai rappresentanti della giustizia sportiva. Le paventate ed ipotetiche conseguenze in tema di onorabilità del soggetto destinatario del provvedimento disciplinare, come tutte quelle in tema di diritti ed interessi legittimi che avrebbero un'inevitabile eco anche nell'ordinamento della Repubblica, una volta impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali domestici l'atto federale da cui originano ed infruttuosamente esauriti, pertanto, i gradi della giustizia interna, potrebbero, come si è detto in precedenza, essere fatte valere presso i tribunali dello Stato, onde riceverne una piena tutela (risarcitoria) attraverso la pronuncia di un provvedimento suscettibile di passare in giudicato. In altre parole, per quanto riguarda il più specifico diritto all'onore¹¹⁷, ferma restando la validità del provvedimento disciplinare, così come eventualmente accertata dalla giustizia sportiva in senso lato, essendo l'onore oggetto di un preminente e costituzionalmente tutelato diritto soggettivo, tutt'altro che suscettibile di una ingiustificata riduzione o compressione, il relativo titolare, quand'anche soggetto appartenente all'ordinamento sportivo, ben potrebbe adire il giudice della Repubblica, affinché quest'ultimo, conosciuto incidentalmente il provvedimento disciplinare, accertasse e dichiarasse, con efficacia non estesa all'ordinamento sportivo, la lesione o meno del diritto all'onore, lasciando impregiudicata la validità e l'efficacia dell'atto federale contestato e condannando per l'effetto ad un giusto ristoro del danno subito. La conoscenza *incidenter tantum* dell'atto disciplinare, poi, non presupporrebbe che il giudice statale padroneggi la materia in esame allo stesso

¹¹⁶ Cfr. Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sentenza n. 6352/2008, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹¹⁷ *Mutatis mutandis*, una simile conclusione vale per tutti i detti diritti soggettivi ed interessi legittimi.

modo del giudice sportivo¹¹⁸, non incidendo il risultato di tale attività sulla regolarità del provvedimento federale.

Si vuole di nuovo segnalare, poi, che il Consiglio di Stato¹¹⁹, con quello che poco sopra è stato definito “diritto vivente”, ha cercato di risolvere il contrasto giurisprudenziale e, quindi, l'apparente antinomia tra art. 1, comma II ed art. 2, comma I D.L. 220/2003, aderendo all'argomento espresso del C.G.A. per la Regione Sicilia, per cui il Legislatore del 2003 era ben consapevole della potenziale produttività di effetti nell'ordinamento dello Stato da parte dei provvedimenti disciplinari sportivi e, nonostante ciò, ne ha rimesso la cognizione agli autonomi organi di giustizia sportiva. Una simile conclusione sembra coerente con una corretta qualificazione dei rapporti tra le due norme apparentemente antitetiche, nonché in linea con i tradizionali criteri ermeneutici per la risoluzione delle antinomie. Appare necessario, oltre che giusto, infatti, intendere la disposizione di cui all'art. 2, comma I direttamente discendente dall'art. 1, il quale, al comma I, si atteggia come *lex generalis*, enunciando il principio fondamentale dell'autonomia del fenomeno sportivo, cui è improntato l'intero intervento legislativo, mentre al comma II, introducendo un'eccezione al principio ispiratore della normativa, si mostra quale *lex specialis* rispetto al disposto del comma I.

Orbene, negli esposti termini, l'art. 2, comma I sarebbe una necessaria specificazione (*rectius*: applicazione) del solo primo comma dell'art. 1, ovvero una chiara esposizione delle questioni espressione della riconosciuta autonomia dell'ordinamento dello sport, di quelle questioni, dunque, che, pur fatta salva la possibilità astratta e generica di deroghe al principio dell'autonomia (art. 1, comma II), sono sempre e comunque di esclusiva rilevanza per il fenomeno sportivo e si pongono, pertanto, al riparo da qualsiasi eccezione di sorta.

Rebus sic stantibus, concludendo il ragionamento sin qui condotto, deve dirsi che, stante la presa d'atto della opinabilità delle ricostruzioni e delle interpretazioni esaminate, la tesi più convincente si mostra quella che ravvisa l'autonomia dell'ordinamento sportivo concretizzabile e concretizzata nelle sole materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma I, ontologicamente inidonee ed impossibilitate ad involgere sul piano sostanziale aspetti e situazioni giuridicamente rilevanti per

¹¹⁸ Si potrebbe ipotizzare, al riguardo, che il giudice statale si avvalga di un consulente tecnico d'ufficio ai sensi degli artt. 191 e ss. c.p.c..

¹¹⁹ Sic, Cons. Stato, sentenza 5782/2008, in www.giustizia-amministrativa.it

l'ordinamento generale. Al contrario, solo queste ultime, mai coincidenti con le posizioni giuridiche scaturenti dalle materie tecnico-disciplinari, dovranno essere attribuite alla cognizione del giudice statale.

Quanto all'art. 3, comma I D.L. 220/2003, così come modificato dalla Legge 104/2010, in esso il Legislatore esplicita finalmente il criterio di riparto delle "giurisdizioni". Dopo aver espresso in termini generali ed astratti principio ed eccezioni della normativa in esame, dopo aver chiarito tassativamente le questioni in cui si estrinseca l'autonomia del fenomeno sportivo, infine stabilisce che: *"Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo". In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91".*

La presente disposizione, eccezion fatta per le materie rientranti nel novero di quelle rimesse alla cognizione esclusiva della giustizia sportiva, attribuisce al giudice statale la competenza a conoscere tutte le altre questioni che possano sorgere nell'ordinamento dello sport, operando un'ulteriore distinzione al suo interno: a) giurisdizione del giudice ordinario per le controversie patrimoniali; b) giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con competenza territoriale prefissata) per le controversie residuali, riguardanti, pertanto, sia diritti soggettivi, sia interessi legittimi. Ancora una volta, la distinzione ha effetto, ovviamente, anche in tema di arbitrato sportivo; come anticipato, il criterio di riparto fa espressamente salve le eventuali clausole compromissorie contenute negli Statuti e nei Regolamenti federali e del C.O.N.I., ma questo sta a significare che è sempre ammesso il ricorso al giudizio arbitrale, in via alternativa – derogatoria, purché, naturalmente, esso rispetti i limiti e le condizioni connesse alla particolare tipologia di giurisdizione cui afferiscono le controversie che si vuole rimettere agli arbitri.

Prescindendo per ora dalla complessa tematica della compromettibilità per arbitri degli interessi legittimi, oggetto di autonoma ed articolata analisi, occorre

sottolineare come, prima, il decreto legge e, poi, la legge di conversione abbiano ritenuto che le questioni che sorgono all'interno dell'ordinamento settoriale sportivo siano tendenzialmente meglio conoscibili dal giudice amministrativo e ciò indipendentemente dalla natura della situazione giuridica soggettiva azionabile o azionata dinanzi ad esso. Tale considerazione rende evidente la volontà del Legislatore di ricostruire i rapporti tra organi federali sportivi (anche giudiziali) e giudice statale, prevalentemente in termini di esercizio di pubblici poteri e di attività amministrativa¹²⁰; in tal modo non hanno potuto che esprimersi anche le Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali, *“esaminando nei loro termini generali le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto legge n. 220 del 2003”*, hanno definitivamente chiarito come *“la giurisdizione amministrativa esclusiva in esso indicata presuppone l'emanazione di atti di natura provvedimentoale, dei quali sia contestata la legittimità”*¹²¹. Quindi, se è vero, come è vero, che la competenza a conoscere e decidere del G.A. sussiste laddove sia presente l'impugnazione di un atto amministrativo, allora gli atti degli enti dell'autonomo ordinamento dello sport, secondo il convincimento desumibile dalle citate pronunce, non possono che essere provvedimenti (sostanzialmente) autoritativi della P.A., eccezion fatta per quelli che esauriscono i loro effetti in ambito interno o che riguardano questioni esclusivamente patrimoniali.

Si ricorda brevemente che questa tendenza trovava le sue origini nella Legge 426/1942, la quale configurava le Federazioni sportive nazionali come organi del C.O.N.I., partecipanti, pertanto, della natura pubblica del Comitato Olimpico Italiano¹²². La successiva Legge 91/1981 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), con l'art. 14, ha ribadito questo inquadramento, riconoscendo alle Federazioni funzione di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato delle funzioni proprie del C.O.N.I. e funzione di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Quest'ultima funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle

¹²⁰ Si rinvia sul tema, a quanto detto a proposito della natura tendenzialmente privatistica delle Federazioni e delle Discipline.

¹²¹ Sic: Cass., S.U., sent. n. 5775/2004, in www.cortedicassazione.it.

¹²² Il C.I.O., infatti, è considerato organizzazione internazionale non governativa (di tipo semplice), con personalità giuridica di diritto privato. Si veda, sul punto, M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 73.

Federazioni sportive¹²³. Successivamente, la Legge 91/1981 è stata parzialmente sostituita dal Decreto Legislativo 242/1999, contenente disposizioni sul riordino del C.O.N.I., il cui articolo 15 ha recepito l'inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle Federazioni. La norma, infatti, dopo avere disposto che le Federazioni sportive nazionali svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. (comma I), così consentendo l'esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l'adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, nonché dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal Codice Civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (comma II)¹²⁴.

Dalla sintetica disamina si intuisce come il C.O.N.I., da un lato, e le sue articolazioni, dall'altro, svolgano attività ritenuta amministrativa dalla prevalente giurisprudenza, con conseguente esercizio di poteri attribuiti tipicamente alla Pubblica Amministrazione e l'adozione di provvedimenti con efficacia di atti amministrativi¹²⁵; così stando le cose, le Corti amministrative hanno ritenuto di considerare come parte delle articolazioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano anche gli organi della giustizia sportiva, ivi compresa la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport (ormai non più operante a seguito della propria sostituzione con il ben diverso Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport). La conseguenza in tema di giudizio arbitrale, come meglio si vedrà in seguito, è stata quella di considerare, con orientamento unanime del Consiglio di Stato, i lodi arbitrali sportivi come atti sostanzialmente amministrativi, ciò prescindendo dalla clausola di salvezza di cui all'art. 3 D.L. 220/2003, dalle norme dello Statuto della C.C.A.S. del C.O.N.I. (che sanciscono il principio dell'autonomia degli organi arbitrali dalla Camera) e della natura stessa dei procedimenti arbitrali.

In conclusione, il quadro complessivo che esce fuori dal duplice intervento normativo del 2003, così come solo formalmente modificato nel corso del 2010, si può schematicamente riassumere in tre punti, che ricalcano gli elementi distintivi

¹²³ Sic: Cass., S.U., sentenza n. 14530/2002, in www.cortedicassazione.it.

¹²⁴ Cfr. in giurisprudenza, *ex multis*: Cass., S.U., sent. n. 5775/2004, in www.cortedicassazione.it

¹²⁵ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 317 e ss..

delle tre differenti “giurisdizioni”¹²⁶ (ordinaria, amministrativa e sportiva) e i tre differenti gruppi di materie o questioni azionabili in ciascuna di esse. Così come rilevato dalle supreme magistrature ordinaria¹²⁷ ed amministrativa¹²⁸, possono essere indicate le seguenti tipologie di controversie inerenti l'ordinamento sportivo¹²⁹:

“a) le questioni che hanno per oggetto l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive e le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o di indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato;

b) le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti, per le quali, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario;

c) ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle federazioni sportive nazionali, che, esauriti i gradi della giustizia sportiva, è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

Tenuto conto della classificazione delle questioni e dell'attribuzione delle relative competenze decisionali operata dal Legislatore e ribadita dalla giurisprudenza, non

¹²⁶ Sempre in senso atecnico: si ricordi quanto precisato al riguardo, in precedenza.

¹²⁷ Cass., S.U., sentenza n. 5774/2004, in www.cortedicassazione.it.

¹²⁸ Cons. Stato, sentenza n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹²⁹ Sulla qualificazione delle controversie sportive si tenga presente quanto già detto sopra.

resta ora che verificare in che modo ed entro quali limiti l'esposto "riparto di competenze cognitive" incida sul giudizio arbitrale per controversie sportive.

6. L'INCIDENZA DEL RIPARTO DI COMPETENZE COGNITIVE SULLA DISCIPLINA DELL'ARBITRATO SPORTIVO.

Come si evince da quanto argomentato nel capitolo precedente, l'analisi del fenomeno arbitrale sportivo non può prescindere dall'individuazione dell'autorità giudiziale astrattamente competente a conoscere le controversie potenzialmente deferibili ad arbitri. L'inquadramento della questione e l'individuazione del relativo giudice incidono, pertanto, in modo fondamentale sulla natura dell'arbitrato e sugli effetti che quest'ultimo è chiamato a produrre, poiché esso, quale sistema alternativo o derogatorio rispetto alla "giurisdizione", deve sempre considerarsi come concorrenziale all'amministrazione istituzionalizzata della giustizia¹³⁰ e, conseguentemente, debbono valutarsene ambiti e modalità di efficacia. Tenuto conto dell'esposta classificazione delle questioni sportive e della individuazione delle relative "giurisdizioni", possiamo ritenere esistenti tre generiche ed ipotetiche categorie di giudizio arbitrale:

a) arbitrato in materie di competenza esclusivamente interna all'ordinamento dello sport.

Si tratta di un giudizio arbitrale in cui alla cognizione degli arbitri vengono portate le questioni cosiddette "tecnico - sportive" e "disciplinari" (di cui è traccia alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma I Decreto Legge 220/2003). Seppur nei limiti sopra enunciati, l'arbitrato per controversie di competenza esclusiva degli organi interni della giustizia sportiva ha ad oggetto questioni involgenti situazioni irrilevanti per l'ordinamento generale, in quanto non qualificabili né come diritti soggettivi, né come interessi legittimi, ovvero questioni afferenti posizioni prevalentemente rilevanti per lo Sport; tale indifferenza, che è poi

¹³⁰ Ciò, almeno per ora, è certamente vero in relazione agli arbitrati cosiddetti federali o endofederali: definirlo alternativo o derogatorio non incide sulla natura concorrenziale dello stesso rispetto agli organi della giustizia "istituzionale" sportiva (anche federali), ma solo sul grado di tale concorrenzialità.

quella nei confronti dell'amministrazione della giustizia sportiva *tout court*¹³¹, conduce inevitabilmente a considerare come irrituale il giudizio arbitrale prospettabile *in subiecta materia* e ciò, soprattutto, con riguardo agli effetti del relativo lodo¹³². Se si ammettesse, infatti, l'astratta possibilità di ricorso ad arbitrato rituale per la risoluzione di controversie in materie in cui si esplica l'indiscussa autonomia del fenomeno sportivo, si finirebbe con il consentire un sindacato (seppur successivo, eventuale e limitato¹³³) dei giudici statali in ambiti *ab origine* sottratti alla loro competenza cognitiva e decisionale, con conseguente ingerenza di un ordinamento nell'altro ed elusione della volontà sovrana del Legislatore (si ricordino in proposito gli artt. 1 e 2 Decreto Legge 220/2003); al contrario, il lodo pronunciato all'esito di un arbitrato libero, come è logico, non potrebbe che essere impugnato dinanzi agli organi di giustizia federali, rispetto ai quali il giudizio arbitrale si pone in termini alternativi o derogatori, dovendosi riprodurre, *mutatis mutandis*, le dinamiche tipiche dei rapporti tra arbitrato e giurisdizione all'interno dell'ordinamento dello Stato.

La necessità di una forma libera, che si concluda, dunque, con un atto negoziale e non giudiziale, non deve essere ricondotta ad altre ragioni; non può, in particolare, essere attribuita al presunto *deficit* di terzietà degli organi arbitrali federali, *deficit* che, ove fosse rilevato, dovrebbe piuttosto condurre alla conclusione della non arbitralità di simili procedure. Sull'argomento si tornerà in seguito, meritando lo stesso autonoma ed approfondita trattazione¹³⁴: per ora basti pensare che il problema della indipendenza del giudicante può teoricamente porsi solo con riferimento ai casi di conflitto in cui sia parte una Federazione, non

¹³¹ Cfr., in dottrina: G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, 2006, pagg. 24 e ss..

¹³² Conferme "normative" si rinvencono nell'art. 6, comma II dei Principi di Giustizia Sportiva C.O.N.I. 28.02.2007, il quale testualmente recita: "*In particolare con la loro richiesta di associazione o di tesseramento gli interessati accettano le clausole per arbitrato libero o irrituale, ossia tale da concludersi con decisione cui non può darsi esecuzione ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile, inserite negli Statuti o nei regolamenti*". L'accento, qui, è da porre sulla manifestazione *expressis verbis* della volontà di escludere l'arbitrato rituale, al fine di scongiurare l'altrimenti possibile procedura di *exequatur* nell'ordinamento della Repubblica, con ogni possibile conseguenza. In senso contrario, si veda A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

¹³³ Eventuale poiché le parti potrebbero acconsentire al *decisum* arbitrale, abdicando di fatto a qualsiasi mezzo impugnatorio; limitato, poiché i motivi di un eventuale impugnazione sarebbero solo quelli previsti dalla legge, la qual cosa eviterebbe a priori un indiscriminato riesame della vicenda nel merito.

¹³⁴ Si veda la parte della presente ricerca relativa ai principali problemi posti dall'arbitrato sportivo in generale.

anche, evidentemente, le ipotesi di controversie tra soli tesserati, affiliati ed associati, rispetto ai quali gli organi giudiziari endofederali, pur volendo ammettere una partecipazione oppure un controllo diretti della Federazione su di essi, sono (sostanzialmente) ed appaiono (formalmente) equidistanti ed imparziali.

La necessità di qualificare la tipologia di arbitrato *de qua* come irrituale nasce, per quanto sin qui detto, proprio in ambito sportivo a salvaguardia delle peculiari prerogative dell'ordinamento settoriale: l'art. 12 dello Statuto C.O.N.I. del 2004, richiamato dalla gran parte degli Statuti e dei Regolamenti di giustizia delle Federazioni e Discipline sportive italiane anteriori al 2008, prevedeva espressamente, nelle materie in esame, la possibilità di ricorso ad arbitrato libero; il comma VIII così recitava: *“Nelle materie riservate agli organi di giustizia sportiva, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, è possibile il ricorso solo all'arbitrato irrituale”*. In analoghi termini, sebbene implicitamente e con una formulazione *a contrario*¹³⁵, deve intendersi anche il nuovo art. 12 *ter* Statuto C.O.N.I. 2008, il quale al comma III, secondo periodo, pur non riproducendo l'espressione sopra riportata, prevede l'impugnazione giudiziale (si badi bene: non negoziale!) del lodo emesso dal Tribunale Nazionale di Arbitrato, solo ed esclusivamente in caso di *“controversia [che] sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato”*. In considerazione di quanto detto in tema di autonomia del fenomeno sportivo e di materie con rilevanza interna per l'ordinamento dello sport, ne consegue logicamente che il giudizio arbitrale istaurabile davanti al T.N.A.S. (che si affianca agli arbitrati federali in materia) debba avere necessariamente la forma di arbitrato libero in tutti quei casi in cui avrà ad oggetto la risoluzione di controversie con connotazione *“tecnico-sportiva”* oppure *“disciplinare”* (nei termini sopra chiariti), vale a dire controversie vertenti su posizioni verso cui la Repubblica mostra indifferenza.

¹³⁵ A contrario, poiché non prevede espressamente quale forma deve avere l'arbitrato (ed il lodo) in materie tecnico-disciplinari, ma stabilisce che l'arbitrato esofederale del T.N.A.S. sarà certamente suscettibile di impugnazione giudiziale (quindi, trattasi di giudizio e lodo rituali) tutte le volte in cui la questione dibattuta verserà in materie non tecniche, né disciplinari. In estrema sintesi la seconda norma statutaria citata è dettata con lo sguardo rivolto al Comitato Olimpico, mentre la seconda in ottica federale.

In ogni caso, entrambe le disposizioni sopra ricordate, lungi dall'essere clausole compromissorie, finiscono con l'averne rilevanza solo ai fini ermeneutici, perché offrono un argomento di supporto interpretativo, qualora ve ne fosse stato bisogno, al principio di improponibilità (*rectius*: non azionabilità) dinanzi ai giudici dello Stato¹³⁶ delle questioni afferenti le materie di cui alle lettere a) e b), dell'art. 2, comma I Decreto Legge 220/2003. L'origine della necessità di ricorrere all'arbitrato libero per dette questioni, laddove si volesse cercare una via diversa dalla giustizia sportiva, infatti, è da rinvenire esclusivamente nei rapporti tra ordinamento della Repubblica ed ordinamento dello Sport, nonché nella natura stessa delle questioni sportive interne; rispetto a queste ultime, la vecchia norma dell'art. 12 Statuto C.O.N.I. 2004 e quella nuova dell'art. 12 *ter* Statuto C.O.N.I. 2008, così come quelle future che si porranno sulla stessa scia, avranno un carattere ai limiti della tautologia (o, quanto meno, ricognitivo), senza poter dire di più (*rectius*: codificare) di quello che potrebbero semplicemente registrare come esistente e necessitato.

Sulla individuazione delle questioni concretamente azionabili davanti ai giudici sportivi oppure compromettibili attraverso l'arbitrato irrituale *de quo*, appare opportuno ricordare che la riserva stabilita dal Legislatore *ex* art. 2, comma I, lett. a) e b) D.L. 220/2003 è differentemente interpretata in dottrina ed in giurisprudenza: ora assoluta (come, lo si ricorda, la presente ricerca ritiene corretto), con conseguente comprensione di ogni questione attinente all'applicazione delle regole tecniche dello sport ovvero delle norme disciplinari, nonché delle relative sanzioni; ora relativa, con la possibilità di intervento (quasi indiscriminato, se non sistematico) dei giudici della Repubblica, tutte quelle volte che il provvedimento tecnico-disciplinare possa produrre anche il minimo effetto nell'ordinamento generale. Senza ripetere quanto già detto al riguardo, ci si limita qui ad elencare le questioni che secondo la giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, sono sempre e comunque di competenza esclusivamente interna. Tali certamente sono tutte le questioni riguardanti: il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la

¹³⁶ Il principio postula *ex ante* l'attribuzione al giudizio arbitrale di una veste che consenta al relativo successivo lodo di non essere sottoposto ad un sindacato ad opera degli organi giurisdizionali dello Stato.

regolarità della stessa¹³⁷; la retrocessione da arbitro di calcio di serie A ad arbitro di calcio del settore giovanile e scolastico della F.I.G.C.¹³⁸; la mancata assegnazione di due punti in relazione ad una partita di pallacanestro di serie A1 (più in generale: dei punti attribuiti alla vittoria nelle competizioni con classifica finale), cui ha preso parte un atleta in posizione di irregolarità amministrativa¹³⁹; la mancata iscrizione di un arbitro di calcio alla C.A.N. A (Comitato Arbitrale Nazionale per la serie A)¹⁴⁰; etc....

A parere di chi scrive, inoltre, sarebbero da ricomprendere in tale novero tutte le questioni relative all'emissione di provvedimenti disciplinari, seppur apparentemente produttive di effetti indiretti sull'ammissione alle o sull'esclusione dalle competizioni e sebbene potenzialmente comportanti la retrocessione da un campionato all'altro (in senso contrario, stratificata giurisprudenza amministrativa¹⁴¹), sul presupposto che si tratterebbe di conseguenze prodotte solo in via mediata e della cui configurabilità il Parlamento aveva tenuto ben conto in sede di conversione del decreto legge¹⁴². Tra di esse si ricordano le questioni relative al tesseramento degli atleti come di "formazione

¹³⁷ Sic: Cons. Stato, sentenza n. 5782/2008, in www.giustizia-amministrativa.it, poiché "oggi c'è sostanziale concordia sul fatto che siano riservate alla giustizia sportiva le c.d. controversie tecniche, (quelle cioè che riguardano il corretto svolgimento della prestazione sportiva, ovvero la regolarità della competizione sportiva) in quanto non vi è lesione né di diritti soggettivi, né di interessi legittimi".

¹³⁸ Cons. Stato, sentenza n. 2333/2009, in quanto trattasi di giudizio basato esclusivamente sulle qualità tecniche espresse dall'arbitro, "giudizio che non influisce in alcun modo all'esterno dell'ordinamento sportivo, anche perché gli arbitri non sono dipendenti del C.O.N.I. o della F.I.G.C. e non percepiscono quindi una retribuzione (ma una mera indennità)".

¹³⁹ T.A.R. Lazio - Sez. III Ter sentenza n. 6352/2008, in www.giustizia-amministrativa.it, per la quale "non può dubitarsi che nel caso in esame si chiede l'applicazione della regola tecnico-sportiva (art. 83 del Regolamento di Giustizia della F.I.P.) che prevede la vittoria a tavolino della squadra che ha giocato contro una società che ha messo in campo un giocatore in posizione irregolare". Analogamente dovrebbe concludersi, ma così non accade, per le ipotesi di penalizzazione punti in classifica, stante la coincidenza oggettiva tra i due casi: violazione di norme tecnico-sportive, ora sanzionate, ora no.

¹⁴⁰ Cfr. al riguardo: T.A.R. Lazio - Sez. III Ter, sentenza n. 10911/2007, in www.giustizia-amministrativa.it, in cui si rileva correttamente come il fatto che l'esclusione comporti conseguenze economicamente rilevanti per il soggetto escluso (diritto soggettivo patrimoniale), non inficia la riserva riconosciuta dal Legislatore in favore della giustizia sportiva.

¹⁴¹ Si vedano, *ex multis*: T.A.R. Lazio - Sez. III Ter sentenza n. 5645/2007; T.A.R. Lazio - Sez. III Ter sentenza n. 5280/2007; T.A.R. Lazio - Sez. III Ter sentenza n. 2472/2008; T.A.R. Lazio - Sez. III Ter sentenza n. 7802/2008, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁴² Qualora ciò fosse possibile, al fine di non eludere, tuttavia, il precetto normativo, e radicare la competenza giurisdizionale statale in ordine alle materie di cui originariamente alle lettere c) e d) Decreto Legge n. 220/2003, si potrebbe ipotizzare la piena giurisdizione del G.A. solo qualora gli effetti *de quibus* derivassero direttamente da provvedimenti di ammissione ed esclusione ai campionati; in altre parole, solo laddove, a seguito della sanzione disciplinare, la società o l'atleta presentassero richiesta di ammissione, vedendosela respingere.

italiana”, ovvero di “formazione straniera” e connesse eventuali sanzioni disciplinari¹⁴³; la penalizzazione di punti in classifica (che, a fronte di contrarie pronunce di primo grado, il Consiglio di Stato¹⁴⁴ sembra attribuire al solo giudice sportivo); i provvedimenti sanzionatori (in specie: inibizione temporanea dai ranghi federali, preclusione alla permanenza in ranghi e categorie della Federazione, rilevanti ammende pecuniarie per illecito sportivo) avverso dirigenti sportivi infedeli, anche quando le condotte oggetto di accertamento da parte degli organi disciplinari siano così gravi da incidere sulla loro onorabilità¹⁴⁵ (diritto all'onere suscettibile di tutela davanti agli organi giudiziari statali, senza pregiudizio per la validità e l'efficacia della sanzione e dell'eventuale decisione dei giudici sportivi in merito ad essa¹⁴⁶). Sicuramente non rientrano nella competenza della giustizia interna, invece, i provvedimenti (diretti ed immediati) di ammissione, di decadenza o di esclusione dal campionato¹⁴⁷, nonché quelli di formazione dell'organico del campionato stesso¹⁴⁸ e quelli di assegnazione del titolo sportivo¹⁴⁹, quest'ultimi, però, solo laddove non trovino esclusivamente origine nel mondo delle regole tecniche¹⁵⁰.

¹⁴³ Su di esse T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 7802/2008, in www.giustizia-amministrativa.it, riconosce la propria “giurisdizione”

¹⁴⁴ Cons. Stato, sentenza n. 5782/2008, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁴⁵ Contrariamente: T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 2472/2008, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁴⁶ Argomenti a sostegno di una simile tesi potrebbero rinvenirsi, in giurisprudenza, in: Cass., Sez. I, sentenza 28.09.2005, n. 18919, in www.cortedicassazione.it, la quale ha pronunciato in ordine al diritto di alcuni atleti ad ottenere la corresponsione dell'indennità di preparazione e promozione prevista dal loro contratto di lavoro, a seguito della risoluzione di quest'ultimo, casualmente riconducibile al rigetto dell'istanza di ammissione al campionato avanzata dalla società sportiva per la quale prestavano attività agonistica; Cons. Stato, sentenza n. 5782/2008, in www.giustizia-amministrativa.it, nella quale la riconducibilità del pregiudizio arrecato ad una società sportiva (ed azionato davanti al G.A.) all'illegittimità di una sanzione disciplinare, di competenza esclusiva della giustizia sportiva, non ha impedito al giudice statale adito di accertare e dichiarare il danno lamentato dalla ricorrente.

¹⁴⁷ Cons. Stato, sentenza n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it, sul presupposto che si tratta dell'esercizio di “attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l'adozione di atti amministrativi”. Ciò vale a maggior ragione per il provvedimento di non ammissione emesso all'esito dell'esercizio del potere delegato della Federazione di controllo gestionale: sul punto cfr. Cons. Stato, sentenza n. 527/2006, in www.giustizia-amministrativa.it In senso analogo: T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 4642/2009; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 7550/2004; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 9668/2004, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁴⁸ T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 4284/2005, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁴⁹ T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 4284/2005, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁵⁰ Conferma indiretta la riguardo si può trarre tanto dall'Ordinanza presidenziale T.N.A.S. 09.09.2011, quanto successivo recentissimo Lodo T.N.A.S. 15.11.2011 (Juventus Football Club S.p.A. vs. F.I.G.C. ed F.C. Internazionale Milano S.p.A.), in www.coni.it, nei quali si attribuisce la questione della revoca del titolo di campione d'Italia per l'anno 2005/2006 alla competenza della giustizia sportiva.

In questa sede, inoltre, appare opportuno trattare la problematica della generica configurabilità dinanzi ai giudici della Repubblica delle questioni aventi ad oggetto situazioni non giuridicamente rilevanti e, perciò, non tutelabili dagli organi giurisdizionali statali: è, come noto, questo il caso delle posizioni giuridiche coinvolte nelle controversie sportive con rilevanza meramente interna. Può ben accadere¹⁵¹, infatti, che un soggetto tesserato, affiliato o associato impugni dinanzi ai giudici dello Stato (giudice ordinario o giudice amministrativo) un provvedimento emesso dalle istituzioni sportive in applicazione di norme tecniche o disciplinari, ciò nonostante la vigenza del ben noto vincolo di giustizia¹⁵². In tali situazioni, ci si deve interrogare se il giudice statale che rilevi la propria incompetenza a decidere debba pronunciare sulla giurisdizione o nel merito: la risposta trovata dagli organi giurisdizionali statali, ancora una volta, non è univoca. Come incontrovertibilmente sancito da un orientamento giurisprudenziale di legittimità (ordinario) a dir poco granitico, non si tratta di questioni di giurisdizione, bensì di merito e, pertanto, questioni che devono essere giudicate dal giudice del merito, al pari di quella dell'esistenza in concreto della situazione non giuridicamente rilevante per l'ordinamento generale¹⁵³. E' appena il caso di ricordare, poi, come il principio in argomento sia *“stato sviluppato proprio con riferimento alle Federazioni sportive ed è stato dichiarato che la censura diretta ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale nei confronti di provvedimenti della F.I.G.C. [n.d.a.: delle Federazioni e Discipline sportive in generale], costituisce questione di merito”*¹⁵⁴. Ne consegue che, qualora venisse eccepita dinanzi ad un giudice statale la rilevanza interna all'ordinamento sportivo delle questioni portate alla sua cognizione, questi dovrebbe procedere comunque ad una valutazione sul merito, così come pure accade per le eccezioni di compromesso o clausola compromissoria¹⁵⁵, non essendo, secondo un simile convincimento, configurabile

¹⁵¹ Le pronunce giurisprudenziali in materia confermano una tale possibilità.

¹⁵² Verrebbe da dire, più correttamente, in spregio al vincolo di giustizia.

¹⁵³ Sic: Cass., S.U., sentenza n. 5256/1987, nonché Cass., S.U., sentenza n. 5774/2004, entrambe in www.cortedicassazione.it.

¹⁵⁴ Cfr. Cass., S.U., sentenza n. 5774/2004, in www.cortedicassazione.it.

¹⁵⁵ E' opportuno segnalare come il convincimento che l'*exceptio compromissi* sia un'eccezione di merito e non processuale (attinente alla giurisdizione o alla competenza) è stato il frutto di un *revirement* giurisprudenziale delle Sezioni della Corte di Cassazione a seguito della riforma del 1994. Attualmente, in senso favorevole all'eccezione di merito, orientamento prevalente ed univoco dopo la detta riforma, si vedano: Cass., S.U., ordinanza 06.07.2005, n. 14205; Cass., S.U., sentenza

un difetto di competenza o di giurisdizione. In senso contrario si è costantemente espresso, invece, il Consiglio di Stato, seguito dai Tribunali Amministrativi Regionali. L'organo giudiziale amministrativo di secondo ed ultimo grado ha, infatti, ritenuto di ravvisare nella relazione che lega giudici sportivi e giudici statali, genericamente intesi, un vero e proprio rapporto tra giurisdizioni: in tal senso depongono tutte quelle pronunce¹⁵⁶ che, a fronte delle varie eccezioni di *deficit* giurisdizionale sollevate da una delle parti in causa (prevalentemente le Federazioni o il Comitato Olimpico Nazionale), hanno, a seconda dei casi, escluso o rilevato un difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore degli organismi giudiziali domestici. Ma vi è di più: il Consiglio di Stato, laddove fosse stata riscontrata la presenza di un accordo compromissorio con effetti di deroga (in senso lato) alla giustizia istituzionalizzata, è arrivato a conclusioni distinte, in ragione della ritualità o meno dell'istauranda procedura arbitrale. Più precisamente, secondo il Supremo G.A. si tratterebbe di eccezioni di incompetenza, qualora si versasse in ipotesi di arbitrato rituale, e di eccezioni di improponibilità della domanda, laddove si fosse in presenza di un arbitrato irrituale¹⁵⁷.

A ben guardare nessuna delle teorie presentate sembra cogliere a pieno nel segno. Posto che appare dogmaticamente e normativamente arduo ritenere che gli organi giudiziali sportivi possano costituire, agli occhi della Repubblica, una vera e

03.10.2002, n. 14223; Cass., S.U., sentenza 03.08.2000, n. 527, tutte in www.cortedicassazione.it. Tuttavia, originariamente, favorevoli alla natura processuale dell'eccezione *de qua*, nel senso che si trattava di eccezione di competenza, si ricordino: Cass., S.U., sentenza 23.02.2000, n. 15; Cass., sentenza 26.01.2000, n. 870; Cass., S.U., sentenza 28.11.1996, n. 10617, tutte in www.cortedicassazione.it.

¹⁵⁶ Per i termini impiegati e per i ragionamenti seguiti, nonché per le conclusioni cui questi ultimi hanno condotto, dimostrano di preferire un simile orientamento, *ex multis*: Cons. Stato, sentenza n. 2333/2009, in www.giustizia-amministrativa.it in tema di retrocessione di un arbitro di calcio dalla Serie A al settore giovanile e scolastico della F.I.G.C.; Cons. Stato, sentenza n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 6352/2008, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo la quale, pronunciando in una controversia avente ad oggetto il mancato riconoscimento della vittoria a tavolino della Pallacanestro Reggiana S.r.l. nella partita disputata il 17.01.2007 contro la Benetton Treviso S.p.A., per avere quest'ultima società irregolarmente schierato un giocatore, i ricorsi proposti dalla prima società sportiva “*devono essere dichiarati inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione*”. In analoghi termini, seppur con riferimento ad una controversia avente ad oggetto l'esclusione di un arbitro di calcio dalla CAN A, si vedano: T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 10911/2007, in www.giustizia-amministrativa.it; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 5645/2007, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁵⁷ Si vedano: Cons. Stato, sentenza n. 553/2006; Cons. Stato, sentenza n. 898/2006; Cons. Stato, sentenza n. 385/2006, tutte in www.giustizia-amministrativa.it. In dottrina, sull'argomento, cfr.: G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, 2006, pagg. 17 e 18.

propria giurisdizione¹⁵⁸, con conseguente impossibilità per l'autorità giudiziale adita di emettere pronunce sulla giurisdizione stessa, occorre pur sempre riconoscere che, in assenza di accordi compromissori, la competenza a conoscere le posizioni giuridiche in argomento non spetta all'A.G.O. o all'A.G.A., bensì proprio ai giudici dell'ordinamento particolare. Ne consegue che la questione incide comunque sulla capacità di un organo, istituzionalmente deputato all'amministrazione della giustizia, di conoscere e decidere una data controversia, capacità, il cui accertamento, si pone come un'attività logicamente anteriore alla valutazione del merito; in altri termini, pur non potendosi parlare di giurisdizione in senso tecnico, il rapporto tra giudice sportivo e giudice statale, ancor più dopo l'entrata in vigore della Legge 280/2003, deve essere ricostruito nell'ottica di un riparto di competenze *ratione materiae*, per cui il primo è esclusivamente competente a conoscere e decidere le *querelles* relative all'applicazione di norme tecnico-sportive e disciplinari, mentre il secondo tutte le altre. Ulteriore corollario che se ne deve trarre è che in caso di errore nell'individuazione del giudice competente, gli organi giurisdizionali statali non pronuncino né sulla giurisdizione, né nel merito, ma si limitino ad emettere ordinanza di incompetenza (per materia) *ex art. 279, comma I c.p.c.*¹⁵⁹.

L'eventuale presenza di un compromesso o di una clausola compromissoria, comunque si voglia qualificare la relativa eccezione¹⁶⁰, si tradurrebbe, poi, in una questione di ordine logicamente successivo a quella principale concernente il

¹⁵⁸ La questione del rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo, quanto alla competenza cognitiva dei rispettivi organi giudiziari, è stata ricostruita nel senso di escludere che la stessa attenga alla giurisdizione, dalla quasi unanime giurisprudenza di legittimità. Sul punto, si veda, *ex plurimis*: Cass., S.U., sentenza 23.04.2008, n. 10465, in www.cortedicassazione.it. Per giurisdizione in senso tecnico, infatti, si intende il complesso degli organi deputati all'esercizio di pubbliche potestà finalizzate alla risoluzione delle controversie, organi che nel nostro ordinamento possono essere solo quelle espressamente previste in Costituzione, ovvero quella ordinaria e quella speciale. Anche i giudici speciali sono giudici in possesso dei requisiti fondamentali dei giudici ordinari, rispetto ai quali hanno in più una specifica competenza per la materia trattata. Orbene, lo Stato Italiano riconosce al suo interno una giurisdizione ordinaria (civile e penale), una giurisdizione speciale amministrativa, una giurisdizione speciale tributaria e contabile ed una giurisdizione costituzionale, alle quali si devono aggiungere le giurisdizioni speciali del Tribunale Militare e del Tribunale delle Acque Pubbliche; non è dato riscontrare formalmente norme che istituiscano una giurisdizione speciale sportiva, i cui giudici, in realtà, non debbono necessariamente avere il tipo di formazione e di investitura dei giudici statali.

¹⁵⁹ Pronuncia dell'incompetenza con ordinanza per le domande giudiziali proposte dopo l'entrata in vigore della Legge 69/2009 (4 Luglio 2009); per quelle proposte nella vigenza del regime anteriore, ovviamente, deve parlarsi di sentenze di incompetenza.

¹⁶⁰ Sull'argomento si rimanda a quanto poco sopra ricordato in tema di qualificazione dell'eccezione di compromesso, così come operata dai differenti orientamenti giurisprudenziali del G.O. e del G.A.

riparto di competenze tra giustizia statale e giustizia domestica, cosicché la stessa dovrebbe essere affrontata dal solo giudice sportivo, non dovendo giungere, per i motivi appena esposti, il giudice della Repubblica (erroneamente adito) neppure all'esame di una simile eccezione.

In conclusione il ricorso all'arbitrato libero, per la risoluzione delle questioni di competenza esclusivamente interna al fenomeno sportivo (come sopra meglio chiarite), deve intendersi come l'unico possibile strumento giuridico idoneo a cercare una via diversa alle decisioni della giustizia sportiva e tale da preservare la necessaria autonomia ed indipendenza dagli organi giurisdizionali dello Stato;

b) arbitrato in materia di rapporti patrimoniali.

L'arbitrato sportivo in materia di rapporti patrimoniali tra società, atleti e tesserati non pone particolari problemi. L'“essere altro” dalla giurisdizione¹⁶¹, requisito proprio del giudizio arbitrale, pone quest'ultimo in concorrenza diretta con il giudice istituzionale: tenuto conto che la materia patrimoniale è comunque sottratta alla cognizione dei tribunali interni federali e non, per essere stata correttamente attribuita all'A.G.O., le problematiche afferenti la forma di giudizio arbitrale in argomento saranno quelle tradizionali che si rinvengono all'interno dell'ordinamento generale in tema di rapporti tra giudici ed arbitri.

Una volta chiarito questo aspetto, va da sé che gli arbitrati appartenenti a questa categoria potranno essere, in linea teorica, tanto rituali, quanto liberi, in ragione della scelta operata dalla parti delle controversie ed espressa nelle varie clausole compromissorie (di cui agli Statuti ed ai Regolamenti federali), o in accordi stipulati *ad hoc* (per dirimere i contrasti successivamente al loro insorgere); si potrà trattare, inoltre, di giudizi aventi come canone decisionale sia il diritto, che l'equità, non ostando alla natura della decisione la natura di diritto soggettivo che le posizioni in argomento assumono in caso di controversie patrimoniali.

Qualora, poi, le parti di una lite abbiano scelto di ricorrere ad arbitrato rituale, l'eventuale successiva impugnazione del lodo sportivo spetterà, in ossequio al dato normativo di cui alla disciplina codicistica (artt. 806 e ss. c.p.c., applicabili

¹⁶¹ Giurisdizione statale oppure la “giurisdizione” dell'ordinamento sportivo esofederale o endofederale.

anche all'arbitrato sportivo rituale in virtù di quanto argomentato ed esposto in premessa¹⁶²), all'A.G.O. ed in specie alla Corte d'Appello competente per territorio (competenza per territorio stabilita in base alla sede dell'arbitrato fissata dalle parti¹⁶³ oppure *ex lege*). Trattandosi di “un arbitrato giurisdizionalizzato”¹⁶⁴ e, pertanto, avendo il relativo lodo l'efficacia di una sentenza (ad eccezione degli effetti esecutivi) *ex art. 824 bis c.p.c.*, la mancata impugnazione dello stesso comporterà, trascorso il termine di legge, l'acquisizione dell'autorità di cosa giudicata e la successiva incontrovertibilità dei diritti accertati e dichiarati nella “sentenza” arbitrale.

Nel caso in cui, invece, ci si trovi dinanzi ad un giudizio arbitrale libero, attualmente riconosciuto e disciplinato dal Codice di Procedura Civile italiano *ex art. 808 ter c.p.c.* e, per tale motivo, definibile “arbitrato procedimentalizzato”¹⁶⁵, l'attività degli arbitri sarà quella di semplici mandatari delle parti per l'amichevole composizione del contrasto, cosicché il loro lodo non sarà altro che un mero contratto: per esso è prevista un'impugnazione definita “negoziale”¹⁶⁶, in opposizione a quella “giudiziale” del lodo rituale, poiché, lungi dall'avere effetti di sentenza, il lodo libero può, tuttavia, essere contestato ed impugnato davanti al giudice ordinario alla stregua di un qualsiasi atto negoziale e, perciò, in prima istanza attraverso il ricorso al Tribunale del luogo in cui ha avuto sede l'arbitrato. L'irritualità, in questi casi, non è il predicato che rende il lodo inidoneo a produrre effetti nell'ordinamento della Repubblica, come accade per le materie coperte dalla riserva (assoluta) interna, poiché qui si tratta di posizioni giuridiche con rilevanza anche per l'ordinamento statale, in relazione alle quali è escluso *a priori* (normativamente) il ricorso agli organi giudiziari

¹⁶² Cfr. quella parte della presente ricerca, in cui si riconduce necessariamente la fattispecie di giudizio arbitrale de qua a quella codicistica.

¹⁶³ In tal caso occorrerà far riferimento alla sede arbitrale stabilita dal regolamento federale o dalla clausola-convenzione arbitrale per la materia laburistica.

¹⁶⁴ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, 2006, pagg. 35 e ss.

¹⁶⁵ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, 2006 pagg. 35 e ss. In entrambi i casi, si tratta di definizioni che, per quanto atipiche e particolari (allo stesso chiarissimo Autore, per sua stessa ammissione, non piacciono), rendono l'idea della differenza intercorrente tra le due forme di arbitrato, in particolar modo con riferimento agli effetti ad essi ricollegabili.

¹⁶⁶ Sui motivi dell'impugnazione negoziale si dirà in maniera più approfondita in seguito. Per ora si tenga presente che al loro fianco, parte della dottrina e della giurisprudenza (correttamente, a parere di chi scrive) ritiene possibile configurare anche i vizi tipici dei contratti, ovvero: dolo, errore e violenza. In giurisprudenza, si veda, sul punto: Cons. Stato, sentenza n. 5782/2008; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 6174/2005; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2571/2005, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

interni. Va da sé che l'*iter* giudiziale, in tali casi, potrà proseguire sino alla Corte d'Appello, in secondo grado, e sino alla Corte di Cassazione per eventuali vizi di legittimità della decisione d'appello.

Quanto all'oggetto di questa tipologia di arbitrato, occorre sottolineare come, nonostante la Legge 280/2003 abbia attribuito al giudice ordinario le sole controversie patrimoniali, mostrando preferenza per una generica e residuale cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in realtà le questioni astrattamente riconducibili al novero in argomento non risultino affatto di secondaria importanza, né per numero, né per rilevanza. Basti pensare alla molteplicità e complessità dei rapporti economici esistenti nello sport moderno, alle numerose fonti di finanziamento cui possono fare affidamento molte società sportive (in particolare degli sport più diffusi come il calcio), all'immenso "giro di affari" in cui sono coinvolti gli atleti più conosciuti, ai contratti di sponsorizzazione, di sfruttamento dei diritti di immagine ed all'acquisto dei diritti televisivi da parte delle emittenti radiotelevisive; il tutto senza contare che società ed atleti, in qualità di soggetti di diritto privato, possono stipulare, anche all'interno dell'ordinamento particolare e pur sempre in riferimento alle attività che in quest'ultimo si svolgono, un ampio numero di contratti tipici ed atipici dai quali nascono le più varie obbligazioni di carattere patrimoniale. Al contrario, per quanto posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritti (disponibili) e suscettibili di quantificazione economica, sono da escludere dal novero della competenza del giudice ordinario, in favore del configurarsi della giurisdizione del giudice amministrativo, il diritto al risarcimento (per equivalente o in forma specifica) del danno prodotto da un provvedimento federale o esofederale illegittimo¹⁶⁷, nonché tutti i diritti consequenziali all'annullamento o alla declaratoria di nullità dell'atto impugnato¹⁶⁸.

All'interno delle controversie prospettabili *in subiecta materia*, poi, assumono importanza economica e sociale relevantissima i rapporti di lavoro tra atleti e

¹⁶⁷ Ciò anche laddove si tratti di atti emessi in materie con rilevanza prettamente interna, la qual cosa implicherà una conoscenza *incidenter tantum* del provvedimento viziato. In tal senso si veda il recentissimo Lodo T.N.A.S. 15.11.2011 (Juventus Football Club S.p.A. vs. F.I.G.C. ed F.C. Internazionale Milano S.p.A.), in www.coni.it.

¹⁶⁸ In giurisprudenza, *ex plurimis*, si veda: Cons. Stato, sentenza n. 5782/2008, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui "in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata del tessuto normativo" sono "proponibili innanzi al Giudice amministrativo le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno che tali sanzioni disciplinari hanno provocato incidendo anche su situazioni rilevanti per l'ordinamento generale della Repubblica".

società sportive, nonché quelli tra i primi ed i loro procuratori ed agenti. Con riferimento a questa categoria, la competenza arbitrale configurabile si desume dall'art 4, comma V della Legge 91/1981¹⁶⁹; in realtà, la norma, lungi dal costituire una vera e propria clausola compromissoria (non potrebbe essere altrimenti), prevede che datore e prestatore di lavoro sportivo possano inserire nel contratto un'apposita clausola per mezzo della quale devolvere ad un collegio di arbitri le controversie concernenti la natura, la validità, l'efficacia e le modalità di esecuzione del rapporto contrattuale *de quo*¹⁷⁰. La piena validità ed efficacia della citata disposizione sussiste anche dopo l'entrata in vigore della Legge 280/2003, anzi, proprio quest'ultimo intervento legislativo ne ha ribadito la forza precettiva, facendone sempre salva l'applicazione, anche a fronte del mutato (*rectius*: proposto *ex novo*) riparto di "giurisdizioni" ex art. 3 D.L. 220/2003. Del resto la giurisprudenza di legittimità, già in epoca anteriore, aveva previsto la necessità di ricorrere al giudice ordinario, nella veste del giudice del lavoro, per la risoluzione di tutte quelle questioni originanti dal rapporto di impiego esistente tra atleta e società¹⁷¹. Sull'argomento, pertanto, non sono mai esistiti seri dubbi: anche relativamente recenti pronunce¹⁷² hanno fugato qualsiasi tipo di incertezza, rinvenibile, più che altro, in eccezioni processuali provenienti dalle società sportive (leggi: datori di lavoro) ed oggettivamente collocabili ai limiti della pretestuosità. La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto inquadabili in tale ambito: il riconoscimento ed il pagamento delle somme dovute a titolo di prestazione lavorativa per una stagione agonistica¹⁷³; l'inquadramento del

¹⁶⁹ Cfr. F. VALERINI, "L'arbitrato di lavoro sportivo è un vero arbitrato?", in Riv. Arb., 2007, secondo il quale, in assenza di tale disposizione di autorizzazione, che dà vita ad un arbitrato *ex lege*, avrebbe trovato comunque applicazione l'art. 5 della Legge 533/1973, che consente nell'ambito dei rapporti di lavoro la stipulazione di clausole compromissorie.

¹⁷⁰ A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella federazione italiana gioco calcio*, in Riv. Dir. Sport., 2000, pagg. 552 – 571.

¹⁷¹ In tal senso si considerino, ex multis: Cass., S.U., sentenza 18.12.1990, n. 12002, in tema di conferma della giurisdizione ordinaria; Cass., Sez. Lav., sentenza 06.04.1990, n. 2889, in tema di natura irrituale dell'arbitrato in materia di lavoro sportivo, entrambe in www.cortedicassazione.it.

¹⁷² Sic: Cass., S.U., sentenza 23.04.2008, n. 10465, secondo la quale "invero, nella specie, la individuazione del giudice munito di giurisdizione è agevolata dal fatto che il petitum e la causa petendi, nonché tutte le argomentazioni svolte dalla parte a sostegno della pretesa fatta valere, si riconnettono, senza possibilità di dubbi, alla allegazione della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con un soggetto privato, che prescinde, ed anzi si colloca dichiaratamente al di fuori del rapporto associativo con la Federazione e con la As. It. Ar."; Cass., Sez. Lav., sentenza 11.04.2008, n. 9551; Cass., Sez. I, sentenza 28.09.2005, n. 18919; Cass., Sez. Lav., sentenza 01.08.2003, n. 11751, tutte in www.cortedicassazione.it.

¹⁷³ Cass., Sez. I, sentenza 28.09.2005, n. 18919; Cass., Sez. Lav., sentenza 01.08.2003, n. 11751, entrambe in www.cortedicassazione.it, relativamente al lodo arbitrale endofederale della F.I.G.S.,

rapporto di lavoro di un arbitro di calcio¹⁷⁴; il riconoscimento del trattamento di fine rapporto, nonché di altri vari emolumenti (tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, premi partita, etc...)¹⁷⁵; la mancata o errata copertura assicurativa presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale¹⁷⁶; la risoluzione dei contratti di lavoro¹⁷⁷; etc....

La forma dell'arbitrato in materia laburistica sportiva non può che essere quella richiesta dall'ordinamento generale per le controversie di lavoro e previdenza ai sensi dei "nuovi" artt. 412 e ss. c.p.c. e, dunque, quella irrituale, potenzialmente suscettibile di essere preceduta dalla richiesta di conciliazione presso la territorialmente competente Direzione Provinciale del Lavoro. In termini di irritalità della procedura arbitrale *in subiecta materia* si è espressa, pur nella vigenza della disciplina anteriore alla Legge n. 183/2010, unanime giurisprudenza di legittimità¹⁷⁸, la quale ha trovato conferma in autorevoli voci dottrinarie¹⁷⁹. Quanto alle dinamiche ed alle problematiche che l'arbitrato in tema di rapporti patrimoniali può porre nel mondo sportivo, si dirà in maniera più ampia nell'opportuna sede trattativa.

In conclusione, il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle questioni sportive di natura prettamente patrimoniale appare sin d'ora il più affine a quello ordinariamente conosciuto dall'ordinamento generale e riconducibile, pertanto, entro gli schemi concettuali e normativi tipici elaborati per quest'ultimo;

c) arbitrato in materie residuali rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b).

azionato attraverso procedimento ingiuntivo dal giocatore di hockey John Massara nei confronti della Hockey Club Milano.

¹⁷⁴ Cass., S.U., sentenza 23.04.2008, n. 10465, in www.cortedicassazione.it con riferimento all'inquadramento del rapporto di lavoro tra arbitro e relativa Federazione come lavoro subordinato, come collaborazione coordinata e continuativa oppure come contratto a prestazioni corrispettive.

¹⁷⁵ Cass., Sez. Lav., sentenza 11.04.2008, n. 9551, in www.cortedicassazione.it, relativa al procedimento giudiziale promosso da un massaggiatore di un'associazione sportiva calcistica.

¹⁷⁶ Ancora: Cass., Sez. Lav., sentenza 11.04.2008, n. 9551, in www.cortedicassazione.it.

¹⁷⁷ Cass., Sez. I, sentenza 28.09.2005, n. 18919, in www.cortedicassazione.it.

¹⁷⁸ Tra le tante, si cita, ancora una volta, per autorevolezza: Cass., Sez. Lav., sentenza 06.04.1990, n. 2889, in www.cortedicassazione.it.

¹⁷⁹ F.P. LUISO, voce "Giustizia sportiva", in Dig. Disc. Priv., sez. civ., Torino 1993, IX, pag. 235, secondo cui ha rilievo la circostanza della mancata previsione, ad opera delle norme federali, della possibilità di depositare il lodo per la concessione dell'*exequatur*; V. VIGORITI, "L'arbitrato sportivo in materia economica", in Riv. Arb., 2000, pag. 19, il quale non manca di rilevare, tuttavia, l'equivocità delle espressioni impiegate in alcuni testi federali ed in certi accordi collettivi.

A differenza delle altre due ipotesi poco sopra illustrate, la procedura arbitrale che si svolge in materie non rientranti nella riserva (assoluta) della giustizia sportiva o nella giurisdizione ordinaria, ha da sempre visto contestata la sua natura di arbitrato vero e proprio. Il carattere residuale delle questioni sportive azionabili davanti al giudice amministrativo per espressa volontà del Legislatore, ha fatto sì che il novero delle controversie fosse talmente ampio da comprendervi anche le *querelles* aventi ad oggetto quelle peculiari situazioni giuridiche definite “interessi legittimi” (non solo, quindi, diritti soggettivi non patrimoniali, tra l'altro non tutti astrattamente disponibili *ex art. 806 c.p.c.*): la radicata convinzione della intransigibilità-indisponibilità di questi ultimi¹⁸⁰, che ha condotto sin da epoca risalente alla conclusione della loro inarbitrabilità, ha determinato, infatti, nell'esperienza del fenomeno sportivo, il risultato della qualificazione di un eventuale arbitrato incidente su simili posizioni come parte (conclusiva) di un procedimento amministrativo, svolto dal Comitato Olimpico Nazionale quale soggetto di diritto pubblico ed articolazione della P.A., con conseguente qualificazione del relativo lodo come provvedimento sostanzialmente amministrativo¹⁸¹. Trattasi, in ogni caso, di risultati non universalmente condivisi, né in dottrina, né in giurisprudenza, ma prodotti da orientamenti certamente prevalenti, sui quali si tornerà successivamente, trattando della problematica della compromettibilità in arbitri delle questioni appartenenti alla giurisdizione esclusiva dell'A.G.A.: per ora basti sapere che la

¹⁸⁰ Nel prossimo capitolo si avrà modo di analizzare le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sul punto.

¹⁸¹ Sulle posizioni espresse al riguardo dalla giurisprudenza, senza nulla anticipare, si tenga presente che la tesi dell'atto sostanzialmente amministrativo è stata elaborata dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 268/2007; Cons. Stato, sentenza n. 3559/2006; Cons. Stato, sentenza n. 527/2006; Cons. Stato, sentenza n. 3857/2005; Cons. Stato, sentenza n. 3853/2005; Cons. Stato, sentenza n. 5025/2004; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 5492/2008, la quale esprime dubbi al riguardo e si conforma al Consiglio di Stato solo per ragioni di certezza del diritto, così come interpretato dal supremo organo nomofilattico amministrativo (l'attribuzione alla sezione semplice - Sez. VI - del Consiglio di Stato della qualifica di organo “nomofilattico” è espressamente contenuta in sentenza, ma appare assolutamente criticabile, appartenendo la funzione nomofilattica in materia amministrativa alle sole Adunanza Plenaria ed Adunanza generale); T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 5645/2007; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 7550/2004, tutte in www.giustizia-amministrativa.it), mentre quella opposta proviene ed è stata prevalentemente seguita dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr. T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 7802/2008; T.A.R. Lazio - Sez. III, sentenza n. 6067/2005; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 4362/2005, la quale subordina la propria conclusione all'esistenza di una clausola compromissoria *ad hoc*; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 4284/2005; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2571/2005; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2987/2004, tutte in www.giustizia-amministrativa.it).

procedura qualificata nel mondo sportivo come arbitrato (esofederale) ed amministrata dal C.O.N.I. non è concordemente considerata come arbitrale.

Quanto alla giurisdizione del giudice amministrativo, delineata dall'art. 3, comma I D.L. 220/2003 e ribadita dalla Legge 104/2010, rispetto alla quale l'arbitrato sportivo in materia deve necessariamente porsi come alternativo-derogatorio¹⁸², questa è sì una giurisdizione esclusiva, ma residuale, ovvero una giurisdizione che individua i propri contorni (*rectius*: limiti) all'esito di un procedimento di esclusione delle materie di competenza degli organi giudiziari federali ed esofederali, da un lato, e delle questioni relative a diritti soggettivi patrimoniali appartenenti alla *potestas decidendi* del giudice ordinario, dall'altro¹⁸³. Giurisdizione amministrativa che può operare, poi, solo laddove siano stati esauriti i gradi della giustizia domestica, vale a dire, dunque, laddove la parte che intenda ricorrere al G.A. abbia preventivamente esperito i rimedi giudiziari (essenzialmente impugnatori) predisposti dall'ordinamento federale di appartenenza: trattasi di una vera e propria condizione di ammissibilità¹⁸⁴, la cui mancata integrazione comporta l'impossibilità di adire il giudice della legittimità amministrativa, al fine di ottenere da questo il riconoscimento e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive di cui si è titolari. Il Legislatore, poi, ferma

¹⁸² Ove, naturalmente, si segua la teoria dell'arbitrato C.O.N.I. inteso come vera e propria procedura arbitrale. Sul carattere alternativo di un simile giudizio privato, si veda, *ex plurimis*: T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2987/2004, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui "l'adizione di questa [n.d.a.: la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport], quindi, non è, né s'atteggia a condizione d'ammissibilità per il ricorso innanzi alla giurisdizione statale – quale che sia il giudice competente -, tant'è che è effettivamente alternativo a questa". Il carattere alternativo è stato, inoltre, evidenziato in alcune pronunce arbitrali della Camera di Conciliazione e di Arbitrato dello Sport del C.O.N.I., tra cui si ricordano, a titolo esemplificativo: C.C.A.S., lodo arbitrale del 14.01.2009, nonché C.C.A.S., lodo arbitrale del 27.10.2006, entrambe in www.coni.it, dalle quali pure si desume come oggetto del giudizio arbitrale non è l'atto delle istituzioni sportive, ma la questione di fatto e di diritto che ha dato origine al provvedimento contestato, cosicché l'arbitrato esofederale mai potrebbe inquadarsi come fase (conclusiva) del procedimento amministrativo realizzato dal C.O.N.I., dimostrando, invece, la sua natura di procedura giudiziale. Per le ulteriori conferme (indirette) si veda poco più avanti.

¹⁸³ In ordine alla necessità della previa esclusione delle materie di competenza interna o proprie della giurisdizione del G.O., si trova conferma, qualora ve ne fosse bisogno, in: Cass., Sez. I, sentenza 29.09.2005, in www.cortedicassazione.it, nonché in T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2987/2004, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁸⁴ Sulla condizione di procedibilità costituita dal previo esaurimento dei ricorsi interni, si considerino, in particolare: Cons. Stato, sentenza n. 3559/2006, in www.giustizia-amministrativa.it, la quale, tuttavia, erra nel ritenere ricorso interno anche quello alla C.C.A.S. del C.O.N.I.; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2987/2004, in www.giustizia-amministrativa.it, che, invece, esclude correttamente che l'organo C.O.N.I. possa essere qualificato ricorso interno.

restando l'ampia portata della giurisdizione in argomento, ha fatto salve¹⁸⁵ le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive, nonché quelle inserite nei contratti di lavoro sportivo¹⁸⁶. La presenza di una tale clausola di salvezza conforta nell'idea che quella procedura definita arbitrale all'interno dell'ordinamento particolare debba porsi in rapporto di alternatività-derogatorietà rispetto al giudice amministrativo, dunque, in qualità di *quid alium*, collocarsi su di un piano concorrenziale rispetto a quest'ultimo, con l'effetto di svincolare il lodo dalla competenza cognitiva dell'A.G.A., se non per essere sottoposto, eventualmente, ad un'impugnazione di nullità (arbitrato rituale) o negoziale (arbitrato libero)¹⁸⁷. Ulteriore conferma al carattere alternativo della procedura arbitrale *de quo*, peraltro, può indirettamente trarsi dalla coincidenza delle condizioni di ammissibilità tra quest'ultima e la giurisdizione amministrativa, così come rilevato da importanti e significative decisioni arbitrali¹⁸⁸ pronunciate nella vigenza del Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, nonché come attualmente stabilito *per tabulas* dall'art. 5, comma I, del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri. Il rapporto di astratta concorrenzialità (in concreto viene meno a favore dell'arbitrato non appena sottoscritto l'accordo compromissorio o, il che è lo stesso, non appena ottenuti il tesseramento o l'affiliazione¹⁸⁹), stando così le cose, può (*rectius*: deve) svanire solo qualora la posizione giuridica sottesa alla controversia fosse in sé e per sé indisponibile ai sensi dell'art. 806 c.p.c.: ciò, ovviamente, comporterà delle considerazioni e delle valutazioni differenti in ordine all'ampiezza da attribuire alla cognizione arbitrale, a seconda che gli interessi legittimi appaiano disponibili o meno. Laddove si concludesse in favore della tesi della compromettibilità delle

¹⁸⁵ In tal senso, si veda: Cass., S.U., sentenza n. 5775/2004, in www.cortedicassazione.it. L'intero sistema composto da esclusioni e clausole di salvaguardia è assolutamente conforme al parametro costituzionale, come rilevato, tra le altre, da T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2987/2004, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁸⁶ Di tali clausole si è detto in precedenza e si rimanda, pertanto, alla lettera b) del presente paragrafo.

¹⁸⁷ Anche qui, si dirà di più ed in maniera più approfondita nella prosecuzione della trattazione. Il G.A., in caso di arbitrato svolto nelle materie di sua competenza ex art. 3 D.L. 220/2003, si manifesta come una delle due possibili scelte per l'impugnazione del lodo, se ritenuto tale.

¹⁸⁸ Sic, si vedano: C.C.A.S., lodo arbitrale del 27.02..2009; C.C.A.S., lodo arbitrale del 11.04.2008, entrambe in www.coni.it

¹⁸⁹ Sugli effetti del tesseramento e dell'affiliazione con riguardo all'accettazione delle clausole compromissorie esiste unanime giurisprudenza di legittimità, per il cui esame si rimanda, più avanti, all'adeguata sede trattativa.

situazioni di interesse legittimo, infatti, tra le posizioni giuridiche (proprie della giurisdizione del giudice amministrativo) deferibili ad arbitri dovrebbero certamente annoverarsi quelle nascenti dall'esercizio delle funzioni in tema di ammissione ed affiliazione alle Federazioni da parte di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati, nonché quelle in tema di organizzazione e di svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti; in estrema sintesi, quelle attività originariamente ricondotte dal Governo (D.L. 220/2003, art. 2, lett. c) e d)) nell'alveo delle materie di rilevanza prettamente interna all'ordinamento settoriale e poi escluse dal Parlamento in sede di conversione, sul presupposto inespresso che queste siano il campo di elezione dell'esercizio dei pubblici poteri da parte delle istituzioni dello Sport (*rectius*: del C.O.N.I.). Esclusione questa che, se da un lato giustifica correttamente l'esistenza di una riserva assoluta avente ad oggetto le materie tecnico-disciplinari, dall'altro esprime la valutazione del Legislatore nel senso di ritenere le questioni relative all'ammissione-affiliazione ed all'organizzazione certamente involgenti situazioni di rilevanza per l'ordinamento repubblicano.

Per tali motivi, seguendo quanto statuito dalla giurisprudenza di T.A.R. e Consiglio di Stato in ordine alle materie rientranti nella loro competenza cognitiva e decisionale¹⁹⁰, potrebbero¹⁹¹ essere oggetto dell'arbitrato sportivo *de quo*, destinato a concludersi con un vero e proprio lodo, le controversie relative: al tesseramento degli atleti come di "formazione italiana", ovvero di "formazione straniera" e connesse eventuali sanzioni disciplinari¹⁹²; ai provvedimenti sanzionatori, purché le condotte da accertare siano così gravi da incidere sull'onorabilità¹⁹³ dei sanzionati o da produrre effetti nell'ordinamento statale; ai provvedimenti (anche indiretti) di ammissione, di decadenza o di esclusione dal

¹⁹⁰ Argomento sul quale l'autore della presente ricerca ha avuto modo di esprimere le proprie perplessità in ragione di un evidente fraintendimento della natura della riserva in favore degli organi giudiziari interni.

¹⁹¹ L'uso del condizionale è dovuto, come già anticipato, all'esistenza di un prevalente orientamento dottrinario e giurisprudenziale che ritiene di qualificare l'arbitrato *de quo* come procedimento sostanzialmente amministrativo e che configura come posizioni giuridiche inarbitrabili gli interessi legittimi.

¹⁹² T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 7802/2008, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁹³ Contrariamente: T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 2472/2008, in www.giustizia-amministrativa.it.

campionato¹⁹⁴, nonché quelli di formazione dell'organico del campionato stesso¹⁹⁵ e quelli di assegnazione del titolo sportivo¹⁹⁶; ai diritti risarcitori conseguenti all'illegittimità di un atto federale o esofederale; più in generale, ad ogni questione su cui il G.A. riconosca la propria giurisdizione esclusiva. Secondo chi scrive, però, per ragioni di coerenza logico-sistematica con il quadro delineato dalla presente ricerca, da un novero così esteso di ipotesi andrebbero escluse tutte quelle dispute che attengano, in ogni caso, a sanzioni disciplinari; ciò, facendo comunque salva la possibilità di far valere nell'autonoma sede giudiziale statale astrattamente competente, le situazioni giuridiche soggettive eventualmente lese da provvedimenti sportivi, sui quali può pronunciarsi, in via immediata e diretta, la sola giustizia domestica.

Fermo restando quanto sin qui argomentato, va però precisato che la procedura arbitrale in argomento non costituisce una forma di impugnazione giudiziale degli atti delle federazioni o del C.O.N.I., non è, in altri termini, un giudizio diretto sulla legittimità di quei provvedimenti che possono essere qualificati come amministrativi, ovvero come espressione di una pubblica potestà; si tratta, come per qualsiasi arbitrato *ex artt. 806 e ss.*, di un accertamento sì di tipo giurisdizionale, nonché alternativo-derogatorio rispetto al giudice istituzionalizzato, ma che verte sull'intero rapporto che ha dato origine alla controversia, sui presupposti di fatto e di diritto che di volta, in volta abbiano originato l'emissione del provvedimento ritenuto illegittimo¹⁹⁷.

Senza anticipare quanto si dirà in seguito sulla natura e sull'efficacia di arbitrati e lodi, occorre precisare, sin d'ora, che per l'ipotetico ed eventuale arbitrato

¹⁹⁴ Cons. Stato, sentenza n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it, sul presupposto che si tratta dell'esercizio di "attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l'adozione di atti amministrativi". Ciò vale a maggior ragione per il provvedimento di non ammissione emesso all'esito dell'estrinsecazione del potere delegato della Federazione di controllo gestionale: sul punto cfr. Cons. Stato, sentenza n. 527/2006, in www.giustizia-amministrativa.it In senso analogo: T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 4642/2009; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 7550/2004; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 9668/2004, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁹⁵ T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 4284/2005, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁹⁶ T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter* sentenza n. 4284/2005, in www.giustizia-amministrativa.it.

¹⁹⁷ In tali termini, *ex plurimis*: C.C.A.S., lodo arbitrale del 27.10.2006, in www.coni.it, la quale esprime chiaramente come "oggetto di giudizio ai sensi di regolamento [n.d.a.: Regolamento della C.C.A.S.], in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, non è il provvedimento disciplinare in quanto atto, bensì una controversia relativa alla volontà definitivamente manifestata dalla federazione. Tale controversia può riguardare l'applicazione delle norme o l'apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa e sulla sua estensione nonché sulle modalità per risolverla non influisce il numero di passaggi attraverso i quali quella volontà si è formata".

sportivo in argomento non è espressamente richiesta una peculiare forma, né una peculiare canone di giudizio, cosicché la risposta ad un simile quesito andrà cercata in ragione degli elementi intrinseci (naturalistici) della situazione giuridica soggettiva che si vuole azionare. Se si ritenesse di applicare all'ordinamento sportivo il precetto di cui all'art. 6 Legge 205/2000, sarebbe evidente come, almeno per i diritti soggettivi non patrimoniali, purché sempre disponibili, dovrebbe farsi necessariamente ricorso ad arbitrati rituali e di diritto. Conseguentemente, se oltre ad applicare la citata norma, si ritenesse pure di ammettere, quanto meno nell'ordinamento sportivo, la compromettibilità degli interessi legittimi, apparirebbe preferibile estendere la conclusione raggiunta dal Legislatore in ordine ai primi, anche a questi ultimi; ciò, apparendo gli interessi legittimi bisognosi di una tutela almeno parificata a quella prevista per i diritti soggettivi, venendo questi in rilievo in presenza dell'esercizio di pubblici poteri ed in presenza di situazioni caratterizzate dalla necessità di soddisfare, al di fuori di logiche di parte, l'interesse pubblico¹⁹⁸.

L'esperienza, tuttavia, ha mostrato come si sia potuto arrivare a risultati differenti: la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport ha sempre svolto un arbitrato ritenuto dalla prevalente giurisprudenza amministrativa come libero¹⁹⁹, sebbene verso la fine della sua esperienza si è pervenuti, sulla base di elementi normativi sopraggiunti, all'opposta conclusione della ritualità²⁰⁰. Proprio la sua presunta irrivalità, anzi, costituiva uno dei presupposti argomentativi sui quali il G.A. di ogni grado fondava il convincimento della necessità di ricondurlo all'interno di un procedimento sostanzialmente

¹⁹⁸ Anche qui, si tratta di una mera anticipazione di quanto si dirà più avanti.

¹⁹⁹ Si considerino, *ex multis*: T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2571/2005; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 6067/2005, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.

²⁰⁰ Il riferimento è chiaramente a Cons. Stato, sentenza n. 5782/2008, in www.giustizia-amministrativa.it, che trae argomenti dal D.Lgs. n. 40/2006 ed in particolare dall'art. 808 *ter* c.p.c., comunque successivi all'istituzione della C.C.A.S.. Secondo tale pronuncia, infatti, *"Il dubbio circa la natura rituale o irrurale dell'arbitrato oggi deve essere risolto, in base a quanto previsto dall'art. 808 ter c.p.c., a favore della natura rituale del lodo. Con tale norma, infatti, il legislatore ha chiarito che la scelta in favore di un arbitrato che abbia esito in un lodo irrurale (come tale non destinato agli effetti di cui all'art. 824 bis c.p.c.), oltre a richiedere una forma scritta, deve essere espressa: in caso contrario, ogni dubbio sulla qualificazione come rituale o irrurale dell'arbitrato prescelto dalle parti deve sciogliersi a favore della natura rituale e della conseguente integrale applicabilità della disciplina legale, anche per quel che riguarda il regime di impugnazione di cui all'art. 827 c.p.c."*. In questo modo, la Suprema Magistratura amministrativa ha ritenuto che sia *"stato così superato per tabulas il precedente maggioritario orientamento giurisprudenziale che, invece, in caso incertezza sulla individuazione della species di arbitrato, optava per la natura irrurale in considerazione del favor della competenza giurisdizionale, a cui le parti eccezionalmente derogherebbero con il deferimento ad arbitri rituali del potere di decidere la controversia"*.

amministrativo. Al contrario, il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport si è orientato prevalentemente a favore di un arbitrato rituale di diritto come strumento per la risoluzione delle controversie sottoposte al suo giudizio, facendo espresso ed integrale riferimento, da un lato, al Libro IV del Codice di Procedura Civile e, dall'altro, ai principi ed alle norme dell'ordinamento della Repubblica, ove le controversie interessino anche quest'ultimo; da segnalare, comunque, come non si escluda aprioristicamente la possibilità di deroghe (che consentano, ritiene l'autore della presente ricerca, anche il ricorso alla forma libera) stabilite da Statuti e Regolamenti delle istituzioni sportive o in accordi (compromissori) tra queste ultime e soggetti non appartenenti all'ordinamento particolare²⁰¹.

In conclusione di quanto sin qui complessivamente detto, occorre sottolineare come l'intervento normativo del 2003 abbia inciso profondamente sulla possibilità di configurare un arbitrato sportivo in relazione alle materie in cui si esplica, in maniera esclusiva e coordinata con lo Stato, la vita dell'ordinamento dello Sport, con notevoli implicazioni logico-giuridiche non solo in tema di natura e presupposti della procedura arbitrale, ma soprattutto in ordine alle conseguenze ed agli effetti che un giudizio *ex artt. 806 e ss. c.p.c.* (ivi compreso, ovviamente, quello di cui all'art. 808 *ter c.p.c.*), laddove concettualmente e dogmaticamente ammesso, potrebbe produrre nell'ordinamento sportivo e di riflesso in quello statale. Conseguenze ed effetti che saranno il precipuo oggetto della successiva trattazione.

²⁰¹ Cfr. art. 4, commi I e II Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri.

CAPITOLO III – LE PRINCIPALI QUESTIONI POSTE DAGLI ARBITRATI SPORTIVI

7. OBBLIGATORietà O FACOLTATIVITÀ DELLE PROCEDURE ARBITRALI SPORTIVE.

Una delle principali questioni poste dall'arbitrato sportivo (*rectius*: dagli arbitrati sportivi) è quella che si configura in ordine alla sua presunta cogenza, allorché il ricorso a procedure alternative-derogatorie alla giustizia istituzionale (statale o sportiva) appaia necessitato dalle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni e del C.O.N.I.. Come a tutti noto, infatti, l'arbitrato è strumento negoziale che nasce dall'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico ai suoi stessi appartenenti, ai quali è dato di regolare i rapporti, che abbiano ad oggetto situazioni giuridiche disponibili, nel modo più conforme ai propri interessi. Presupposto logico indefettibile per l'impiego di un simile mezzo si palesa, pertanto, il consenso di tutte le parti del rapporto giuridico sotteso ad una controversia a ché quest'ultima si risolva in via alternativa o derogatoria rispetto alle forme istituzionalizzate predisposte dall'ordinamento stesso; consenso che, per essere riconosciuto come meritevole di tutela da parte dello Stato, con conseguente riconoscimento della validità ed efficacia dell'intera procedura arbitrale e del suo atto conclusivo, deve essere libero, frutto non solo di una manifestazione di volontà non inficiata da errore, dolo o violenza²⁰², ma, *a fortiori*, non coartata *ab origine*. In altre parole, la scelta deve essere riconducibile esclusivamente alla volontà dei soggetti coinvolti nella disputa; la scelta, perciò, non è tale se viene in qualunque modo imposta da altri, da soggetti estranei al rapporto, ivi compresi il Legislatore dell'ordinamento generale e

²⁰² La rilevanza dei classici vizi del consenso nella validità della scelta effettuata dalle parti di pervenire ad una forma arbitrale di risoluzione della controversia, non deve essere confusa qui con la rilevanza che parte della dottrina attribuisce a dolo, errore e violenza quali situazioni patologiche che possono inficiare il lodo irrituale e renderlo, pertanto, impugnabile. Nel primo caso (convenzione di arbitrato), infatti, si versa in ipotesi di atto meramente negoziale, mentre nel secondo, pur trattandosi di atto anch'esso di natura contrattuale, è presente una disciplina codicistica che indica quali situazioni possano dare luogo ad un vizio e, conseguentemente, ad un'impugnazione (negoziale) del lodo; orbene, una simile disciplina è interpretata da alcuni come "chiusa" (B. Sassani), mentre da altri come "aperta" (G. Verde), cosicché non apparendo esaustiva, lascerebbe rivivere anche i tradizionali vizi dell'atto negoziale. Il dolo, l'errore e la violenza quando, al contrario, accedano all'atto di scelta dell'arbitrato hanno sempre rilevanza.

gli organi normopoietici dei micro-ordinamenti autonomi esistenti all'interno del primo e da questo riconosciuti.

Sono questi i motivi per cui non può trovare diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico²⁰³ il cosiddetto "arbitrato obbligatorio", ovvero quella procedura privata di composizione delle liti che viene prevista dalla legge o da altre fonte eteronoma come unico mezzo di risoluzione di una controversia (ad esempio, insorta in una data materia, quale quella degli appalti pubblici²⁰⁴), con conseguente esclusione di qualsiasi ricorso alla giurisdizione statale. La tipologia di arbitrato, poi, laddove imposto, non avrebbe alcuna incidenza sul rispetto della volontà delle parti della *querelle*, atteso che tanto la forma rituale, idonea ad introdurre la vicenda in un *iter* giudiziale, quanto quella irrituale, destinata ad operare su di un piano prettamente negoziale, non potrebbero in alcun modo rendere libero il ricorso ad un rimedio individuato dalle norme come il solo possibile; analoga considerazione deve farsi per il canone di giudizio previsto e per la composizione del collegio arbitrale²⁰⁵, nel senso che né il criterio decisionale del diritto o dell'equità, né il numero dei "giudici privati" o degli amichevoli compositori della lite potrebbero rendere libero ciò che è imposto da una volontà comunque sovraordinata.

Alle ragioni dogmatiche, poi, debbono affiancarsi quelle normative, che dalle prime, in ogni caso, traggono origine. Il primo riferimento è costituito dall'art. 24, comma I Cost., il quale garantisce a tutti i cittadini (*rectius*: i soggetti dell'ordinamento) la possibilità di adire sempre e comunque gli organi giurisdizionali della Repubblica, al fine di ottenerne la tutela di diritti ed interessi legittimi. Pur volendo riconoscere all'arbitrato, quanto meno quello rituale, l'idoneità a concludersi con un provvedimento analogo ad una sentenza, il ricorso alla procedura di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. resta sempre uno strumento di risoluzione delle controversie diverso dalla giurisdizione statale, la quale appare derogabile, pertanto, solo eccezionalmente, ove le parti della disputa siano concordi, prima o dopo l'insorgere della stessa, nel deviare il corso della tutela dal giudice dello Stato verso forme arbitrali, così come

²⁰³ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, 2006, pag. 38.

²⁰⁴ Come accadeva in passato, prima di Corte Cost., sentenza n. 127/1977, con cui il Giudice delle Leggi ha rilevato la incostituzionalità del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, denominato "*Capitolato generale per le opere pubbliche*".

²⁰⁵ In tal senso, si veda, in particolare: Corte Cost., sentenza 08.06.2005, n. 221, in www.cortecostituzionale.it, secondo cui "*L'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative di questo tipo, risiede nella circostanza che esse precludono alle parti la possibilità di adire il giudice statale, essendo totalmente irrilevanti, viceversa, i profili relativi sia al regime del lodo sia alla composizione del collegio*".

consentito dal Legislatore. In questi termini, la Corte Costituzionale ha avuto più volte modo di pronunciarsi, statuendo incontrovertibilmente l'illegittimità delle ipotesi di arbitrato imposto dalla legge o da altra fonte eteronoma, perché incompatibile con il sistema giudiziale descritto dal combinato disposto degli artt. 24, comma I e 102, comma I Cost.

L'ordinamento della Repubblica, infatti, stabilisce pure, in applicazione di meri criteri di civiltà giuridica, l'antioriorità logico-temporale della costituzione dell'organo giudiziale statale rispetto all'insorgere delle questioni proponibili dinanzi ad esso, procedendo alla ripartizione delle singole competenze (*rectius*: giurisdizioni) in ragione della natura delle posizioni giuridiche involte nella controversia: l'art. 102, comma I Cost., letto necessariamente in combinato disposto con l'art. 25, comma I Cost., nella parte in cui questo impiega l'espressione "*giudice naturale precostituito per legge*", prevede, in effetti, l'obbligo per lo Stato di predisposizione di un ufficio giudiziale incaricato di occuparsi e di risolvere determinate dispute che dovessero eventualmente e successivamente insorgere all'interno dell'ordinamento generale. Corollario che se ne deve trarre è quello della illegittimità della costituzione di "giudici speciali" (da non confondere con le sezioni specializzate), di giudici, ovvero, che vengano costituiti *ad hoc*, in violazione delle più elementari garanzie logico-giuridiche e della certezza del diritto anche in senso procedurale. Con particolare riferimento all'argomento in esame, infatti, l'imposizione di un arbitrato si tradurrebbe nella creazione di un giudice speciale, del tutto estraneo al sistema giudiziale delineato dalla Costituzione ed apertamente in contrasto con la volontà sovrana espressa in quest'ultima. In tal senso, ancora una volta, si è pronunciata la Consulta, la quale, sin da epoca risalente, ha osservato che "*il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, comma primo, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, comma primo, Cost. [...], sicché la "fonte" dell'arbitrato non può più ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, più generalmente, in una volontà autoritativa*"²⁰⁶. Ma vi è di più: il Giudice delle leggi

²⁰⁶ Corte Cost., sentenza n. 127/1977, in www.cortecostituzionale.it. In modo analogo: Corte Cost., sentenza n. 50/1966; Corte Cost., sentenza n. 62/1968 (entrambe non ravvisarono nella specifica norma impugnata una illegittimità costituzionale); Corte Cost., sentenza n. 488/1991; Corte Cost., sentenza n. 49/1994; Corte Cost., sentenza n. 206/1994; Corte Cost., sentenza n. 232/1994; Corte

ha ricondotto nel concetto di arbitrato obbligatorio e, pertanto, dichiarato illegittime, tutte quelle ipotesi di arbitrato previsto *ex lege*, che consentissero comunque ai contendenti la possibilità di rinunciare a favore della giurisdizione della Repubblica, solo previa ed espressa manifestazione di una volontà delle parti in tal senso. Il presupposto è che, qualora sia richiesto *“l'accordo delle parti per derogare alla competenza arbitrale, si rimette pur sempre alla volontà della sola parte che non voglia tale accordo derogatorio, l'effetto di rendere l'arbitrato concretamente obbligatorio per l'altro soggetto che non l'aveva voluto”*, essendo *“sufficiente la mancata intesa sulla deroga della competenza arbitrale per vanificare l'apparente facoltatività bilaterale dell'opzione”*²⁰⁷.

E' evidente, per quanto sin qui detto, che l'attributo dell'obbligatorietà non è rilevabile, invece, in tutti quei casi in cui la previsione legislativa del ricorso ad un determinato tipo di arbitrato, caratterizzato da alcuni requisiti relativi alla natura ed alla efficacia, venga subordinata alla scelta delle parti; ciò vuol dire, in tutti quei casi in cui, fatta salva la giurisdizione statale, l'imposizione legale non abbia ad oggetto lo strumento attraverso il quale i singoli possano ricevere tutela, bensì le modalità di svolgimento dell'arbitrato, qualora, si intende, i contendenti volessero sempre percorrere la via alternativa-derogatoria ai giudici dello Stato. Si parla, in questi casi, di *“arbitrato facoltativo da legge”*.

Tornando al tema specifico della presente ricerca, al fine di dare una risposta all'interrogativo posto dall'arbitrato sportivo in merito alla sua obbligatorietà o facoltatività, il primo passo da muovere, quindi, è nel senso di inquadrare preliminarmente il carattere delle clausole statutarie e regolamentari che lo prevedono; ciò, ovviamente, con lo scopo di verificarne la validità ed efficacia in relazione ai parametri normativi costituzionali realizzati dagli artt. 24 e 102 Cost.. In altri termini, è necessario verificare se tali clausole compromissorie prospettino o meno un *“arbitrato obbligatorio”*, come tale costituzionalmente illegittimo²⁰⁸.

Cost., sentenza n. 54/1996; Corte Cost., sentenza n. 381/1997; Corte Cost., sentenza n. 325/1998, tutte in www.cortecostituzionale.it.

²⁰⁷ Sic: Corte Cost., sentenza n. 152/1996, in www.cortecostituzionale.it.

²⁰⁸ Il problema della obbligatorietà o meno dell'arbitrato sportivo non può riguardare, evidentemente, le ipotesi di arbitrato avente ad oggetto dispute, una parte almeno delle quali non sia soggetto dell'ordinamento sportivo. Una simile ipotesi è ora prevista dall'art. 2, comma III Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri, il quale, al fine di consentire in tali casi il ricorso a procedure arbitrali, prevede come necessari *“specifici accordi”*. Ne deriva che solo detto specifico accordo sarà il vero e proprio atto di manifestazione della volontà compromissoria, apparendo neutra al riguardo la disposizione regolamentare *de qua*.

Ciò detto, il primo dato da analizzare, come è logico, è quello letterale. Nonostante alcune differenze terminologiche, non significative ai fini dell'argomento ora specificamente trattato, la maggior parte degli articoli degli Statuti e dei Regolamenti di giustizia delle Federazioni e delle Discipline sportive italiane, talvolta impropriamente rubricati "*Vincolo di giustizia*" oppure, più correttamente, "*Clausola compromissoria*", operando una distinzione tra arbitrato esofederale ed endofederale, cui si riferiscono rispettivamente i testi delle due disposizioni che si stanno per prendere in esame, si esprimono nei seguenti letterali termini: "*Gli affiliati, i tesserati ed i soggetti ad essi equiparati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge 19 agosto 2003, n. 220 convertito in Legge 17 ottobre 2003, n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, comma 8 dello Statuto del C.O.N.I.*²⁰⁹, *il ricorso all'arbitrato irrituale*"²¹⁰. Tali articoli aggiungono, poi, che: "*Le società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale*"²¹¹ *la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale, ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri*"²¹². Gli Statuti delle Federazioni che si strutturano in Legge²¹³, poi, consentono ed

²⁰⁹ Il rinvio alle norme dello Statuto C.O.N.I. è ora da intendersi agli artt. 12 e 12 *ter*, che hanno sostituito il precedente art. 12, comma VIII e, conseguentemente, ad un arbitrato non più irrituale, ma, salve particolari eccezioni, necessariamente rituale.

²¹⁰ Riferimento al solo arbitrato esofederale amministrato dal C.O.N.I..

²¹¹ Il richiamo prevalente è proprio all'arbitrato libero, ma non mancano casi di richiamo ad una procedura arbitrale rituale.

²¹² Riferimento al solo arbitrato federale o endofederale. Tali disposizioni possono rinvenirsi, a titolo meramente esemplificativo, negli artt. 43 e 44 St. F.I.P. 2008, 40 e 41 St. F.I.D.A.L. 2004, 51 St. F.I.R. 2004, 42 e 42 St. F.C.I. 2004, 48 St. F.P.I. 2005, 29 e 30 St. F.I.N. 2004.

²¹³ Si tratta di organismi associativi, di natura privatistica, di cui fanno parte società sportive già affiliate alle rispettive Federazioni, aventi lo scopo di rappresentare tali società nella stipulazione degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei contratti-tipo, sulla cui base stipulare i contratti individuali degli atleti professionisti. Inoltre, le Leghe hanno il compito di organizzare l'attività agonistica delle associate attraverso la fissazione dei calendari delle competizioni ufficiali e di rappresentare le società stesse nei rapporti con le Federazioni e con le altre Leghe; cfr. sul tema della definizione: G. NICOLELLA, *L'ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: le Federazioni, le Leghe, le società e le associazioni sportive*, in www.altalex.it, 2009. Tra le Federazioni composte da Leghe più conosciute si ricordano la F.I.G.C. (Lega Nazionale Professionisti, di cui fanno parte le società che disputano campionati di serie A e B, Lega Italiana Calcio Professionistico - prima e seconda divisione - e Lega Nazionale Dilettanti), la F.I.P. (Lega Basket per la serie A1, Lega due per la serie A2, Lega Nazionale Pallacanestro per il basket dilettantistico e Lega Basket Femminile per il basket professionistico femminile) e la F.I.P.A.V. (Lega Pallavolo serie A per le serie A1 ed A2

introducono anche ulteriori ipotesi di procedure arbitrali endofederali, amministrare dalle Leghe stesse e ritenute prevalenti su quelle federali in senso lato; è ad esse che ci si riferisce quando si prevede che: *“le leghe possono inserire nei loro Regolamenti interni, clausole compromissorie per risolvere, mediante arbitrato, le controversie insorte tra le Società ad essa appartenenti, purché non trattasi di materie riservate alla competenza normale degli Organi di Giustizia ovvero del Giudice Amministrativo secondo la normativa in materia”*. Espressioni del tipo *“è possibile, ai sensi dell’art. 12, comma 8 dello Statuto del C.O.N.I.”*²¹⁴, *il ricorso all’arbitrato”* oppure le parti *“si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale”* o ancora *“le leghe possono inserire nei loro Regolamenti interni, clausole compromissorie per risolvere, mediante arbitrato, le controversie”* appaiono, pertanto, in sé e per sé inidonee a costituire precetti vincolanti o a realizzare obblighi insuscettibili di deroghe ed eccezioni, mostrando di limitarsi, più che altro, a richiamare la possibilità o il mero impegno di adire la via arbitrale, intendendo quest’ultima sempre come un *quid alium* rispetto alla giustizia istituzionale, statale o domestica che sia, e mai come una necessità imprescindibile per la tutela delle ragioni delle parti. Molto differenti, tra l’altro, appaiono i termini impiegati dalle disposizioni ora riportate rispetto al testo delle norme introduttive di veri e propri *“arbitrati obbligatori”* e, pertanto, ritenute illegittime dalla Consulta. Più correttamente ed a titolo meramente esemplificativo, si ricorda che: a) l’art. 25, comma I, R.D. 29 Giugno 1939, n. 1127²¹⁵, cui si riferisce **Corte Cost. sentenza n 127/1977**, prevedeva direttamente l’istituzione di un collegio arbitrale in caso di controversie sull’oggetto della propria disciplina (*“provvede un collegio di arbitri”*); b) l’art. 11 Legge n. 88/1988²¹⁶, su cui ha pronunciato **Corte Cost. sentenza n 325/1998**, stabiliva la remissione della eventuale lite, ove insorta, ad un collegio di tre arbitri (*“le parti si rimettono al*

maschile, Lega Pallavolo femminile per le serie A1 ed A2 femminile e Lega Nazionale Pallavolo per le serie B1 e B2 maschile e femminile).

²¹⁴ Rinvio da intendersi, ora, lo si ricorda, agli artt. 12 e 12 ter.

²¹⁵ Il testo integrale della norma così recita: *“Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l’accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale del luogo dove il prestatore d’opera esercita abitualmente le sue mansioni”*.

²¹⁶ Il testo integrale della norma così recita: *“Per la risoluzione di controversie che riguardino l’interpretazione, l’esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri”*.

giudizio di un collegio arbitrale”); c) l'art. 18 R.D.L. 1 luglio 1926, n. 2290²¹⁷, per la cui abrogazione *ex tunc* si veda **Corte Cost. sentenza n 381/1997**, individuava, senza possibilità di deroghe, quale organo competente per la soluzione di dispute, una sorta di collegio arbitrale (“*le controversie [...] saranno risolte dal competente consiglio provinciale dell'economia*”). Così pure, altre disposizioni dichiarate incostituzionali. A ben vedere, le citate norme si caratterizzano per l'utilizzazione di una forma di comunicazione definita, in certa scienza linguistica, “performativa”²¹⁸, capace, quindi, di realizzare attraverso il linguaggio (*hic*, scritto) l'oggetto della comunicazione stessa; in altri termini, la parola o l'espressione, a secondo del modo in cui si manifesta, produce un effetto, corrispondente al relativo contenuto, nel mondo fenomenico. Con particolare riguardo alle norme impositive di arbitrati, l'effetto prodotto nella realtà sarebbe stato l'istituzione di un collegio di arbitri, istituzione che veniva subordinata solo all'insorgere di una *querelle* nella materia disciplinata dalle disposizione di legge *de quibus*; è evidente come, una volta verificatasi la condizione cui la produzione dell'effetto era sottoposta, quest'ultimo si sarebbe realizzato in virtù del solo enunciato normativo, senza la necessità di una manifestazione di volontà delle parti in tal senso. Il carattere performativo del linguaggio legislativo non è, però, in alcun modo rinvenibile nelle norme statutarie e regolamentari sportive, che, lo si ricorda, si esprimono in termini di possibilità²¹⁹ o si limitano, tutt'al più, a ricordare l'impegno assunto dalle parti, al momento dell'affiliazione-associazione, ad intraprendere la via arbitrale, senza configurare alcuna esclusione della giustizia istituzionale. Il confronto appena operato, dunque,

²¹⁷ Il testo integrale della norma così recita: “*Le controversie che potessero insorgere fra gli esercenti i magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe saranno risolte dal competente consiglio provinciale dell'economia*”.

²¹⁸ L'atto performativo (dall'inglese *to perform*) fa parte della *Teoria degli atti linguistici* elaborata da John Langshaw Austin (individuazione del linguaggio “performativo” o “operativo” in *How to do things with words*, Clarendon, Oxford, 1975, pagg. 5 e ss.), secondo il quale attraverso un simile atto (linguistico) si compie direttamente quello che si dice di fare e, conseguentemente, si produce un effetto immediato nel mondo reale. Per l'applicazione delle elaborazioni della teoria del linguaggio performativo al diritto ed al linguaggio del Legislatore, si veda, tra tutti: G. CARCATERA, *La forza costitutiva delle norme*, Roma, 1979.

²¹⁹ In senso contrario, in quanto le clausole compromissorie sportive contenute in numerosi Statuti e regolamenti si esprimerebbero in termini di necessità, pur non configurando arbitrati obbligatori, si vedano: M. SANINO, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in Riv. Dir. Sport., 1993, pag. 397; C. ALVISI, “*Giustizia sportiva ed arbitrato*”, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 46. Il ragionamento seguito da questi Autori è quello di escludere l'obbligatorietà in virtù del fatto che la fonte dell'arbitrato “necessario” è un atto negoziale e che la formulazione cogente delle clausole in esame abbia il solo effetto di “*escludere la necessità che la clausola compromissoria debba essere riprodotta in un superato compromesso fra le parti della controversia*”.

sgombra il campo da qualsiasi dubbio in ordine alla non-obbligatorietà (*rectius*: facoltatività) delle procedure arbitrali previste dallo Sport istituzione, mostrando come già nelle intenzioni degli artefici delle norme interne (essenzialmente private) non risiedeva la volontà di creare organismi, più o meno giudiziali, esclusivamente competenti per la cognizione di determinate controversie, l'imposizione dei quali avrebbe finito, illegittimamente e paradossalmente²²⁰, per privare i propri appartenenti della tutela offerta dai rappresentati della giustizia sportiva *stricto sensu*. Quanto al testo degli enunciati contenuti nei contratti individuali di lavoro o negli accordi collettivi, poi, davvero *nulla quaestio*: in relazione a questi, infatti, anche laddove si usasse una terminologia autoritativa (espressa in termini di doverosità), si verserebbe pur sempre in ipotesi di atti privati (non legislativi, né ad essi parificabili, dunque) per mezzo dei quali le parti manifestano la loro volontà, la loro libera scelta di prevedere e fare ricorso ad una forma alternativa-derogatoria all'organo giudiziale istituzionale²²¹. Ciò, senza contare, che simili atti trovano la propria ragion d'essere nell'art. 4 Legge 91/1981, norma che autorizza la predisposizione di clausole compromissorie nei contratti di lavoro sportivo stipulati in forma individuale o collettiva.

Concludendo sul punto, considerata pertanto la terminologia impiegata dagli Statuti e dai Regolamenti, può dirsi con un certo grado di certezza che le procedure arbitrali, predisposte in relazione al fenomeno sportivo, non siano affatto imposte da una volontà esterna alle parti del rapporto controverso, ma siano lo strumento attraverso il quale consentire ad affiliati, associati ed atleti una manifestazione di volontà compromissoria, che troverà definitiva espressione, in caso di controversia, con il compimento del primo atto della procedura arbitrale.

²²⁰ Il paradosso, a parere di chi scrive, consisterebbe nel fatto che la giustizia sportiva è, come detto, una delle forme in cui si è esprime l'autonomia dell'ordinamento particolare, cosicché imporre da parte del mondo dello Sport una limitazione (con la previsione di un arbitrato obbligatorio) alle proprie Corti di Giustizia, vorrebbe dire realizzare da sé restrizioni alla propria riconosciuta autonomia.

²²¹ Cfr., a titolo esemplificativo, l'art. 25 Accordo Collettivo dei calciatori professionisti del 1989 e scaduto nel 1992, ma sottoposto per anni (sino al 2005) al regime di *prorogatio*, il quale testualmente recitava: "La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalle competenti Leghe e dall'A.I.C., secondo le disposizioni delle Carte Federali". Il nuovo Accordo Collettivo del 2005, all'art. 21, si esprime sempre in termini di doverosità.

Conforto ad una simile idea si può trarre dal dato cosiddetto “logico-sistematico”, il dato, ovvero, desumibile da una ragionevole analisi della disciplina dell’ordinamento sportivo: le clausole compromissorie *de quibus* difficilmente sembrano realizzare ipotesi di arbitrato imposto, in quanto riconducibili all’ambito dei rapporti di affiliazione ed associazione tra soggetti privati. Più correttamente, la vicenda in esame prospetta una *quaestio voluntatis*; se un soggetto vuole entrare a far parte di un gruppo legato al suo interno da un vincolo associativo (*societas*), ne accetta tutte le conseguenze in termini di disciplina del proprio *status* di associato, ivi compresa la possibilità di deferire ad arbitri le future controversie che sorgano all’interno del gruppo stesso. In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa di primo grado, secondo cui “*la clausola compromissoria che impone al soggetto appartenente all’ordinamento federale di adire la procedura arbitrale discende dal contratto associativo, pertanto non può parlarsi di un arbitrato necessario od imposto, per il semplice motivo che riguarda un ordinamento di appartenenza volontaria*”²²². La Corte di Cassazione²²³, poi, non ha mancato di segnalare, con grande prevalenza di pronunce, l’assoluto carattere facoltativo delle procedure arbitrali previste dal mondo dello Sport, sul presupposto che le clausole definite compromissorie dall’ordinamento particolare si fondano “*sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia*”²²⁴, da intendersi, in questo caso, in senso lato, dunque, tali da ricomprendervi anche le procedure arbitrali. Nessun problema, poi, quanto a rispetto delle forme previste *ex lege*: la richiesta di affiliazione o di tesseramento contenente *la relatio* alle disposizioni statutarie e regolamentari, dovendo avvenire per iscritto, ottempera ampiamente al requisito di forma richiesto a pena di nullità dagli artt. 807, comma I (compromesso) ed 808, comma I c.p.c. (clausola compromissoria)²²⁵.

²²² Sic: Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sentenza n. 4284/2005, in www.giustizia-amministrativa.it. Negli stessi termini, cfr.: Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, sent. n. 2571/2005, anch’essa in www.giustizia-amministrativa.it.

²²³ Sulla necessità di attribuire all’affiliazione-associazione il significato di implicita accettazione delle clausole compromissorie statutarie sportive, con conseguente esclusione dell’ipotesi di arbitrato obbligatorio, si considerino, *ex plurimis*: Cass., S.U., sentenza 23.04.2008, n. 10465; Cass., Sez. I, sentenza 27.09.2006, n. 21005; Cass., Sez. I, sentenza 28.09.2005, n. 18919; Cass., Sez. Lav., sentenza 01.08.2003, n. 11751; Cass., Sez. I, sentenza 17.11.1999, n. 12728, tutte in www.cortedicassazione.it.

²²⁴ Sic: Cass., S.U., sentenza 23.04.2008, n. 10465; in www.cortedicassazione.it.

²²⁵ C. ALVISI, “*Giustizia sportiva ed arbitrato*”, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 46.

Il citato orientamento, non solo giurisprudenziale²²⁶, appare, inoltre, trovare indiretta²²⁷ e preventiva conferma nel dato normativo e, più precisamente, nell'art. 3, comma I Decreto Legge 220/2003, laddove il Legislatore, dopo aver enunciato il noto criterio di riparto delle "giurisdizioni", fa espressamente salve "*in ogni caso*" le clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai Regolamenti federali; se ne può dedurre una sorta di "ratifica" da parte dell'ordinamento giuridico generale di tali clausole che, se avessero palesato contrarietà ai principi fondamentali dello stesso e, in particolare, ai parametri costituzionali degli artt. 24 e 102 Cost., difficilmente avrebbero ottenuto riconoscimento legislativo²²⁸. Nel medesimo senso, ancora una volta, il G.A., che riconosce come "*l'art. 3, c. 1, II per. del DL 220/2003 [...] fa salve tutte le clausole compromissorie*" e come, conseguentemente, non si possa rinvenire alcun effetto di esclusione o di elisione della giurisdizione statale da parte delle clausole compromissorie statutarie e/o regolamentari dell'ordinamento sportivo, giungendo ad affermare che "*sfugge perciò al Collegio la ragione per cui, stante la necessità di risolvere dette liti [n.d.r.: liti relative all'ammissione - esclusione dai Campionati sportivi rientranti nella esclusiva giurisdizione amministrativa] nel modo più rapido possibile per l'interesse stesso dei partecipanti a detti Campionati, quest'ultimo sarebbe pretermesso dalla previsione di composizioni bonarie o, in mancanza d'una conciliazione, da esperimenti di tutela arbitrale sulle controversie che si dovessero verificare*"²²⁹. L'orientamento seguito dalle pronunce del G.O. e del G.A. poco sopra ricordato, appare, inoltre, aver superato quella tesi dottrina²³⁰, elaborata anteriormente alla costituzione della

²²⁶ In dottrina, sull'argomento, si vedano: T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010, pagg. 6 e ss.; G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2006, pagg. 38 e ss.; C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1987, pagg. 246 e ss.; C. ALVISI, "*Giustizia sportiva ed arbitrato*", a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 26.

²²⁷ La finalità della norma è, in realtà, un'altra e, più precisamente, quella di far salvo il ricorso all'arbitrato, quale strumento di deroga e di scelta alternativa alla giurisdizione dello Stato. Cfr., sull'argomento: A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pag. 21.

²²⁸ Il rilievo non offre un argomento assolutamente certo per negare il carattere obbligatorio dell'arbitrato sportivo, ben potendo in astratto trattarsi di norma incostituzionale in relazione agli artt. 24 e 102 Cost., proprio nella parte in cui fa salvi arbitrati obbligatori. Tuttavia, interpretare la disposizione *de qua* nel senso sopra illustrato (sorta di *imprimatur* del Legislatore), appare, con alta probabilità, la soluzione corretta.

²²⁹ Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sentenza n. 4362/2005, in www.giustizia-amministrativa.it.

²³⁰ F. GOISIS, *Le funzioni di giustizia delle federazioni sportive e della Camera arbitrale Coni nelle controversie che la l. 280/2003 affida al giudice amministrativo*, Dir. Proc. Amm., 2005, pag. 104; L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo: meno o più della libertà privata*, in Dir. Pubbl., 2007., pagg. 16

C.C.A.S., secondo la quale il carattere obbligatorio dell'arbitrato sportivo sarebbe dipeso proprio dalla circostanza che la scelta di aderire ad una Federazione si sarebbe configurata, a causa della condizione di monopolio legale o di fatto in cui le Federazioni avrebbero operato (ed ancora opererebbero), come una scelta obbligata per chi avesse voluto svolgere attività sportiva in modo organizzato (sia a livello dilettantistico, che professionistico). L'adesione alla Federazione, sempre secondo la tesi in questione, avrebbe richiesto l'accettazione integrale dello Statuto e dei Regolamenti, nonché, ovviamente, della disposizione statutaria che avesse previsto il ricorso all'arbitrato, il quale, in tal modo, non sarebbe stato frutto di una libera determinazione, ma oggetto di indiretta e mediata imposizione. A sostegno di un simile convincimento, veniva richiamata una pronuncia della Consulta²³¹, per cui l'adesione ad un'associazione, soprattutto quando essa si fosse configurata come il necessario passaggio per l'inserimento in una determinata attività, non sarebbe valsa a rendere volontaria l'accettazione di un'eventuale clausola compromissoria.

I rilievi critici mossi da questa parte della dottrina, però, si espongono tuttora ad alcune obiezioni, che trovano origine nella natura peculiare della materia in argomento. Per prima cosa, a differenza del caso osservato e giudicato dalla Corte Costituzionale, qui non si versa in ipotesi di associazioni che nascono e sono destinate ad operare nel solo ordinamento giuridico generale, ma di veri e propri gruppi sociali costituenti ciascuno un micro-ordinamento (si ricordi la teoria degli ordinamenti federali sportivi) oppure facenti capo ad un unico ordinamento settoriale (quello che vede nel Comitato Olimpico Nazionale Italiano l'ente esponenziale e rappresentativo), tutti, comunque sia, caratterizzati dai requisiti della internazionalità e, soprattutto, dell'autonomia riconosciuta loro dalla Repubblica. Si tratta, quindi, di realtà giuridiche e sociali dotate di un proprio apparato giudiziale, che possono regolare autonomamente, seppur nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e delle linee-guida dettate dal Legislatore, il proprio sistema di giustizia domestica (*lato sensu*), prevedendo, conseguentemente,

e ss.; L. FERRARA, *Il rito in materia sportiva*, in www.judicium.it, pag. 14; G. MANFREDI, *Il sindacato del giudice amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi*, Dir. Proc. Amm., 2008, II ed., pagg. 628 e ss.. Sull'argomento si veda pure la puntuale analisi compiuta da A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pagg. 40 e ss..

²³¹ Corte Cost., sentenza 24.07.1998, n. 325, in www.cortecostituzionale.it, citata anche in F. GOISIS, *Le funzioni di giustizia delle federazioni sportive e della Camera arbitrale Coni nelle controversie che la l. 280/2003 affida al giudice amministrativo*, Dir. Proc. Amm., 2005, pag. 104.

particolari ipotesi di accesso a forme alternative-derogatorie alla stessa; autonomia che non può ravvisarsi nelle associazioni che limitano la loro operatività solo all'interno dello Stato.

Ma vi è di più: sembra esser sfuggito, infatti, a dottrina e giurisprudenza favorevoli alla tesi dell'obbligatorietà, l'esistenza del principio di autoresponsabilità, principio che permea l'intero ordinamento statale, sia in senso sostanziale, che processuale. La regola aurea secondo cui ognuno è responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte, ben si attaglia al caso in esame, atteso che l'aspirante affiliato-associato è posto nelle condizioni di sapere quali saranno le conseguenze della propria libera scelta di affiliarsi-associarsi, potendo lo stesso avere accesso alla documentazione federale e, dunque, conoscere le "norme" che regoleranno il proprio *status*. Ciò vale, per quello che interessa in questa sede, anche in riferimento alle clausole compromissorie, clausole pre-esistenti rispetto all'ingresso dell'aspirante affiliato-associato nel gruppo sociale dello Sport fatto istituzione. A ben vedere, poi, non sembrano neppure invocabili quei correttivi al principio dell'autoresponsabilità che talvolta il Legislatore ha predisposto in ragione di uno squilibrio esistente nel rapporto (negoziale) tra due o più soggetti, come accade nel rapporto di lavoro subordinato e nei contratti stipulati tra consumatore ed imprenditore; nel caso in questione, per quanto si sia in presenza, a parere di chi scrive, di un rapporto privatistico, una delle due parti (la Federazione) ha una struttura peculiare che le consente di essere parte di un ordinamento speciale, la qual cosa conferisce, entro limiti già individuati, specialità alla disciplina applicabile ad essa ed ai rapporti con gli altri soggetti del suo stesso gruppo sociale. Se si volesse, poi, individuare come pubblica la natura di Federazioni e Discipline sportive oppure ricostruire come pubblicistiche le funzioni da esse svolte, il problema non si porrebbe affatto, atteso che lo squilibrio tra associando e soggetto pubblico sarebbe del tutto naturale, anzi necessariamente funzionale all'esercizio dei pubblici poteri.

Ulteriore considerazione da fare è che il tema della coincidenza tra volontà di adesione al micro-ordinamento sportivo e volontà compromissoria, che in quanto afferente ad un sistema caratterizzato dal monopolio delle Federazioni, era interpretato come implicante la natura obbligatoria della procedura arbitrale, in verità, sembra oggi non costituire più alcun problema, neppure teorico: l'art. 2,

comma III Codice T.N.A.S.²³², infatti, sembra prevedere una differenza sostanziale tra momento dell'affiliazione e momento della manifestazione della volontà di devolvere ad arbitri una eventuale controversia, richiedendo “*un'espressa adesione*” alle norme delle Federazioni e Discipline sportive, che prevedano “*la composizione della lite in sede arbitrale*”. A ben vedere, come acutamente osservato in dottrina²³³, l'art. 2, comma III Codice T.N.A.S. ricorda l'art. 1341 c.c., nella parte in cui impone l'approvazione specifica di una clausola compromissoria quale clausola vessatoria, ed in questi termini si mostra definitivamente salvifico della libertà dei soggetti sportivi di scegliere la via arbitrale²³⁴.

Persino in giurisprudenza, tuttavia, non sono mancate voci favorevoli all'obbligatorietà dell'arbitrato sportivo: parte minoritaria di quella di legittimità²³⁵ e di quella amministrativa di secondo ed ultimo grado²³⁶, seppur in relazione alla sola “vecchia” clausola compromissoria di cui all'art. 27 Statuto F.I.G.C., ma con argomentazioni suscettibili di estensione alle altre clausole federali di analoga formulazione, ha espressamente ravvisato in quest'ultima “norma” un arbitrato imposto *ex lege*. In particolare, il Consiglio di Stato ha tratto argomenti a sostegno della propria tesi dalle interpretazioni operate dalla Corte Federale F.I.G.C., nonché dalla stessa documentazione federale, citando espressamente nel *decisum* la “Comunicazione Ufficiale n. 16/cf” della Federazione calcistica, in cui, al punto 2), si indicano, come obbligatori, i due rimedi del ricorso al tentativo di conciliazione ed all'arbitrato davanti alla Camera di Conciliazioni ed Arbitrato del C.O.N.I., e, al punto 5), si riafferma la funzione di carattere nomofilattico della detta C.C.A.S.

²³² La “norma” testualmente recita: “*All'atto dell'affiliazione, dell'iscrizione o dell'assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale*”.

²³³ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pagg. 40 e ss.. Sulla riferibilità o meno della formula “*clausole compromissorie*”, contenuta nell'art. 1341, comma II c.c. sia all'arbitrato rituale che irrituale e per gli orientamenti della giurisprudenza (che dopo un primo momento ha limitato la norma all'arbitrato rituale), si veda ampiamente, anche per riferimenti, M. MARINELLI, *La natura dell'arbitrato irrituale. Profili comparatistici e processuali*, Torino, 2002, pagg. 257 e ss. A favore dell'applicabilità del 1341 c.c. anche alla convenzione di arbitrato irrituale, B. SASSANI, *L'arbitrato a modalità irrituale*, in Riv. arb., 2007, pag. 33, a cui si rinvia anche per ulteriori approfondimenti.

²³⁴ Nel senso di escludere la necessità ontologica di una doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341, comma II e 1342, comma II c.c., cfr.: C. ALVISI, “*Giustizia sportiva ed arbitrato*”, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 46.

²³⁵ Cass., S.U., sent. n. 5775/2004, in www.cortedicassazione.it.

²³⁶ Cons. Stato, sent. n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it.

all'interno dell'ordinamento sportivo. In questa ottica e nel rispetto di una coerenza sistematica di fondo, sarebbe stato, forse, logico concludere nel senso di un'illegittimità costituzionale delle clausole *de quibus*, con conseguente annullamento delle disposizioni regolamentari e statuarie viziate²³⁷, ma il Consiglio di Stato ha sostenuto trattarsi di clausole che prevedono un arbitrato *sui generis*, il quale si tradurrebbe nell'ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva, e che, pertanto, esse esaurirebbero la loro efficacia solo all'interno dell'autonomo ordinamento sportivo. Fermo restando, dunque, quanto sin qui argomentato a sostegno della fortemente prevalente teoria della non-obbligatorietà degli arbitrati sportivi, verso cui va necessariamente il favore della presente ricerca, sembrerebbe potersi dire che, anche qualora si volesse seguire il citato opposto orientamento minoritario, si giungerebbe comunque al risultato della salvezza della legittimità delle clausole compromissorie statutarie e/o regolamentari del C.O.N.I. e delle sue articolazioni, sul presupposto che gli effetti prodotti dall'arbitrato sportivo, almeno esofederale, siano destinati, in ragione (si crede) della sua irritualità, al solo ordinamento settoriale, senza potenziali pregiudizi per quello statale. Orbene, si deve necessariamente osservare, però, come la giurisprudenza appena richiamata si fondasse su assunti di per sé assolutamente discutibili o, almeno per quanto riguarda la natura libera del lodo, smentiti dalla successiva riforma degli organi giudiziari del C.O.N.I., avvenuta nel 2008. *In primis*, infatti, è stata da sempre contestata la riconducibilità dell'istituto arbitrale esofederale (ma anche endofederale) all'apparto della Giustizia sportiva *stricto sensu*²³⁸, quindi al giudice istituzionale dell'ordinamento dello Sport; in tal senso debbono ricordarsi anche le pronunce del giudice amministrativo di primo grado favorevoli a configurare l'atto conclusivo della procedura arbitrale dinanzi alla Camera di Conciliazioni e di Arbitrato per lo Sport, come un vero lodo²³⁹. In secondo luogo, poi, quello che universalmente

²³⁷ Cfr.: A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pag. 41, secondo il quale l'annullamento da parte del G.A. "presuppone l'adesione ad una ricostruzione delle norme sportive come fonti del diritto sindacabili dinanzi al giudice amministrativo. Per poter affermare la sindacabilità delle norme degli organismi sportivi da parte del giudice statale non sembra necessario il superamento della separatezza tra i due ordinamenti".

²³⁸ *Ex multis*: C.C.A.S. Lodo 14.01.2009; C.C.A.S. Lodo 27.10.2006.

²³⁹ Cfr.: T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 7802/2008; T.A.R. Lazio - Sez. III, sentenza n. 6067/2005; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 4362/2005, la quale subordina la propria conclusione all'esistenza di una clausola compromissoria ad hoc; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 4284/2005; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2571/2005; T.A.R. Lazio - Sez. III *Ter*, sentenza n. 2987/2004, tutte in www.giustizia-amministrativa.it

appariva un arbitrato libero, oggi è, per espressa previsione normativa interna²⁴⁰, una procedura arbitrale essenzialmente rituale, destinata non solo ad essere impugnata nell'ordinamento della Repubblica, ma, più in generale, ad essere disciplinata ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., vale a dire da norme proprie dell'ordinamento statale²⁴¹. Uno dei principali presupposti della "teoria dell'obbligatorietà" è, pertanto, venuto certamente meno: la qual cosa ridimensiona ampiamente la fondatezza delle eccezioni mosse all'orientamento prevalente, e, laddove ve ne fosse stato ancora bisogno, sembra sancire *per tabulas*, seppur indirettamente, l'assoluta facoltatività degli arbitrati sportivi.

In definitiva, deve ritenersi che le clausole in argomento debbano essere considerate tali da non prospettare forme di giudizio arbitrale imposto, perché, al di là del mero dato terminologico, che conserva comunque al riguardo una sua dignità argomentativa, queste appaiono evidentemente connaturate alla presenza di un ordinamento a partecipazione ed adesione volontaria, quale quello sportivo, i cui soggetti, prima in maniera indiretta ed oggi con espressa adesione, accettano l'eventuale ricorso alla procedura arbitrale nel momento in cui manifestano la volontà di far parte della *societas* sportiva.

8. LA TERZIETÀ E L'IMPARZIALITÀ DEGLI ARBITRI: REQUISITI IMPRESCINDIBILI. LA POSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE UNA PROCEDURA ARBITRALE AMMINISTRATA.

I termini "terzietà" ed "imparzialità", che, quando si riferiscono all'ufficio di un giudice o a qualsiasi altro organo deputato alla risoluzione di una controversia, vengono generalmente usati come un'endiadi per indicarne l'indipendenza o l'equidistanza²⁴², rinvengono la propria ragion d'essere in due distinte esigenze. *In primis*, nel principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 Cost., vero e proprio crisma giuridico che impronta l'intero ordinamento con una forza

²⁴⁰ Si veda art. 4 Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli Arbitri 2008.

²⁴¹ In tal senso, si considerino: F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport*, in www.judicium.it, 2010; A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pagg. 40 e ss..

²⁴² M. FABIANI, *Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza del processo*, in www.judicium.it.

precettiva che non può trovare eccezioni, se non in un'applicazione ragionevole dello stesso (cosiddetto principio o corollario di ragionevolezza²⁴³); la presenza di un giudice né terzo, né imparziale determinerebbe, come è logico, uno squilibrio tutt'altro che giustificabile tra le parti di un giudizio, cosicché, laddove ciò avvenisse, non troverebbe evidentemente realizzazione l'auspicata e necessaria eguaglianza formale e sostanziale. In secondo luogo, in criteri di mera logica e civiltà giuridica, solo successivamente confluiti in una norma costituzionale²⁴⁴, per cui la necessità della terzietà e dell'imparzialità è insita nel ruolo stesso svolto da un soggetto che, per volontà suprema dell'ordinamento²⁴⁵ o per scelta delle parti²⁴⁶ (che così esercitano la loro autonomia negoziale), è chiamato a comporre una disputa; la presenza di due parti contrapposte e di due possibili soluzioni contrastanti, infatti, implica logicamente che la posizione di colui che è chiamato a decidere sia di equidistanza, in modo tale che possa essere sempre garantita, *ex ante*, l'indipendenza di quest'ultimo e, *ex post*, la non parzialità e l'autorevolezza della decisione. Quest'ultimo rilievo, che lascia intendere sin d'ora come il doveroso non coinvolgimento del giudicante si estrinsechi in due momenti diversi, ci impone, prima di procedere, di tenere ben distinti i due concetti in esame, stante, come si vedrà, la profonda differenza intercorrente tra di essi. Con particolare riferimento al termine "terzo", infatti, va detto che questo indica specificamente la posizione di estraneità del giudicante rispetto alle parti, alla lite ed agli interessi che essa sottende;

²⁴³ E' noto, infatti, l'orientamento uniformemente seguito sull'argomento da parte del Giudice delle leggi (*ex plurimis*: Corte Cost., sentenza n. 281/2005, in www.cortecostituzionale.it): il principio di eguaglianza va inteso come principio di eguaglianza ragionevole²⁴³, poiché esso non significa che tutti devono essere trattati allo stesso modo dalla legge, ma più propriamente che la legge deve trattare in modo uguale situazioni ragionevolmente eguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse.

²⁴⁴ Il riferimento è qui all'art. 111, comma I Cost. il quale assicura che "ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale". Il termine processo deve interpretarsi in senso lato, includendo, pertanto, quelle procedure, come l'arbitrato rituale, destinate a concludersi con un atto parificabile, seppur con alcune eccezioni, ad un provvedimento giudiziale. A conferma della pre-esistenza del principio alla norma interna, si ricorda che la disposizione costituzionale ha sostanzialmente recepito il principio contenuto nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, approvata a Roma il 04.11.1950, il cui art. 6 recita appunto che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale". L'unica novità è la terminologia usata e cioè l'espressione "giudice terzo" contenuta nell'art. 111, comma I Cost. in sostituzione di quella "tribunale indipendente" inserita nella Convenzione Europea.

²⁴⁵ Il giudice istituzionale, quello appartenente alla Magistratura della Repubblica ed inserito, per lo svolgimento della propria pubblica funzione, in una delle giurisdizioni statali.

²⁴⁶ Il cosiddetto "giudice privato" o, meglio, arbitro, soggetto non rientrante nelle fila della Magistratura, ma designato *ad hoc* per l'incarico di soluzione di una specifica querelle, in virtù di una previsione di legge che consenta alle parti private di regolare i propri interessi anche attraverso il ricorso a procedure alternative o derogatorie rispetto alla giurisdizione statale.

estraneità sia formale (*rectius*: apparente), che sostanziale (*rectius*: concreta), non dovendosi riscontrare in chi giudica alcuna forma di dipendenza dai soggetti giudicati. Al contrario, l'attributo "imparziale" si riferisce a colui che giudica con equità, non intendendosi per tale, ovviamente, il canone di giudizio tradizionalmente contrapposto a quello del diritto, ma alludendo l'espressione alla correttezza del processo di formazione della decisione da parte del giudicante e, conseguentemente, della decisione stessa, a causa dell'assenza di interessi propri a che la controversia venga risolta in un modo oppure in un altro²⁴⁷.

Dalla sintetica premessa si evince, pertanto, che il problema della terzietà e della imparzialità può riguardare anche le procedure arbitrali, quali forme alternative o derogatorie della giurisdizione statale: certamente quelle rituali, a maggior ragione dopo l'equiparazione *quoad effectum* tra lodo rituale e sentenza statale *ex art. 824 bis c.p.c.* (indizio di una forte assimilazione, quanto al ruolo sostanzialmente svolto, tra arbitro rituale e giudice), e probabilmente²⁴⁸ anche quelle libere, considerato che, pur muovendosi su di un piano prettamente negoziale, queste ultime presuppongono comunque l'affidamento della regolamentazione della controversia a soggetti estranei alla *res controversa*, dai quali è lecito attendersi, pertanto, una decisione adottata in posizione di ugual distanza dalle parti in conflitto²⁴⁹.

²⁴⁷ M. FABIANI, *Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza del processo*, in www.judicium.it; per imparzialità nel senso di "mancanza di prevenzione", si veda M. BOVE, *Art. 111 cost. e "giusto processo civile"*, in Riv. Dir. Proc., 2002, pag. 507. Sulla definizione di imparzialità, si veda anche quanto elaborato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee, sentenza 19 settembre 2006, nella causa C-506/04 (Wilson contro Ordre des avocats du Luxembourg), la quale, proprio con riferimento alla composizione dell'organo decidente, afferma che l'imparzialità è "l'assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione da dare alla controversia all'infuori della stretta applicazione della norma giuridica", il che presuppone la "neutralità rispetto agli interessi contrapposti".

²⁴⁸ Probabilmente, poiché non poche voci in dottrina ed in giurisprudenza hanno rilevato come un eventuale *deficit* di terzietà di giudici ed arbitri sportivi possa condurre ad ammettere il ricorso al giudizio arbitrale solo nella sua forma irrituale, a causa del convincimento secondo cui l'arbitrato libero non ontologicamente presupporrebbe l'equidistanza dei giudici privati dalle parti della controversia. In senso contrario, come ritiene corretto l'autore della presente ricerca, cfr.: Cass., Sez. I, sentenza n. 12728/1999, in Riv. dir. sport, 2000, pagg. 661 e ss., con nota di V. VIDIRI, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive e d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242*.

²⁴⁹ Ritiene l'autore della presente ricerca che un valido argomento a sostegno di un simile convincimento, potrebbe individuarsi analizzando l'arbitrato in materia laburistica, che è, per espressa previsione legislativa, una procedura irrituale (quanto meno, formalmente). Ora, trattandosi di materia che necessita di una disciplina garantista in favore del soggetto debole del rapporto - il lavoratore - appare illogico ritenere che il Legislatore abbia voluto affidare la risoluzione di questioni così delicate ad un organo, per il quale, secondo l'orientamento contrario, non sarebbe richiesto il requisito della terzietà e della imparzialità. Si finirebbe, a parere di chi scrive, in una sorta di contraddizione in termini, per cui se sul piano del diritto sostanziale sussiste una disciplina che ripristini o compensi la situazione di squilibrio negoziale, sul piano procedurale (o processuale in

Ora, chiarito che terzietà ed imparzialità sono crismi di civiltà giuridica richiesti dal nostro ordinamento per chiunque sia chiamato a giudicare una controversia, occorrerà verificare se i due citati requisiti possano riscontrarsi anche in relazione alla giustizia sportiva, in generale, ed all'arbitrato, in particolare. In primo luogo, va precisato che l'imparzialità, intesa come sopra, è requisito la cui presenza va valutata, in realtà, caso per caso, non apparendo un attributo estrinseco dell'arbitro o, quanto meno, un requisito che può essere riscontrato alla stregua di elementi esteriori o formali del giudicante, quali la sua provenienza, gli eventuali contatti con le parti, lo svolgimento di particolari attività o professioni, la specifica qualifica all'interno dell'ordinamento sportivo. Attenendo l'imparzialità al modo in cui l'arbitro giudica restando equidistante dalle parti nell'applicazione della regola astratta (di diritto o di equità) al caso concreto, la valutazione circa la sua esistenza sfugge, come è logico, ad un'analisi preventiva che abbia ad oggetto, nel caso che interessa la presente analisi, le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali; in altri termini la questione se il giudice privato della procedura arbitrale sportiva sia o meno imparziale potrà condursi solo *ex post* ed in concreto, non avendo alcuna incidenza sul punto le disposizioni delle carte federali. Al contrario, suscettibile di valutazione *ex ante* ed astratta appare l'altro indefettibile attributo, quello della terzietà, poiché in tale caso l'esistenza di situazioni che minino la correttezza del giudizio a causa della confusione di interessi tra soggetto giudicante ed una delle parti, ben può essere valutata in ragione della "posizione" occupata dall'arbitro; ne consegue che il *deficit* di terzietà può trarsi, oltre che da caratteristiche soggettive del giudice privato, anche e soprattutto dal sistema di nomina degli arbitri previsto dalla convenzione arbitrale. Prima di procedere ad esaminare compiutamente quest'ultimo tema, però, appare opportuno verificare preliminarmente se sia possibile individuare categorie di questioni (*rectius*: materie in cui vertono le questioni) che più delle altre pongano in astratto problemi in ordine alla terzietà dell'arbitro, così da escluderne eventualmente qualcuna e metterla al riparo dall'eccezione di *deficit* di indipendenza. Come si è avuto modo di constatare descrivendo l'ambito di operatività dell'arbitrato sportivo in materie interne (quelle coperte dal cosiddetto vincolo di giustizia e, pertanto, di competenza esclusiva degli organi giudiziari federali), deve rilevarsi che le

senso lato), poi, non si rinverrebbe l'esigenza di parità e di uguale tutela garantita dall'estraneità del giudicante (nel caso in esame: amichevole compositore) alle parti ed agli interessi in gioco.

astrattamente possibili controversie in tema di applicazione ed interpretazione delle regole tecnico-sportive, da un lato, e di accertamento di condotte trasgressive di “norme” disciplinari, con conseguente irrogazione di sanzioni, dall'altro, possono coinvolgere tanto i soli soggetti affiliati, associati ed atleti, quanto questi ultimi e le Federazioni o Discipline sportive di appartenenza. Proprio le dispute relative a fatti disciplinarmente rilevanti, per loro stessa natura si prestano, forse più delle altre²⁵⁰, a realizzare situazioni di conflitto tra istituzioni e soggetti sportivi, atteso che oggetto della *querelle*, in questi casi, sarà sempre la correttezza in fatto ed “in diritto”²⁵¹ della sanzione e, quindi, della valutazione eseguita dall'organo disciplinare federale: in tali ipotesi la Federazione si pone quale contraddittore necessario (direi naturale) della parte che lamenta l'ingiustizia della sanzione, poiché la doglianza consegue proprio all'intervento dell'ente federale, cosicché se tale intervento sanzionatorio non vi fosse stato, non avrebbe avuto senso parlare di controversia. Ipotesi in cui il contraddittore sia la Federazione, tuttavia, si possono astrattamente verificare anche per l'altra categoria di questioni rientranti nella competenza esclusiva degli organi giudiziali sportivi, quella concernente l'applicazione di una regola sportiva di natura tecnica. In simili casi, infatti, la controversia non presuppone necessariamente la contestazione dell'interpretazione data alla (e/o dell'applicazione della) regola tecnica da parte della Federazione; ben potrebbe insorgere una lite *in subiecta materia*, tra due atleti o società sportive, avente ad oggetto la richiesta di applicazione della norma tecnico-sportiva che una delle due parti ritiene violata dall'altra (*hic*, non viene direttamente coinvolta la Federazione di appartenenza). Nella maggior parte dei casi, però, è consueto l'intervento dell'ente federale, cosicché in tali circostanze le doglianze avranno come diretta destinataria la Federazione, la quale, quindi, sarà in simili casi, contraddittore necessario della parte che agisce. La questione, a ben vedere, però, si estende a tutte quelle altre controversie che comportino sempre e comunque un coinvolgimento della Federazione, seppur a vario titolo: si pensi solo alle dispute relative al rapporto di lavoro (ad esempio: gli arbitri appartenenti all'Associazione Italiana Arbitri di calcio

²⁵⁰ Come rilevato da F. MODUGNO, *Giustizia e sport, problemi generali*, in Riv. Dir. Sport., 1993, pag. 344, “*nei procedimenti disciplinari si pone, peraltro, il problema della terzietà dei giudici, visto che si tratta per lo più di organi della federazione che contribuiscono a formare la volontà o il convincimento dell'ente*”. Sul punto si veda, pure, M. GRANIERI, *Le forme della giustizia sportiva*, a cura di Cesare Vacca, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 83.

²⁵¹ Ove per tale si deve intendere, in senso atecnico, la regolamentazione disciplinare sportiva.

) oppure a quelle che presuppongono l'esercizio di poteri di controllo di tipo amministrativo della Federazione sugli affiliati-associati (posto che in realtà si possa parlare di pubblici poteri esercitati dalle Federazioni): in tutti questi casi è evidente come si possano creare ipotesi di parzialità, quanto meno formale, tutte quelle volte in cui le parti della disputa decidano di deferire ad arbitri la cognizione della stessa e l'arbitrato veda coinvolti, quali giudici privati o amichevoli compositori della lite, soggetti dipendenti, in un modo o in un altro, dagli organi federali. In definitiva, sul punto deve necessariamente concludersi che non esistono materie suscettibili di una sottrazione aprioristica al problema della terzietà, poiché l'unico parametro al riguardo è dato dalla "presenza"²⁵² dell'ente sportivo, coinvolto nella disputa oggetto di giudizio arbitrale, nella procedura di scelta e nomina degli arbitri.

Se si prende in considerazione, poi, quale criterio discretivo per la presente analisi, la rilevanza endo o eso-federale della procedura arbitrale (che deriva direttamente dalla rilevanza endo o eso-federale della materia in cui verte la questione), il problema della terzietà può riguardare tanto l'arbitrato amministrato dalle Federazioni, quanto quello amministrato dal C.O.N.I., avendo ben presente che quest'ultimo soggetto, come si vedrà a breve, non interviene solo nei casi di propria diretta e stretta competenza, ma anche nelle ipotesi in cui l'ente federale gli rimetta la competenza a decidere su di una disputa in materia tecnico-sanzionatoria che investa direttamente la Federazione²⁵³. È opportuno, pertanto, ai fini della conduzione di un esame puntuale ed approfondito, tenere distinte le due ipotesi di arbitrato federale o endofederale, da un lato, ed arbitrato esofederale, dall'altro.

In relazione al primo, anche per quanto sin qui detto, si deve giungere ad escludere la fondatezza dell'eccezione di violazione del requisito della terzietà, se la si intende in modo indiscriminato e generico. Tale rilievo, lungi dall'essere scontato, ci consente di comprendere come la struttura della procedura arbitrale prevista da Statuti e Regolamenti federali non sia tale da risultare ogni qual volta lesiva del principio di indipendenza; richiamando quanto detto poco sopra, ciò vuol dire che l'eventuale non terzietà degli arbitri potrà realizzarsi non sempre, ma solo quando siano parte

²⁵² Si preferisce il termine neutro "presenza" a quello di "ingerenza", più carico di significato negativo.

²⁵³ Come si avrà modo di vedere in seguito, molti Statuti e Regolamenti federali, prevedono il deferimento della lite agli organi arbitrali del C.O.N.I., tutte quelle volte in cui ne sia parte la Federazione o la Disciplina di appartenenza dell'affiliato-associato; in questi termini, anche le questioni tecnico-disciplinari possono estendersi agli organi esofederali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

della controversia le Federazione, dovendosi così preliminarmente circoscrivere il campo di indagine. All'interno di simili ipotesi, poi, perché l'accusa possa risultare vera, sarà necessario analizzare la singola procedura di nomina degli arbitri prevista dalle carte federali. Come anticipato sinteticamente, infatti, non pare corretto dubitarsi della terzietà degli arbitri tutte quelle volte in cui venga garantita l'equidistanza dalle parti in conflitto attraverso il deferimento della lite agli organi del C.O.N.I.²⁵⁴: la procedura di nomina dei giudici privati o degli amichevoli compositori secondo le previsioni dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano comporterà l'esclusione aprioristica di soggetti collegati, sul piano degli interessi perseguiti, all'ente federale. Il problema si riduce, così, ulteriormente, attenendo, dunque, alle sole ipotesi di controversie coinvolgenti una Federazione o Disciplina che rimangano all'interno dell'ordinamento federale o, meglio, che non vengano, come sarebbe corretto ed opportuno, deferite agli organi di giustizia (in senso lato) esofederali. Come prevalente dottrina ha correttamente rilevato, infatti, l'unico ostacolo insuperabile alla devoluzione in arbitrato federale delle controversie in materia tecnica e disciplinare (le quali, lo si ricorda, costituiscono il settore in cui il problema in argomento forse si manifesta in modo più frequente e serio) deriva dal coinvolgimento, come parte in conflitto, della stessa Federazione, laddove sia demandata ad organi federali la nomina di uno o più dei componenti il collegio arbitrale²⁵⁵, la qual cosa spiega perché le clausole compromissorie ricorrenti nell'ambito degli Statuti e dei Regolamenti federali hanno per lo più *“un ambito soggettivo limitato ai soggetti associati alle federazioni o da queste tesserati [...]*

²⁵⁴ A titolo esemplificativo si citano: l'art. 64, comma I, Statuto F.I.P.A.V. 2008, per il quale: *“Le controversie che contrappongono la FIPAV a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, a eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi (120) giorni, a diecimila (10.000) euro di multa od ammenda, e delle controversie in materia di doping”*; si veda pure l'art. 45, comma I, Statuto F.I.P. 2009, secondo il quale: *“Le controversie che contrappongono la F.I.P. a soggetti affiliati e/o tesserati, possono essere devolute, con pronuncia definitiva, all'Alta Corte di Giustizia Sportiva ovvero al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport istituite presso il C.O.N.I., secondo le regole stabilite dagli articoli 12 e seguenti dello Statuto del C.O.N.I. e dai relativi regolamenti attuativi, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o, comunque, si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con l'esclusione delle controversie di natura tecnico-disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda e delle controversie in materia di doping”*.

²⁵⁵ C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 37; E. LUBRANO, *Lo sport e il diritto, Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, a cura di M. Colucci, Napoli, 2004, pag. 217.

*ma non investono normalmente i rapporti fra federazione e associati*²⁵⁶. Una volta individuata la possibile astratta esistenza, vi è da chiedersi, pertanto, se situazioni di “trattenimento” della controversia all’interno del micro-ordinamento federale si possano verificare in concreto e, in caso di risposta positiva, se queste vengano regolate in modo tale da scongiurare violazioni, sia pur apparenti, del principio della terzietà. La risposta alla prima questione è positiva, mentre, quanto alla seconda, occorre dire che ad un’attenta analisi delle procedure di nomina previste nei vari Statuti e Regolamenti federali, emerge che: a) i meccanismi di nomina degli arbitri sono normalmente disciplinati secondo lo schema classico che attribuisce a ciascuna delle parti il potere di nominare il proprio arbitro e, agli arbitri così nominati, il potere di decidere concordemente la nomina del terzo arbitro (art. 80 St. F.I.H.P.; art. 51 St. F.I.B.; art. 41 St. F.I.D.A.L.; art. 43 St. F.C.I.; art. 55 St. F.I.P.M.)²⁵⁷; b) solo in alcuni casi, da ritenersi minoritari, è tuttavia previsto che, in difetto della nomina della parte o in difetto di accordo fra gli arbitri nominati dalle parti, l’arbitro mancante sia nominato da un organo federale²⁵⁸ (cfr. art. 52.3.1 St. F.I.B.S.; art. 60 St. F.I.T.). Solo in quest’ultima ipotesi, a ben vedere, si tratta di meccanismi di nomina che non garantiscono in via assoluta la terzietà di tutti i componenti il collegio arbitrale, quando la controversia dedotta in arbitrato dovesse investire un

²⁵⁶ C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell’ordinamento sportivo*, in Riv. Dir. Sport., 1987, pagg. 237 e ss.; C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 37.

²⁵⁷ Singolare è il caso che si riscontra in alcuni arbitrati amministrati dalle Leghe sportive, in cui, nell’ipotesi di coinvolgimento della Lega nella disputa e di mancato accordo tra le parti per la nomina degli arbitri o del solo “terzo” arbitro, si ricorre a soggetti formalmente e sostanzialmente estranei al mondo dello sport, la qual cosa esclude *a priori* che vi sia una violazione del principio del giudice terzo ed imparziale. Questo è il caso, solo per citarne uno, dell’arbitrato previsto dallo Statuto della Lega A Basket, il cui art. 21, così stabilisce: “*Tutte le controversie tra la Lega e una società associata, o tra la Lega e una società che ha richiesto di essere ammessa, o tra la Lega e una società che ha perso per qualsiasi motivo la qualità di associata, relativamente a qualsiasi aspetto di natura patrimoniale e/o sportiva connesso alla partecipazione, alla ammissione, alla mancata ammissione od alla esclusione dalla Lega, ivi comprese le controversie relative ai provvedimenti adottati o sanzioni inflitte o garanzie bancarie escusse nei confronti di società associate, nonché quelle relative alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti o provvedimenti della Lega, sono devolute esclusivamente ed inderogabilmente ad un collegio arbitrale di tre arbitri, uno ciascuno nominato dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato d’accordo dagli arbitri di parte o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna*”. Identico soggetto viene individuato dall’art. 32, comma I Statuto Consorzio Lega Pallavolo Serie A.

²⁵⁸ Casi simili possono rinvenirsi anche negli Statuti e nei Regolamenti di alcune Leghe; si pensi all’art. 4, comma I del “Regolamento per le procedure arbitrali” della F.I.P.A.V. Serie A 2000, in cui si legge: “*Il Presidente del collegio è nominato dai due arbitri designati dalle parti. In caso di disaccordo e comunque dietro richiesta di uno di questi, il Presidente è designato dal Giudice di Lega*”.

atto o una condotta della Federazione o delle Discipline²⁵⁹. Ciò, tuttavia, non esclude che si tratti di veri e propri arbitrati: arbitrati con una disciplina in parte eventualmente illegittima, ma pur sempre arbitrati ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.²⁶⁰. L'eventuale violazione della garanzia di terzietà dei giudici privati condurrà alla dichiarazione di illegittimità della norma che disciplina la nomina degli arbitri (ivi compresi i criteri per la loro individuazione), e mai dell'intero arbitrato, cosicché, anche laddove si venisse meno al criterio della terzietà, non sarebbe mai in discussione la qualifica della procedura quale arbitrato e del suo atto finale quale lodo (con ogni conseguenza in tema di impugnazione).

Quanto all'arbitrato esofederale, quello attualmente amministrato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano attraverso il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ed in passato per mezzo della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, il problema della indipendenza si pone negli stessi termini sopra esposti; atteso che risulta opportuno, oltre che conforme al parametro normativo indicato nella parte iniziale del presente paragrafo, che l'eventuale presenza di un terzo nella procedura di nomina dei giudici privati o nella gestione dell'organo decidente imponga al primo soggetto di garantire la propria equidistanza dalle parti, occorrerà verificare, nel caso in esame, se il meccanismo di nomina degli arbitri previsto dal vigente Statuto C.O.N.I. sia tale da assicurare che tanto il soggetto terzo cui sia devoluta la scelta degli arbitri, quanto gli arbitri stessi non siano in alcun modo espressione di alcuno degli interessi in conflitto²⁶¹. In particolare, da una puntuale analisi emerge che:

²⁵⁹ C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 41, il quale "rileva, peraltro, sempre dal punto di vista soggettivo, che le clausole compromissorie ricorrenti nell'ambito degli ordinamenti sportivi si caratterizzano normalmente per il fatto di devolvere ad arbitri federali le controversie che insorgeranno fra soggetti dell'ordinamento sportivo (enti affiliati e soggetti tesserati) diversi dalle medesime Federazioni".

²⁶⁰ Sul punto si veda, analogamente, A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pag. 40.

²⁶¹ Si tenga in considerazione anche quanto rilevato in F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, per il quale: "Secondo l'opinione preferibile, infatti, ove un terzo intervenga nella nomina degli arbitri o più in generale nella gestione dell'organo decidente, deve essere garantita la sua equidistanza dalle parti, nel senso che egli non deve essere espressione di alcuno degli interessi in conflitto. È questa, in sostanza, la ratio dell'art. 832, quarto comma, c.p.c., laddove si fa divieto, alle istituzioni di carattere associativo ed a quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali, di nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. Tale ratio si differenzia da quella della ricsusazione perché non coinvolge la vicinanza soggettiva di uno degli arbitri alle parti o ai loro difensori, ma riguarda la vicinanza oggettiva degli arbitri (qui, del terzo che interviene nella loro nomina) ad uno degli interessi in conflitto. Si aggiunga che la necessaria scelta dell'arbitro o degli arbitri in una rosa di nominativi individuata dall'Alta Corte di Giustizia

a) spetta al presidente del T.N.A.S. la nomina degli arbitri nei casi previsti dagli artt. 7²⁶² e 17²⁶³ del Regolamento, mentre la ricsuzione²⁶⁴ spetta all'Alta Corte di Giustizia dello Sport (art. 12 *ter*, comma VII, Statuto C.O.N.I. ed art. 18 Regolamento T.N.A.S.);

b) gli arbitri dell'arbitrato T.N.A.S. (*ex* art. 2, comma II Regolamento T.N.A.S.) debbono necessariamente essere prescelti, sia dalle parti che dal Tribunale Arbitrale quando quest'ultimo debba procedere alla nomina di arbitri, nell'albo che, ai sensi dell'art. 12 *ter*, comma V, vigente Statuto C.O.N.I., è composto da un numero compreso fra trenta e cinquanta membri, nominati dall'Alta Corte;

c) possono essere iscritti all'albo magistrati, professori e ricercatori universitari di ruolo, avvocati dello Stato ed avvocati del libero foro patrocinanti avanti le Supreme Corti.

Si aggiunga che la necessaria scelta dell'arbitro o degli arbitri in una rosa di nominativi individuata dall'Alta Corte accentua il problema in questione. È evidente, infatti, che se l'A.C.G.S. condividesse con una delle parti in conflitto l'interesse di cui questa è portatrice, verrebbe meno una delle caratteristiche essenziali ed inderogabili dell'arbitrato: "manovrando" la composizione dell'albo attraverso la scelta di soggetti che condividano uno degli interessi in conflitto, sarebbe possibile avere arbitri non equidistanti, perché compartecipi di quello stesso interesse²⁶⁵.

In concreto, i possibili dubbi relativi alla neutralità del T.N.A.S. rispetto agli interessi contrapposti appaiono, pertanto, risolvibili attraverso l'esame delle modalità con cui

Sportiva accentua il problema appena posto. È evidente che, se l'ACGS condividesse, con una delle parti in conflitto, l'interesse di cui questa è portatrice, verrebbe meno una delle caratteristiche essenziali ed inderogabili dell'arbitrato: infatti, "pilotando" la composizione dell'albo attraverso la scelta di soggetti che condividano uno degli interessi in conflitto, sarebbe possibile avere arbitri non equidistanti, perché compartecipi di quello stesso interesse".

²⁶² Nell'ipotesi di pluralità di parti, se queste non riescono a nominare un arbitro unico o un collegio arbitrale di comune accordo, la nomina è fatta dal presidente del T.N.A.S..

²⁶³ Si tratta delle ipotesi in cui la parte, cui spetta designare un arbitro non vi provveda; in cui gli arbitri designati non trovino un accordo sul nome del terzo arbitro; in cui la controversia debba essere decisa da un arbitro unico, e le parti non si accordino nell'individuarelo.

²⁶⁴ Cfr., in giurisprudenza, Cass., sentenza 22 luglio 2004, n. 13667, in www.cortedicassazione.it, la quale afferma espressamente che la ricsuzione costituisce la manifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, considerato come persona fisica, sia imparziale.

²⁶⁵ F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport*, in www.judicium.it, 2010.

sono nominati i componenti dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva: ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma V, vigente Statuto C.O.N.I., essi sono nominati dal consiglio nazionale del Comitato Olimpico Italiano, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei suoi componenti aventi diritto di voto. Se si aggiunge che, sulla base dell'art. 6 Statuto C.O.N.I., nel consiglio nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono rappresentate tutte le componenti del mondo sportivo, si deve concludere che non vi è la possibilità che l'A.C.G.S. sia composta da soggetti espressione di uno solo degli interessi in conflitto²⁶⁶.

Da questo punto di vista, quindi, non vi è alcun ostacolo, neppure da parte delle norme statali, al riconoscimento che gli arbitri del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport abbiano tutti i requisiti per poter essere qualificati come tali (la qual cosa si riflette sulla qualificazione dell'atto finale della procedura come lodo), anche alla stregua delle norme dell'ordinamento statale²⁶⁷.

L'esame sin qui condotto, quindi, ha portato ad un risultato che ridimensiona notevolmente il dubbio circa l'esistenza di un *deficit* di terzietà in tutti gli arbitri sportivi. Se da un lato, infatti, il problema in esame va sensibilmente ridotto per quanto riguarda gli arbitri federali o endofederali, a quei soli casi di Federazioni e Discipline le cui norme statutarie o regolamentari consentano un intervento diretto nella scelta del "terzo" arbitro o nella procedura di riconsiliazione, dall'altro, sembra potersi escludere, tanto per il passato (Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport²⁶⁸), quanto per il presente (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), qualsiasi accusa di lesione del principio dell'arbitro terzo ed imparziale a carico dell'arbitrato esofederale, il quale, al contrario, è una garanzia assoluta in tema di equidistanza dei giudicanti rispetto ai giudicati nelle procedure arbitrali di soluzione delle controversie sportive.

²⁶⁶ F.P. LUISS, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport*, in www.judicium.it, 2010.

²⁶⁷ F.P. LUISS, *Il Tribunale Nazionale Arbitrale dello Sport*, in www.judicium.it, 2010.

²⁶⁸ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitri presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, pag. 9, per cui "l'art. 12, 1° co, Statuto CONI, riconosce alla CCAS «funzione consultiva, conciliativa ed arbitrale», e prescriveva che essa svolgesse «le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione»". Nello stesso senso si leggano tutte quelle pronunce giurisprudenziali amministrative (tra cui si ricordano in particolare: T.A.R. Lazio, Sez. III ter, sentenza 19 marzo 2008, n. 2472; T.A.R. Lazio, Sez. III ter, sentenza 01 agosto 2008, n. 7802) che, sebbene talvolta anche con una sorta di contraddizione interna dovuta alla qualificazione del lodo come atto amministrativo, hanno sempre escluso la legittimazione passiva del C.O.N.I. nei casi di impugnazione del lodo esofederale.

Tema strettamente connesso, se non argomentativamente consequenziale, a quello sinora trattato, è quello dell'arbitrato amministrato: il ruolo svolto dalle Federazioni (ed al loro interno dalle Leghe²⁶⁹) e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano all'interno delle procedure arbitrali poste in essere per la risoluzione delle cosiddette controversie sportive appare, per quanto sin qui detto, proprio quello di un ente che si fa carico di predisporre le "strutture" necessarie (ove per tali si intendono tutti quei mezzi, non solo materiali, quali, sedi, locali, etc..., ma anche non materiali, quali il regolamento interno ed i tariffari) affinché si possa validamente e legittimamente realizzare un arbitrato, sia esso rituale, che libero²⁷⁰. Ora, anche qualora Federazioni e C.O.N.I. siano parte della lite²⁷¹, la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri, laddove garantita dalle norme statutarie e regolamentari (e si è appena visto che si tratta della assoluta maggioranza dei casi), è tale da consentire un sereno e corretto svolgimento di qualsiasi giudizio arbitrale; in tali termini, non può ravvisarsi, neppure in linea teorica, alcuna forma di contraddizione o di confusione degli interessi in causa, in quanto è solo la posizione di equidistanza e di indipendenza dell'arbitro a porre al sicuro la legittimità della procedura arbitrale, a nulla rilevando, invece, che chi amministra l'arbitrato in generale sia anche parte della specifica controversia. Tale rilievo, ovviamente, non vale solo per l'esperienza sportiva, ma si estende a tutte quelle ipotesi dell'ordinamento generale in cui l'amministratore dell'arbitrato (o un proprio organo) venga coinvolto in una disputa da risolvere attraverso il ricorso (potenziale) alla propria struttura di risoluzione alternativa o derogatoria delle controversie.

²⁶⁹ In molti casi gli atti istituzionali delle Leghe prevedono la formazione di camere arbitrali permanenti, come accade per quanto riguarda la F.I.P.A.V. Serie A, il cui Regolamento per le procedure arbitrali, espressamente dichiara nel preambolo dell'art. 2 che: "*E' istituita presso la Lega Pallavolo Serie "A" maschile una camera di conciliazione permanente, composta di tre componenti effettivi e due supplenti, designati dal Consiglio Direttivo di Lega, che restano in carica per un biennio*". Talvolta, con riferimento agli arbitrati amministrati dalle Leghe della F.I.G.C., si è parlato in dottrina di arbitrato "*semi-amministrato*"; si ritiene, però, che i crismi dell'arbitrato amministrato o sussistono *in toto* o non sussistono affatto, non apparendo possibile in tale materia l'individuazione di un *tertium genus*.

²⁷⁰ Il *deficit* di terzietà talvolta riscontrato dalla dottrina nelle procedure arbitrali federali conduceva tradizionalmente a chiedersi se questo, una volta rilevato, potesse essere "giustificato" dal fatto che, in realtà, le clausole compromissorie federali delineassero "arbitrati amministrati". L'accostamento tra le due tematiche, infatti, è dato dal fatto che se si considera la Federazione o la Disciplina come ente amministratore della procedura arbitrale, una simile qualifica lo distanzia dal ruolo di mera parte della controversia e, conseguentemente, lo legittima ad interventi, quanto meno preventivi (ad es. la redazione dell'elenco degli arbitri), nella procedura di nomina e scelta dei giudici privati.

²⁷¹ Il carattere amministrato dell'arbitrato sportivo federale o esofederale appare con maggiore chiarezza in tutti quei casi in cui la Federazione o il Comitato Olimpico Nazionale Italiano non siano soggetti facenti parte della controversia.

La legittimità costituzionale di una simile tipologia di arbitrato, talvolta considerata ai fini classificatori accanto a quella dell'arbitrato obbligatorio e dell'arbitrato facoltativo da legge²⁷², non è revocabile in dubbio, atteso che da nessun precetto di rango costituzionale è stato possibile desumere il benché minimo divieto a che soggetti privati predispongano idonee strutture in cui far svolgere una procedura assolutamente lecita e legittima quale quella arbitrale. Anzi, la natura prettamente privata dell'arbitrato ben si concilia con tali forme di organizzazione della giustizia derogatoria o alternativa a quella statale.

Ma vi è di più: l'arbitrato in generale ha conosciuto e conosce ancora importanti esempi di arbitrato amministrato, la cui rilevanza, come si può facilmente comprendere, ha indotto, infine²⁷³, il Legislatore ad inserire nel codice di rito la specifica disciplina (artt. 832 e ss. c.p.c.²⁷⁴) dell'arbitrato secondo regolamenti precostituiti²⁷⁵. Significativa, in tal senso, è l'opera prestata dalle Camere di Commercio²⁷⁶, non solo italiane, le quali in una certa misura, dispongono di proprie camere arbitrali, il più delle volte collegate a strutture conciliative: è questo il caso della Camera di Commercio di Roma, la cui Camera Arbitrale è un'azienda speciale istituita per agevolare il ricorso delle imprese e dei consumatori agli istituti dell'arbitrato e della conciliazione, nonché per risolvere le loro controversie²⁷⁷; della *Chambre de Commerce Internationale* (C.C.I.) di Parigi, la quale a partire dal 1995 ha istituito le *Centre de Médiation et d'Arbitrage*, ad oggi uno dei principali centri europei per la risoluzione dei conflitti interni ed internazionali in materia

²⁷² Ad esempio, in G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2006, pagg. 38 e ss..

²⁷³ Cfr. D.Lgs. 40/2006, art. 25.

²⁷⁴ I principi della disciplina possono essere così sintetizzati: con la convenzione di arbitrato le parti possono rinviare ad un regolamento precostituito, il quale può, in astratto, prevedere ulteriori ipotesi di sostituzione e di ricsuzione rispetto a quelle stabilite *ex lege*; in caso di contrasto, la convenzione arbitrale ha sempre prevalenza sul regolamento predeterminato dal soggetto amministratore dell'arbitrato; salvo patto contrario, il regolamento arbitrale applicabile è quello vigente al momento dell'apertura della procedura arbitrale, anche se diverso da quello in vigore alla stipulazione della convenzione di arbitrato; le associazioni che rappresentano interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle dispute che contrappongono i propri associati a terzi.

²⁷⁵ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2006, pag. 40.

²⁷⁶ G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Giorn. Dir. Amm.* n. 10/2004, pag. 1155. Sull'antica esperienza delle camere arbitrali istituite presso le Camere di Commercio, addirittura come moduli di intervento indiretto dell'amministrazione nell'economia, G. CAIA, *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo. I presupposti e le tendenze*, Milano, 1989, pagg. 157 e ss.; da ultimo, con riguardo all'esperienza forse più importante, E.F. RICCI, *Il nuovo regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano*, in *Riv. Arb.*, 2003, pag. 663.

²⁷⁷ Cfr. <http://www.cameraarbitralediroma.it/>, nonché <http://www.cameraarbitralediroma.it/>.

commerciale²⁷⁸; della *International Chamber of Commerce* (I.C.C.) di Londra, la cui *Commission on Arbitration*, oltre a risolvere le dispute in materia di affari internazionali sottoposte alla propria attenzione, costituisce anche una commissione permanente di studi e di ricerca sulle procedure arbitrali²⁷⁹. Si pensi pure, ed è solo un accenno, alla tormentata vicenda della Camera arbitrale per i lavori pubblici²⁸⁰. Esistono, poi, persino organismi sopranazionali, di cui la *Commissione per il commercio internazionale ed il lavoro dell'O.N.U.* costituisce un valido esempio: quest'ultima è nota per aver predisposto il regolamento UNCITRAL del 28 Aprile 1976, strumento utilizzabile in ipotesi di arbitrati *ad hoc* tra le parti di aree giuridiche e culturali differenti, allo scopo di offrire loro uno schema procedimentale uniforme²⁸¹.

Per quanto attiene, invece, più strettamente al fenomeno sportivo, come anticipato poco sopra, il mondo dello Sport fatto istituzione ha offerto ed offre tuttora validi esempi di procedura arbitrale che si svolge secondo “regolamenti precostituiti”, tanto a livello interno, quanto internazionale (arbitrati delle leghe, arbitrati federali ed arbitrato C.C.A.S., prima, e T.N.A.S., poi): quest'ultimo è proprio il caso del più

²⁷⁸ Cfr. <http://www.mediationetarbitrage.com/>, in cui si legge che “*créé en 1995 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, sous la forme d'une association de la loi de 1901, le CMAP est aujourd'hui le leader en France et l'un des principaux centres européens de gestion et de résolution des conflits commerciaux. Il est également un organisme de formation continue reconnu. De la médiation à l'arbitrage, en passant par l'expertise amiable et la décision d'urgence, la gamme de ses produits est variée et offre aux entreprises, à un coût maîtrisé, des solutions novatrices et efficaces de résolution de leurs différends. Compétent pour connaître des litiges nationaux et internationaux, le CMAP est régulièrement nommé par les tribunaux en qualité de médiateur judiciaire, à l'initiative du juge ou à la demande des parties*”; nonché cfr. <http://www.ccip.fr/>.

²⁷⁹ Cfr. <http://www.iccwbo.org/policy/arbitration/id2882/index.html>, nel quale l'attività della I.C.C. in tema di arbitrato così viene descritta: “*The Commission on Arbitration aims to create a forum for experts to pool ideas and impact new policy on practical issues relating to international arbitration, the settlement of international business disputes and the legal and procedural aspects of arbitration. The Commission also aims to examine ICC dispute settlement services in view of current developments, including new technologies. The ICC Commission on Arbitration and its Task Forces and Groups boast over 500 members from 90 countries, including partners in international law firms, in-house counsel, law professors, experts in different dispute resolution services, and trade executives in member companies and international organizations*”. Si veda, pure, per l'individuazione dei più famosi organi che amministrano le procedure arbitrali: G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2006, pag. 40.

²⁸⁰ G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Giorn. Dir. Amm.* n. 10/2004, pag. 1155. Su cui, per tutti, F.P. LUISO, *La Camera arbitrale per i lavori pubblici*, in *Riv. arb.*, 2000, 411 ss., e G. VERDE, *Le funzioni «paragiurisdizionali» della Camera arbitrale per i lavori pubblici*, in *Riv. Arb.*, 2001, pagg. 155 e ss.. Per un primo tentativo di rilettura delle funzioni della Camera a seguito della Cons. Stato sent. 5025/2004, A. ARGENTATI, *L'arbitrato amministrato nei Lavori pubblici tra autonomia privata e interesse generale alta luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato*, in *Foro Amm. Cons. St.*, 2003, pagg. 3952 e ss..

²⁸¹ G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2006, pag. 40.

celebre Tribunale Arbitrale di Losanna (T.A.S.)²⁸², che è stato istituito nel 1984 dal Comitato Internazionale Olimpico. La citazione del T.A.S. non è casuale, poiché la scelta operata dal C.I.O. ha costituito fonte di ispirazione per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano²⁸³, il cui Statuto, approvato nel 2000, prevedeva un sistema di arbitrato amministrato analogo a quello istituito a livello internazionale²⁸⁴. Gli Statuti del C.O.N.I. susseguitisi nel tempo, pur manifestando differenze, talvolta persino sensibili, hanno tuttavia mantenuto quale costante quelli che sono i tratti tipici dell'arbitrato amministrato: presenza di uno specifico regolamento, emanato prima dalla C.C.A.S. ed ora dal T.N.A.S., predeterminazione di tariffe regolamentari per la determinazione del compenso degli arbitri, esistenza di un elenco di arbitri all'interno del quale scegliere i giudici privati del singolo caso, etc... Tutto ciò senza contare che dall'esame dell'esperienza della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, ormai storicamente conclusasi e cristallizzatasi, si può riscontrare l'idoneità naturale dell'arbitrato sportivo esofederale (ma il discorso, *mutatis mutandis*, vale anche per quello endofederale) a raggiungere gli obiettivi garantiti per principio dall'arbitrato amministrato, ovvero quelli che illustre dottrina straniera ha così definito: “*confidentiality, specialization of the arbitrators, flexibility and simplicity of the procedure, speed, reduced costs and effectiveness of the arbitral award*”²⁸⁵.

²⁸² L'esperienza del T.A.S. sarà presa in considerazione in modo più approfondito nel prosieguo della presente trattazione.

²⁸³ G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in Giorn. Dir. Amm. n. 10/2004, pag. 1154. Si vedano, in argomento, V. VIGORITI, *Tribunal Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze*, in Riv. Cab., 2000, pagg. 425 e ss.; L. FUMAGALLI, *Tribunale arbitrale dello sport: bilancio dell'attività e prospettive future*, in Riv. Dir. Sport., 1995, pagg. 715 e ss.. Nella letteratura straniera, cfr.: M. REEB, *The role of Court of arbitration for sport* e J.A.R. NAFZIGER, *The Court of arbitration for sport and the general process of international sports law*, entrambi in *International Law and The Haguès 750th Anniversary*, ed. by W.P. Heere, The Hague, 1999, pagg. 233 e ss., nonché pagg. 239 e ss..

²⁸⁴ G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in Giorn. Dir. Amm. n. 10/2004, pag. 1154.

²⁸⁵ Così, M. REEB, *The role of Court of arbitration for sport*, in *International Law and The Haguès 750th Anniversary*, ed. by W.P. Heere, The Hague, 1999, pag. 238; sul ricorso ad una corte, arbitrale come strumento in grado di conciliare la riluttanza delle organizzazioni sportive a portare le controversie davanti al giudice statale e il diritto fondamentale del singolo a tutelare i propri diritti innanzi un giudizio imparziale, si veda H. T. VAN STAVEREN, *Why does sport need its own jurisdiction?*, in *International Law and The Haguès 750th Anniversary*, 1999, pagg. 229 e ss. Una chiara preferenza in favore del modello arbitrale è espressa nella letteratura italiana da L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive*, in Riv. Dir. Sport, 1999, pagg. 253 e ss. Sull'utile esperibilità del rimedio arbitrale nell'ordinamento tedesco, M. BUCHBERGER, *Die Überprüfbarkeit sportverbandsrechtlicher Entscheidungen durch die ordentliche Gerichtsbarkeit*, Berlin, 1999, pagg. 182 e ss..

Infine, la possibilità di ravvisare negli arbitrati sportivi (delle Leghe, delle Federazioni-Discipline e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano) un vero e proprio arbitrato amministrato non sembra potersi revocare in dubbio neppure in considerazione dell'esistenza di quel prevalente indirizzo giurisprudenziale amministrativo che, ritenendo il lodo emesso un tempo dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport un provvedimento amministrativo, posto in essere dall'ultimo grado della giustizia sportiva, ricostruiva la procedura arbitrale del mondo dello Sport come un'ipotesi di amministrazione della giustizia in forma arbitrale (si veda tra le tante, la più significativa: **Cons. Stato, sentenza 5025/2004**)²⁸⁶. In primo luogo, infatti, ammesso e non concesso che si voglia aderire ad un simile orientamento, non tutte le ipotesi di arbitrato amministrato sportivo potrebbero essere così degradate a casi di amministrazione della giustizia in forma arbitrale: sarebbero tali solo quelle che implicassero l'esercizio di pubblici poteri da parte del C.O.N.I. o delle Federazioni e Discipline, ammesso che per queste ultime sia possibile, ancora oggi, ritenerle soggetti di diritto pubblico (e non di diritto privato come sono state normativamente definite) e che la loro attività di "gestione" delle camere arbitrali debba necessariamente considerarsi attività *iure publicorum* (circostanza della quale, come anticipato, si dubita fortemente). In secondo luogo, a seguito della costituzione del nuovo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, appare arduo che le disposizioni dello Statuto C.O.N.I. ed il Regolamento del T.N.A.S. stesso possano consentire la permanenza del citato prevalente indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato; in questi ultimi documenti, infatti, non solo si rinvengono "norme" confermate del carattere di arbitrato amministrato in precedenza espresse a proposito della C.C.A.S.²⁸⁷, ma da una loro attenta lettura,

²⁸⁶ In www.giustizia-amministrativa.it. Sull'argomento si veda pure: G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Giorn. Dir. Amm.* n. 10/2004, pag. 1158.

²⁸⁷ Si veda sul punto, F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, secondo cui: "Ed a questo proposito, è bene subito chiarire che il TNAS non decide controversie, ma amministra arbitrati. I compiti del TNAS sono quelli tipici delle istituzioni che amministrano arbitrati. In particolare, spetta al presidente del TNAS la nomina degli arbitri nei casi previsti dagli artt. 7 e 17 del regolamento, mentre la ricusazione spetta all'ACGS (art. 12-ter, comma settimo, dello Statuto del Coni ed art. 18 del regolamento TNAS). Un'ulteriore caratteristica dell'arbitrato amministrato dal TNAS attiene alla nomina degli arbitri: questi (art. 2, comma secondo del regolamento) debbono necessariamente essere prescelti, sia dalle parti che dal TNAS quando quest'ultimo debba procedere alla nomina di arbitri, nell'albo che – ai sensi dell'art. 12-ter, comma quinto dello statuto del Coni – è composto da un numero compreso fra trenta e cinquanta membri, nominati dall'ACGS. Possono essere iscritti all'albo magistrati, professori e ricercatori universitari di ruolo, avvocati dello Stato ed avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti. ”.

accentuando questi i tratti della terzietà e della indipendenza tra soggetti chiamati a risolvere le controversie e l'ente gestore della camera arbitrale, è possibile trarre pure l'intenzione di ribadire, senza lasciare spazio a dubbi ed interpretazioni difformi, il carattere amministrato dell'arbitrato sportivo, quanto meno esofederale (e, indirettamente, quello federale che in esso confluisca attraverso il deferimento delle dispute tra federazioni ed affiliati).

In conclusione, l'attenta lettura delle carte federali e del Comitato Olimpico Italiano consente di giungere alla pacifica conclusione della necessità di ravvisare nelle procedure arbitrali proprie dell'esperienza sportiva i tratti dell'arbitrato che si svolge secondo regolamenti precostituiti, con ogni possibile conseguenza anche in tema di applicazione della disciplina codicistica di cui agli art. 832 e ss. c.p.c..

9. IL PROBLEMA DELLA ARBITRABILITÀ DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE RIENTRANTI NELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO: LA DISPONIBILITÀ DEGLI INTERESSI LEGITTIMI.

Il tema della (presunta) incompromettibilità per arbitri degli interessi legittimi, proprio dell'intero ordinamento giuridico, trova senso anche in relazione al fenomeno dello Sport fatto istituzione, a causa della già ricordata natura di soggetto di diritto pubblico, normativamente riconosciuta al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Come universalmente noto, per interesse legittimo si intende quella particolare posizione giuridica, costituzionalmente tutelata ed azionabile in giudizio²⁸⁸, in cui viene a trovarsi un soggetto privato, destinatario diretto o indiretto di un potere pubblico, e consistente nell'aspettativa che tale potere venga esercitato nel rispetto delle norme di volta in volta applicabili al caso concreto²⁸⁹, nonché delle prescrizioni legali che reggono l'azione della P.A. (criteri della economicità, della efficacia e della pubblicità *ex art. 1 Legge 241/1990*, nonché criteri della imparzialità e del buon andamento *ex art. 97 Cost.*), ovvero, nel senso più ampio possibile, che

²⁸⁸ Cfr. particolarmente l'art. 24, comma I Cost., ma, in generale, anche gli artt. 103, comma I e 113, comma I Cost..

²⁸⁹ Il riferimento è qui alle norme sostanziali, la cui violazione, più che manifestare un eccesso di potere, realizza quella situazione patologica dell'atto o dell'agire amministrativo che va sotto il nome di violazione di legge.

venga esercitato in modo legittimo²⁹⁰. Orbene, considerando il C.O.N.I. quale soggetto pubblico, è evidente come i relativi affiliati, tesserati ed associati possano²⁹¹ venire a trovarsi in posizione di soggezione rispetto all'esercizio dei (pubblici) poteri da parte dell'organo di vertice dello sport italiano e, conseguentemente, divenire titolari di situazioni giuridiche qualificabili come interessi legittimi. Nell'ottica dell'ordinamento settoriale, pertanto, la trattazione di un simile tema assume particolare rilievo soprattutto laddove si volesse riconoscere natura pubblicistica all'attività di amministrazione della giustizia sportiva (in senso lato, ovviamente) da parte del Comitato Olimpico Nazionale, relativamente a quella parte di attività che avviene attraverso lo svolgimento di procedure arbitrali amministrative²⁹². In altri termini, pur credendo che l'attività di amministrazione di una giustizia arbitrale, anche quando svolta da un soggetto pubblico, non debba necessariamente essere considerata pubblicistica, come già chiarito a proposito delle federazioni, le argomentazioni impiegate in questa sede ed i risultati raggiunti saranno applicabili all'oggetto della presente ricerca anche laddove

²⁹⁰ In questa sede si aderisce alla definizione elaborata da quella teoria definita "*dell'interesse strumentale alla legalità dell'azione amministrativa*", che ha visto in Virga uno dei massimi esponenti. Sussistono, tuttavia, altre teorie definite: a) "*dell'interesse occasionalmente protetto*", per cui vi sarebbe coincidenza tra interesse pubblico ed interesse legittimo; b) "*processualista*", secondo la quale l'interesse legittimo coinciderebbe con l'interesse a ricorrere (Guicciardi); c) "*normativa*", la quale ricostruisce l'interesse legittimo, differenziato e qualificato rispetto a quello di fatto, come elemento costitutivo, insieme all'interesse pubblico, della norma attributiva del potere (Nigro). In ogni caso, per una definizione completa e più dettagliata (eccettuando quelle più fantasiose e non propriamente giuridiche rinvenibili in alcuni chiarissimi Autori, tra cui si ricordino Ledda - "*è la rifrazione di un fantasma*" - e Cordero - "*è la personificazione di un ombra*" -), si veda, *ex plurimis*, F. CARINGELLA, *Il diritto amministrativo*, III ed. Tomo I, Simone, 2005, pagg. 185 e ss.. Senza alcuna pretesa di esaustività, in questa sede si vuole semplicemente ricordare che la figura dell'interesse legittimo è frutto delle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza italiane a far data dal 1889 (Legge 5992/1889), anno a partire dal quale ha iniziato ad operare la Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Posizione giuridica soggettiva originariamente sconosciuta agli altri ordinamenti giuridici, si è soliti distinguerla tra interesse legittimo pretensivo ed interesse legittimo oppositivo, a seconda che il privato miri, rispettivamente, a conservare (oppositivo) oppure ad ottenere (pretensivo) dalla P.A. un'utilità o un bene della vita; parte della dottrina (Giannini) e della giurisprudenza amministrativa hanno elaborato anche la distinzione tra interessi procedurali (posizione di chi ha interesse ad intervenire nel procedimento, senza avere una pregressa situazione sostanziale da far valere) ed interessi sostanziali (posizione giuridica non meramente confinata all'intervento nel procedimento, ma riguardante immediatamente un'utilità o un bene della vita).

²⁹¹ La potenzialità in questione non è da confinare al solo campo materiale e contingente, ma investe, in astratto, anche quello formale della qualificazione giuridica da attribuire al C.O.N.I.; nonostante la ricordata attribuzione normativa della qualità di soggetto di diritto pubblico, sussistono tuttora orientamenti dottrinari contrari ad una simile ricostruzione. Tutto ciò senza contare che anche un soggetto pubblico non sempre agisce *iure publicorum* (sul punto si veda più avanti).

²⁹² Si fa riferimento alla funzione di amministrazione della giustizia arbitrale, poiché, come si vedrà, la maggioritaria giurisprudenza amministrativa la ritiene fase di un procedimento pubblico destinato a chiudersi con un atto che abbia validità ed efficacia di provvedimento (sostanzialmente) amministrativo.

l'amministrazione di una giustizia alternativa-derogatoria a quella istituzionalizzata (istituzioni dello sport) venga svolta da un soggetto dichiaratamente pubblico e/o nell'esercizio di una funzione pubblica.

Ciò premesso, si inizia con il ricordare che, prima dell'intervento del Legislatore nel 2000, nel 2006 ed infine nel 2010²⁹³, la questione in argomento era segnata dal principio secondo cui tali posizioni non potevano formare oggetto di patto compromissorio, in quanto "indisponibili" ai sensi dell'art. 806 c.p.c. (vecchia formulazione: "*Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte tranne quelle [...] che non possono formare oggetto di transazione*"); nella veste di situazioni giuridiche che affioravano solo in caso di esercizio di un pubblico potere e, quindi, non rientranti nella sfera giuridica esclusiva dei singoli soggetti privati, tradizionalmente se ne escludeva l'arbitrabilità²⁹⁴, intesa come corollario della ritenuta intransigibilità-indisponibilità, desunta dal combinato disposto degli artt. 806 c.p.c. e 1966 c.c.²⁹⁵. Su simili presupposti, la quasi universalmente asserita incompromettibilità *de qua* veniva coerentemente²⁹⁶ estesa anche ai diritti soggettivi coinvolti da questioni rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo²⁹⁷. La prevalente dottrina, in particolare, individuava dei limiti alla compromettibilità delle controversie pubblicistiche che, senza voler essere eccessivamente pedanti sul punto, potevano e possono tuttora così schematicamente e genericamente riassumersi: a) disponibilità unilaterale (da parte della P.A.) degli

²⁹³ Il riferimento è tanto alla Legge 205/2000, che ha, come si vedrà, sensibilmente ridimensionato le teorie più estremiste che volevano la questioni rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A. assolutamente impermeabili alle istanze arbitrali, quanto al D.Lgs. 40/2006, il quale, in generale, ha interamente riformato la disciplina codicistica dell'arbitrato e, in particolare, ridisegnato il novero delle materie arbitrabili *ex art.* 806 c.p.c., così come meglio si spiegherà tra breve, nonché, da ultimo, al D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 (cosiddetto "Codice del Processo Amministrativo") che, all'art. 12, non fa altro che ripetere la disposizione dell'art. 6, comma II Legge 205/2000.

²⁹⁴ F. CAMMEO, *Corso di diritto amministrativo*, 1914, pag. 1563, secondo cui "*i rapporti di diritto pubblico non sembrano [...] mai capaci di transazione e quindi neppure di compromesso*"; R. LASCHENA, *Arbitrato nelle controversie amministrative*, in Enc. Giur. Treccani, vol. II, Roma, 1988.

²⁹⁵ Il richiamo all'art. 1966 c.c., di cui pure alla pagine che seguono, è di assoluta pertinenza e rilevanza, così come pure rimarcato nel Lodo T.N.A.S. 15.11.2011 (Juventus Football Club S.p.A. vs. F.I.G.C. ed F.C. Internazionale Milano S.p.A.), in www.coni.it.

²⁹⁶ Trattasi di coerenza logica interna alla teoria, nella quale le conclusioni cui si giungeva erano pienamente in linea con le premesse.

²⁹⁷ In giurisprudenza si vedano: Cass., 3 Dicembre 1991, n. 12966, in Riv. Arb., 1992, pag. 447, con nota contraria di Selvaggi; Cass. 10 Dicembre 1993, n. 12166, in Foro it., 1994, I, pag. 2472. Ancor più risalente: Cons. Stato, Sez. IV, 2 Febbraio 1938, in Foro it., 1938, III, pag. 57, con nota di Forti, ma in senso diametralmente opposto su medesima questione di diritto, Cass., 20 Maggio 1936, in Foro it., 1936, I, pag. 997, entrambe le pronunce ricordate in F.P. LUISO, *Arbitrato ex art. 6 l. 205/2000 e giurisdizione*, in www.judicium.it.

interessi legittimi, in quanto solo la Pubblica Amministrazione avrebbe determinato l'insorgere delle posizioni in argomento e ne avrebbe stabilito l'entità²⁹⁸; b) “*doverosità-irrinunciabilità*” e “*funzionalizzazione al pubblico interesse*” dell'esercizio del potere dell'Amministrazione, nonché “*intrasferibilità-indelegabilità*” di quest'ultimo; c) esistenza di un termine breve e perentorio per il rimedio impugnatorio dell'atto amministrativo viziato; d) mancanza di una espressa previsione normativa che attribuisse il potere di annullamento dei provvedimenti della P.A. in capo agli arbitri²⁹⁹; e) necessaria impugnabilità, in caso di pronuncia arbitrale su posizioni di interesse legittimo, del lodo dinanzi alla Corte d'Appello, con conseguente distrazione dal giudice naturale precostituito per legge, il giudice amministrativo.

Da segnalare anche posizioni intermedie, quali quella del Guicciardini³⁰⁰, che, pur giungendo ad ammettere la transigibilità delle particolari situazioni giuridiche *de quibus*, tuttavia conduceva la propria tesi al medesimo risultato della inarbitrabilità degli interessi legittimi³⁰¹, sulla scorta del convincimento secondo cui, mentre la transazione consente per sua stessa natura una sorta di dominio dell'Amministrazione sull'interesse pubblico (vera e propria signoria esercitata in ragione di una insopprimibile garanzia in favore della collettività), l'arbitrato, essendo rimessa la decisione a terzi, avrebbe sempre ed incondizionatamente esposto la P.A. a rischi concreti di compressione, svilimento o riduzione dell'interesse pubblico, contro i quali nulla avrebbe potuto per averne perso l'originario controllo al momento dell'inizio della procedura arbitrale³⁰².

²⁹⁸ A. AMHORT, *Annotazioni sull'arbitrato nelle controversie amministrative*, in Scritti, Milano, 1999, pagg. 1155 e ss., nonché pagg. 2173 e ss..

²⁹⁹ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 239.

³⁰⁰ F. GUICCIARDINI, *Le transazioni degli enti pubblici*, Padova, 1936, pagg. 88 e ss., nonché pag. 103, nota 2).

³⁰¹ In questa sede, per i motivi che meglio si esporranno nel seguito della trattazione, sebbene rispettosamente, non sembra potersi attribuire fondamento, pur dopo la riforma del testo dell'art. 806 c.p.c., ad una scissione tra il concetto di compromettibilità e quello di transigibilità. Pertanto, l'autore della presente ricerca ritiene di concludere nel senso che se una questione (*rectius*: una situazione giuridica soggettiva) è suscettibile di transazione, allora questa è necessariamente deferibile ad arbitri; così, pure: G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2006, pagg. 59 e ss.; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 252 e ss..

³⁰² La conclusione cui giunge l'illustre studioso sembra poggiare su ragioni più pragmatiche, che dogmatiche; prescindendo per il momento dalla fondatezza o meno del rilievo metagiuridico esposto dal Guicciardini, si può sin d'ora affermare che in simili termini appare difficile individuare uno stringente argomento di logica giuridica che consenta di dividere il binomio “transigibilità-disponibilità”, binomio tuttora esistente e rafforzato dalla nuova formulazione dell'art. 806 c.p.c. (letto in chiave non estremistica). In senso contrario alla distinzione tra transigibilità, da un lato, e

Ancor prima della modifica del quadro normativo di riferimento, sul quale, come si avrà modo di constatare, si basano in buona parte le interessanti considerazioni della più recente dottrina e quelle infinitamente più modeste di chi scrive, non mancavano, tuttavia, autorevoli voci contrarie³⁰³, secondo le quali la situazione di supremazia riconosciuta all'ente pubblico all'interno dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini non era in alcun modo idonea a giustificare una generalizzata ed apodittica impossibilità di comporre le controversie mediante il ricorso ad una procedura arbitrale³⁰⁴.

Anche la giurisprudenza amministrativa, tuttavia, seguiva in gran parte l'orientamento negativo, credendo fondati i sopra riportati rilievi e, in alcuni casi, persino mostrando di adagiarsi acriticamente sulle argomentazioni della maggioritaria dottrina.

Ma vi era di più: una posizione oltre modo estrema veniva assunta anche da certa giurisprudenza della Suprema Corte, la quale giungeva sino a ritenere di dover escludere l'ammissibilità dell'arbitrato in tali circostanze, non solo per la natura della posizione giuridica fatta valere, ma anche a causa della natura del giudice cui la controversia era attribuita³⁰⁵: si immaginava una incondizionata coincidenza tra la competenza cognitiva (*rectius*: la giurisdizione) del giudice amministrativo e l'incompromettibilità delle situazioni azionabili in quella sede. E' intuitiva la conseguenza che se ne traeva nei casi di giurisdizione esclusiva amministrativa,

disponibilità-compromettibilità, dall'altro, proposta dal Guicciardini in relazione agli interessi legittimi, si segnalano: A. AMHORT, *Annotazioni sull'arbitrato nelle controversie amministrative*, in Scritti, Milano, 1999, pagg. 2167 e ss., per il quale il rischio insito nella delega a terzi (in specie: gli arbitri) della tutela dell'interesse pubblico, sussisterebbe anche quando la controversia, che involga una simile posizione giuridica, sia conosciuta dal giudice amministrativo, anch'esso terzo per definizione, come qualsiasi altra Autorità giurisdizionale; S. CASSESE, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1996, pagg. 325 e ss., secondo il quale, a ragione per l'autore della presente ricerca, è possibile, ai fini della compromettibilità in arbitri, un'equiparazione tra controversie di diritto pubblico e controversie di diritto privato.

³⁰³ Per un accurato riepilogo delle voci dottrinarie, si veda: F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 233, nota 2).

³⁰⁴ Sic: M. LA TORRE, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, in Riv. Dir. Pubbl., I, 1935, pagg. 327 e ss., nonché pagg. 339 e ss.. Analogamente, ma in modo più sfumato, si veda: G. MIELE, *Limiti all'ammissibilità dell'arbitrato nelle controversie amministrative*, in Nuova Rass., 1950, pagg. 1841 e ss., il quale, negando che le controversie di diritto pubblico siano a prescindere inarbitrabili, fa comunque presente come "non sia consentito l'uso della clausola compromissoria tutte le volte che le parti siano prive di autonomia precettiva in ordine al contenuto del rapporto da cui possono nascere le controversie, e che in tali casi, pertanto, si possa far luogo al solo compromesso" e questo perché "la clausola compromissoria è essa stessa manifestazione di autonomia precettiva in ordine al rapporto, che si vuol regolare".

³⁰⁵ In tali termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità con Cass., sent. n. 7643/1995, in www.cortedicassazione.it.

ovvero quando il giudice della P.A. era chiamato a conoscere tutte le posizioni giuridiche dinanzi ad esso prospettabili: esclusione persino dei diritti soggettivi (anche quelli astrattamente disponibili) dal novero delle situazioni arbitrabili. Il sistema che complessivamente ne usciva fuori poteva analiticamente riassumersi in tre punti:

- a) piena possibilità di devolvere ad arbitri le controversie relative a rapporti di “diritto civile” (in relazione alle quali la P.A. avesse agito *iure privatorum*), in quanto rientranti nella giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, nella misura, però, in cui avessero avuto ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, come tali disponibili;
- b) assoluta impossibilità di devolvere ad arbitri le controversie relative a rapporti di “diritto amministrativo”, involgenti posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo e connesse pubbliche potestà, in considerazione della loro (presunta) “ontologica” indisponibilità;
- c) medesima impossibilità (quasi universalmente affermata dalla giurisprudenza, ma contestata da parte della dottrina) di devolvere ad arbitri le controversie relative a rapporti di “diritto amministrativo”, concernenti posizioni giuridiche di diritto soggettivo devolute alla esclusiva giurisdizione amministrativa, prescindendo dalla loro natura di diritto disponibile o meno.³⁰⁶

In senso diametralmente opposto alle conclusioni raggiunte dalle sin qui riportate pronunce, giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite aveva ripetutamente ravvisato la transigibilità dell’interesse legittimo, sul presupposto che “*nessuna disposizione vieta che si possa disporre di detto interesse personale, e che quindi lo stesso possa essere oggetto di transazione, qualificandosi o come aliquid datum o aliquid retentum*”³⁰⁷, leggendo così in chiave essenzialmente liberale il preesistente deficit legislativo al riguardo.

³⁰⁶ Una simile classificazione e ripartizione si può rinvenire anche in S. VENEZIANO, intervento al Convegno Studi “I servizi pubblici nella legge 21 luglio 2000 n. 205” del 25-27.05.2001.

³⁰⁷ Così, Cass., S.U., 22 gennaio 1982, n. 427, in Riv. Giur. Ed., 1982, I, pagg. 611 e ss..

Solo successivamente, con l'entrata in vigore della Legge 205/2000, il Legislatore ha provato a chiarire la portata del tradizionale principio dell'indisponibilità e superato l'orientamento eccessivamente restrittivo seguito dalla più estremista giurisprudenza, prevedendo all'art. 6, comma II che *“le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”*, per poi ribadire la propria scelta nel recentissimo art. 12 D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 (cosiddetto *“Codice del processo Amministrativo”*). Quindi, il Legislatore, da un lato, ha ammesso in modo innovativo la possibilità di deferire ad arbitri la risoluzione di questioni riguardanti diritti soggettivi (da individuarsi, sempre e comunque, alla luce del disposto di cui all'art. 806 c.p.c.) e, dall'altro, si è ritenuto che abbia definitivamente reso norma il *“dogma”* della incompromettibilità degli interessi legittimi³⁰⁸: ammettere, infatti, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il ricorso all'arbitrato (*rectius*: arbitrato rituale di diritto) per i soli diritti soggettivi, sarebbe equivalso ad escluderlo per le altre situazioni giuridiche soggettive azionabili in tale ambito, ovvero proprio per gli interessi legittimi³⁰⁹. E' da segnalare, tuttavia, come persino in giurisprudenza amministrativa, proprio in riferimento alle controversie di cui all'art. 3 Legge 280/2003, si sia levata anche qualche voce di dissenso; ad esempio, **Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sentenza n. 4362/2005**³¹⁰ ha contestato in radice l'esposta convinzione³¹¹, traendo argomenti dall'art. 11 legge 241/1990 e ss. modificazioni, nonché dal ruolo che la P.A. deve assumere e svolgere in un ordinamento moderno come il nostro. Il G.A. di primo grado, in questa non isolata pronuncia³¹², ha negato l'assunto secondo cui non sarebbe compromettibile per arbitri la tutela di interessi legittimi, e ciò poiché *“è assodato in base ai dati testuali che, pure fuori dalla materia sportiva, l'ordinamento generale non solo non esclude, ma anzi incoraggia accordi che coinvolgono siffatte situazioni soggettive [n.d.a.: interessi legittimi], sostituendo la volizione unilaterale della P.A. con assetti*

³⁰⁸ Sic, Cons. Stato, sent. n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it. In dottrina, sull'argomento, si veda: F.P. LUISSO, *Arbitrato ex art. 6 l. 205/2000 e giurisdizione*, in www.judicium.it

³⁰⁹ Si veda in tal senso: Cass., sent. n. 14090/2004, in www.cortedicassazione.it.

³¹⁰ In www.giustizia-amministrativa.it.

³¹¹ In realtà, Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sentenza n. 4362/2005 ha contestato in genere il convincimento dell'inarbitrabilità degli interessi legittimi.

³¹² Si vedano, *ex plurimis*: Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sentenza n. 4284/2005; Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sentenza n. 7802/2008; Tar Lazio – Sezione Terza, sentenza n. 6067/2005, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

negoziati che, pur se rivolti a soddisfare interessi privati, mirano comunque alla massimizzazione di quello pubblico con risultati di pari dignità ed efficacia dell'azione amministrativa di livello pari a quanto si potrebbe ottenere con un provvedimento. Anzi, tali procedure negoziate, già assai comuni in materia concessoria o urbanistica, trovano la loro massima utilizzabilità proprio in vicende contenziose, ove la qualità degli interessi coinvolti, la vasta diffusione delle questioni e la necessità di componimenti ante causam o di risoluzione anche in via equitativa delle stesse impongono formule deflative e/o alternative alla giurisdizione, indipendentemente dal tipo di posizioni soggettive fatte valere in via di tutela. Inoltre, dal canto suo l'art. 3, c. 1, II per. del DL 220/ 2003, nella misura in cui fa salve tutte le clausole compromissorie, ha irrevocabilmente sancito la compromettibilità per arbitri di tutte le questioni [...] ancorché coinvolgenti interessi legittimi”.

Anche in dottrina non sono mancate le voci³¹³ a sostegno della tesi appena riportata, le quali, coerentemente con il parametro normativo citato nella sopra ricordata pronuncia e, sembra necessario ritenere, con l'intero sistema di diritto del nostro ordinamento giuridico, hanno rimarcato come la norma in argomento presupponga la normale negoziabilità del potere amministrativo, rimuovendo in tal modo tutti i limiti che traevano origine dalle presunte “doverosità-irrinunciabilità”, “funzionalizzazione al pubblico interesse” dell'esercizio del potere ed “intrasferibilità-indelegabilità” di quest'ultimo.

Lungi dal costituire un mero esercizio retorico, la questione della compromettibilità degli interessi legittimi e, più in generale, delle situazioni giuridiche rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo non è affatto priva di relevantissimi risvolti dogmatici e pratici, soprattutto nei casi, come quello dell'arbitrato sportivo, in cui viene in rilievo con frequenza, ai fini della preventiva conoscibilità e della

³¹³ Ci si riferisce, in particolare, a: V. DOMENICHELLI, *Giurisdizione amministrativa ed arbitrato: riflessioni e interrogativi*, in *Dir. Proc. Amm.*, 1996, pagg. 227 e ss.; V. DOMENICHELLI, *Le prospettive dell'arbitrato nei rapporti amministrativi (tra marginalità, obbligatorietà e consensualità)*, in *Dir. Proc. Amm.*, 1998, pagg. 241 e ss.; F. PUGLIESE, *Poteri del collegio arbitrale e provvedimenti amministrativi*, in *Arbitrato e pubblica Amministrazione*, atti del convegno, Milano, 1999, pagg. 65 e ss.; G. VERDE, *Arbitrato e pubblica Amministrazione*, in *Riv. Arb.*, 2001, pagg. 407 e ss.; M. ANTONIOLI, *Arbitrato e giurisdizione esclusiva*, Milano, 2004, pagg. 63 e ss.; D. AMADEI, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, in *L'arbitrato*, a cura di Cecchella, Torino, 2005, pagg. 409 e ss..

conseguente risoluzione delle controversie, la giurisdizione amministrativa (si ricordi che il criterio di riparto delle competenze giurisdizionali delineato dalla Legge 280/2003 ed il rinvio in essa contenuto alle regole poste dal successivo “*Codice del Processo Amministrativo*” attribuiscono al giudice della P.A., seppur residualmente ed indistintamente, la cognizione di un ampio numero di materie che traggono origine dal mondo dello Sport).

Quanto al profilo concettuale, infatti, ci si dovrebbe interrogare preliminarmente sulla portata dell'efficacia della norma di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000, ovvero sulla possibilità che essa spieghi i suoi effetti anche in un ordinamento, come quello sportivo, autonomo rispetto all'ordinamento statale, nel quale ultimo, invece, la disposizione *de qua* è pienamente valida ed efficace. Sul punto la giurisprudenza amministrativa si è marcatamente divisa, propendendo ora per l'irrelevanza della citata disposizione, ora per l'ultra-efficacia della medesima. Nel primo senso si deve richiamare la chiarissima **Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sentenza n. 4284/2005**, secondo cui: “[...] *data la diversità dell'ordinamento sportivo e la sua autonomia rispetto a quello statale, non sussistono i limiti ricordati dal ricorrente [n.d.a.: limiti desumibili dall'art. 6, comma II Legge n. 205/2000] per la sottoposizione ad arbitrato di controversie involgenti questioni di interesse legittimo*”³¹⁴.

In senso diametralmente opposto, invece, è necessario richiamare **Consiglio di Stato, sentenza n. 527/2006**³¹⁵, che, ricordando “*la nota incompromettibilità in arbitri di tali posizioni giuridiche soggettive [n.d.a.: interessi legittimi] (su cui cfr art. 6 della legge n. 205/2000)*”, giustifica la stessa in considerazione del fatto che le situazioni giuridiche in argomento “*a causa del loro collegamento con un interesse pubblico, e in forza dei principi sanciti dall'art. 113 Cost. sono insuscettibili di formare oggetto di una rinuncia – preventiva, generale e temporalmente illimitata – alla tutela giurisdizionale*”, con la conseguenza di non essere disponibili ai sensi dell'art. 806 c.p.c. e, quindi, tali da non essere deferibili ad arbitri. Evidentemente i due

³¹⁴ Identica convinzione è espressa in Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sent. n. 2571/2005, ed indirettamente in Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sent. n. 2987/2004, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it. Sul tema della arbitrabilità degli interessi legittimi, sebbene con argomentazioni differenti, si ricorda la già citata Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sent. n. 4362/2005, anch'essa in www.giustizia-amministrativa.it.

³¹⁵ Sic, già: Cons. Stato, sent. n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it, ed in generale Cass., S.U., sent. n. 14090/2004, in www.cortedicassazione.it. Successivamente, pure Cons. Stato, sent. n. 3559/2006, in www.giustizia-amministrativa.it.

contrapposti orientamenti sopra ricordati intendono e ricostruiscono il divieto di arbitrabilità degli interessi legittimi in maniera dissimile: la prima fa riferimento alla sola disposizione di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 (leggi ora: art. 12 D.Lgs. 104/2010), di cui si dà', come appare doveroso a chi scrive (per i motivi che meglio si chiariranno in seguito), una lettura liberale, mentre la seconda considera quest'ultima disposizione come mera "conferma" normativa del pre-esistente principio giuridico desumibile dall'art. 113 Cost.. Così, nell'ipotesi tracciata dal Tar Lazio – Sezione Terza *Ter*, l'impossibilità di applicazione nell'ordinamento sportivo dell'art. 6, comma II Legge 205/2000, unico strumento ermeneutico in materia³¹⁶, consente la compromettibilità per arbitri di questioni concernenti interessi legittimi; nel quadro delineato dal *decisum* del Consiglio di Stato, invece, la non-arbitrabilità degli interessi legittimi pre-esiste, persiste e vince anche l'autonomia dell'ordinamento sportivo, in forza di norme e di dogmi di rango costituzionale che troverebbero applicazione al di là di ogni differenziazione all'interno dell'ordinamento statale.

Ora, pervenendo *ad consequentias* e limitando per un attimo il campo al solo aspetto dell'arbitrabilità, qualora si volesse seguire il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte³¹⁷, secondo cui l'autonomia negoziale che si estrinseca nella remissione ad arbitri di una lite è espressione della "*legittimazione a derogare alla giurisdizione*", affermare l'una o l'altra delle esposte teorie comporterebbe il riconoscimento o meno della possibilità, in capo alle parti private, di esprimere attraverso la stipula di un patto compromissorio una deroga alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per la risoluzione di questioni involgenti posizioni di interesse legittimo. In altri termini, considerando il solo ordinamento sportivo, se le parti private potessero deferire ad arbitri una questione riguardante interessi legittimi, le stesse, in forza di un accordo compromissorio, potrebbero scegliere di ricorrere ad un sistema di risoluzione delle controversie derogatorio rispetto alla tutela giurisdizionale statale (*in specie*: il giudice amministrativo)³¹⁸, nello stesso identico modo in cui, nell'ordinamento giuridico statale, soggetti privati potrebbero derogare alla competenza cognitiva del giudice ordinario in favore di un

³¹⁶ Unico, poiché l'art. 12 D.Lgs. 104/2010 non può e non deve ritenersi innovativo.

³¹⁷ Lo si ricorda, *ex plurimis*: Cass., S.U., sent. n. 527/2000; ma anche: Cass., Sez. I, sent. n. 1403/2001.

³¹⁸ Si ricordi che in tali casi non opera il vincolo di giustizia e, quindi, non si configura la giurisdizione dei giudici sportivi.

giudizio arbitrale. In presenza di tale deroga ed una volta conclusosi l'arbitrato, le parti private avrebbero scelto di sottrarre la successiva eventuale impugnazione alla competenza esclusiva del giudice amministrativo (disposta dall'art. 3 Legge 280/2003), per rimetterla a quella generale del giudice ordinario, nei modi e nei termini descritti dagli artt. 828 e ss. c.p.c.³¹⁹ (così come avviene, ad esempio, nei casi di lodi arbitrali emessi a seguito del giudizio su diritti soggettivi altrimenti rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice della P.A.). A ben guardare, però, ad analoga conclusione pratica si deve giungere anche nel caso in cui, concependo il giudizio arbitrale come *“potenzialmente fungibile rispetto agli organi della giurisdizione statale”*³²⁰, si ritenesse l'arbitrato come alternativo (e non derogatorio) alla giurisdizione della Repubblica: in tale ipotesi, infatti, le parti sceglierebbero comunque di seguire una via diversa da quella che passa per gli organi giurisdizionali statali (rinunciandovi e non derogandoli) ed assoggettandosi ancora una volta alla disciplina del Codice di Procedura Civile dettata in tema di impugnazione dei lodi³²¹, ciò stante la già chiarita possibilità di qualificare l'arbitrato sportivo, in senso lato, come l'istituto di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c..

Qualora, al contrario, si ritenesse maggiormente fondato l'opposto orientamento del Consiglio di Stato e, quindi, applicabile anche all'ordinamento sportivo la norma dell'art. 6 Legge 205/2000, con connessa lettura della norma nel senso di trarne l'indisponibilità degli interessi legittimi, risulterebbe comunque che i diritti soggettivi, rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ben potrebbero formare oggetto di un giudizio arbitrale (rituale di diritto³²²); detta circostanza, allora, imporrebbe un'attenta analisi sulla natura della situazione giuridica soggettiva concretamente azionata davanti all'autorità giurisdizionale adita, indipendentemente dal fatto della sussistenza di una giurisdizione esclusiva in favore del giudice amministrativo, analisi da condurre con la dovuta attenzione a causa della possibile varietà di tipologie di posizioni giuridiche (in particolare dei diritti soggettivi) astrattamente connesse all'esercizio dei pubblici poteri. Interpretando

³¹⁹ Ovviamente, non anche in relazione all'art. 808 *ter* c.p.c., non potendosi ricorrere alla forma irrituale o libera della procedura arbitrale.

³²⁰ Come ricordato più sopra: Corte Costit., sent. n. 376/2001.

³²¹ Analoghe considerazioni in merito alla generale giurisdizione amministrativa si rinvencono in: F. CARINGELLA, *Il nuovo processo amministrativo dopo la legge 21 Luglio 2000 n. 205*, Milano, 2001, pag. 529; A. PAINO, *La nuova giurisdizione del giudice amministrativo*, in *Giorn. Dir. Amm.*, n. 11, 2000, pag. 1109.

³²² Sulle motivazioni che rendono necessaria o, quanto meno, auspicabile la scelta di un arbitrato rituale di diritto per gli interessi legittimi si argomenterà tra breve (cfr. nota 179).

sistematicamente l'art. 6, comma II Legge 205/2000, in particolare con riguardo all'art. 8 della stessa legge, infatti, si può asserire con certezza che il riferimento ai diritti soggettivi, contenuto nella norma *de qua*, non è limitato a quelli di natura patrimoniale, ma si estende a tutti quelli potenzialmente emergenti dalle controversie che vengano di volta, in volta in rilievo: tra questi si possono annoverare, quindi, il diritto al risarcimento del danno ingiusto ovvero causato da un'ingiusta attività amministrativa, il diritto al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi³²³ e tutti gli altri diritti patrimoniali e non, consequenziali all'annullamento di atti e provvedimenti amministrativi autoritativi³²⁴. Risulta evidente, per quanto sin qui detto, che il riconoscimento dell'operatività dell'art. 6, comma II Legge 205/2000 nell'autonomo ordinamento sportivo, non potrebbe più consentire interpretazioni indiscriminate dei "lodi arbitrali sportivi" come provvedimenti sostanzialmente amministrativi, qualora pronunciati all'esito di arbitrati rituali di diritto³²⁵ ed in materie rientranti nell'esclusiva giurisdizione amministrativa, seppur limitatamente ai soli diritti soggettivi, in quanto non sussisterebbe più alcuna valida ragione per attribuire ad essi una natura diversa da quella suggerita dal proprio *nomen iuris*. Quanto al tema dei profili pragmatici dell'applicabilità dell'art. 6 Legge 205/2000 ovvero dell'art. 12 del Codice del Processo Amministrativo anche al fenomeno sportivo, va segnalato come la questione si traduca, sul piano pratico-giuridico, nella possibilità per gli arbitri (aditi per la risoluzione di questioni rientranti *ex art. 3* Legge 280/2003 nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo) e/o per il giudice dell'impugnazione del lodo di rilevare la nullità delle clausole compromissorie, per aver queste deferito a "giudici privati" questioni involgenti situazioni giuridiche non arbitrabili e, in specie, interessi legittimi³²⁶. Tuttavia, nelle

³²³ F. CARINGELLA, *Il nuovo processo amministrativo dopo la legge 21 Luglio 2000 n. 205*, Milano, 2001, pagg. 527 e ss, pagg. 672 e ss.; A. PAINO, *La nuova giurisdizione del giudice amministrativo*, in *Giorn. Dir. Amm.* 11/2000, pag. 1109; S. VENEZIANO, intervento al Convegno Studi "I servizi pubblici nella legge 21 luglio 2000 n. 205" del 25-27.05.2001.

³²⁴ P. DE LISE, *Verso il nuovo processo amministrativo, commento alla legge 21 luglio 2000 n. 205*, a cura di Cerulli Irelli, Torino, 2000, pag. 190

³²⁵ Quali gli arbitrati esofederali del T.N.A.S. che, oltre ad essere procedure arbitrali di diritto *ex art. 4*, comma I del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli arbitri, sono, salvo espresse deroghe, rituali *ex art. 12 ter*, comma III Statuto C.O.N.I. 2008 (cfr. anche art. 4, comma II del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina degli arbitri). Non così, invece, gli arbitrati esofederali della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport: procedure arbitrali di diritto, ma irrituali (cfr. art. 8, comma VII Regolamento C.C.A.S. 2005, con ss. integrazioni 2007).

³²⁶ Cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7324/2005 e Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 4698/2005, le quali ipotizzano una nullità non sanata della clausola compromissoria e non sanabile neppure con il

pronunce di tali arbitri e/o di tali giudici, non si ravvisano mai simili declaratorie, seppur nella giurisprudenza amministrativa, soprattutto di secondo ed ultimo grado, si asserisca con costanza l'indisponibilità degli interessi legittimi; ciò, nonostante tale incompromettibilità abbia inciso ed incida tuttora argomentativamente in modo sensibile, se non quasi decisivo, sulla natura e sulla efficacia da attribuire ai lodi arbitrali sportivi esofederali, così come è accaduto per i lodi pronunciati dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I.. Seguendo il convincimento che ritiene le situazioni giuridiche soggettive *de quibus* non idonee ad essere conosciute da arbitri nell'ordinamento dello Stato, il giudice amministrativo, una volta rilevata la piena validità ed efficacia anche nell'autonomo ordinamento sportivo dell'art. 6, comma II Legge 205/2000, ha finito per dedurre che i lodi (rituali e non) pronunciati su questioni riguardanti interessi legittimi, non siano mai da considerarsi come tali, ma necessariamente come provvedimenti sostanzialmente amministrativi³²⁷. Tale è stato il ragionamento seguito dal Consiglio di Stato, il quale tra gli argomenti a sostegno della natura sostanzialmente amministrativa dei lodi sportivi, pronunciati in materie rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo e che presuppongono sempre un esercizio di pubblici poteri e funzioni da parte del C.O.N.I. e delle sue articolazioni, annovera proprio l'impossibilità di deferire ad arbitri le controversie concernenti situazioni giuridiche di interesse legittimo (sul punto si veda in modo più compiuto l'analisi della giurisprudenza amministrativa in tema di natura ed efficacia del lodo sportivo). Prima di proseguire, una considerazione appare necessaria: prescindendo dalla permeabilità o meno dell'ordinamento sportivo nei confronti della norma espressa dall'art. 6, comma II Legge 205/2000, quest'ultima dovrebbe comunque ritenersi applicabile anche alle ipotesi di controversie sportive prospettabili al giudice amministrativo *ex art.* 3 Legge 280/2003, in quanto non strettamente confinabili nell'autonomo contesto di rilevanza meramente interna dell'ordinamento sportivo stesso³²⁸. Sebbene esse nascano in questo più ristretto ambito giuridico e potenzialmente possano trovare composizione solo al suo interno (magari con

comportamento processuale delle parti, nei casi di arbitrati riguardanti diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva amministrativa, prima dell'entrata in vigore del citato art. 6 Legge 205/2000.

³²⁷ Sic: Cons. Stato, sent. n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it.

³²⁸ Non confinabili come quelle afferenti le materie tecnico-sportiva e disciplinare, solo in rapporto alle quali esiste il vincolo di giustizia, nonché una riserva di "giurisdizione domestica" che appare corretto definire assoluta.

l'accettazione delle parti interessate della decisione degli arbitri), risultano, tuttavia, sempre rilevanti per l'intero ordinamento, poiché involgenti posizioni giuridiche alla cui regolamentazione lo Stato non può rinunciare³²⁹: perciò, difficilmente superabile si palesa il principio dell'indisponibilità degli interessi legittimi, anche in ipotesi che vedano come loro luogo di origine ordinamenti o sotto-ordinamenti cui lo Stato riconosce autonomia ed indipendenza (con le esposte conseguenze in tema di qualificazione dei lodi), se non si vince *a priori*, nell'ordinamento generale, il preconcetto della intrasigibilità-inarbitrabilità di simili posizioni giuridiche³³⁰.

Un significativo primo passo nella direzione opposta a quella seguita prevalentemente potrebbe muoversi contestando la natura necessariamente pubblicistica di tutte le attività svolte dal C.O.N.I.³³¹, così da escludere che le posizioni giuridiche rinvenibili nell'esercizio di esse debbano sempre dar vita ad interessi legittimi. Traendo argomenti indirettamente da **Tar Lazio – Sezione Terza Ter, sentenza n. 4362/2005** e richiamando, in un certo senso, sforzi ed osservazioni fatti dalla dottrina degli anni '90 del XX secolo³³², una possibile soluzione nel senso poco sopra chiarito, potrebbe essere stata offerta dal Legislatore con la Legge 15/2005, la quale ha operato una rilevante modificazione di alcune norme della legge sul procedimento amministrativo; il riferimento è all'introduzione del comma I *bis*, art. 1 Legge 241/1990, per mezzo del quale è stato sovvertito il tradizionale principio della natura generalmente e tendenzialmente pubblica dell'attività della P.A. e, quindi, dell'azione amministrativa come attività retta, salve deroghe espresse *ex lege*, dal diritto pubblico. *“Questo principio, peraltro, da ritenere superato sia nella prassi applicativa delle pubbliche Amministrazioni, sia nelle impostazioni dottrinali e giurisprudenziali, viene ribaltato dalla norma in esame. Secondo essa infatti l'agire secondo il diritto pubblico deve essere oggetto di espressa previsione normativa; chè altrimenti le pubbliche Amministrazioni agiscono secondo il diritto privato, sulla base cioè delle capacità giuridica ad esse senz'altro riconosciuta. Restano fuori, secondo la norma, dalla possibilità di applicazione del diritto privato*

³²⁹ Ulteriore argomentazione, questa, che giustificherebbe il ricorso (ove fosse riconosciuta l'arbitrabilità delle posizioni giuridiche *de quibus*) ad una procedura arbitrale rituale di diritto.

³³⁰ Per comprendere a pieno la portata di una tale considerazione si legga, più avanti nel presente paragrafo, quanto si dirà a proposito della disponibilità sostanziale e processuale degli interessi legittimi.

³³¹ Non anche la natura del Comitato Olimpico Nazionale, attesa la sua consacrazione normativa, quale soggetto di diritto pubblico.

³³² S. VENEZIANO, intervento al Convegno Studi I servizi pubblici nella legge 21 luglio 2000 n. 205 del 25-27.05.2001.

i casi di esercizio di poteri autoritativi”³³³. Quanto appena riportato, volendo ammettere che sia fondata la tesi dell'impossibilità di ritenere compromettibili per arbitri gli interessi legittimi, consente comunque di operare una sensibile restrizione delle posizioni giuridiche qualificabili come tali nei casi di intervento della P.A. e, per quanto interessa ai fini della presente ricerca, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nei confronti dei propri affiliati, associati e tesserati. Limitare l'ambito degli interessi legittimi alle sole ipotesi di esercizio di poteri autoritativi degli enti dell'ordinamento sportivo, vuol significare un maggiore impegno dell'interprete (sì in dottrina, ma soprattutto in giurisprudenza) nell'individuare, caso per caso, senza pregiudizi e generalizzazioni, quale tipo di attività i detti enti svolgano, in quale tipo di poteri esse si concretizzino e su quali situazioni giuridiche soggettive, afferenti alle società sportive, atleti, tesserati ed associati, vadano ad incidere.

In questi termini, la problematica in esame subirebbe a sua volta un ulteriore e più consistente ridimensionamento: nei casi in cui fossero coinvolti interessi legittimi, avendo il C.O.N.I. agito solamente *iure publicorum* ed adottato, pertanto, atti espressione di un pubblico potere, il giudice amministrativo avrebbe competenza a conoscerli ai sensi dell'art. 3 D.L. 220/2003, anche in via di sindacato sul lodo, qualora fosse intervenuto un giudizio arbitrale (esofederale), con conseguente possibile qualificazione dell'atto conclusivo della procedura arbitrale come atto sostanzialmente amministrativo. Nel caso, invece, di controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, comunque solo quelli disponibili *ex art. 806 c.p.c.*, e seppur rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, i soggetti dell'ordinamento sportivo ben potrebbero ricorrere ad arbitrati rituali e di diritto, svincolandosi (derogando o rinunciando a seconda della tesi seguita) dalla cognizione del G.A. ed assoggettandosi alla disciplina codicistica per il regime delle impugnazioni di quello che sarà un vero e proprio lodo (non più atto amministrativo). Nell'ulteriore ipotesi, invece, di diritti soggettivi conosciuti da “giudici privati” attraverso giudizi arbitrali irrivali ovvero rituali di equità, gli stessi subirebbero la medesima sorte delineata per gli interessi legittimi, in quanto non rispondenti al parametro normativo dell'art. 6, comma II Legge 205/2000 e, pertanto, suscettibili di

³³³ V. CERULLI IRELLI, *Osservazioni generali sulla legge di modifica della l.n. 241/90*, pubblicato in data 21.02.2005 su www.giustamm.it/index0/newsletter/2005/2005_2_21.htm.

essere considerati provvedimenti sostanzialmente amministrativi, con tutte le conseguenze connesse a tale natura, in tema di impugnazione.

Il ragionamento sin qui condotto è avvenuto considerando quale dato definitivamente acquisito l'asserita indisponibilità degli interessi legittimi, cosicché i risultati cui si è giunti e che sono stati appena chiariti, conservano la loro bontà (*rectius*: validità) logico-giuridica laddove si volesse continuare a ritenere, per le ragioni sopra esposte, la peculiare situazione giuridica soggettiva *de qua* insuscettibile di rientrare nel potere dispositivo del relativo titolare. Tuttavia, il tema della arbitrabilità dell'interesse legittimo³³⁴, o meglio, delle questioni (anche sportive) che involgono un interesse legittimo, potrebbe essere risolto *ab origine* qualora si rivelasse fondato l'insegnamento di quella parte della dottrina (minoritaria) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite che non vede ostacoli insuperabili alla attribuzione del requisito della disponibilità-transigibilità e, dunque, della compromettibilità per arbitri: ritenere arbitrabili le posizioni giuridiche in argomento significherebbe, infatti, privare di senso il dibattito sulla possibilità di configurare il lodo emesso all'esito di arbitrati sportivi (segnatamente quello esofederale del C.O.N.I.³³⁵) come atto sostanzialmente amministrativo e riconoscere ad esso la natura suggerita dal proprio *nomen iuris*.

A sostegno di una simile tesi devono rinvenirsi importanti argomentazioni, la cui origine è prettamente normativa. Atteso che la formulazione dell'art. 806 c.p.c., *post* riforma 2006, si presta ad una lettura ambivalente, nel senso, ovvero, di consentire una lettura tanto favorevole alla arbitrabilità dei soli "diritti", quanto orientata a favore della compromettibilità di tutte le situazioni giuridiche in sé e per sé "disponibili"³³⁶, assolutamente dirimente appare l'individuazione della *ratio* della

³³⁴ Nell'ordinamento statale ed in quello sportivo.

³³⁵ Indirettamente, quindi, quello afferente questioni interne di Federazioni e Discipline che, coinvolgendo queste ultime come parti della disputa, sia approdato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

³³⁶ In merito si deve richiamare L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo: meno e più della libertà privata*, in Dir. Pubbl. 2007, pagg. 1246 e ss., in cui, oltre ad ipotizzarsi la assimilabilità dell'interesse legittimo ad un diritto di credito, si evidenzia come il termine "diritti", specialmente ove non contrapposto a quello di "interessi legittimi", può presentare un significato neutro e spingere l'ermeneuta a considerarlo come sinonimo di "situazioni giuridiche soggettive" di vantaggio. Così, anche in F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 254. Il tema della corretta interpretazione della norma in esame ha riflessi anche sull'interpretazione di altre disposizioni che, stante l'analogia genericità dei termini in essa impiegati, si prestano ad una lettura ambivalente; si tratta dell'art. 2, comma I del Codice dei Giudizi dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri, che consente il deferimento al T.N.A.S. di questioni involgenti diritti disponibili, nonché dell'art. 12 *bis*, comma I Statuto C.O.N.I.

norma in questione. Quest'ultima non può che essere colta in relazione al dettato della legge delega, alla cui luce deve essere interpretato il precetto del Legislatore delegato; si legge, infatti, nel testo della delega (art. 1, comma III, lett. d) Legge 80/2005): *“riformare in senso razionalizzatore la disciplina dell'arbitrato, prevedendo la disponibilità dell'oggetto, come unico e sufficiente presupposto dell'arbitrato, salva diversa disposizione di legge”*. Come opportunamente rilevato da illuminata dottrina³³⁷, una simile disposizione, in combinato disposto con il testo della riformata norma, fa comprendere come l'intenzione del delegante fosse quella di individuare quale unico elemento di discriminazione tra controversie arbitrabili e non-arbitrabili, la loro disponibilità sostanziale, o meglio ancora, *“la predicabilità di un oggetto della controversia che sia passibile di atti di disposizione, attraverso l'esercizio di facoltà ricollegabili alla titolarità, in capo a chi sottoscrive la clausola arbitrale o il compromesso, di determinate posizioni giuridiche soggettive di diritto sostanziale”*³³⁸. Se ciò è vero (ed appare difficile dubitarlo), all'esclusivo richiamo dell'art. 806 c.p.c. ai diritti soggettivi indisponibili, deve assegnarsi un valore meramente esemplificativo di classi di controversie certamente non arbitrabili. L'individuazione delle altre controversie astrattamente deferibili ad arbitri è, invece, lasciata all'interprete, secondo il criterio della disponibilità dell'oggetto della controversia, come enunciato in legge delega.

La genericità del termine “diritti” di cui al nuovo art. 806 c.p.c. potrebbe lecitamente indurre, pertanto, ad un'interpretazione del dato testuale dell'art. 6, comma II Legge 205/2000 (si legga sempre: art. 12 D. Lgs. 104/2010), come manifestazione della volontà sovrana del Legislatore di ritenere necessario un arbitrato che sia rituale di diritto, quando abbia ad oggetto i soli diritti soggettivi; anche qui, dunque, l'arbitrabilità dei diritti rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A. potrebbe estendersi agli interessi legittimi, purché l'arbitrato sia sempre rituale e di diritto³³⁹.

2008, il quale, nel definire l'ambito di operatività dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, attribuisce direttamente a quest'ultima la cognizione di materie aventi ad oggetto diritti indisponibili ed indirettamente (confermandolo il dato normativo appena richiamato) al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport la competenza su tutti i diritti disponibili. Una simile ampia formulazione, della quale si avrà modo di dire più avanti nello specifico paragrafo, si presta a ricomprendere anche gli interessi legittimi, sempre che si riconosca la loro idoneità ad essere oggetto di compromesso arbitrale.

³³⁷ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 253.

³³⁸ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 253 e ss..

³³⁹ La conclusione di ritenere che si debba ricorrere alla forma rituale e di diritto della procedura arbitrale, qualora si vogliano compromettere questioni involgenti interessi legittimi, è ritenuta

Contrariamente, non si ravviserebbe una logica *ratio* nell'esclusione di queste ultime posizioni, considerato che non esiste alcuna disposizione di legge che neghi espressamente³⁴⁰ l'arbitrabilità di tali situazioni giuridiche.

Nel tentativo di rinvenire, pertanto, dei requisiti intrinseci dell'interesse legittimo che possano confessarne un'ontologica inidoneità ad essere oggetto di transazione e, conseguentemente, ad essere disponibile ai sensi dell'art. 806 c.p.c., non può certo attribuirsi rilievo ai dati della "rinunciabilità" e della "inderogabilità della disciplina legale applicabile" (per l'interesse legittimo, il complesso delle norme del cosiddetto diritto pubblico). Quanto al primo elemento, infatti, non può dirsi che i cittadini destinatari dell'esercizio del pubblico potere e la stessa P.A. rinuncino a qualcosa, avvalendosi dello strumento giuridico di cui all'art. 1966 c.c.; qualora tali soggetti addivenissero ad una transazione, infatti, si limiterebbero semplicemente a riconoscere una preesistente posizione di vantaggio in capo alla controparte³⁴¹. Inoltre, ed una simile considerazione appare dirimente, afferendo alla natura della transazione, non appare assolutamente corrispondente alla realtà che con il negozio *ex art. 1966 c.c.*, per quanto inteso in senso lato, si rinunci ad alcuna situazione giuridica soggettiva; al contrario, se di rinuncia si deve parlare, questa avrà meramente ad oggetto una pretesa materiale, di cui è essenzialmente dubbia la fondatezza, proprio perché è incerta la sussistenza della posizione giuridica stessa³⁴². Quanto al secondo elemento, va ugualmente detto che il ricorso alla transazione (e, dunque, in ottica lunga, ad un potenziale arbitrato) non implica, in sé e per sé, la deroga alle norme imperative applicabili³⁴³. La regolamentazione "privata" di una

necessaria da parte di chi scrive, in ragione della considerazione che solo una tale tipologia di arbitrato sembrerebbe, non solo compatibile con la peculiarità dell'interesse legittimo, ma anche idonea a soddisfare: 1) l'applicazione della normativa imperativa (che il canone di giudizio dell'equità potrebbe in linea teorica minare); 2) l'esigenza di tutela dei contrapposti interessi delle parti della controversia (tra cui l'interesse pubblico); 3) la possibilità di impugnazione per nullità (non l'appellabilità) della decisione finale ad opera di un organo giurisdizionale di secondo grado.

³⁴⁰ Come richiesto chiaramente dall'art. 1, comma III, lett. d) Legge 80/2005.

³⁴¹ In termini a dir poco analoghi, F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 240 e ss., il quale, alla nota 13), riporta anche conforme dottrina spagnola (GONZALEZ-PAREZ, *La transaccion en el proyecto de ley de la jurisdiccion contencioso-administrativa*, in *Rev. Adm. Publ.*, 1998, pagg. 7 e ss., per i quali, con la sola esclusione delle controversie relative a scelte discrezionali dell'Amministrazione, tutte le altre questioni potrebbero essere oggetto di transazione).

³⁴² F. GUICCIARDINI, *Le transazioni degli enti pubblici*, Padova, 1936, pagg. 57 e ss.; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 242.

³⁴³ P. GRECO, *La transazione nei rapporti soggetti a regolamento imperativo*, in *Annali della R. Università di Macerata*, vol. VIII, 1932, pagg. 182 e ss., nonché pag. 193. In senso contrario, anche in tempi molto più recenti, continua a muoversi certa giurisprudenza di legittimità, tra cui si veda, in particolare: Cass., Sez. I, 23 Febbraio 2005, n. 3772.

controversia attraverso il mezzo giuridico di cui all'art. 1966 c.c. non realizza una disciplina sostanziale alternativa a quella cogente e che a quest'ultima si sostituisce; l'accordo transattivo raggiunto, che postula un'ovvia situazione di incertezza delle pretese di entrambe le parti³⁴⁴, non configura alcuna contrarietà al diritto, ancor meno al diritto di applicazione necessaria, poiché esso si muove prettamente sul piano della lite, non sconfinando affatto sul piano della disciplina (sostanziale) delle posizioni giuridiche coinvolte dalla *querelle*³⁴⁵. Ma vi è di più: la riforma della procedura arbitrale, avvenuta con il D.Lgs. 40/2006, ha provveduto a modificare l'art. 829, comma III c.p.c., rubricato "*Casi di nullità*", in senso recettivo del consolidato insegnamento giurisprudenziale³⁴⁶ che voleva nullo persino il lodo emanato secondo equità, qualora esso fosse stato pronunciato in contrasto a norme di ordine pubblico. Il nuovo disposto consente "*in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico*", la qual cosa, oltre ad indicare la soluzione ai casi di lodi emessi in violazione di *ius cogens* (e, quindi, alle preoccupazioni espresse ed ai limiti alla transigibilità-incompromettibilità individuati da parte maggioritaria della dottrina e della giurisprudenza), sembra logicamente ammettere *a priori* la possibilità di deferire ad arbitri la cognizione di materie regolate da norme imperative, quali quelle che involgono i cosiddetti interessi legittimi³⁴⁷. Tutto ciò senza contare, ovviamente, che con la medesima citata riforma è stato pure eliminato il tradizionale pregiudizio della inarbitrabilità delle questioni non contrattuali, categoria quest'ultima cui fanno parte anche quelle che sottintendono le situazioni giuridiche soggettive in argomento.

In definitiva, l'assenza di norme che escludano espressamente la fondatezza del paradigma "transigibilità-disponibilità-compromettibilità" della posizione giuridica

³⁴⁴ Qualora vi fosse certezza sulla fondatezza delle pretese di una parte, ovvero, con particolare riferimento al settore dei rapporti di diritto pubblico, qualora vi fosse certezza della legittimità formale e sostanziale dell'esercizio del pubblico potere, non vi sarebbe spazio per alcuna forma di compromesso tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati, con conseguente applicazione della normativa imperativa.

³⁴⁵ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 244.

³⁴⁶ Cfr. Cass., S.U., 3 Novembre 1993, n. 10827, in Riv. Arb., 1994, pagg. 499 e ss.; Cass., S.U., 10 Ottobre 1962, n. 2929, in Foro it., 1962, I, pagg. 41 e ss.. Si vedano pure: Cass., Sez. I, 16 Giugno 2000, n. 8231; Cass., Sez. I, 4 Maggio 1994, n. 4330, entrambe in Riv. Arb., 1994, pagg. 499 e ss.; nonché: Cass., Sez. I, 8 Novembre 1984, n. 5637; Cass., Sez. I, 17 Marzo 1982, n. 1724; Cass., 15 Febbraio 1967, n. 383; Cass., Sez. I, 29 Luglio 1964, n. 2161; Cass., Sez. I, 18 Novembre 1961, n. 2703, tutte in Foro it., 1962, I, pagg. 41 e ss..

³⁴⁷ In tal senso, si veda: G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2006, pag. 61; F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pag. 258.

de qua, nonché l'impossibilità di rinvenire limiti "naturalistici" alla arbitrabilità³⁴⁸, fanno presupporre che, in realtà, gli ostacoli frapposti da parte rilevante della dottrina e della giurisprudenza amministrativa, soprattutto di secondo grado, non siano invalicabili. Un'ulteriore semplice constatazione parrebbe contribuire a vincerli definitivamente: l'interesse legittimo, in senso sostanziale, è sì l'interesse al corretto esercizio di un potere pubblico e, come tale, riguardante tutti i cittadini (*rectius*: tutti i soggetti dell'ordinamento), ma, in senso processuale, è senza dubbio la situazione in cui viene a trovarsi il solo destinatario dell'esercizio del potere pubblico e che lo legittima, unico tra gli altri consociati (non è un *quisque de populo*), ad esperire il rimedio impugnatorio previsto contro l'atto amministrativo viziato. Se così fosse, allora colui che è il solo ad apparire legittimato al ricorso, potrebbe specificatamente rinunciare all'impugnazione e così del tutto lecitamente disporre (anche in senso sostanziale) della propria posizione giuridica; quale ostacolo ad un simile atto di disposizione? Sembra logico rispondere: nessuno! Ne consegue una piena disponibilità dell'interesse legittimo anche in tema di arbitrato, operando quest'ultimo su di un piano prevalentemente processuale, senza rinuncia ad un'utilità o ad un bene della vita e senza deroghe alla disciplina imperativa e cogente. Se vi fosse una tale deroga alla disciplina sostanziale, infatti, il lodo sarebbe nullo e conseguentemente impugnabile *ex art. 829, comma III c.p.c.*

Si badi bene, qualsiasi interesse legittimo, ivi compreso quello che origina dall'esercizio di pubblici poteri autoritativi³⁴⁹. In astratto, pur essendo la scelta degli obiettivi operata dall'Amministrazione (attività prodromica all'esercizio del potere) e vincolata nel fine (il soddisfacimento dell'interesse pubblico), non vi è alcuna ragione di asserire indiscriminatamente che la transazione sul potere comporti

³⁴⁸ Nel senso di escludere che la natura di interesse legittimo porti ontologicamente con sé il carattere di indisponibilità della relativa posizione giuridica soggettiva si vedano l'indiretto richiamo contenuto nella Decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (A.C.G.S.) 23.09.2011, n. 22, in www.coni.it, nonché il recentissimo Lodo T.N.A.S. 15.11.2011 (Juventus Football Club S.p.A. vs. F.I.G.C. ed F.C. Internazionale Milano S.p.A.), in www.coni.it, il quale, in accoglimento delle argomentazioni svolte sul punto dalla difesa della Juventus F.C., così statuiva: "[...] le categorie di diritto e interesse non appaiono né identificabili né sovrapponibili con quelle di posizione giuridica disponibile o indisponibile. [...] Pertanto, la valutazione circa la disponibilità o meno delle posizioni giuridiche dedotte in arbitrato va effettuata, comunque, anche ove si ritengano tali posizioni riconducibili al concetto di interesse legittimo".

³⁴⁹ Parte della dottrina spagnola tende a distinguere tra poteri amministrativi vincolati e discrezionali, concependo i primi come inarbitrabili sulla base della considerazione che non vi può che essere una sola soluzione conforme alla legge. *Sic*, cfr. J.M. TRAYTER, *El arbitraje de derecho administrativo*, in *Rev. Adm. Pub.*, 1997, pag. 81, nonché pag. 95. Nello stesso modo, conclude anche qualche voce dottrina italiana: NELA, *Controversie arbitrali*, in *Le recenti riforme del processo civile*, commentario diretto da Chiarloni, tomo II, Bologna, 2007, pag. 1590.

sempre la conseguenza di un suo sviamento dalla finalità preliminarmente individuata e determinata dalla legge. Come correttamente rilevato in dottrina³⁵⁰, la rigidità del vincolo finalistico, lungi da imporre l'astensione da forme di accordo tra P.A. e cittadini, implica, al massimo, che il risultato da raggiungere (il *decisum* contenuto nel lodo, se si tratta di disponibilità in senso arbitrale) debba essere sempre corrispondente all'interesse della collettività, rispetto alla quale l'Amministrazione si pone come ente esponenziale. Agire nel rispetto dell'interesse pubblico, infatti, vuol dire realizzare un obiettivo positivo apprezzabile da parte di tutti i cittadini, il che sottende, con i dovuti limiti e nel rispetto dei principi di solidarietà e di uguaglianza, anche il soddisfacimento di interessi privati.

Validi e convincenti argomenti contrari alla sopra esposta tesi, non appare possibile rinvenirli neppure in riferimento alla (eventuale) fase impugnatoria del lodo che decida questioni involgenti interessi legittimi. In altri termini, poiché alla qui ritenuta arbitrabilità di dette posizioni giuridiche consegue la definizione delle *querelles* che le sottendono attraverso un lodo, vale a dire attraverso quell'atto che chiude tipicamente la procedura arbitrale, potrebbe obiettarsi che ritenere compromettibili gli interessi legittimi determinerebbe lo sviamento degli stessi dal loro giudice naturale; come è noto, infatti, l'impugnazione del lodo può avvenire solo nei modi e nelle forme di cui alla disciplina codicistica *ex artt.* 806 e ss. c.p.c., ossia, nel caso si tratti di arbitrato rituale, dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente e per i soli motivi di cui all'art. 829 c.p.c.³⁵¹. Ciò, in estrema sintesi, vorrebbe dire che laddove si considerassero deferibili ad arbitri gli interessi legittimi, la giurisdizione che verrebbe in rilievo sarebbe quella del giudice ordinario e non più quella del giudice amministrativo. Una simile conclusione, tuttavia, appare la più logica: per quanto non sia mancato in dottrina chi abbia elaborato e proposto soluzioni intermedie, quale l'arbitrabilità dell'interesse legittimo, con conseguente impugnazione del lodo dinanzi al giudice amministrativo³⁵², tesi questa sorretta dal non superficiale argomento della possibile attrazione *ratione materiae*, sembra

³⁵⁰ F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, pagg. 267 e ss.

³⁵¹ Nell'ordinamento giuridico italiano, a differenza di qualche altro sistema giudiziario europeo, *in primis* la Francia, il lodo non è appellabile.

³⁵² Tra tutti, si veda: P. DE LISE, *Verso il nuovo processo amministrativo*, a cura di Cerulli Irelli, Torino, 2000, pag. 192.

assolutamente più convincente, poiché fondata su solide basi normative³⁵³, nonché su coerenti argomentazioni logiche³⁵⁴, la scelta di devolvere il giudizio su di un eventuale lodo afferente le situazioni giuridiche soggettive in argomento alla cognizione dell'A.G.O.³⁵⁵. Orbene, se si ammettesse quanto sin qui esposto³⁵⁶, potrebbe verificarsi un problema di compatibilità tra natura della giurisdizione adita e natura della posizione giuridica azionata³⁵⁷: a ben vedere, però, la possibilità di devolvere al giudice ordinario la cognizione (incidentale) sugli interessi legittimi non desterebbe particolari problemi dogmatici, né pratici. Per prima cosa, la giurisdizione non è determinata dalla natura della regola applicabile al caso di specie, o meglio, ritenuta applicabile al caso di specie dalle parti di una controversia; il giudice ordinario ben può conoscere ed applicare una norma di diritto pubblico (come un precetto costituzionale), così come il giudice amministrativo può applicare una o più disposizioni del codice civile (ad esempio, in materia edilizia, in tema di rispetto di distanze legali *ex artt. 873 e ss. c.c.*). In secondo luogo, la cognizione del giudice ordinario di cui si sta parlando si configura essenzialmente come una conoscenza mediata ed incidentale, in quanto oggetto principale del giudizio impugnatorio (almeno nella fase rescindente) è l'accertamento dei vizi che

³⁵³ Le basi normative debbono rinvenirsi nella disciplina contenuta negli artt. 827 e ss. c.p.c., uniche disposizioni di riferimento in tema di impugnabilità dei lodi arbitrali.

³⁵⁴ E' logicamente coerente ritenere che, se la lettura da dare all'art. 806 c.p.c. debba essere quella liberale, la quale consente l'estensione del novero delle questioni arbitrabili anche a quelle involgenti interessi legittimi, l'assenza di norme che prevedano modi e forme per l'impugnativa di un lodo che statuisca in ordine ad interessi legittimi, non vada interpretata, considerate le premesse, come inarbitrabilità degli stessi, ma come richiamo implicito ed indiretto alla disciplina dell'impugnazione del lodo prevista nel codice di rito. Se non vi è una regola speciale che deroghi alla regola generale, allora è quest'ultima che dovrà essere applicata, onde evitare il verificarsi di vuoti normativi, nonché l'interpretazione di questi ultimi come divieti taciti.

³⁵⁵ In tal senso si è sempre espressa la maggioritaria dottrina *ante e post* Legge 205/2000, persino la dottrina che giungeva ad escludere l'arbitrato in materie rientranti nella giurisdizione esclusiva, argomentando proprio su tale presupposto una simile impossibilità. Cfr. le posizioni di A. ROMANO TASSONE, *Il processo davanti al giudice amministrativo*, a cura di Sassani e Villata, Torino, 2001, pagg. 400 e ss.; F. CARINGELLA, *La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*, Milano, 2000, pag. 699; G. VERDE, *Ancora su arbitri e pubblica amministrazione*, in Riv. Arb., 2000, pagg. 389 e ss.; C. CONSOLO, *La giurisdizione del giudice amministrativo si giustappone a quella del giudice "ordinario" e ne imita il processo*, in Giust. Civ. 2000, II, pag. 537; C. CONSOLO, *Il processo civile fra snellezza e civilizzazione*, in Corriere giuridico, 2000, pag. 1267.

³⁵⁶ Compromettibilità degli interessi legittimi ed impugnabilità del lodo dinanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente.

³⁵⁷ Nel senso dell'esistenza di un problema di incompatibilità logico-giuridica, tale da ingenerare il convincimento che gli interessi legittimi (prima della Legge 205/2000, tutte le posizioni giuridiche rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) siano inarbitrabili, si considerino: P. DE LISE, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1990, pagg. 1196 e ss.; L. ACQUARONE – C. MIGNONE, *Arbitrato nel diritto amministrativo*, in Dig. Disc. Pubbl., I, Torino, 1987, pagg. 371 e ss.; G. CAIA, *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo*, Milano, 1989, pag. 205.

comportano la nullità del lodo impugnato: l'annullamento del lodo attiene, infatti, a profili del tutto estrinseci alla giurisdizione amministrativa³⁵⁸, anche laddove si trattasse di vizi di merito, di cui all'art. 829, comma II c.p.c.³⁵⁹. La questione diviene, invece, molto più delicata per la fase cosiddetta rescissoria, nella quale si sente maggiormente il problema della conoscibilità dell'interesse legittimo da parte di un organo giurisdizionale, che non si pone propriamente come il giudice naturale della posizione giuridica *de qua*. In ogni caso, pur dovendo ancora una volta rilevare una "tradizionale", se non atavica, divisione dottrinarie e giurisprudenziale³⁶⁰ sul punto, è comunque possibile prospettare una soluzione salvifica della arbitrabilità degli interessi legittimi. Ferma restando la possibilità per i diritti soggettivi (disponibili) di essere sempre conosciuti da arbitri³⁶¹, anche quando ricadano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo³⁶², in relazione agli interessi legittimi potrebbe senza alcuna difficoltà concettuale, né ostacolo normativo, prospettarsi, per la sola fase del *iudicium rescissorium*, la giurisdizione del giudice della legittimità degli atti amministrativi e, più precisamente, del Tribunale Amministrativo Regionale ovvero del Consiglio di Stato³⁶³. In tal modo, si rispetterebbe tanto il paradigma normativo,

³⁵⁸ F. CARINGELLA, *La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*, Milano, 2000, pag. 697.

³⁵⁹ In tal senso si veda: F.P. LUISSO, *Arbitrato ex art. 6 l. 205/2000 e giurisdizione*, in www.judicium.it, secondo il quale "è vero che in questo caso, la corte di appello fa applicazione di quelle stesse norme che utilizza il Consiglio di Stato quando controlla la correttezza in iure del merito di una sentenza del TAR", anche se "l'oggetto dei due giudizi è ben diverso" e "le stesse norme servono per due funzioni diverse (l'annullamento del lodo, in un caso; la sostituzione della sentenza appellata, nell'altro)".

³⁶⁰ Divisione dottrinarie e giurisprudenziale che discende essenzialmente da quella generalmente esistente in tema di compromettibilità degli interessi legittimi, con particolare riferimento, quanto ad argomentazioni, alla presunta inarbitrabilità dovuta al regime impugnatorio cui sarebbe stato sottoposto il lodo, se avesse deciso su questioni relative alle posizioni giuridiche *de quibus*.

³⁶¹ Si intende, in arbitrati rituali di diritto.

³⁶² Per quanto sopra argomentato, deve necessariamente concludersi in tal senso, tanto che si ritenga applicabile al fenomeno sportivo il precetto di cui all'art. 6 Legge 205/2000, quanto che se ne escluda l'estendibilità all'ordinamento particolare dello sport: nel primo caso l'arbitrabilità sarebbe sancita *expressis verbis* dal Legislatore, mentre nel secondo la deferibilità ad arbitri di controversie involgenti diritti soggettivi sarebbe garantita dall'impossibilità di rinvenirne limiti ontologici.

³⁶³ Conformemente in dottrina, si consideri: F.P. LUISSO, *Arbitrato ex art. 6 l. 205/2000 e giurisdizione*, in www.judicium.it, il quale logicamente e coerentemente conclude che "se, infatti, il lodo ha ad oggetto una controversia relativa ad interessi legittimi, la corte di appello si limita ad annullarlo senza pronunciare nel merito. In realtà, quindi, la decisione di merito conseguente all'annullamento del lodo produce solo un ritorno della controversia al suo giudice naturale, cui eccezionalmente (art. 103 Cost.) è sottratta". Quanto alla scelta fra T.A.R. e Consiglio di Stato, la dottrina maggioritaria si orienta a favore dell'organo giurisdizionale di secondo ed ultimo grado; si veda, in particolare: F. CARINGELLA, *La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*, Milano, 2000, pag. 699; A. ROMANO TASSONE, *Il processo davanti al giudice amministrativo*, a cura di Sassani e Villata, Torino, 2001, pag. 402; P. DE LISE, *Verso il nuovo processo amministrativo*, a cura di Cerulli Irelli, Torino, 2000, pag. 192. Tuttavia, a parere di chi scrive, un simile orientamento, seguito nel tentativo di trovare nella giustizia amministrativa un corrispettivo alla

anche di rango costituzionale³⁶⁴, che vede il giudice amministrativo quale giudice naturale degli interessi legittimi ed il giudice ordinario quale giudice naturale dell'impugnazione del lodo (sempre e comunque per la fase rescindente), quanto la *ratio* (logica) che giustifica la scelta del Legislatore di ripartire la *potestas iudicandi* tra A.G.O. ed A.G.A., in ragione della differente natura della situazione giuridica soggettiva fatta di volta in volta valere. Non sembra, poi, che la soluzione proposta possa scandalizzare: pur non volendo considerare, quale rilievo di ordine pratico, che la fase rescissoria si palesa come doppiamente eventuale, nel senso che la sua esistenza dipende, *in primis*, dalla proposizione dell'impugnazione e, in secondo luogo, dall'esito favorevole della stessa nella fase rescindente, e che, dunque, potrebbero ben darsi casi di definizione della vicenda con il solo *iudicium rescindens*, non bisogna dimenticare come l'art. 830, comma II c.p.c. (il quale prevede la tendenziale competenza a decidere della Corte d'Appello anche per il giudizio rescissorio) stabilisca la possibilità di una deroga alla regola generale in tema di organo giurisdizionale competente, laddove tutte le parti della procedura arbitrale abbiano manifestato una volontà contraria³⁶⁵ alla trattazione del merito da parte del giudice ordinario di secondo grado. Ciò non vuol dire che le parti siano autorizzate a scegliere liberamente la giurisdizione che preferiscano³⁶⁶, ma dimostra semplicemente come sia naturalisticamente e normativamente ipotizzabile il trasferimento della controversia dalla Corte d'Appello al T.A.R. ovvero al Consiglio

Corte d'Appello, è fuorviato dalla constatazione che quest'ultimo soggetto è organo di giudizio di secondo grado e che, non esistendo nel processo amministrativo, un "terzo grado", appaia più garantista effettuare la scelta in favore di un soggetto di grado comunque sovraordinato al primo. A ben vedere, pertanto, appare più opportuno, se non più corretto, attribuire un simile ruolo al T.A.R., apparendo insuperabile il rilievo proposto da F.P. LUISSO, *Arbitrato ex art. 6 l. 205/2000 e giurisdizione*, in www.judicium.it, secondo cui, affidando il rescissorio al Consiglio di Stato, si avrebbero decisioni assolutamente incontrollabili, ovvero insuscettibili di sindacato da parte di un organo sovraordinato, con conseguente insorgere di una fondata questione di legittimità costituzionale, giustificata dal fatto che nel processo amministrativo l'appello costituisce strumento ineliminabile, non esistendo il ricorso per Cassazione. In senso analogo si consideri, in dottrina: T.E. LIEBMAN, *Il giudizio d'appello e la costituzione*, in Riv. Dir. Proc., 1980, pagg. 407 e ss.; in giurisprudenza: Corte Cost., 1 Febbraio 1982, n. 8, in Giur. It., 1982, I, 1, pag. 766.

³⁶⁴ Cfr. art. 103 Cost.

³⁶⁵ Espressa nel compromesso o nella clausola compromissoria.

³⁶⁶ Come è noto non è possibile derogare consensualmente alla ripartizione interna della giurisdizione; cfr. sull'argomento: C. CONSOLO, *Arbitrato e pubblica amministrazione*, Milano, 1999, pag. 152. Nel senso di una possibilità di deroga alla giurisdizione, ma solo come effetto indiretto dell'accordo delle parti espresso nel patto compromissorio, si veda: F.P. LUISSO, *Arbitrato ex art. 6 l. 205/2000 e giurisdizione*, in www.judicium.it. In senso conforme, si considerino: F. CARINGELLA, *La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*, Milano, 2000, pag. 697; A. ROMANO TASSONE, *Il processo davanti al giudice amministrativo*, a cura di Sassani e Villata, Torino, 2001, pagg. 401 e ss.; BARRELLA, *Incompatibilità fra giurisdizione esclusiva e arbitrato?*, in Riv. Arb., 2000, pagg. 203 e ss..

di Stato, dopo l'espletamento della fase rescindente, senza che ciò comporti la necessità di vincere ostacoli di un qualche genere o di una qualche natura, formali (*rectius*: strutturali-procedurali) o sostanziali che siano.

Applicando i risultati sin qui raggiunti all'ambito prettamente sportivo, se ne deve ricavare, a prescindere dalla natura del C.O.N.I. e delle sue articolazioni, da un lato, nonché delle relative funzioni, dall'altro, la possibilità di ritenere astrattamente e genericamente arbitrabili³⁶⁷ anche le posizioni giuridiche di interesse legittimo, che si configurino a seguito di una controversia sportiva, previamente decisa dagli organi interni dell'ordinamento settoriale³⁶⁸. In tal modo l'arbitrato amministrato dall'organo di vertice dello sport italiano dovrebbe sempre e comunque essere concepito come una procedura giudiziale alternativa o derogatoria rispetto alla giurisdizione istituzionalizzata (in questo caso: statale) e come tale idonea a concludersi con un atto decisionale assolutamente differente da un provvedimento sostanzialmente amministrativo e coincidente, in tutto e per tutto, con un lodo. La conseguenza della corretta qualificazione di un tale atto come lodo arbitrale farebbe discendere l'applicazione del regime previsto dall'ordinamento della Repubblica per un simile provvedimento, con particolare riferimento alla disciplina delle impugnazioni: possibile impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale ordinario per il giudizio rescindente, con prosecuzione per la (eventuale) fase rescissoria davanti al giudice amministrativo, più opportunamente individuabile nel T.A.R. competente per territorio, vale a dire il T.A.R. Lazio, sede di Roma.

In conclusione, si possono elaborare due soluzioni alternative³⁶⁹, che però hanno in comune l'effetto di ridurre l'eccessiva portata dell'orientamento elaborato e seguito dal Consiglio di Stato, drasticamente schierato contro la compromettibilità degli interessi legittimi in generale (da cui pure fa discendere la necessaria qualificazione, da un lato, dell'arbitrato sportivo esofederale come fase di una più ampia procedura amministrativa e, dall'altro, del relativo lodo come atto sostanzialmente amministrativo). La prima è quella che propone di ritenere, in virtù di considerazioni basate su dati normativi e su coerente ed approfondita analisi ermeneutica circa gli elementi intrinseci della posizione giuridica *de qua*, che gli interessi legittimi siano,

³⁶⁷ Ci si riferisce all'arbitrato esofederale amministrato dal C.O.N.I., attualmente attraverso il cosiddetto Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

³⁶⁸ Cfr. art. 3 D.L. 220/2003.

³⁶⁹ La prima della quali l'autore della presente ricerca ritiene preferibile.

per loro natura, generalmente arbitrabili, salvo diversa espressa previsione contraria (che al momento non è possibile riscontrare). All'arbitrabilità degli interessi legittimi coinvolti da questioni di chiara origine sportiva, pertanto, si può giungere per due vie, apparentemente antitetiche:

a) attraverso la disapplicazione all'interno dell'ordinamento sportivo del precetto di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 (ed ora art. 12 Codice del Processo Amministrativo), la cui incapacità di produrre effetti nel più ristretto ambito ordinamentale dello Sport, si tradurrebbe in un vuoto normativo che, secondo una logica e sistematicamente coerente lettura liberale delle norme, non potrebbe mai essere interpretato come presenza di divieti taciti o impliciti. Un simile vuoto normativo potrebbe essere interpretato in senso restrittivo o negativo, solo laddove fosse possibile ravvisarne giustificazioni di tipo ontologico, ovvero laddove l'effetto che un divieto non espresso volesse scongiurare, trovasse le ragioni di una sua esclusione in incoerenze logico-sistematiche (intrinseche o estrinseche) e/o in incompatibilità o in contrarietà con altre disposizioni di legge. Orbene, nel caso di specie ciò non può accadere, in quanto si è tentato di dimostrare come l'interesse legittimo possa essere considerato compromettibile in arbitri sul presupposto primario³⁷⁰ che non sussista alcun valido motivo di tipo naturalistico tale da consentire di affermare il contrario;

b) ritenendo applicabile la norma di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 (ed ora art. 12 Codice del Processo Amministrativo), purché la si legga, come pare doveroso, in chiave liberale e *cum grano salis*³⁷¹. Ciò vuol dire, purché si dia una lettura della citata disposizione nel senso di prendere atto che il Legislatore ha fatto riferimento ai soli diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva, prevedendo per loro la possibilità di arbitrato e specificandone la tipologia. Nulla ha detto il Legislatore sugli interessi legittimi, che, in forza della loro naturale compromettibilità in arbitri e dell'assenza *aliunde* di divieti espressi, potrebbero

³⁷⁰ Quello secondario è il dato normativo.

³⁷¹ In senso contrario, pur tuttavia, vanno segnalate in giurisprudenza: Cass., S.U., sent. 14090/2004; Cass., S.U., sent. n. 14545/2005, entrambe in www.cortedicassazione.it, le quali si fondano su argomentazioni che appaiono superate da quelle riportate ed espresse nel presente paragrafo.

essere arbitrabili anche (*rectius*: a maggior ragione) quando derivino da *querelles* originanti dall'ordinamento sportivo.

La seconda soluzione, invece, è quella che passa sì per l'applicazione dell'art. 6, comma II Legge 205/2000 (leggi ancora: art. 12 D.Lgs. 104/2010), ma che presuppone una lettura di più ampio respiro della norma, una lettura, dunque, tale da consentire di ricavarne implicitamente dal testo l'esclusione degli interessi legittimi dalle situazioni giuridiche soggettive potenzialmente arbitrabili³⁷². Laddove si volesse seguire una simile interpretazione, infatti, non si potrebbe comunque giungere, come invece fa maggioritaria, se non unanime, giurisprudenza amministrativa, alla indiscriminata ed apodittica conclusione della incompromettibilità di tutte le questioni sportive non involgenti posizioni giuridiche irrilevanti per l'ordinamento statale o qualificabili come diritti soggettivi patrimoniali, ovvero di quelle richiamate dall'art. 3 D.L. 220/2003 e ricondotte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Se veramente gli interessi legittimi sono per loro natura inarbitrabili e tale caratteristica deve essere desunta pure dall'art. 6, comma II Legge 205/2000, allora la portata di una simile incompromettibilità dovrebbe essere esclusa per tutti i diritti soggettivi, con conseguente qualificazione di lodo (e non di atto sostanzialmente amministrativo!) di tutte quelle decisioni arbitrali emesse all'esito di una procedura giudiziale privata, avente ad oggetto controversie vertenti su diritti soggettivi, anche laddove potenzialmente riconducibili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Esclusione i cui confini potrebbero significativamente ampliarsi, laddove, in forza di una più moderna idea di Pubblica Amministrazione, supportata normativamente dalla lettura dell'art. 1, comma I *bis* della Legge 241/1990, si concepissero le attività e le funzioni dell'organo di vertice dello sport italiano come non prevalentemente pubblicistiche, anzi tendenzialmente privatistiche, salvo espresse eccezioni. Sul filo della logica e della vigente normativa ordinaria e costituzionale non sembra potersi giungere ad altre soluzioni ugualmente convincenti.

³⁷² La lettura proposta, in giurisprudenza, proprio dalle pronunce riportate nella nota precedente.

CAPITOLO IV – TIPOLOGIA E FORMA DEGLI ARBITRATI E DEI LODI SPORTIVI

10. LE TIPOLOGIE DI ARBITRATO SPORTIVO PREVISTE DALLE FEDERAZIONI E DISCIPLINE ACCREDITATE PRESSO IL C.O.N.I..

L'autonomia organizzativa riconosciuta ai singoli enti dell'ordinamento giuridico consente a questi ultimi di poter regolare le loro istituzioni ed attività interne persino in deroga alle norme generali ed astratte della Repubblica, purché la loro disciplina risulti rispettosa del paradigma normativo di riferimento (si legga: la legge che riconosce e concede l'autonomia, la qual cosa vuol dire, nel caso in esame, soprattutto la Legge 280/2003) ovvero non sia in contrasto con i principi fondamentali dello Stato. Ciò vale, ancor più, per quegli enti che siano parte di un ordinamento giuridico speciale cui quello generale riconosce piena autonomia, come accade, per quanto qui interessa, per l'ordinamento sportivo, i cui soggetti rilevanti sono il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, organo esponentiale e di riferimento per l'intero ordinamento sportivo, nonché le quarantacinque Federazioni e le sedici Discipline sportive presso di esso accreditate e riconosciute.

Un tale effetto nei rapporti tra ordinamento generale e micro-ordinamenti, tra cui proprio quello sportivo, può prodursi, è bene precisarlo, anche intendendo l'autonomia (lo si ricorda, non l'indipendenza) in senso non necessariamente positivo: l'auto-organizzazione, così come l'autonormazione e l'autodichia, possono trovare riconoscimento da parte dell'ente "sovraordinato" anche perché il fenomeno di cui l'ente "sottoordinato" è espressione risulta irrilevante agli occhi del primo. In altri termini, la riconosciuta autonomia da parte dello Stato del fenomeno sportivo potrebbe essere avvenuta non come manifestazione di un *favor* dettato dalla volontà di "delegare" il controllo su di una parte di ordinamento comunque importante per la Repubblica, ma in ragione di un sostanziale disinteresse dello Stato per alcuni aspetti del mondo dello Sport³⁷³ (in tal senso si può spiegare la limitazione legislativa delle questioni coperte dal vincolo di giustizia *ex art. 2, comma I, lett. a) e b) D.L. 220/2003*).

³⁷³ Sic: F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010; A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

A prescindere dalla natura dei motivi a base del riconoscimento normativo, che almeno per l'argomento ora trattato non produce particolari effetti, va detto che l'autonomia statutaria prevista per ogni Federazione e Disciplina impone un'analisi preliminare, ma puntuale dei singoli Statuti e Regolamenti di Giustizia, affinché si possano così individuare ed interpretare correttamente le varie clausole compromissorie in essi presenti ed operare una classificazione che tenga conto delle varie peculiarità e sia, quindi, chiarificatrice in ordine alla natura ed all'efficacia da attribuire successivamente ai singoli arbitrati e lodi.

Giungendo al merito del discorso, l'esame degli Statuti e dei Regolamenti di Giustizia delle Federazioni e delle Discipline sportive italiane rivela l'esistenza di varie tipologie di arbitrato, sia rituale che libero, sia di diritto che di equità; tenuto conto della varietà e molteplicità delle clausole compromissorie, un ottimo elemento discriminante per la distinzione e la classificazione appare essere il criterio di riparto tra "giurisdizioni" (*rectius*: competenze cognitive) definitivamente elaborato dal Legislatore con la Legge 280/2003; ciò in ragione del carattere alternativo-derogatorio rispetto agli organi giurisdizionali istituzionali (statali e sportivi) che il giudizio arbitrale sportivo dovrebbe avere, laddove, come questa ricerca ritiene, questo risultasse riconducibile alla fattispecie astratta dell'art. 806 c.p.c.. In considerazione del detto parametro legale, perciò, possono distinguersi differenti categorie, in parte afferenti ad un determinato gruppo di questioni e, conseguentemente, ad una specifica giurisdizione (Autorità Giudiziaria Ordinaria, Giudice Amministrativo e cosiddetta "Giustizia sportiva"), ed in parte concernenti classi generiche di questioni rientranti o solo nella giurisdizione statale o potenzialmente involgenti la giurisdizione statale ed quella domestica "sportiva".

Per quanto attiene all'ambito delle controversie aventi ad oggetto **i rapporti patrimoniali** tra società, atleti, tesserati ed associati e, quindi, attribuite *ex art. 3 D.L. 220/2003* alla cognizione del **giudice ordinario**, possono individuarsi:

- a) le clausole compromissorie contenute nei singoli contratti di lavoro sportivo ex art. 4 Legge 91/1981.

Si tratta di un arbitrato che, in analogia con quanto disposto dai riformulati³⁷⁴ artt. 412, 412 *ter* e 412 *quater* c.p.c., appare avere oggi indiscussa natura irrituale; sotto la vigenza della precedente disciplina, il giudizio arbitrale *de quo* era ritenuto irrituale quasi esclusivamente dal punto di vista formale, in quanto, come noto, la disciplina dell'arbitrato in materia di lavoro (e si deve ritenere anche in materia previdenziale, a meno che non si riconosca natura indisponibile alla specifica situazione giuridica azionata) risultava caratterizzata da una serie di garanzie sostanziali a favore della parte debole del rapporto (oggi in parte eliminate ed in parte rivisitate), che non a torto faceva dubitare della natura veramente libera della procedura e del conseguente lodo. Come si vedrà nell'apposita sede trattativa, l'arbitrato in materia laburistica intesa in senso lato andrà più in generale coordinata con le nuove disposizioni di cui alla Legge 04 Novembre 2010, n. 183;

b) le clausole compromissorie contenute negli atti di incarico degli agenti procuratori degli sportivi.

Il riferimento, qui, è ad una serie di previsioni contenute nei contratti di ingaggio stipulati tra atleti e propri procuratori, in cui il fenomeno sportivo fa solo da sfondo ad un rapporto prettamente privatistico, in buona sostanza assimilabile a quello che nell'ordinamento generale potrebbe aversi, *mutatis mutandis*, tra rappresentante e rappresentato ovvero tra mandante e mandatario. Nonostante ciò, la maggior parte delle volte l'arbitrato previsto è quello disciplinato dallo Statuto o dal Regolamento della singola Federazione. Simili clausole compromissorie variano, quanto a forma della procedura arbitrale ed al relativo canone di giudizio, da atto (di incarico) ad atto. Tra le più importanti si possono citare: quelle previste per i giocatori di calcio *ex art. 23 "Regolamento Agenti Calciatori"*, per arbitrato rituale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport (circa i richiami alla C.C.A.S., valga quanto si dirà tra poco per l'art. 30 Statuto F.I.G.C.) ; quelle esistenti per i giocatori di pallacanestro *ex art. 20 "Regolamento Procuratori di Giocatori Professionisti"*, per l'arbitrato irrituale di cui al Regolamento F.I.P.; quelle vevoli per gli appartenenti alla federazione

³⁷⁴ Riformulati, come meglio si vedrà più avanti, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 04.11.2010, n. 183 (cosiddetto "Collegato lavoro").

di atletica leggera *ex art. 9 "Regolamento Agenti degli Atleti"*, per l'arbitrato libero di cui allo Statuto F.I.D.A.L.;

c) le clausole compromissorie contenute in tutti gli Statuti e Regolamenti di Giustizia di Federazioni e Discipline (eccetto A.E.C.I., F.I.G.C. e F.I.PAV.)³⁷⁵.

Tali clausole consentono di risolvere, attraverso un arbitrato rituale o irrituale (a seconda delle singole specifiche previsioni) prevalentemente di diritto, le controversie derivanti da attività sportiva o associativa tra i singoli affiliati e/o associati, le quali siano compromettibili per arbitri *ex art. 806 c.p.c.* e non rientrino nella competenza normale della giustizia interna o esclusiva del giudice amministrativo. In considerazione del mero dato letterale, pertanto, l'ambito di compromettibilità risulta limitato alle sole dispute tra appartenenti a vario titolo alle Federazioni e Discipline e concernenti mere questioni patrimoniali genericamente intese. Per espressa previsione statutaria, poi, queste procedure arbitrali, che costituiscono gran parte del nucleo dei cosiddetti arbitrati federali, hanno prevalenza su quello esofederale del C.O.N.I. (della C.C.A.S., prima, e del T.N.A.S., ora).

Per quanto riguarda l'ambito delle controversie rientranti nella giurisdizione del **giudice statale in generale** (giudice ordinario e giudice amministrativo):

³⁷⁵ Per le Federazioni sportive accreditate dal C.O.N.I., cfr. Reg. C.S.A.I. artt. 33.1 e 39 e R.N.S. artt. 7 quater ACI; St. artt. 40 e 41 e Reg.Gius. art. 27 FIDAL; St. artt. 47 e 48 e Reg.Gius. art. 6 FIBA; St. artt.54 FIBS; St. artt. 50 e 51 FIB; St. artt. 70 e 71 e Reg.Gius. artt. 52, 53 e 54 FIDS; St. artt. 36, 37 e 38 e Reg.Gius. art. 30 FIDASC; St. artt. 62 e 63 FICK; St. artt. 90, 91 e 92 FIC; St. artt. 44 e 45 FCI; St. artt. 27 e 28 FICR; St. art. 21, 22 e 23 e Reg.Gius. art. 25 FGDI; St. artt. 80 e 81 e Reg.Gius. artt. 42 e 43 FIG; St. artt. 54 e 55 FIGH; St. artt. 61 e 62 FIGS; St. art. 61 e 62 e Reg.Gius. artt. 86 e 87 FIH; St. artt. 79 e 80 FIHP; St. artt. 11 e 12 e Reg.Gius. artt. 2 e 3 FIJLKAM; St. artt. 34 e 35 e Reg.Gius. art. 56 FMSI; St. artt. 31, 32 e 33 FMI; St. artt. 47 e 48 FIM; St. art. 28 e 30 e Reg.Gius. art. 1 FIN; St. art. 44 e Reg.Gius. art. 103 FIP; St. 20 e 63 FIPAV; St. artt. 54 e 55 e Reg.Gius. art. 34 FIPM; St. art. 72, 73 e 74 FIPSAS ; St. artt. 11 e 12 e Reg.Gius. artt. 2 e 3 FIPCF; St. artt. 48 e 49 e Reg.Gius. art. 31 FPI; St. art. 51 e Reg.Gius. art. 93 FIR; St. art. 66 e Reg.Gius. art. 58 FIS; St. art. 50 e 51 e Reg.Gius. art. 88 FISN; St. artt. 53, 54 e 55 e Reg.Gius. art. 76 FISG; St. 11 e 12 CIP; St. artt. 60, 61 e 62 FISE; St. art. 60 FISI ; St. artt. 24, 25 e 26 FITA; St. art. 59, 60 e 61 FIT; St. art. 67 e Reg.Gius. art. 51 FITET; St. art. 36 UITS; St. art. 19 e Reg.Gius. art. 46 FITAV; St. art. 29 e 30 e Reg.Gius. art. 10 FITARCO; St. artt. 54, 55, 56 e Reg.Gius. art. 40 FITRI; St. art. 64 e 65 e Reg.Gius. art. 25 FIV.

Per le Discipline sportive accreditate dal C.O.N.I., cfr. St. artt. 58, 59 e 60 e Reg.Gius. art. 6 FASI; St. artt. 61 e 62 e Reg.Gius. artt. 6 e 74 FIBIS; St. artt. 61, 62 e 63 FIBS; St. artt. 70, 71 e 72 e Reg.Gius. art. 41 FIGB; St. artt. 29 e 30 FCRI; St. art. 50 FID; St. artt. 41 e 42 FIGEST; St. artt. 30, 36 e 37 e Reg.Gius. art. 89 FISO; St. artt. 20 e 21 e Reg.Gius. art. 36 FIPT; St. artt. 5, 6 e 7 e Reg.Gius. art. 47 FIPAP; St. artt. 48 e 49 e Reg.Gius. art. 35 FSI; St. artt. 59 e 60 FICSF; St. artt. 49 e 50 e Reg.Gius. artt. 4 e 81 FIKB; St. art. 23 e Reg.Gius. art. 29 FITW; St. artt. 59 e 60 FITETREC – ANTE.

d) la clausola compromissoria contenuta nell'art. 30 Statuto F.I.G.C..

Si è in presenza di una clausola per arbitrato irrituale amministrato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano attraverso i propri organi arbitrali, la quale indica in modo espresso e specifico le classi di *res controversae* da non sottoporre alla procedura arbitrale in argomento: *“non sono soggette ad arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali, le controversie decise in primo grado dalla Commissione vertenze economiche, le controversie decise in via definitiva dagli Organi della giustizia sportiva federale relative ad omologazioni di risultati sportivi o che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000 Euro, ovvero a sanzioni comportanti: a) la squalifica o inibizione di tesserati, anche se in aggiunta a sanzioni pecuniarie, inferiore a 20 giornate di gara o 120 giorni; b) la perdita della gara; c) l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; d) la squalifica del campo”*. In ogni caso, tenuto conto dell'esistenza della previsione del diritto delle parti della controversia sportiva di ricorrere al giudice statale per l'annullamento del lodo, è certamente necessario ricondurre all'alveo delle questioni da escludere, anche le controversie con rilevanza meramente interna, vale a dire quelle coperte dal vincolo di giustizia, in quanto la possibilità da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio di autorizzare dell'adizione del giudice statale anche in tali casi, deve considerarsi assolutamente eccezionale (si parla espressamente di: *“gravi ragioni di opportunità”*). Della portata degli effetti dell'applicazione della clausola *de qua* si dirà ampiamente a proposito del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, poiché il dato letterale della stessa, stante la cronologia della propria elaborazione, fa riferimento esplicito alla sola Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, cosicché si è logicamente dubitato dell'idoneità della clausola compromissoria ad operare validamente anche in relazione al nuovo organo arbitrale C.O.N.I.; dubbi, peraltro, accresciuti dalla forma libera dell'arbitrato F.I.G.C., a fronte di quella essenzialmente rituale amministrata dal T.N.A.S..

Per quanto riguarda **le controversie con sola rilevanza interna per l'ordinamento sportivo** (fatti salvi i mutevoli orientamenti giurisprudenziali che, all'interno della

categoria in esame, ritengono che una singola determinata questione ora involga, ora no, posizioni giuridiche rilevanti anche per lo Stato³⁷⁶), si indicano:

e) le clausole compromissorie contenute nelle domande di iscrizione ai campionati professionistici, in particolar modo di Calcio e Pallacanestro.

Si tratta di clausole compromissorie per arbitrato irrituale, amministrato dalla C.C.A.S. e disciplinato da apposito regolamento. Senza nulla anticipare e richiamando l'accento fatto poco sopra a proposito dell'art. 30 F.I.G.C., qui si vuole solo chiarire che la previsione della forma libera della procedura arbitrale *de qua* non nasce solo a causa del rinvio all'ormai conclusasi esperienza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, ma trova più profonde ragioni nella necessità di sottrarre, al di là dell'operatività del vincolo di giustizia (dal 2003 riconosciuto anche dalla Repubblica), la specifica *res controversa* con rilevanza interna alla possibile cognizione del giudice statale e, quindi, all'ingerenza dello Stato in materia domestica. Quanto detto vale, ovviamente, anche per le altre clausole compromissorie appartenenti al gruppo ora sottoposto a più puntuale esame;

f) la clausola compromissoria contenuta nel "Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA" della F.I.G.C..

Trattasi, ancora una volta, di clausola per arbitrato libero, amministrato dalla C.C.A.S. e disciplinato da regolamento *ad hoc*, relativo a controversie sull'applicazione-interpretazione del manuale ed alle dispute in materia di provvedimenti di diniego di licenza;

g) la clausola compromissoria ex art. 9 Statuto F.I.B. (Federazione italiana bocce).

Previsione federale di arbitrato irrituale, amministrato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato del CONI (che, come si vedrà, dal 22 Gennaio 2009 si è sostituito alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport) secondo il proprio specifico

³⁷⁶ Sul punto si è ampiamente argomentato in precedenza; qui si vuole solo ricordare che l'orientamento (di poco minoritario, ma autorevolmente sostenuto in dottrina) preferito dalla presente ricerca è quello di ritenere tutte le questioni tecnico-sportive e disciplinari sottratte al vaglio del giudice statale, senza alcuna distinzione di sorta.

regolamento, per controversie sui provvedimenti di radiazione irrogati dagli organi di giustizia interna. Sebbene il T.N.A.S. amministri quasi esclusivamente arbitrati rituali, le norme statutarie e regolamentari C.O.N.I. possono essere interpretate nel senso di fare salva la possibilità di instaurazione di giudizi arbitrali liberi, laddove la deroga sia *in primis* consentita dagli stessi Statuto C.O.N.I. 2008 e Regolamento T.N.A.S.; la sottrazione all'impugnazione per nullità del lodo pronunciato nelle materie di cui all'art. 2, comma I, lett. a) e b) D.L. 220/2003, dovrebbe, inoltre, garantire una tale conclusione.

Per quanto riguarda **ogni tipo di controversia** insorta nell'ordinamento sportivo, senza distinzione apparente:

h) le clausole compromissorie contenute negli Statuti delle Leghe, con particolare riferimento a quelli della Lega A e Legadue di Pallacanestro.

Si tratta di clausole compromissorie che introducono una forma particolare di procedura arbitrale che ha prevalenza, per le materie concorrenti, su quella federale; è il cosiddetto arbitrato delle Leghe, il quale è doppiamente subordinato, da un lato, all'esistenza all'interno della Federazione di quelle associazioni private che prendono proprio il nome di "Lega", e, dall'altro, all'esistenza di una specifica previsione federale di "delega" a conoscere e decidere una data questione in favore della Lega stessa. Per questo più ristretto ambito di cognizione, in genere, non cambiano le caratteristiche della procedura arbitrale prevista a livello federale; può accadere, tuttavia, che la Federazione e/o la Lega dispongano diversamente, come nel caso delle clausole contenute negli Statuti e Regolamenti della Lega A e della Legadue di *basket* italiano. Più precisamente, le clausole compromissorie *de quibus* sono per arbitrato rituale e relative a controversie:

- di qualsiasi natura, tra Lega e società affiliate (è da ritenere che, considerata la veste rituale, debbano essere certamente eccettuate quelle coperte dal vincolo di giustizia, oltre quelle patrimoniali espressamente indicate dal secondo punto), previo, comunque, esaurimento della giustizia interna. Il riferimento pare evidente alla materia residuale *ex art. 3, comma I D.L. 220/2003*;

- con carattere patrimoniale e/o sportivo connesse alla partecipazione alla Lega, insorte tra società affiliate (formulazione sibillina che, se per l'espressione "*carattere patrimoniale*" non pone problemi, ne crea, invece, per il riferimento al "*carattere [...] sportivo*" della controversia, atteso che un tale carattere si rinviene, soprattutto, a proposito delle questioni tecniche e disciplinari, costituenti il nucleo originario ed indiscutibile dell'autonomia sportiva e, pertanto, insuscettibili di risoluzione mediante arbitrato rituale. Una soluzione potrebbe essere quella di interpretare la previsione nel senso di consentire la sottoposizione della *querelle* tecnico-sportiva o disciplinare ad arbitrato rituale tutte quelle volte in cui la stessa involga posizioni giuridiche rilevanti anche per l'ordinamento generale³⁷⁷; oppure si potrebbe ipotizzare l'impiego atecnico del termine "*sportivo*" per indicare, in una sorta di endiadi ed in una sorta di tautologia, l'origine sportiva della disputa patrimoniale).

In ogni caso, considerato il dato letterale della previsione *de qua*, le clausole compromissorie si mostrano di una certa rilevanza, visto che, a differenza di molte altre, prevedendo sempre un arbitrato rituale e di diritto, attuando così, ancor prima della costituzione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il precetto di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 per la compromettibilità (quanto meno) dei diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e, se si accoglie l'orientamento preferito dalla presente ricerca, persino degli interessi legittimi. Tutto ciò, si ritiene, con la conseguenza di non poterli mai considerare come una fase (l'ultima) di un procedimento sostanzialmente amministrativo;

i) la clausola compromissoria ex artt. 7 *quater* Regolamento Nazionale Sportivo C.S.A.I. (A.C.I.) e 6 Nota Supplementare 21.

Clausola per arbitrato libero, avente ad oggetto qualsiasi controversia nell'ambito sportivo tra affiliati C.S.A.I. e tra la stessa Federazione ed i propri appartenenti. L'irritualità consente di ricomprenservi senza riserve anche le materie coperte da vincolo di giustizia.

³⁷⁷ Teoria non condivisa dalla presente ricerca, ma prevalente nella giurisprudenza del giudice amministrativo.

In conclusione, si deve notare, poi, come, lungi dal costituire vere e proprie clausole compromissorie, ogni Statuto e Regolamento di Giustizia che preveda un giudizio arbitrale del tipo di cui alla lettera c) della presente elencazione, enunci pure la possibilità per le parti di una eventuale controversia sportiva di fare ricorso:

- all'arbitrato irrituale della C.C.A.S., per *querelles* insorte tra la Federazione ed i propri affiliati/associati, pur sempre una volta esaurita la giustizia interna, la qual cosa fa presumere che si tratti di dispute vertenti in materia residuale *ex art. 3*, comma I D.L. 220/2003 (nulla osta, dal punto di vista dogmatico, alla conversione del rinvio alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, in un rinvio al nuovo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, avendo ben presente quanto osservato alla lett. g) del presente paragrafo in ordine alla possibilità che dinanzi al T.N.A.S. possano tenersi giudizi arbitrali liberi³⁷⁸);

- all'arbitrato irrituale *ex art. 12*, comma VIII Statuto C.O.N.I. 2004 (ormai non più in vigore) ovvero, per le più recenti formulazioni, *ex art. 12 ter* Statuto C.O.N.I. 2008 (cui, si crede, rinviino i richiami degli Statuti più risalenti), per controversie con sola rilevanza interna, stabilendo in questo caso una concorrenza con quello eventualmente istituito all'interno della singola Federazione e, ove prevista, della singola Lega.

11. L'ARBITRATO AMMINISTRATO DAL C.O.N.I.: L'ESPERIENZA DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT.

L'esperienza della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport nella regolamentazione in forma arbitrale delle dispute sportive costituisce, proprio perché definitivamente cristallizzatasi dopo la sua sostituzione con il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, un campo di analisi molto interessante e ricco di spunti critici per il tema della corretta qualificazione della natura e dell'efficacia delle procedure arbitrali realizzate in relazione al fenomeno sportivo e dei lodi conseguentemente pronunciati. Come in parte anticipato, l'attività svolta dalla C.C.A.S., infatti, ha dato vita ad un intenso dibattito dottrinario e giurisprudenziale che, sebbene l'istituzione

³⁷⁸ Ovvero, testualmente, che: "*Sebbene il T.N.A.S. amministri quasi esclusivamente arbitrati rituali, le norme statutarie e regolamentari C.O.N.I. possono essere interpretate nel senso di fare salva la possibilità di instaurazione di giudizi arbitrali liberi, laddove la deroga sia in primis consentita dagli stessi Statuto C.O.N.I. 2008 e Regolamento T.N.A.S.*".

dell'organo arbitrale del C.O.N.I. ed il suo Regolamento siano anteriori al D.L. 220/2003, si è sviluppato durante la piena vigenza del detto decreto legge e della successiva legge di conversione³⁷⁹, risentendo in ogni caso delle scelte successivamente operate dal Legislatore.

Dall'analisi del mero dato normativo³⁸⁰, emergeva una serie di dati a dir poco significativi che inducevano a ritenere la Camera di Conciliazione ed Arbitrato esofederale un vero e proprio organo arbitrale. In particolare:

a) la C.C.A.S. aveva *“funzione consultiva, conciliativa ed arbitrale”*, dovendo svolgere, poi, *“le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione”* (cfr. art. 12, comma I, Statuto C.O.N.I.; la disposizione era confermata dall'art. 1, comma I, Regolamento C.C.A.S., secondo cui la Camera era istituita *“al fine di assicurare la risoluzione delle controversie in materia di sport”*, e ciò svolgendo funzioni consultive, promuovendo la conciliazione e presiedendo alle procedure arbitrali, secondo le modalità indicate nel Regolamento stesso);

b) alla C.C.A.S. veniva attribuita, con pronuncia definitiva, la competenza in ordine alle controversie sportive insorte tra una Federazione, da un lato³⁸¹, e soggetti affiliati, tesserati o licenziati³⁸², dall'altro; ciò, purché fossero stati previamente esauriti i ricorsi interni al micro-ordinamento federale ovvero si trattasse di *“decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale”*³⁸³ (cfr. art. 12, comma III Statuto C.O.N.I.)³⁸⁴;

³⁷⁹ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

³⁸⁰ Il riferimento è alle disposizioni contenute nello Statuto C.O.N.I. e nel Regolamento C.C.A.S., meglio specificate nel testo.

³⁸¹ Cfr. art. 12, comma VII St. C.O.N.I., secondo cui la disciplina prevista in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applicava *“integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi statuti”*.

³⁸² Cfr. art. 12, comma V St. C.O.N.I., *“qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”* poteva essere deferita alla cognizione della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport *“mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti”*.

³⁸³ Occorre, però, precisare che: a) *ex art. 12, comma III, St. C.O.N.I.*, restavano in ogni caso escluse le dispute di natura tecnica e disciplinare comportanti l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni, nonché le controversie in materia di *doping*; b) *ex art. 12, comma VI St. C.O.N.I.*, restavano pure escluse *“tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali fossero istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali”*. L'esclusione *sub b)* originava dalla (e trova tuttora giustificazione nella) applicazione del principio del *ne bis in idem*, il

c) nelle materie riservate agli organi di giustizia sportiva (cosiddetto vincolo di giustizia), eventualmente deferite agli arbitri esofederali, era possibile il ricorso al solo arbitrato libero (cfr. art. 12, comma VIII Statuto C.O.N.I.; conferma si rinveniva nell'art. 8, comma VII, Regolamento C.C.A.S., che, non limitando la propria portata alle controversie rilevanti per il solo ordinamento sportivo, stabiliva che “*la procedura arbitrale di cui al presente Regolamento ha natura irrituale*”)³⁸⁵, mentre per tutte le altre questioni la forma libera della procedura arbitrale era tendenziale, nel senso che, pur essendo statutariamente e regolamentarmene prevista, poteva trovare espressa deroga (in favore di quella rituale) da parte delle clausole compromissorie federali³⁸⁶;

d) il lodo pronunciato all'esito della procedura arbitrale amministrata dal C.O.N.I. era esclusivamente imputabile ai componenti del collegio arbitrale oppure all'arbitro unico ed “*in nessun caso [...] poteva essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.*”³⁸⁷ (cfr. art. 19, comma V, Reg. C.C.A.S.).

Ne derivava, come è evidente, una disciplina descrittiva di un soggetto (la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport) assolutamente dotato di quelle caratteristiche necessarie per renderlo idoneo allo svolgimento delle funzioni

quale rendeva necessariamente alternativo l'arbitrato amministrato dalla C.C.A.S. rispetto agli arbitrati federali, così come lo stesso principio rendeva e rende alternativi questi ultimi rispetto agli arbitrati organizzati dalle singole Leghe, ove istituite all'interno delle Federazioni. Cfr., sull'argomento: C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 39.

³⁸⁴ La devoluzione di queste controversie alla C.C.A.S. avveniva in forza delle previsioni degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, che prevedevano “*il tentativo obbligatorio di conciliazione e l'eventuale procedimento arbitrale*”.

³⁸⁵ In realtà esistevano anche regolamenti di arbitrato applicati dalla C.C.A.S. per specifiche controversie, in cui non mancava, talora, la qualificazione dell'arbitrato come rituale.

³⁸⁶ C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 39. In ogni caso, al di là della forma rituale o irrituale, si prevedeva (*ex art. 7 Reg. C.C.A.S.*) che gli arbitri decidessero “*applicando le norme di diritto nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale*”.

³⁸⁷ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, il quale correttamente ricorda come “*vista la qualificazione del lodo come irrituale, che essa «riflette però l'esigenza di evitare che la decisione possa essere considerata atto della Camera o addirittura del CONI, e non può essere considerata come negazione dell'assunto istituzionale, secondo cui il lodo irrituale è atto riferibile direttamente alle parti»*”; così, soprattutto, in V. VIGORITI, *Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia*, in Riv. Arb., Giuffrè, 2005, pag. 443. Il presente rilievo vale solo se si accoglie la tesi che si tratti di un vero lodo e non, invece, se si ritengono corretti gli esiti a cui è pervenuto il Consiglio di Stato.

arbitrali, in apparente terzietà ed indipendenza³⁸⁸ dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e da qualsiasi altro organo appartenente all'ordinamento particolare dello Sport. Di tale avviso, però, come noto è stata solo una parte minoritaria della giurisprudenza amministrativa del T.A.R. Lazio, mentre l'orientamento maggioritario, sostenuto in gran parte dal Consiglio di Stato (e che ha finito per influenzare, più per la sua forza autoritativa, che per quella persuasiva, anche gli organi giurisdizionali di primo grado), ha sempre ritenuto prevalenti argomentazioni esterne all'analisi del mero dato testuale-normativo, finendo per escludere in capo alla C.C.A.S. il ruolo di camera arbitrale e riconoscendo al relativo lodo il contenuto di un atto amministrativo, sebbene emesso con le forme e le garanzie del procedimento arbitrale.

Più precisamente gli orientamenti seguiti da dottrina e giurisprudenza in relazione all'esperienza della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport possono così sinteticamente riassumersi:

- a) orientamento favorevole al riconoscimento della natura di veri e propri arbitrati e di lodi (ora rituali, ora liberi³⁸⁹) alle procedure ed agli atti definitivi di composizione delle controversie sportive: cosiddetta “*tesi del lodo*”;

³⁸⁸ Terzietà ed indipendenza garantite, nelle intenzioni dello Statuto C.O.N.I. e del Regolamento C.C.A.S., dalla esclusiva riconducibilità del lodo agli arbitri e non alla Camera arbitrale esofederale, in modo tale che il collegio arbitrale o l'arbitro unico, nell'esercizio dell'attività decisoria ad essi demandata, non agissero (*rectius*: non apparissero agire) come membri della C.C.A.S., né all'interno di un rapporto di rappresentanza organica con il C.O.N.I.. In tal senso, cfr.: C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 38.

³⁸⁹ Per una più che precisa analisi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza, si veda: A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

La possibilità della distinzione tra modalità rituale e modalità libera dell'arbitrato sportivo esofederale ha trovato la propria ragion d'essere nella lettura dell'art. 7, comma VII, Reg. C.C.A.S., il quale, nella formulazione testuale del 2001 (di cui alcune pronunce hanno doverosamente tenuto conto *ratione temporis*), prevedeva che “*salva diversa previsione negli accordi arbitrali, la procedura arbitrale*” aveva “*natura irrituale e gli arbitri*” decidevano “*applicando le norme di diritto nonché le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale*”; nell'ultima versione del Regolamento della Camera, invece, l'art. 8, comma VII, prevedeva senza eccezioni, la natura irrituale dell'arbitrato. Esaminando più puntualmente la già citata giurisprudenza amministrativa, pertanto, si possono ricordare: a) a sostegno della natura di lodo rituale, TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 2987/2004, in Nuovo dir., 2004, I, pag. 598, con nota di D. NAZZARO, *I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statale nella giurisprudenza e nella l. n. 220/2003*; b) in favore della tesi del lodo libero, TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 2571/2005, in Foro Amm. T.A.R., 2005, pag. 1073, in Gior. dir. amm., 2005, pag. 958, nota di F. GOISIS, *Il lodo arbitrale (irrituale) della camera di conciliazione ed arbitrato Coni e la giurisdizione amministrativa* (in senso confermativo, si veda pure: TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 4284/2005, in Foro amm. T.A.R., 2005, pag. 1603, con nota di S. DE PAOLIS, *Cartellino rosso per il giudice amministrativo*).

b) orientamento incline a ritenere l'attività conciliativa ed arbitrale della C.C.A.S. come attività prettamente pubblicistica, con conseguente qualificazione del relativo lodo come atto sostanzialmente amministrativo: cosiddetta "*tesi della natura sostanziale di provvedimento amministrativo*".

Quanto alla prima teoria, che poco seguito ha poi trovato anche tra le voci dottrinarie, questa conduceva ad interessanti conseguenze, soprattutto sul piano del regime impugnatorio del lodo (giurisdizione, mezzi e modalità di impugnazione, vizi denunciabili e tutela ottenibile), che differivano anche sensibilmente dal prevalente orientamento, solo in ragione della diversa ricostruzione dogmatica della procedura arbitrale, da cui lo stesso traeva origine. L'orientamento favorevole a configurare un lodo rituale, in primo luogo, affermava l'esclusiva competenza del G.A. a conoscere e decidere i lodi emessi all'esito dell'arbitrato esofederale; se, per quanto sin qui argomentato, una simile scelta potesse sembrare contraddittoria con la reclamata natura di lodo dell'atto emesso dalla C.C.A.S. (e, più in generale, con la ritenuta natura di arbitrato dell'intera procedura eseguita dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato), a questa si giungeva poiché il lodo restava in ogni caso atto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rispetto al quale la Camera appariva statutariamente "*organo giudicante d'ultima istanza per ogni tipo di controversia sportiva*"³⁹⁰. Ne conseguiva che l'impugnazione dovesse essere effettuata, in virtù del riparto di

In dottrina, per la natura di vero lodo e, quindi, a favore di una vera e propria procedura arbitrale, L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in Foro Amm. C.d.S., 2005, pagg. 1233 e ss.; A. ROMANO TASSONE, *Tra arbitrato amministrato e amministrazione arbitrale: il caso della "Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport"*, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2005, I, pag. 289. In particolare, a favore della tesi dell'arbitrato irrituale e dell'impugnabilità del lodo (ovviamente, libero) dinanzi alla giurisdizione amministrativa di primo grado (seppur nei limiti in cui è consentita l'impugnazione del lodo libero in virtù dell'art. 808 *ter*, comma II c.p.c.), cfr. G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2006, pagg. 24 e ss.; F. AULETTA, *Sport (giurisdizione in materia di)*, in La giurisdizione. Dizionario del riparto, a cura di G. Verde, Bologna, 2010, par. V; F. AULETTA, *Un modello per la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, in cui si parla espressamente di "*procedimento per forma ed effetti definibile di arbitrato irrituale*".

³⁹⁰ Sul punto, si segnala C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 38, secondo cui "*la Camera si atteggia come un'articolazione dell'organo assembleare del C.O.N.I. che provvede alla sua nomina con il compito di amministrare il funzionamento di un sistema arbitrale in cui la soluzione delle controversie viene demandata, a scelta delle parti, ad un arbitro unico o ad un collegio designati dalle parti nella persona di uno o più dei componenti del Consiglio di Presidenza o dell'Elenco degli Esperti in materia giuridica e sportiva nominati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.*" (cfr. artt. 1, comma II, 11 e 13, comma I Reg. C.C.A.S., nonché art. 12, comma II St. C.O.N.I.).

giurisdizioni stabilito dal sopraggiunto art. 3, comma I, D.L. 220/2003, dinanzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con competenza del T.A.R. Lazio), senza che si potesse prospettare in alcun modo la giurisdizione dell'A.G.O. e, in particolare, la competenza della Corte d'Appello. Per quanto riguardava, invece, il regime impugnatorio in senso sostanziale, la natura rituale del lodo implicava l'applicazione dell'art. 827, comma I c.p.c. e, dunque, l'impugnazione giurisdizionale per vizi di nullità ex art. 829 c.p.c., nonché l'impugnazione per revocazione e per opposizione di terzo³⁹¹. *“In particolare, rispetto all'impugnazione per nullità ed ai rapporti tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, una volta proposta dinanzi al TAR l'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829 c.p.c., il passaggio al giudizio rescissorio avrebbe richiesto che la previa fase rescindente si fosse conclusa con l'accertamento della nullità del lodo. Da qui i precisi limiti circa i motivi deducibili nell'impugnazione, che potevano attenersi soltanto ai vizi indicati nell'art. 829 c.p.c. e non invece al merito. Il successivo (ed eventuale) giudizio rescissorio si sarebbe svolto dinanzi al medesimo TAR, secondo il petitum e la causa petendi dedotti nel giudizio arbitrale”*³⁹².

Dottrina e giurisprudenza sostenitori di un simile convincimento dimostravano, pertanto, di leggere la norma di cui all'art. 3, comma I D.L. 220/2003, nel senso di ritenere l'arbitrato previsto per la risoluzione delle controversie rilevanti anche per l'ordinamento statale come uno strumento alternativo e facoltativo alla giurisdizione dell'ordinamento generale (in altri termini un vero e proprio arbitrato ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c.), in base a quanto disposto dall'allora vigente art. 12, comma V, Statuto C.O.N.I., il quale lo escludeva dalla soggezione al cosiddetto vincolo di giustizia. Così facendo, la clausola di salvezza di cui all'art. 3, comma II D.L. 220/2003, avrebbe espresso la necessità di percorrere l'arbitrato solo laddove la disputa sportiva fosse stata esclusivamente rilevante per l'ordinamento sportivo³⁹³,

³⁹¹ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

³⁹² A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

³⁹³ Ma in ogni caso l'arbitrato restava inserito nella giustizia sportiva, come ulteriore mezzo di gravame dopo quelli imposti all'interno delle singole Federazioni. Come rilevato opportunamente da A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, in TAR Lazio - Roma, Sez. III Ter, n. 2987/2004, in www.giustizia-amministrativa.it, si legge che: *“Osserva altresì il Collegio che, nei casi rilevanti, l'adizione della Camera di conciliazione si pone in realtà come un ulteriore mezzo di gravame avverso quelli obbligatori interni a ciascuna Federazione sportiva nazionale, nel senso che può servire a risolvere la controversia all'interno del mondo sportivo. A differenza di quelli*

nonché (e la qual cosa è di grandissimo rilievo dogmatico e pratico) avrebbe pure consentito di salvaguardare le clausole compromissorie statutarie e regolamentari che avessero previsto l'arbitrato su controversie aventi ad oggetto interessi legittimi³⁹⁴.

Al contrario, l'orientamento a sostegno della tesi del lodo libero³⁹⁵, storicamente successiva alla prospettazione dell'idea di equiparare il lodo della camera arbitrale C.O.N.I. ad un atto sostanzialmente amministrativo (tesi con la quale la prima condivideva il solo postulato della collocazione della C.C.A.S. all'interno della giustizia sportiva³⁹⁶), partiva da presupposti differenti rispetto a quelli sinora individuati. In particolare, si dava grande rilievo al dato testuale contenuto nell'art.

federali, l'adizione della Camera stessa non è del pari obbligatoria, giusta quanto indicato nell'art. 12, c. 5 Statuto CONI, per cui la controversia può essere sottoposta a istanza del soggetto affiliato, tesserato o licenziato, ovvero a istanza della Federazione ad un procedimento arbitrale presso la Camera stessa. L'adizione di questa, quindi, non è, né s'atteggia a condizione d'ammissibilità per il ricorso innanzi alla giurisdizione statale quale che sia il Giudice competente, tant'è che è effettivamente alternativo a questa, secondo le regole proprie dell'arbitrato rituale ed il giudizio è reso in base alle disposizioni del regolamento della Camera stessa ed applicando le norme di diritto, le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Non vale allora invocare la norma ex art. 3, c. 1, II per. del d.l. 220/2003, che fa in ogni caso salvo quanto eventualmente stabilito da clausole compromissorie previste da Statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali (oltretutto da quelle inserite nei contratti degli sportivi professionisti ex art. 4 della l. 23 marzo 1981 n. 91), giacché ciò implica soltanto la necessità d'esperire l'arbitrato per le controversie di cui al precedente art. 2, c. 2 (ossia quelle indifferenti per l'ordinamento della Repubblica) e non anche quando questo sia, come nella specie, facoltativo”.

Aggiunge MARZOCCO che “con queste affermazioni, tuttavia, il TAR cadeva in contraddizione, perché, da un lato, qualificava la CCAS come «organo giudicante d'ultima istanza per la risoluzione d'ogni tipo di controversia sportiva», cioè come ultimo grado della giustizia sportiva, dall'altro, ne affermava il carattere facoltativo ed alternativo rispetto alla giurisdizione statale, così collocandolo al di fuori della pregiudiziale sportiva, in modo contraddittorio rispetto alla qualificazione come «organo giudicante d'ultima istanza per la risoluzione d'ogni tipo di controversia sportiva»”.

³⁹⁴ Si affermava, infatti, che la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport era stata istituita per la risoluzione di ogni tipo di controversia sportiva, a prescindere dalla posizione soggettiva coinvolta. Come ancora una volta rilevato da A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, ciò equivaleva ad affermare che le condizioni di validità e di efficacia dell'arbitrato nell'ordinamento sportivo erano diverse da quelle dell'ordinamento statale; in TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 2987/2004, in www.giustizia-amministrativa.it, infatti, ancora si leggeva che: “Né giova affermare che, in fondo, la non ammissione al Campionato di serie C/1, configurando posizioni d'interesse legittimo, non sarebbe compromettibile per arbitri perché difetterebbe la disponibilità del diritto controverso, in quanto tale considerazione, condivisibile in linea di mero principio, non ha senso nella specie ove la Camera di conciliazione è istituita quale organo giudicante d'ultima istanza per la risoluzione d'ogni tipo di controversia sportiva che le venga sottoposta ad istanza di parte o della Federazione. Infatti, l'art. 12, c. 7 St. CONI consente la devoluzione alla predetta Camera, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati”.

³⁹⁵ In giurisprudenza, a favore della tesi del lodo irrituale si vedano, *ex multis*: TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 2571/2005; TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 4284/2005; TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 6174/2005, TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 6076/2005; TAR Lazio, Sez. III, sent. n. 6077/2005; TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 9968/2005, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

³⁹⁶ Cfr. TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 2571/2005, in www.giustizia-amministrativa.it, per la quale “il punto da cui occorre muovere è comunque quello per cui nell'ambito della giustizia sportiva rientra anche la Camera di conciliazione e di arbitrato per lo sport presso il CONI”.

12 Statuto C.O.N.I. e nell'art. 19, comma V, Regolamento C.C.A.S., secondo cui, rispettivamente, la Camera di Conciliazione e di Arbitrato non era un organo amministrativo, ma arbitrale e come tale *“rispettoso dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio”*, ed il relativo lodo era *“imputabile esclusivamente all'organo arbitrale»*, senza che potesse essere considerato *“atto della Camera o del C.O.N.I.”*; tutto ciò, evidentemente, comportava l'impossibilità di configurare l'esistenza di un ente della P.A. cui eventualmente attribuire la produzione del *“provvedimento amministrativo”* di risoluzione della controversia sportiva in sede esofederale³⁹⁷. Si nota con facilità, pertanto, come l'orientamento a favore del lodo libero differisse sensibilmente da quello elaborato a sostegno del lodo rituale, pur fermo restando il comune raggiungimento dell'importante risultato (soprattutto nell'ottica dell'ordinamento generale e della propria giurisdizione) della configurazione di un arbitrato e di un lodo veri e propri, vale a dire di un arbitrato e di un lodo concettualmente riconducibili ai paradigmi normativi degli artt. 806 e ss. c.p.c.. Le conseguenze tratte in tema di regime impugnatorio del lodo erano l'affermazione della giurisdizione del Giudice Amministrativo (*in specie*: di primo grado), nonostante si fosse in presenza di un atto non imputabile al C.O.N.I.³⁹⁸, e l'impugnabilità *“per incapacità delle parti o degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo, od eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto”*³⁹⁹. Se la prima conclusione, formalmente non in linea con la premessa, appariva giustificabile (deve presumersi) in ragione della ritenuta natura di organo giudiziale sportivo della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport, con conseguente incapacità a derogare alla giurisdizione statale, alla seconda, potenzialmente introduttiva di una limitazione della giurisdizione del giudice della P.A. in ordine ai motivi di sindacato sul lodo esofederale e, dunque, confliggente con quella illimitata

³⁹⁷ Risultato cui giungeva anche la teoria del lodo rituale, in quanto sostenitrice, in ogni caso, della riconducibilità del lodo al Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

³⁹⁸ Sull'argomento cfr. A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, il quale osserva che *“la conferma della giurisdizione amministrativa dipendeva, con alta probabilità, dalla circostanza che il TAR affermasse comunque la natura di organo di giustizia sportiva della CCAS, e perciò in concreto funzionalmente inidoneo a derogare alla giurisdizione statale. Ciò conduceva ad applicare il riparto di giurisdizione delineato dall'art. 3, 1° co., 1° periodo, d.l. 220/2003, che fondava, visto il rapporto sostanziale controverso, la giurisdizione amministrativa”*.

³⁹⁹ Sic, TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 2571/2005, in www.giustizia-amministrativa.it. Ovviamente, *illo tempore* solo tali vizi consentivano l'impugnazione, poiché al momento della riportata pronuncia (*rectius*: dell'insorgere dell'orientamento *de quo*) non era ancora entrato in vigore l'art. 808 *ter* c.p.c., il cui secondo comma elenca ora espressamente (seppur in modo non esaustivo, secondo l'orientamento dottrinario preferibile) le ipotesi di impugnazione (negoziale).

delineata dall'art. 3, comma I D.L. 220/2003, si perveniva attraverso l'introduzione di un correttivo: si rinveniva, infatti, *“una soluzione proprio a livello di impugnazione, fondata sull'«autonomia degli ordinamenti e dei rispettivi istituti di giustizia», da cui si faceva discendere, come corollario, «la reciproca indifferenza per le qualificazioni operate dall'altro ordinamento»”*⁴⁰⁰. La “reciproca indifferenza” era l'elemento argomentativo per mezzo del quale, da un lato, si ricostruiva la procedura arbitrale esofederale come un vero e proprio arbitrato irrituale, produttivo di un vero e proprio lodo libero, con ogni conseguenza sul piano impugnatorio, mentre, dall'altro, sulla base della qualificazione come grado della giustizia sportiva, si collocava l'arbitrato C.O.N.I. nella cosiddetta “pregiudiziale sportiva”, il cui esaurimento era *condicio sine qua non* per poter adire gli organi giurisdizionali statali. Ma questa volta non al fine di impugnare il lodo, bensì l'atto originario del Comitato Olimpico Nazionale o delle singole Federazioni e Discipline dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e senza limitazioni in ordine ai motivi, in modo tale da ovviare ai limiti altrimenti posti al controllo del Giudice Amministrativo⁴⁰¹. Era prospettata, in altri termini, una sorta di doppia impugnazione: quella del lodo e quella dell'atto originario, ma entrambe dinanzi al TAR, secondo i ben noti “criteri di riparto delle giurisdizione”. Il potenziale conflitto tra le decisioni dell'ordinamento particolare e dell'ordinamento generale veniva, poi, risolto attraverso il riconoscimento della supremazia dell'ordinamento statale⁴⁰².

In ogni caso, sia la tesi del lodo rituale, che quella del lodo libero non hanno mai trovato consenso in sede di successivo sindacato sulle sentenze del G.A. di primo

⁴⁰⁰ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010

⁴⁰¹ Cfr. sul punto, A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, per il quale *“in questo modo il lodo sarebbe stato conoscibile dall'ordinamento statale nei limiti della sua natura giuridica, «escludendosi dunque una cognizione piena del giudice statale sullo stesso»* [n.d.a.: così, testualmente: TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 2571/2005, in www.giustizia-amministrativa.it]. *Tuttavia l'interessato, esperita la pregiudiziale sportiva in cui l'arbitrato era collocato, avrebbe potuto comunque, ove la decisione arbitrale non fosse stata soddisfacente, impugnare il provvedimento amministrativo originario adottato dalla Federazione o dal CONI dinanzi al giudice amministrativo”*.

⁴⁰² Vale la pena citare, ancora una volta, per puntualità e chiarezza espositiva A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, in cui si legge che: *“Premessa, infatti, la reciproca indifferenza per le qualificazioni operate dai due ordinamenti dell'arbitrato svolto presso la CCAS, e ciò anche al fine di affermare che le condizioni di validità e di efficacia fissate dall'ordinamento sportivo fossero diverse da quelle dell'ordinamento statale e tali da consentire l'arbitrato anche su interessi legittimi, si affermava la supremazia dell'ordinamento statale in caso di conflitto tra le decisioni della giustizia sportiva e della giustizia statale”*.

grado da parte del Consiglio di Stato⁴⁰³, il quale, come noto, le ha sconfessate entrambe a favore di ben altra ricostruzione giuridica della procedura esofederale di risoluzione delle controversie sportive. La cosiddetta teoria della natura sostanziale di provvedimento amministrativo⁴⁰⁴, infatti, disattendeva la qualificazione formale desumibile dalla sopra riportata documentazione C.O.N.I., mostrando di privilegiare interpretazioni che potrebbero definirsi “sistematiche”, condizionate dall'inquadramento della C.C.A.S. all'interno dell'apparato della giustizia domestica sportiva e, conseguentemente, ravvisando nelle decisioni della Camera di Conciliazione ed Arbitrato non veri e propri lodi, bensì atti adottati dall'ultimo grado della giustizia sportiva (in senso stretto) e come tali aventi il carattere sostanziale di provvedimenti amministrativi⁴⁰⁵. I fondamenti dell'orientamento in esame venivano rinvenuti, oltre che nella già espressa convinzione che la Camera arbitrale del C.O.N.I. fosse organo di ultima istanza da adire in via obbligatoria⁴⁰⁶ e preventiva

⁴⁰³ Contro l'orientamento a favore del lodo libero, cfr.: Cons. Stato, sent. n. 527/2006, in Guida dir., 2006, Fasc. 14, pag. 98, nota di S. Mezzacapo, *Mezzi d'impugnazione senza limitazioni per le decisioni della camera di conciliazione*, ed in Foro amm. C.d.S., 2006, pag. 521. In senso conforme, si segnalano anche: Cons. Stato, sent. n. 3559/2006; Cons. Stato, sent. n. 268/2007, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it. Nello stesso senso, quanto alla giurisprudenza di primo grado, si vedano pure: TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 5645/2007; TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 5492/2008; TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 7550/2004; TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 14813/2005, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

⁴⁰⁴ In giurisprudenza, si veda, fra tutte: Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it. In dottrina, non sono mancate (a ragione secondo l'autore della presente ricerca) critiche ad una simile ricostruzione; al riguardo si rinvia, in generale, all'elencazione dei chiarissimi Autori sostenitori della tesi del lodo rituale, ma, in particolare, si vuole qui ricordare F. AULETTA, *Un modello per la camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport*, in *Riv. arb.*, 2007, pagg. 145 ss., che, come si legge in A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, “per rinvenire un modello per la CCAS, esclusa l'assimilabilità al ruolo della Corte di cassazione rispetto ai giudici di merito, propone l'assimilazione del rapporto della CCAS con gli organi di giustizia federale al rapporto che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha con i sistemi giurisdizionali degli Stati aderenti alla Convenzione”. In senso critico circa questo tipo di assimilazione, si veda: G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, pag. 1158.

⁴⁰⁵ Circa l'impossibilità di inquadrare il giudizio arbitrale sportivo entro i confini della giustizia sportiva *stricto sensu*, si è già detto nel primo capitolo, paragrafo 3, cui, pertanto, si rinvia.

⁴⁰⁶ L'obbligatorietà del giudizio arbitrale era fondata dal Cons. Stato anche sul testo dell'allora vigente art. 27 Statuto F.I.G.C.. La lettura dell'art. 3, comma I, D.L. 220/2003, che emergeva da questa ricostruzione era nel senso di interpretare: a) l'arbitrato presso la Camera arbitrale C.O.N.I. come rientrante nell'ambito della pregiudiziale sportiva, in quanto ultimo grado della giustizia sportiva; b) la “salvezza” delle clausole compromissorie contenuta nell'art. 3, comma I, periodo II, D.L. 220/2003 come indizio della necessità di percorrere tale procedura arbitrale prima di poter adire gli organi giurisdizionali dell'ordinamento generale, dinanzi ai quali si sarebbe potuto impugnare il lodo, ma inteso pur sempre come provvedimento sostanzialmente amministrativo. In argomento vedi pure: G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004, pagg. 1158, il quale nega, come molti altri Autori, l'obbligatorietà dell'arbitrato amministrato sportivo per l'assoluta libertà delle Federazioni di inserire o meno nelle proprie carte fondamentali una clausola compromissoria con cui si operi un rinvio al sistema arbitrale predisposto dallo Statuto

rispetto alla giustizia statale, anche nella ritenuta inarbitrabilità degli interessi legittimi, posizioni giuridiche queste che sarebbero sempre venute in rilievo laddove la decisione su di una controversia sportiva fosse stata presa dal C.O.N.I., soggetto di diritto pubblico *ex lege*, all'esito dell'espletamento della procedura arbitrale esofederale⁴⁰⁷: considerare una simile attività come esercizio di una pubblica funzione, infatti, conduceva a ravvisare in capo ai destinatari del lodo, ovvero le parti della lite oggetto di arbitrato, la sussistenza di situazioni giuridiche soggettive di interesse legittimo, come tali rilevanti per lo Stato ed azionabili solo ed esclusivamente dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

Il supremo organo giurisdizionale amministrativo, poi, seguendo alcune illustri voci dottrinarie⁴⁰⁸, affermava espressamente che la decisione arbitrale costituiva un riesame giustiziale, un provvedimento amministrativo di secondo grado reso a seguito di reclamo; ne derivava *“l'applicabilità, in via analogica, della disciplina dei ricorsi gerarchici, sia in ordine ai motivi di impugnazione deducibili in sede giurisdizionale, che conduceva ad escludere l'impugnazione del provvedimento della CCAS per vizi propri (salvo che fosse stato dedotto un autonomo interesse alla rinnovazione del giudizio della Camera), sia in ordine all'individuazione del legittimo contraddittore, che veniva individuato nell'autorità che aveva emesso il provvedimento originario”*⁴⁰⁹. Così ragionando, da un lato, si garantiva la non imputabilità dell'atto decisionale della C.C.A.S. al Comitato Olimpico Nazionale o alle Federazioni e Discipline, mentre, dall'altro, si ponevano le basi giuridiche perché il singolo collegio arbitrale o il singolo arbitro unico non dovessero essere convenuti in giudizio in caso di impugnazione del lodo, difettando in capo ad essi la legittimazione passiva, che, peraltro, avrebbe richiesto l'attribuzione di una potestà pubblicistica che invece mancava⁴¹⁰.

C.O.N.I.. In senso conforme cfr. pure: F. AULETTA, *Tra illegittimità costituzionale e non fondatezza della questione: una terza via per le leggi di arbitrato obbligatorio*, in Riv. Arb., 2000, pagg. 283 e ss..

⁴⁰⁷ Sul tema dell'arbitrabilità degli interessi legittimi si è ampiamente detto in precedenza; in ogni caso, in tale sede appare opportuno segnalare G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in Giorn. dir. amm., 2004, pag. 1158.

⁴⁰⁸ Si veda, in particolare: F. LUBRANO, *Diritto dello Sport e “giustizia” sportiva*, in Diritto dello Sport, fasc. I, 2007, pag. 15, il quale definisce chiaramente la Camera di Conciliazione e di Arbitrato del C.O.N.I. come *“struttura di vertice della “giustizia” sportiva”*.

⁴⁰⁹ Così, testualmente, A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁴¹⁰ Cfr. TAR Lazio - Roma, sez. III Ter, sent. n. 5492/2008; TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 5645/2007; Cons. Stato, sent. n. 527/2006, tutte in www.giustizia-amministrativa.it. E' opportuno

Conseguenza direttamente derivante dalla detta qualificazione dell'atto così emesso dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, era, sul piano impugnatorio, la soggezione del lodo *“agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale per le fattispecie non riservate all'ordinamento sportivo”*⁴¹¹. L'atto decisionale della C.C.A.S., pertanto, era soggetto ad un sindacato pieno e senza riserve o limitazioni da parte del Giudice Amministrativo, il quale non risultava vincolato ad una cognizione circoscritta ai motivi di nullità del lodo ex art. 829 c.p.c., come contrariamente ritenuto da parte di quell'orientamento del T.A.R. Lazio favorevole alla reale natura di lodo arbitrale rituale.

Il quadro così sinteticamente tracciato consente di circoscrivere le problematiche afferenti il tema della natura e dell'efficacia degli arbitrati sportivi e dei relativi lodi, nonché permette di individuare quegli ostacoli o presunti tali che si rinvergono sulla tortuosa via della qualificazione arbitrale delle procedure di risoluzione delle controversie allestite dalle istituzioni sportive al fine di realizzare la proclamata autonomia dall'ordinamento statale. Resta, dunque, da verificare se le nuove disposizioni statutarie e regolamentari, lette in modo coordinato con le norme ed i principi fondamentali dell'ordinamento generale, siano idonee a vincere le resistenze incontrate dall'arbitrato sportivo per un suo definitivo accreditamento come tale e non più come parte di un procedimento amministrativo.

riportare la considerazione di A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, secondo il quale *“è interessante notare come alcune pronunce, pur qualificando il lodo come provvedimento amministrativo, invocassero, al fine di escludere la legittimazione passiva del CONI, un'affermazione che aveva compiuto TAR Lazio - Roma, sez. III ter, 7 aprile 2005, n. 2571, cit., ma al diverso fine di sostenere che si fosse in presenza di un vero lodo e non di un provvedimento amministrativo (supra § 3.3). In tali pronunce (v. spec. TAR Lazio - Roma, sez. III ter, 19 marzo 2008, n. 2472, cit., TAR Lazio - Roma, sez. III ter, 1 agosto 2008, n. 7802, cit.) si legge: «(...) l'art. 12 dello Statuto del CONI configura la CCAS come un organo (non amministrativo, ma) arbitrale, rispettoso dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ciò si aggiunga che l'art. 19 del regolamento camerale (...) significativamente precisa che “il lodo è imputabile esclusivamente al collegio arbitrale o all'arbitro unico. In nessun caso (...) il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI” (...)».* Da questa affermazione esse traevano un *«profilo di inammissibilità (per lo meno parziale) del ricorso che, pur impugnando il lodo arbitrale, non risulta(va) notificato al Collegio arbitrale, ma alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato istituita presso il CONI».* In sostanza, esse finivano col richiedere, nonostante avessero qualificato il lodo come provvedimento amministrativo di secondo grado ed in virtù di quell'improprio richiamo, l'evocazione in giudizio dello stesso organo che aveva deciso sul reclamo amministrativo, mentre l'applicazione dei principi in materia di ricorso gerarchico avrebbe dovuto condurre all'individuazione del legittimato nell'autorità che aveva emesso il provvedimento originario”.

⁴¹¹ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

12. L'ARBITRATO AMMINISTRATO DAL C.O.N.I.: IL TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT.

Il nuovo Statuto del C.O.N.I. ha prodotto un effetto innovativo di particolare interesse e di evidente rilevanza sul sistema di tutela proprio dell'ordinamento sportivo; effetto innovativo rappresentato dalla creazione di due nuovi organi, l'Alta Corte di Giustizia Sportiva (art. 12 *bis*) ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (art. 12 *ter*)⁴¹², il secondo dei quali è destinato a svolgere, seppur con

⁴¹² T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010. Appare opportuno riportare in nota il testo integrale delle disposizioni statutarie C.O.N.I. come da ultimo riformulate: a) recita l'art. 12 *bis*: "1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale. 2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva. 3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni. 4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 *ter* e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri. 5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza. 6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI"; b) recita l'art. 12 *ter*: "1. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. 2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati. 3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile. 4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri. 5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel

differenze fondamentali dal punto di vista normativo, le funzioni precedentemente svolte dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport⁴¹³.

Affinché si possano trovare risposte agli interrogativi posti dalla presente ricerca, occorrerà, quindi, stringere l'analisi al solo Tribunale, considerandone la disciplina complessiva, operando parallelismi con l'esperienza della precedente istituzione e verificando la corrispondenza dei dati acquisiti con le due contrapposte teorie del "lodo *tout court*" (rituale ovvero libero) e del "lodo-atto amministrativo".

E' necessario, pertanto, sgomberare il campo da un primo possibile equivoco: il T.N.A.S., a

dispetto del nome, non è affatto un organo di giustizia sportiva, ciò almeno nel senso che l'attività che esso esercita non è quella dei tribunali che presiedono all'applicazione delle norme dell'ordinamento dello Sport in sede giudiziale, poiché solo l'Alta Corte è espressamente qualificata come grado della giustizia domestica e, più precisamente, come l'ultimo grado della giustizia sportiva⁴¹⁴. In realtà, poi, il

sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis. 6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario. 7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricasazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale".

⁴¹³ V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, Riv. Arb., n. 3/2009, Giuffrè, pag. 408; T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010, il quale precisa che la modifica dello Statuto C.O.N.I. (e, quindi, la creazione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport) è avvenuta "in armonia con quanto stabilito dall'ordinamento sportivo internazionale [n.d.a.: in analogia a quanto previsto per il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna] e dagli orientamenti espressi in proposito dalla giurisprudenza amministrativa". Al di là delle stringenti istanze dell'ordinamento sportivo internazionale, questa volta il *casus belli* è stato il cosiddetto "caso Lorbek" (dal nome del giocatore di basket di serie A1 italiana tesserato della Pallacanestro Treviso S.p.A.), in cui quest'ultima società era contrapposta alla F.I.P. nel corso di un arbitrato instaurato dinanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport.

⁴¹⁴ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, il quale, pur ritenendo che la possibile valorizzazione della dichiarata alternativa del T.N.A.S. rispetto all'A.C.G.S. possa consentire di giungere alla conclusione che il primo organo, almeno nelle materie concorrenti, possa manifestarsi quale ultimo grado della giustizia domestica (esofederale), conclude che l'unico organo di giustizia sportiva, tra i due ora in esame, è solo l'Alta Corte, "come dimostrano i vari momenti in cui emerge la sua posizione di primazia". In senso parzialmente contrario, si veda: F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, per il quale la pronuncia T.N.A.S. costituisce ultimo grado di giudizio interno alla giustizia sportiva, in quanto alternativa a quella dell'A.C.G.S.A; ben al di là di quest'ultima considerazione è andato il lodo arbitrale C.O.N.I.

T.N.A.S. non è neppure un organo arbitrale in senso stretto⁴¹⁵, poiché è solo indirettamente coinvolto negli arbitrati veri e propri, limitandosi ad organizzare questi ultimi, senza mai pervenire in prima persona alla risoluzione delle controversie deferite agli arbitri, unici veri soggetti cui è riconducibile il merito della soluzione del caso concreto⁴¹⁶; i compiti del T.N.A.S., infatti, appaiono quelli tipici delle istituzioni che amministrano arbitrati. In specie, basti riflettere che è compito del Presidente del Tribunale arbitrale la nomina degli arbitri nei casi previsti dagli artt. 7, comma I (*“Se la controversia proposta comporta, per il suo carattere inscindibile, l’instaurazione di un litisconsorzio necessario e tutti i soggetti coinvolti risultano sottoposti alla disciplina arbitrale, spetta al Presidente del Tribunale la composizione del collegio e l’individuazione del suo presidente”*) e 17 (rubricato proprio *“Nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale in caso di omissione delle parti”*) del relativo regolamento (la ricsuzione, al contrario, spetta all’Alta Corte ex art. 12-ter, comma VII, Statuto C.O.N.I. ed art. 18 del Regolamento T.N.A.S.). Ulteriore caratteristica che esprime il carattere amministrato della procedura arbitrale del T.N.A.S. è la modalità di scelta dei giudici privati: questi ultimi (art. 2, comma II Regolamento T.N.A.S.) debbono necessariamente essere individuati (sia dalle parti della disputa che dal Tribunale, allorquando tale

03.09.2009 (di cui si parlerà in seguito), secondo cui, in aperto contrasto con il dato letterale, il T.N.A.S. sarebbe *“organo di giustizia superfederale di 3° grado”*. Completamente differente l’impostazione espressa nel successivo lodo arbitrale C.O.N.I. 15.12.2009: infatti, l’esistenza oggi di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come *“l’ultimo grado della giustizia sportiva”* (art. 1, comma II, Codice A.C.G.S.), l’affermazione che il T.N.A.S. *“amministra gli arbitrati”* (art. 1, comma I, Codice T.N.A.S.), lasciano supporre che l’alternatività della *“competenza arbitrale”* del Tribunale rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma III, Codice T.N.A.S.) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il T.N.A.S. e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva ma alternativi nel loro ruolo di vertice. Si tratta, in sostanza, di un’alternatività delle due forme di tutela dei diritti, l’una o l’altra, quella della giustizia sportiva o quella arbitrale, secondo l’alternativa indicata nella rubrica dell’art. 12 dello Statuto C.O.N.I., che significativamente parla di sistema di *“giustizia”* e di *“arbitrato”* per lo sport. Le parti possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell’arbitrato amministrato dal T.N.A.S.; se non ricorre una tale scelta, la controversia spetta all’Alta Corte, quale organo di giustizia sportiva (esofederale). In tal modo, va riconosciuta in capo all’arbitrato amministrato dal T.N.A.S. l’idoneità funzionale a essere un vero arbitrato secondo l’ordinamento statale, in grado di derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive ex art. 3, comma I, D.L. 220/2003; il cui lodo è sindacabile, per fini di nullità, ai sensi dell’art. 828 c.p.c.. In tal senso si veda più puntualmente: T.E. FROSINI, *L’arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.

⁴¹⁵ F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, in cui si legge: *“Ed a questo proposito, è bene subito chiarire che il TNAS non decide controversie, ma amministra arbitrati”*; T.E. FROSINI, *L’arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010; V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, Riv. Arb., n. 3/2009, Giuffrè, pag. 409.

⁴¹⁶ Sussistono evidenti parallelismi con il previgente Statuto C.O.N.I. ed il Regolamento C.C.A.S..

organismo proceda eccezionalmente alla nomina degli arbitri) in un elenco composto da un numero di membri compreso fra trenta e cinquanta, tutti nominati dall'Alta Corte.

Quanto a competenza, al Tribunale sono devolute le dispute proprie del fenomeno sportivo (non solo disciplinari!), che non coinvolgano diritti indisponibili, indipendentemente dal fatto che le controversie vertano in materie rilevanti anche per l'ordinamento statale⁴¹⁷: unico limite, oltre l'indisponibilità della situazione giuridica soggettiva azionata⁴¹⁸, è dato dalla modesta entità delle questioni disciplinari, che, se concernenti sanzioni inferiori ad Euro 10.000 o sospensioni inferiori a 120 giorni (ex art. 3, comma I, Codice T.N.A.S.)⁴¹⁹, sono sottratte alla competenza cognitiva e decisionale del nuovo organo di amministrazione delle procedure arbitrali esofederali⁴²⁰, così come pure le controversie in materia di *doping* che vengono esclusivamente attribuite *ratione materiae* al Tribunale Nazionale Antidoping (ex art. 13 Statuto C.O.N.I.). Perché si possa ricorrere al Tribunale arbitrale, però, è necessario che la facoltà di adire tale organo sia esplicitamente prevista dagli Statuti e dai Regolamenti delle varie Federazioni e Discipline⁴²¹. Il tema della competenza e, più precisamente, della sua operatività condizionata alle disposizioni statutarie e regolamentari è molto complesso, poiché foriero di possibili antinomie o contrasti tra

⁴¹⁷ T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010; F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁴¹⁸ Nel senso di escludere ancora una volta gli interessi legittimi, sul criticabile convincimento che si tratti sempre e comunque di posizioni giuridiche indisponibili, sembra essersi espresso il Lodo T.N.A.S. 09.10.2009.

⁴¹⁹ Cfr. sul punto il Lodo T.N.A.S. 18.06.2009, nonché, in particolar modo, i due Lodi T.N.A.S. 29.09.2009 (Soloni vs. F.I.G.C. e Bonometti vs. F.I.G.C.), in www.coni.it, in cui si legge: "Rileva sul punto l'Arbitro Unico che la deferibilità di controversie ad arbitrato presso il TNAS è stata effettivamente limitata in ragione del tipo e della misura della sanzione inflitta, intorno alla quale è insorta controversia. Come è stato osservato negli atti di causa, l'art. 3 comma 1 del Codice TNAS (attuando quanto previsto dall'art. 12-ter comma 1 dello Statuto CONI) introduce, infatti, alcune deroghe alla competenza dei collegi arbitrali incaricati di risolvere controversie in base ad esso, prevedendo che "non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi" ed ancora "Alla luce di ciò pare dunque all'Arbitro Unico che, ancorché congiuntamente irrogate, l'ammenda e l'inibizione costituiscano due distinte sanzioni, che gli organi disciplinari della FIGC hanno inteso di dover infliggere al sig. Bonometti considerando natura e gravità dei fatti a lui ascritti. Con la conseguenza, come già rilevato nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport nel lodo dell'8 novembre 2006, Carraro c. FIGC, che l'ammissibilità della domanda dovrà essere valutata con riferimento a ciascuna di esse".

⁴²⁰ F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010; A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁴²¹ F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010; T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.

norme federali, da un lato, e del Comitato Olimpico Nazionale, dall'altro, e, pertanto, merita incidentale, ma approfondita trattazione. In particolare, come segnalato da accorta dottrina⁴²², sussiste un problema di compatibilità riconducibile al dettato dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C.⁴²³, il quale esclude in generale il ricorso a qualsiasi forma di procedura arbitrale per il sindacato sulle decisioni federali *“che abbiano dato luogo a sanzioni soltanto pecuniarie di importo inferiore a 50.000,00 euro”*. La disposizione in argomento, poi, fa riferimento alla ormai soppressa Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport ed una tale formulazione non fa che acuire il problema, poiché *“o le disposizioni dell'art. 30 Statuto FIGC devono intendersi facenti riferimento al TNAS⁴²⁴ e allora il limite per il ricorso all'arbitrato è quello ivi previsto (ovvero sanzioni di importo superiore ai 50.000,00 Euro); oppure il riferimento alla CCAS non è automaticamente applicabile per analogia al TNAS, e allora questo difetterà di qualsiasi competenza per le controversie che oppongono tesserati o società affiliate alla FIGC (art. 2, comma 1, Codice TNAS afferma che: «le Federazioni sportive nazionali [...] possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive [...] siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale»). Mentre l'art. 12 ter Statuto CONI prevede che: «il TNAS, ove previsto dagli Statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi tra gli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati [...], con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori [...] a 10.000 euro di multa o ammenda [...]»⁴²⁵*. A questo punto, stante l'esistenza di una quanto meno possibile antinomia apparente tra le norme dell'ordinamento particolare, ci si deve chiedere quale delle due debba trovare applicazione: l'art. 30 dello Statuto F.I.G.C., che esclude il ricorso all'arbitrato per le

⁴²² T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.

⁴²³ Il cui comma III, così recita: *“Le controversie tra i soggetti di cui al comma I o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione arbitrale della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali, e sono risolte in via definitiva da un lodo arbitrale pronunciato secondo diritto da un organo arbitrale nominato ai sensi dei regolamenti della Camera”*

⁴²⁴ In senso affermativo, si veda il Lodo T.N.A.S. 18.06.2009, in www.coni.it, che, con riferimento alle disposizioni dello Statuto C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), ritiene il richiamo espresso alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, una volta esauritasi l'esperienza di quest'ultima, idoneo al rinvio al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

⁴²⁵ T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.

sanzioni che abbiano un valore inferiore ad Euro 50.000, oppure l'art. 12 *ter* dello Statuto C.O.N.I., che prevede la competenza arbitrale per le sanzioni non inferiori ad Euro 10.000? In argomento, ma con pronunce che hanno una portata che va al di là dei rapporti con il micro-ordinamento federale del calcio, sono intervenuti due lodi arbitrali, giunti a conclusioni diametralmente opposte: il primo (lodo arbitrale 03.09.2009), relativo alla controversia “*A.S.C. Settebagni Calcio Salario contro F.I.G.C. e A.S.D. Pro Calcio Sabina*” ed il secondo (lodo arbitrale 15.12.2009) reso nella *querelle* “*Ascoli Calcio 1989 S.p.A contro F.I.G.C.*”. Nel primo è stata proclamata la competenza del Collegio arbitrale a giudicare quelle controversie che, pur non espressamente previste nelle normative federali, rientrassero *expressis verbis* nella disciplina accolta dallo Statuto C.O.N.I.; il collegio investito della questione in esame ha argomentato che la competenza spettante agli organi di giustizia esofederali (quali proprio il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l'Alta Corte di Giustizia), non può essere limitata o condizionata o unilateralmente sottratta dalle disposizioni dettate dagli “organi normativi” delle singole Federazioni, ma solo regolata da norme esofederali (*rectius*: suprafederali, seguendo il ragionamento del collegio arbitrale). In altri termini, la prospettata soluzione è avvenuta in ragione dell'applicazione del tradizionale criterio di risoluzione delle antinomie di tipo gerarchico (si postula una sorta di gerarchia del sistema delle fonti del diritto sportivo), per cui le norme statutarie del C.O.N.I. sarebbero sovraordinate (dunque, inderogabili) a quelle delle singole Federazioni sportive, cosicché “*le sottrazioni alla competenza arbitrale del TNAS dei tipi di controversie indicati nell'art. 30 dello Statuto FIGC devono ritenersi allo stato inoperanti, non risultando a tutt'oggi alcuna previsione dello statuto della FIGC in ordine al procedimento arbitrale di cui all'art. 12 dello statuto CONI*”. Con argomento *ad auctoritatem*, il collegio arbitrale applicava, per sua stessa ammissione, il *dictum* della decisione n. 1/2009 dell'A.C.G.S., in cui si può leggere che è “*frutto di un fraintendimento del sistema*” sostenere che “*le norme statutarie del CONI istitutive dei nuovi organi*⁴²⁶ *nella consapevolezza di intervenire in aree, come quelle della giustizia sportiva, estranee alla competenza normativa del CONI, avrebbero dovuto essere recepite negli ordinamenti federali dagli statuti e dai regolamenti delle singole Federazioni*

⁴²⁶ Il riferimento è evidentemente al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ed all'Alta Corte di Giustizia Sportiva.

sportive nazionali” e che “è indubitabile che, una volta istituiti tali organismi di giustizia sportiva superfederale, la competenza (o meglio la giurisdizione) a essi spettante non possa essere limitata o condizionata dalle norme delle singole Federazioni, ma soltanto regolata da norme superfederali”⁴²⁷.

La seconda decisione arbitrale, invece, argomentava che il presupposto per l'avvio di un procedimento arbitrale è quello della previsione di una clausola compromissoria o di un patto compromissorio (in termini generali: una convenzione arbitrale), che regoli e determini la chiamata in arbitrato: soltanto se sussiste una valida clausola compromissoria (si parla prevalentemente di clausola, poiché è il caso più frequente per l'arbitrato nell'esperienza sportiva) è possibile deferire agli arbitri la disputa, nei termini e nei modi che sono stati previsti nella clausola stessa. Di conseguenza, per quanto riguarda il caso in esame, ma sempre con possibilità di estensione della soluzione a tutti i casi analoghi, *“la chiamata in arbitrato può essere svolta, [...] laddove rientri nei modi e nei limiti previsti e disciplinati nella clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. (e, ovviamente, negli altri Statuti delle Federazioni sportive)”⁴²⁸.* A ben vedere, appare preferibile la conclusione cui è giunta la seconda decisione arbitrale, poiché formalmente più in linea con il richiamo ai principi ed alle norme dell'ordinamento della Repubblica in tema di arbitrato.

Riprendendo il filo logico-discorsivo, interrotto solo brevemente per segnalare la possibilità di antinomie tra norme federali e nuove disposizioni C.O.N.I. in tema di risoluzione delle controversie, si può ora evidenziare con maggiore forza argomentativa come lo Statuto C.O.N.I., stabilendo la necessità di un previo espresso richiamo da parte di Statuti e Regolamenti federali, non faccia altro che esaltare il requisito (tipico ed indefettibile elemento dell'arbitrato in generale) della volontarietà della devoluzione della concreta e specifica *querelle* a soggetti estranei all'apparato istituzionale della giustizia (giudici privati); lo strumento di risoluzione delle controversie prescelto dal Comitato Olimpico Nazionale, infatti, è, come suggerisce il nome, proprio quello di cui al Libro IV, Titolo VIII del codice di rito e,

⁴²⁷ Decisione A.C.G.S. n. 1/2009, in www.coni.it.

⁴²⁸ T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.

più precisamente, quello dell'arbitrato rituale⁴²⁹. Ciò detto, dunque, la prima questione da affrontare afferisce alla compatibilità del metodo di risoluzione delle controversie recentemente prescelto dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport con la disciplina statale riguardante l'arbitrato.

Come ampiamente anticipato nel capitolo dedicato alle questioni di maggior rilievo che investono l'arbitrato sportivo, sotto il profilo in esame il punto più delicato (che riguarda la procedura arbitrale, in generale, ed il “nuovo” arbitrato C.O.N.I., in particolare) è certamente quello della terzietà e dell'imparzialità. E' già noto, per quanto detto in precedenza, come, laddove un terzo intervenga nella nomina degli arbitri o più in generale nella gestione dell'organo decidente, debba essere sempre garantita la sua equidistanza dalle parti, nel senso che lo stesso debba essere distante da qualsiasi interesse in conflitto. Come rilevato da attenta dottrina, infatti, è questa la *ratio* sostanziale dell'art. 832, comma IV, c.p.c., nella parte in cui *“si fa divieto, alle istituzioni di carattere associativo ed a quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali, di nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. Tale ratio si differenzia da quella della ricusazione perché non coinvolge la vicinanza soggettiva di uno degli arbitri alle parti o ai loro difensori, ma riguarda la vicinanza oggettiva degli arbitri (qui, del terzo che interviene nella loro nomina) ad uno degli interessi in conflitto”*⁴³⁰. Da questo punto di vista, tuttavia, non sembra esservi alcun ostacolo posto da parte delle norme statali, al riconoscimento della natura di vero e proprio arbitrato in capo alle procedure di risoluzione delle controversie sportive seguite dal T.N.A.S., le quali, pertanto, risultano essere in possesso di tutti i requisiti per poter essere qualificati come tali, anche sulla base delle norme dell'ordinamento della Repubblica⁴³¹.

La necessaria scelta dell'arbitro o degli arbitri in una rosa di nominativi individuata dall'A.C.G.S. accentua, infatti, in teoria, il problema appena esposto. È evidente che, se l'A.C.G.S. condividesse, con una delle parti in conflitto, l'interesse di cui quest'ultima è portatrice, verrebbe meno una delle caratteristiche essenziali ed

⁴²⁹ F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010; T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010. Nella giurisprudenza arbitrale, in tema di applicabilità all'arbitrato amministrato dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport delle norme e dei principi del diritto comune, soprattutto processuali, si veda il Lodo T.N.A.S. 03.11.2009.

⁴³⁰ F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁴³¹ F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010.

inderogabili dell'arbitrato: infatti, "pilotando" la composizione dell'albo attraverso la scelta di soggetti che condividano uno degli interessi in conflitto, sarebbe possibile avere arbitri non equidistanti, perché compartecipi di quello stesso interesse.

Tuttavia, i possibili dubbi relativi alla neutralità dell'A.C.G.S. (che, lo si ripete, nomina gli appartenenti all'albo degli arbitri) e del T.N.A.S. (nei casi in cui possa procedere direttamente all'individuazione dei singoli giudici privati della lite) rispetto agli interessi contrapposti è, come chiarito nella opportuna sede all'interno della presente ricerca, risolvibile attraverso la verifica delle modalità con cui vengono a loro volta nominati i componenti dell'Alta Corte. L'art. 12-*bis*, comma V Statuto C.O.N.I. prevede che questi ultimi soggetti vengano nominati dal Consiglio Nazionale del Comitato Olimpico Italiano con maggioranza qualificata (non inferiore ai tre quarti) dei suoi componenti aventi diritto di voto. Se si aggiunge, poi, come opportunamente rilevato da parte della più accorta dottrina, che, *"sulla base dell'art. 6 dello statuto, nel consiglio nazionale del Coni sono rappresentate tutte le componenti del mondo sportivo"*, si deve pervenire alla conclusione che non vi è possibilità che l'Alta Corte sia composta da soggetti espressione di uno solo degli interessi in conflitto, con salvezza della terzietà ed indipendenza, quanto meno formale, dei singoli arbitri e, conseguentemente, della identità tra arbitrato amministrato dal Tribunale arbitrale C.O.N.I. e quello disciplinato, per l'ordinamento dello Stato, dal Codice di Procedura Civile. Acquisito un simile dato, tutt'altro che secondario, oggetto di esame, sempre nell'ottica dell'idoneità della procedura T.N.A.S. ad essere considerata puramente arbitrale, non può che essere ora la forma di quest'ultima, così come prescelta dallo Statuto C.O.N.I. 2008. Il *quid novi* qui appare eclatante: sino ad ora l'arbitrato sportivo esofederale aveva avuto sempre natura irrituale o libera, in ragione della opportunità di scongiurare qualsiasi intervento (si legga: ingerenza) della Giustizia della Repubblica in affari sui quali, anche se non coperti dal vincolo di giustizia, l'ordinamento settoriale dello Sport esercitava e continua ad esercitare una forma di stretta attrazione e di geloso controllo, entrambi dettati dal legittimo sentimento di salvaguardia della propria autonomia. Ora, pur continuando a trattarsi, ovviamente, di arbitrato amministrato, in cui risultano predeterminate tutte "le regole del gioco", dalla scelta degli arbitri (sempre e comunque in numero di tre) sino alla determinazione dei compensi e delle

spese, dalle norme di rito sino all'efficacia del lodo⁴³², esiste un espresso rinvio (operato dallo Statuto *de quo*) alla disciplina legale di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c., seppur con qualche eccezione degna di nota. Anche qui, è chiaro come il riferimento alle disposizioni dettate in tema di giudizio arbitrale per l'ordinamento generale vengano fatte proprie dall'ordinamento sportivo. Per prima cosa va evidenziata l'astratta coincidenza tra l'oggetto della conoscenza del T.N.A.S. e quella di qualsiasi arbitro o collegio arbitrale vero e proprio⁴³³: la cognizione del Tribunale è piena in fatto ed in diritto, dunque, il giudizio arbitrale dinanzi al collegio arbitrale del T.N.A.S. non è un procedimento di impugnazione di precedenti pronunce, con tutti i limiti derivanti dalla tipologia dei vizi deducibili e dalla cognizione limitata⁴³⁴, ma costituisce un giudizio avente ad oggetto la controversia sportiva sotto ogni suo aspetto. L'effetto prodotto dal generico richiamo alle norme del codice di rito, poi, consente (*rectius*: rende ammissibile) sempre il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c. e, per logica consequenziale, alla Corte d'Appello (di Roma), organo di giustizia proprio dell'apparato Statale.

La questione più rilevante ai fini della presente ricerca appare, tuttavia, il rapporto del T.N.A.S. con la giurisdizione amministrativa, ciò soprattutto in ragione del pregresso ritenuto rapporto tra C.C.A.S. e Giudice Amministrativo, nonché a motivo delle conseguenze in tema di qualificazione della natura e dell'efficacia degli arbitrati e dei lodi sportivi. *“È bene ricordare, infatti, che la modifica dello statuto del Coni, entrata in vigore nel 2008, e che ha interamente riscritto il sistema di giustizia ed arbitrato per lo sport, introducendo ACGS e TNAS e sopprimendo la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, si è avuta in una situazione giurisprudenziale, nella quale la giurisprudenza del Consiglio di Stato (alla quale si è poi adeguata quella del TAR Lazio) affermava che gli atti della Camera di conciliazione non erano lodi, ma provvedimenti amministrativi giustiziali; con la conseguenza che tali atti non erano di ostacolo all'impugnazione del provvedimento della federazione, che aveva originato la controversia, oggetto dell'intervento della Camera di conciliazione e arbitrato”*⁴³⁵; è, altresì, opportuno precisare al riguardo

⁴³² V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, Riv.Arb., n. 3/2009, Giuffrè, pag. 410.

⁴³³ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁴³⁴ V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, Riv.Arb., n. 3/2009, Giuffrè, pag. 410.

⁴³⁵ Così, testualmente: F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010.

come l'orientamento seguito dalla presente ricerca ritenga errato il prevalente intendimento del Consiglio di Stato in ordine alla necessità di considerare il lodo esofederale del C.O.N.I. come atto sostanzialmente amministrativo, a favore di una visione dello stesso come lodo *tout court*, cosicché anche sotto la vigenza della precedente disciplina sportiva, si crede vi fossero validi argomenti per considerare quella della C.C.A.S. un'attività arbitrale vera e propria, con tutte le conseguenze del caso⁴³⁶. In attesa di pronunce giurisprudenziali al riguardo ed indipendentemente dalle stesse, si può provare, però, sin d'ora a dare una prima risposta alla stregua del solo dato letterale delle nuove disposizioni statutarie, nonché alla luce dei rilievi della precedente giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, partendo, come appare logicamente doveroso, dall'individuazione della portata della ben nota e già esaminata clausola di salvezza di cui all'art. 3, comma I D.L. 220/2003. Trattasi di disposizione che, pur introducendo prevalentemente un criterio di ripartizione delle varie competenze cognitive tra giustizia sportiva, da un lato, e giustizia statale, dall'altro, con ulteriore puntualizzazione in ordine alla distinzione tra giurisdizione dell'A.G.O. e dell'A.G.A., non trascura di considerare, salvaguardandole, le eventuali clausole compromissorie contenute nelle Carte (vale a dire, Statuti e Regolamenti) del C.O.N.I. e delle Federazioni e Discipline sportive. Ovviamente, va bene inteso che la cosiddetta clausola di salvezza opera nel senso di dare prevalenza, rispetto al regolare *iter* giudiziale della controversia davanti agli organi giudiziali istituzionali (sportivi o della Repubblica), alle convenzioni arbitrali del mondo dello Sport, laddove queste ultime risultassero in sé e per sé idonee, ma sempre alla luce della disciplina posta dall'ordinamento generale, a sottrarre alle varie giurisdizioni di cui all'art. 3, comma I D.L. 220/2003 le *querelles* che altrimenti appartenerebbero alla *potestas decidendi* dei giudici istituzionalizzati, in generale, e del giudice amministrativo, in particolare⁴³⁷.

⁴³⁶ Cfr. quanto detto nel capitolo precedente a proposito della disponibilità, transigibilità ed arbitrabilità degli interessi legittimi.

⁴³⁷ In tal senso si veda, soprattutto: F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, il quale premette a tale conclusione la ricostruzione dei rapporti tra ordinamento sovrano della Repubblica ed ordinamento autonomo dello Sport nel senso che "l'autonomia dell'ordinamento sportivo è attuata dalla sua irrilevanza per l'ordinamento statale; nelle materie disciplinate dall'uno e dall'altro ordinamento, per lo Stato conta unicamente ciò che le norme statali dispongono"; ed ancora: "Ciò che preme rilevare, in altri termini, è che in alcun modo la "riserva" di determinate controversie agli organi di giustizia sportiva vale a sottrarre alla giurisdizione statale controversie che altrimenti le appartenerebbero: perché le controversie riservate alla giustizia sportiva sono solo quelle che hanno ad oggetto situazioni sostanziali che sono tali solo per l'ordinamento sportivo; mentre, se la situazione sostanziale oggetto della controversia è tale

Se la idoneità delle clausole compromissorie va valutata in base alla normativa statale, allora i parametri di riferimento vanno necessariamente individuati nelle norme della Repubblica che si occupano di arbitrato, con particolare riferimento, per l'oggetto della presente analisi, a quelle riguardanti l'oggetto della procedura arbitrale, ovvero l'art. 806 c.p.c. e, per la compromettibilità delle questioni di diritto pubblico, l'art. 6, comma II Legge 205/2000 (si legga, oggi: art. 12 D.Lgs. 104/2010).

Come già chiarito, al Tribunale arbitrale sono deferibili, con le eccezioni *ratione materiae* e *quoad valorem* indicate nell'*incipit* del presente paragrafo, tutte le dispute proprie del fenomeno sportivo (indipendentemente dal fatto che le controversie vertano in materie rilevanti anche per l'ordinamento statale), purché non coinvolgano diritti indisponibili (*ex* art. 3, comma I Regolamento T.N.A.S.); trovano applicazione, inoltre, per le controversie inerenti questioni rilevanti anche per lo Stato, le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII del Codice di procedura Civile, così come le norme ed i principi dell'ordinamento statale. Un simile rilievo vale a fugare ogni dubbio circa la poco sopra espressa questione della idoneità della clausola compromissoria contenuta nel "nuovo" Statuto C.O.N.I.. Se da un lato, infatti, l'art. 806 c.p.c. viene esplicitamente richiamato congiuntamente a tutta la disciplina codicistica dell'arbitrato, anche l'art. 6, comma II Legge 205/2000 (*alias*: art. 12 Codice del Processo Amministrativo) viene considerato applicabile in ragione del richiamo alle norme ed ai principi dell'ordinamento della Repubblica (non è così per le questioni coperte dal cosiddetto vincolo di giustizia, ma come noto nell'ordinamento sportivo non si rinvergono situazioni giuridiche rilevanti per lo Stato) *ex* art. 4, comma I Regolamento T.N.A.S..

A tal punto, davvero *nulla quaestio*, sia che si voglia continuare a ritenere indisponibili gli interessi legittimi⁴³⁸, sia che, come ritenuto preferibile anche

anche per l'ordinamento statale, essa non è mai riservata alla giustizia sportiva. Vedemmo infatti che l'ambito della esclusività della giustizia sportiva è delineato con riferimento all'ambito della irrilevanza per l'ordinamento statale".

⁴³⁸ Il riferimento è soprattutto al pensiero di G. VERDE, *Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione*, in Riv. arb., 2007, pagg. 4 e ss., che in generale, lo si ricorda, circa l'esclusione del ricorso all'arbitrato nelle controversie devolute al giudice amministrativo, osserva come esso fosse un limite di politica giudiziaria, mentre non erano insuperabili le giustificazioni tecniche; in senso confermativo, si veda: F. AULETTA, *Sport*, in *La giurisdizione. Dizionario del riparto*, a cura di G. Verde, 2010. Per un'ampia ed approfondita analisi dell'argomento si rinvia all'ottima analisi critica di A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

dall'autore della presente ricerca, si creda possibile qualificare come disponibili-transigibili-arbitrabili pure queste ultime posizioni giuridiche⁴³⁹. Seguendo l'orientamento privilegiato dalla presente ricerca, infatti, l'art. 3, comma I Regolamento T.N.A.S. non attribuisce al Tribunale la competenza sui diritti disponibili, ma più genericamente mira ad escludere la *potestas* cognitiva dell'organo esofederale in argomento su una più ristretta categoria, quella dei diritti indisponibili: ciò consente, postulata come sopra la tendenziale disponibilità degli interessi legittimi e data una lettura liberale dell'art. 6, comma II Legge 205/2000, di ricondurre al novero delle situazioni giuridiche arbitrabili attraverso la camera arbitrale del T.N.A.S. gli stessi interessi legittimi⁴⁴⁰, proprio in quanto posizioni giuridiche non riconducibili all'ambito dei "diritti indisponibili", senza che questo comporti alcuna violazione dei principi e delle norme dell'ordinamento generale e senza che venga stravolto il significato dell'autonomia del fenomeno sportivo, anche alla stregua di una sua visione più restrittiva (autonomia come irrilevanza)⁴⁴¹.

D'altro canto, il medesimo effetto salvifico della natura realmente arbitrale della procedura risolutiva delle controversie attuata dal C.O.N.I.⁴⁴² si ottiene considerando l'art. 6, comma II, Legge 205/2000 come norma idonea alla devoluzione in arbitrato delle controversie concernenti i soli diritti soggettivi, purché si tratti di arbitrato rituale di diritto⁴⁴³. L'applicazione dei principi e delle disposizioni statali *ex art. 4*

⁴³⁹ Si ricorda al riguardo come il principio secondo cui il carattere disponibile non discende dalla (e non deve essere ricostruito in ragione della) natura di posizione giuridica soggettiva sia stato di recente enunciato dal recentissimo Lodo T.N.A.S. 15.11.2011 (Juventus Football Club S.p.A. vs. F.I.G.C. ed F.C. Internazionale Milano S.p.A.), in www.coni.it, nonché precedentemente affermato in via indiretta dalla Decisione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva (A.C.G.S.) 23.09.2011, n. 22, anch'essa in www.coni.it.

⁴⁴⁰ Almeno tutti quelli che appaiano ad un attento analisi come disponibili.

⁴⁴¹ Ancora una volta si segnala: F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁴⁴² Si veda sul punto della natura arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport il Lodo T.N.A.S. 15.11.2011 (Juventus Football Club S.p.A. vs. F.I.G.C. ed F.C. Internazionale Milano S.p.A.), in www.coni.it, il quale statuisce che: "*Va, inoltre, con chiarezza posto in luce il fatto che le attribuzioni del T.N.A.S. costituiscono esercizio di una funzione di natura arbitrale; di ciò sono certissimi indicatori i dati testuali del ricordato art. 12 dello Statuto del CONI, l'insieme delle disposizioni contenute nel "Codice T.N.A.S.", tra cui la disposizione relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione da effettuarsi in prima udienza (art. 20, comma 1, Codice T.N.A.S.), a espressa definizione di "lodo" delle decisioni assunte dal T.N.A.S. (art. 25, comma 1, Codice T.N.A.S., ma anche art. 12 ter, comma 4, Statuto CONI) , l'applicabilità al rito delle norme di cui al libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile (art. 4, comma 2 Codice T.N.A.S.). Nessun dubbio, dunque, può esservi circa la natura arbitrale del giudizio esperito dal T.N.A.S.*"

⁴⁴³ In tal senso, cfr. F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, in cui si legge: "*Rebus sic stantibus, mi sembra chiaro che il lodo del TNAS (rectius, pronunciato in un arbitrato amministrato dal TNAS) può essere qualificato come vero e proprio lodo solo se attinente ad un diritto soggettivo: ove fosse pronunciato un lodo attinente ad un interesse*

Regolamento T.N.A.S. ed il carattere disponibile dei diritti soggettivi (ovviamente quelli disciplinati dal diritto pubblico) consentono di qualificare il lodo pronunciato dagli arbitri del T.N.A.S. come lodo vero e proprio, atteso che in tale ottica sarebbero preventivamente scongiurate ipotesi di pronunce arbitrali relativamente a questioni involgenti interessi legittimi; interessi legittimi che, secondo una simile impostazione, sarebbero di competenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, la quale, limitatamente all'argomento in esame, verrebbe a trovarsi nella medesima posizione in cui si trovava la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport⁴⁴⁴.

In entrambi i casi, quindi, l'arbitrato presso il T.N.A.S. sarà un arbitrato certamente (almeno per quanto attiene alle questioni di rilevanza anche statale) rituale, ai sensi dell'art. 12-ter, comma III, Statuto C.O.N.I. e dell'art. 28 Regolamento T.N.A.S., in cui si prevede che l'atto conclusivo della procedura arbitrale esofederale sia impugnabile ex art. 828 c.p.c.: la qual cosa vuol dire che l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta al giudice ordinario (Corte di Appello competente), persino qualora la disputa sia collocabile fra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione⁴⁴⁵. Nel caso di lodo T.N.A.S. pronunciato su questioni involgenti interessi legittimi, tuttavia, sussisterebbe una differenza fondamentale tra le due teorie appena esposte: in ipotesi di ritenuta arbitrabilità di simili posizioni giuridiche, l'impugnazione potrebbe avvenire come suggerito nel paragrafo relativo alla disponibilità degli interessi legittimi, ovvero tenendo distinte la fase rescindente (giudice ordinario) e quella rescissoria (giudice amministrativo, preferibilmente T.A.R.); nel caso contrario, invece, gli eventuali lodi dovrebbero essere considerati inesistenti per indisponibilità della materia oggetto di procedura arbitrale, con conseguente impugnabilità degli stessi davanti al giudice amministrativo, il quale,

legittimo, esso dovrebbe essere qualificato come inesistente – secondo l'opinione prevalente, per la quale il lodo pronunciato in materia indisponibile è inesistente. Se, viceversa, si tratta di controversia relativa ad un diritto soggettivo, non mi pare dubbio che vi siano tutti i presupposti per la definitiva sottrazione della controversia alla giurisdizione amministrativa”.

⁴⁴⁴ Sic: F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010. Cfr. pure: A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁴⁴⁵ Cass., sentenza 3 luglio 2006, n. 15204, in Giust. Civ. 2007, pag. 916; Cass., sentenza 12 luglio 2005, n. 14545; Cass., sentenza 27 luglio 2004, n. 14090, entrambe in www.cortedicassazione.it. Sul punto si veda, in particolare, F. AULETTA, *Sport*, in *La giurisdizione. Dizionario del riparto*, a cura di G. Verde, 2010.

nella propria veste di giudice della P.A., potrebbe comunque conoscere il provvedimento federale o del C.O.N.I. che abbia dato origine alla disputa⁴⁴⁶.

In conclusione, si può provare a classificare il lodo pronunciato dalla camera arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nel modo che segue:

a) quando la controversia sportiva riguarderà una situazione sostanziale attribuita al solo ordinamento sportivo (quindi, materie tecnico-sportive e disciplinari, coperte dal cosiddetto voncolo di giustizia), la decisione non sarà impugnabile, attesa la propria irrilevanza nell'ordinamento della Repubblica. La non impugnabilità del lodo pronunciato *in subiecta materia* è prevista anche dall'art. 12-ter, comma III Statuto C.O.N.I., laddove si dispone che l'impugnazione del provvedimento decisionale è possibile solo "*ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato*"; tuttavia, l'impossibilità di impugnare dovrebbe discendere dalla forma dell'arbitrato e del conseguente lodo, atteso che la procedura arbitrale esofederale può essere irrituale e, dunque, per sua stessa natura insuscettibile di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c.. Ferma restando l'identità di risultato, una simile conclusione appare più coerente con il dato normativo, considerato che con essa si può escludere *a priori* qualsiasi eventuale contrasto tra normativa generale statale (art. 806 e ss. c.p.c.) e disciplina sportiva (art. 12 ter, comma III Statuto C.O.N.I.), nella parte in cui quest'ultima sembrerebbe ingiustificatamente restringere l'ambito delle questioni proponibili alla Corte di Appello, in veste di giudice dell'impugnazione di nullità;

⁴⁴⁶ Si veda più puntualmente: F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, il quale afferma: "*Che succede, dunque, se viene pronunciato un lodo relativamente ad una controversia che ha ad oggetto un interesse legittimo? Fermo che tale decisione, dovendo essere qualificata, per lo Stato, come lodo inesistente, non impedisce l'impugnazione, di fronte al giudice amministrativo, del provvedimento della Federazione sportiva che ha occasionato la controversia, può il giudice amministrativo rilevare che, in realtà, la pregiudiziale sportiva non è stata osservata, perché è stato instaurato un arbitrato presso il TNAS e non è stata invece investita della controversia la ACGS? A mio avviso la soluzione deve essere negativa. Ciò che conta è che i gradi della giustizia sportiva siano di fatto esauriti: e la pronuncia del TNAS, essendo alternativa a quella dell'ACGS, costituisce l'ultimo grado di giudizio interno alla giustizia sportiva. Del resto, poiché in sede giurisdizionale amministrativa l'oggetto dell'impugnazione non è il provvedimento giustiziale, ma quello originario, la differenza non è rilevante*".

b) se la controversia, invece, riguarderà una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo, (sia esso disciplinato dal diritto pubblico oppure dal diritto privato) e, quindi, tutte le questioni di competenza dell'A.G.O. e parte di quelle dell'A.G.A., il lodo sarà impugnabile secondo il regime di cui all'art. 827 c.p.c.. Il nuovo Statuto C.O.N.I., pertanto, sembra realizzare quanto minimamente auspicato dalla presente ricerca in punto di possibilità di deferimento, in ogni caso, delle questioni involgenti diritti soggettivi (anche di diritto pubblico) ad arbitri;

c) quando la controversia afferirà, al contrario, ad un interesse legittimo, incidendo necessariamente sulla giurisdizione amministrativa, allora si potranno avere due soluzioni, a seconda che si sostenga o meno la compromettibilità delle posizioni giuridiche in argomento. Se si escluderà una tale possibilità, come si è già detto, il lodo dovrà essere considerato necessariamente inesistente⁴⁴⁷, mentre se si pervenisse all'auspicabile risultato della disponibilità-transigibilità-compromettibilità degli interessi legittimi, allora nulla potrebbe giustificare un trattamento differenziato rispetto ai lodi dei casi *sub b)*, se non la necessità per ragioni sistematiche e di coerenza logica, di ripartire la fase impugnatoria tra *iudicium rescindens* e *iudicium rescissorium* con attribuzione del primo al giudice ordinario (senza dubbi: Corte d'Appello) ed il secondo al giudice amministrativo (preferibile, ma sostenuto al momento da orientamento minoritario: Tribunale Amministrativo Regionale), secondo quanto già detto in precedenza.

In definitiva, pur nascendo sotto i migliori auspici e comunque forte di un importante quanto autorevole sostegno dottrinario⁴⁴⁸, che configura il “nuovo” arbitrato esofederale come un vero arbitrato ed il suo atto conclusivo come un vero lodo

⁴⁴⁷ In questo caso “bisogna tuttavia coordinare tale risultato con quanto prevedono l'art. 3, comma primo, prima parte del D.L. 220/2003, laddove si stabilisce la c.d. pregiudiziale sportiva (e, cioè, che il ricorso al giudice amministrativo può essere proposto quando siano stati esauriti i gradi della giustizia sportiva) e l'art. 12- bis, comma primo, dello statuto del Coni, laddove si stabilisce che, nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili – e quindi anche quelle aventi ad oggetto un interesse legittimo – l'ultimo grado della giustizia sportiva è costituito dall'ACGS”; così testualmente F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁴⁴⁸ Sostegno di recente dato anche dalla giurisprudenza del T.N.A.S. stesso, se si pensa al più volte citato Lodo T.N.A.S. 15.11.2011 (Juventus Football Club S.p.A. vs. F.I.G.C. ed F.C. Internazionale Milano S.p.A.), in www.coni.it.

arbitrale, occorrerà attendere la parola della giurisprudenza dei giudici dello Stato, che dovrebbero questa volta propendere per una diversa qualificazione della procedura arbitrale amministrata dagli organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

13. L'ARBITRATO AMMINISTRATO DAL C.O.N.I.: IL PERIODO DI TRANSIZIONE.

Il periodo di transizione dalla “vecchia” Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport al “nuovo” Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport non è stato sottovalutato dalla normativa C.O.N.I.; l'art. 33 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, rubricato “*Entrata in vigore e disciplina transitoria*”, ha disciplinato le possibili ipotesi di procedure arbitrali iniziate sotto la vigenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato C.O.N.I. e proseguite dopo l'entrata in vigore del detto Codice dei Giudizi. Più correttamente, la disciplina che interessa è dettata dai commi II e III del citato art. 33, i quali hanno testualmente stabilito che:

a) “*Salvo quanto previsto al successivo comma 3, fino all'entrata in vigore del Codice le controversie sportive restano devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che le definisce, anche dopo tale termine, secondo le norme previgenti anche per quanto riguarda il termine per il deposito del lodo*” (art. 33, comma II Cod. Giud. T.N.A.S.);

b) “*Per le istanze di accesso alla giustizia arbitrale per le quali alla data di entrata in vigore del Codice non sia stata completata la nomina dell'organo arbitrale, le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa*” (art. 33, comma III Cod. Giud. T.N.A.S.).

Si tratta evidentemente di disposizioni transitorie, destinate ad individuare l'organo di giustizia sportiva competente a provvedere agli atti occorrenti al funzionamento del

collegio arbitrale per la risoluzione delle controversie sportive⁴⁴⁹; norme ispirate, come logico, al principio del *tempus regit actum*, cosicché, individuato l'esatto termine di entrata in vigore del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (22 gennaio 2009⁴⁵⁰), le istanze arbitrali proposte prima di tale data saranno decise dalla C.C.A.S. e secondo le regole procedurali e di giudizio previste dal previgente Statuto C.O.N.I., mentre quelle successive verranno sottoposte al vaglio del T.N.A.S., nei modi e nelle forme previste dalla riformata disciplina del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

A ben vedere, pertanto, non è stata creata una sorta di diritto intermedio differente tanto dal vecchio regime, quanto dal nuovo, ma si è semplicemente provveduto a tracciare una netta linea di demarcazione tra il prima ed il dopo; operazione questa molto importante e delicata, ancor più se si pensa al fatto che, almeno nelle intenzioni degli interpreti del diritto, la giurisprudenza dovrebbe considerare differentemente le nuove ipotesi di arbitrato amministrato C.O.N.I., con la conseguenza di individuare finalmente vere e proprie procedure arbitrali e veri e propri lodi arbitrali. E' evidente, infatti, che la sorte dei lodi pronunciati dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato anche nel corso del 2009, ossia durante la piena operatività del Tribunale Nazionale, sarà già segnata ed il loro eventuale approdo al Giudice Amministrativo comporterà l'adeguamento del collegio giudicante, concretamente investito della questione, all'orientamento prevalente, vale a dire l'adeguamento alla teoria dell'atto sostanzialmente amministrativo, con ogni relativa conseguenza in tema di impugnazione.

A chiarire quale debba essere considerata la linea di demarcazione tra vecchio e nuovo regime concorre, più precisamente, l'art. 33, comma III Cod. Giud. T.N.A.S., il quale, più che un'eccezione alla regola generale posta dal comma II del medesimo articolo, appare una specificazione di quest'ultimo, individuando quale elemento discriminante la data di realizzazione della procedura di nomina dell'organo arbitrale. In tal senso si possono efficacemente richiamare le parole del lodo T.N.A.S. 4 Giugno 2009, pronunciato tra l'agente di calciatori Tullio Tinti e la

⁴⁴⁹ Si consideri il Lodo T.N.A.S. 04.06.2009, in www.coni.it. Cfr. pure il Lodo T.N.A.S. 21.10.2009.

⁴⁵⁰ Il Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport, dopo l'approvazione dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva avvenuta in data 15 Dicembre 2008, nonché dopo la pubblicazione in data 7 Gennaio 2009, infatti, è entrato in vigore il successivo 22 Gennaio 2009, a compimento del periodo dei 15 giorni di *vacatio legis* ivi stabiliti nel primo comma del medesimo art. 33.

Società Sportiva Lazio S.p.A., in merito al mancato pagamento da parte di quest'ultima dei compensi di procuratore per la cessione del giocatore di calcio Luciano Zauri; il collegio arbitrale composto dall'Avv. Sergio Santoro (Presidente), dal Dott. Antonio Camozzi e dal Prof. Avv. Filippo Lubrano, rilevando a maggioranza⁴⁵¹ la propria incompetenza *ratione temporis* a favore della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, così interpretava il combinato disposto dei commi II e III dell'art. 33 Cod. Giud. T.N.A.S.: *“Ora, mentre il secondo comma dell'articolo 33 cit. dichiaratamente consente, in via transitoria, che l'entrata in vigore del nuovo codice e l'introduzione della nuova disciplina del contenzioso di cui trattasi, non abbia effetto sulle controversie sportive che siano state presentate alla camera antecedentemente tale data, il successivo terzo comma contribuisce a chiarire, a complemento di quanto detto dal comma precedente, che il momento determinante l'applicazione (in via transitoria) del vecchio ovvero (in via definitiva) del nuovo*

⁴⁵¹ Il parere minoritario attiene, tuttavia, solo ad una questione di fatto, più che di diritto (integrazione della fattispecie astratta di riferimento), con salvezza della bontà dell'interpretazione delle norme de quibus seguita dalla maggioranza dei membri del collegio arbitrale. Per completezza si riporta il testo della relazione di minoranza a firma dell'arbitro Prof. Avv. Filippo Lubrano, rinvenibile in www.coni.it. Le ragioni dell'arbitro di minoranza sono le seguenti: *“Il Collegio arbitrale ha ritenuto, a maggioranza, che nella specie non debba trovare applicazione il terzo comma dell'art. 33 del Codice, ai sensi del quale la domanda deve essere riproposta al Tribunale per le istanze di accesso per le quali - alla data di entrata in vigore del Codice (22 gennaio 2009) - non sia stata completata la nomina dell'organo arbitrale: il Collegio arbitrale ha, infatti, ritenuto che, nella specie, si fosse completata la procedura di nomina, oltre che degli Arbitri, anche del Presidente in quanto la relativa proposta, formulata dall'Arbitro Armosino con fax in data 21 gennaio 2009, n. 0125, sarebbe stata accettata dall'arbitro Viglione nella stessa data del 21 gennaio 2009 mediante comunicazione telefonica allo stesso Arbitro Armosino. La motivazione appare inesatta, in quanto, ai sensi del Regolamento di arbitrato della Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, la nomina degli arbitri deve essere effettuata a mezzo comunicazione trasmessa alla Segreteria della Camera (art. 5, 1 f e 2, per la nomina dell'Arbitro della parte ricorrente, e art. 6, 1c, per la nomina dell'Arbitro della parte resistente), onde nelle stesse modalità deve avvenire anche la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. Ciò, del resto, risponde alla circostanza che, ove la nomina del Presidente non venga comunicata dagli Arbitri alla Camera, diventa applicabile la disposizione che, per una tale ipotesi, prevede la nomina da parte del Presidente della Camera. Secondo principi generalissimi dell'ordinamento processuale, infatti, ogni determinazione delle parti assume rilievo per l'organo (giurisdizionale) investito della decisione solo ove comunicata nelle forme previste alla Segreteria dello stesso organo (giurisdizionale): eventuali comunicazioni tra le parti destinate ad avere rilievo per il predetto organo (giurisdizionale) sono del tutto irrilevanti ove non estrinsecate nella forma prevista al predetto organo (giurisdizionale). Nella specie, quindi, la richiamata accettazione telefonica formulata dall'avv. Viglione all'altro Arbitro circa il proprio assenso alla designazione del Presidente del Collegio è irrilevante per la Camera arbitrale prima della comunicazione formale, in effetti mai pervenuta essendo stata solo accennata (peraltro tardivamente) dall'Arbitro Armosino nella e-mail inviata in data 23 gennaio 2009 all'Arbitro Viglione e alla Camera. La necessità di una formale comunicazione alla Camera dell'accordo per la nomina del terzo Arbitro (e, quindi, dell'assenso dell'Arbitro Viglione) è nella specie confermata, oltre che dalla richiamata (ma tardiva) e-mail in data 23 gennaio 2009, dal fax in data 21 gennaio 2009 con il quale l'Arbitro Armosino ha comunicato alla Camera la propria proposta di nomina del Presidente, risultando da questi atti evidente la consapevolezza della necessità di una comunicazione alla Camera ai fini della costituzione dei componenti del Collegio arbitrale (e, quindi, per il completamento della nomina dell'organo arbitrale)”*.

regime del contenzioso sportivo, deve considerarsi la data di completamento della nomina dell'organo arbitrale, rispetto alla data di entrata in vigore del codice (22 gennaio 2009)”.

Pur a fronte della assoluta chiarezza del testo, vi è da chiedersi, però, quando la nomina degli arbitri debba considerarsi completata; non si tratta né di una questione prettamente dogmatica, né di secondario valore applicativo, dal momento che, come poco sopra detto, ritenere varcata la linea tra vecchio e nuovo regime comporta la possibilità di sottrarre la controversia sportiva e la relativa procedura arbitrale (lodo compreso, ovviamente) alla certa (ma pur sempre eventuale nell'*an*) declaratoria giudiziale della natura amministrativa dell'arbitrato amministrato C.O.N.I. da parte del T.A.R. Lazio e/o del Consiglio di Stato. Orbene, sull'argomento non può che farsi rinvio, quanto meno per logica, ma anche per coerenza sistematica con i dati sinora raggiunti dalla presente ricerca, a quanto previsto e stabilito dalla disciplina e dalla prassi per l'arbitrato vero e proprio. Come pure rilevato dal collegio arbitrale nel predetto lodo T.N.A.S. del 4 Giugno 2009, l'art. 33, comma III, nel fare riferimento al completamento della nomina dell'organo arbitrale, non richiede che entro la data di entrata in vigore del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (lo si ricorda: 22 Gennaio 2009) sia stata acquisita l'accettazione da parte del Presidente designato del collegio; per di più, non può essere ignorata la prassi prevalente in argomento, secondo cui, come noto, l'accettazione del terzo arbitro e/o Presidente del collegio arbitrale può intervenire nello stesso momento di insediamento del collegio stesso, appartenendo, quindi, ad una fase diversa da quella della nomina in senso stretto ovvero ad un fase *“di cui la norma transitoria in esame non si è preoccupata, ai fini dell'individuazione del regime da applicare ratione temporis alla controversia sportiva”*⁴⁵².

⁴⁵² Cfr. Lodo T.N.A.S. 04.06.2009, in www.coni.it. Nel caso esaminato dal collegio presieduto dall'Avv. Sergio Santoro era accaduto che la nomina del collegio arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport risultava già completata alla data del 22 Gennaio 2009, essendo il giorno antecedente intervenute entrambe le designazioni, da parte degli arbitri, del presidente del collegio, e ciò secondo quanto esposto nelle premesse in fatto, e non soltanto non smentito, ma addirittura concordemente confermato dai difensori delle parti all'udienza del 20 aprile 2009, soprattutto dall'avv. Viglione, che in quella sede rivestiva la posizione di difensore dell'istante, ma che nella precedente procedura rivestiva addirittura la posizione di arbitro, competente in prima persona, insieme all'altro arbitro, alla designazione del Presidente di quel collegio, e, dunque, certamente il più idoneo a confermare gli atti dallo stesso posti in essere. Si concluse, pertanto, che competente a risolvere la controversia circa gli onorari dovuti al procuratore di giocatori di calcio fosse il collegio arbitrale già costituito in data 21 Gennaio 2009, nelle persone del Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosoni (Presidente), dell'Avv. Giancarlo Viglione e dell'Avv. Maria Teresa

Anche la fase intermedia deve, per intuitive ragioni di ordine fattuale e pratico, considerarsi definitivamente compiuta.

Armosino, secondo il rito precedentemente in vigore presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

CAPITOLO V – LA NATURA E L'EFFICACIA DEI LODI SPORTIVI

14. LA NATURA E L'EFFICACIA DEI LODI SPORTIVI PRONUNCIATI IN MATERIA INTERNA ALL'ORDINAMENTO SPORTIVO.

Nei capitoli precedenti si è ampiamente argomentato su quanta incidenza abbia il criterio di riparto tra “giurisdizioni”⁴⁵³ introdotto dal Decreto Legge 220/2003 (e confermato dalla successiva Legge di conversione 280/2003) nei confronti dell'arbitrato sportivo, soprattutto in ragione del riconosciuto disinteresse dello Stato per una serie di questioni prettamente sportive⁴⁵⁴. Il riferimento è alle cosiddette questioni “tecnico-sportive”, da un lato, e “disciplinari”, dall'altro, ovvero a quelle coperte dal vincolo di giustizia, la cui conoscibilità è riservata, tanto per l'ordinamento particolare, quanto per l'ordinamento generale, agli organi della giustizia istituzionale sportiva, con impossibilità di attribuzione della competenza a decidere alle corti di giustizia della Repubblica. Sul punto, come detto, *nulla quaestio*; problemi, al contrario, derivano in concreto dalla possibilità di ricondurre determinate ipotesi alle categorie dogmatiche di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma I D.L. 220/2003, con conseguente sottrazione della controversia alla giustizia del mondo dello Sport, in favore di quella dello Stato. Problema che si riflette inevitabilmente sulla possibilità di attribuire all'arbitrato sportivo *in subiecta materia* la forma della procedura arbitrale rituale o libera, atteso che l'irrilevanza per la Repubblica di alcuni aspetti del fenomeno sportivo (proprio quelli tecnico-sportivi e disciplinari) si traduce necessariamente nell'attribuzione all'arbitrato di una veste tale da non consentire al relativo lodo la possibilità di travalicare i confini del più ristretto ordinamento sportivo, onde scongiurare l'approdo, seppur eventuale e successivo (fase dell'impugnazione), dinanzi ai giudici dello Stato.

Per tale motivo si è tradizionalmente ritenuto doversi escludere il ricorso a forme alternative-derogatorie della giustizia istituzionalizzata⁴⁵⁵ di tipo rituale: l'impiego di una procedura arbitrale di tale forma e natura, infatti, avrebbe determinato e

⁴⁵³ Sempre inteso in senso atecnico, come ampiamente *supra* precisato.

⁴⁵⁴ Questioni, tuttavia, indicate genericamente ed in astratto, così come impone la natura del provvedimento normativo adottato.

⁴⁵⁵ Questa volta, solo sportiva.

determinerebbe tuttora⁴⁵⁶, laddove una delle parti ritenesse ingiusta la decisione, la necessaria applicazione della disciplina del regime impugnatorio prevista dagli artt. 828 e ss c.p.c., la qual cosa vorrebbe dire ricorso al giudice dello Stato (più correttamente al giudice ordinario di secondo grado) per far valere i soli vizi che *ex art. 829 c.p.c.* comportano la nullità del lodo rituale. E' di immediata evidenza, infatti, come in questo caso la singola questione coperta dal vincolo di giustizia e, pertanto, riservata ai soli organi giudiziari domestici, sia endofederali, che esofederali, pur trovando composizione in un primo momento all'interno del fenomeno sportivo (perché ha trovato attuazione la clausola compromissoria prevista in un determinato Statuto o Regolamento federale), finirebbe inevitabilmente per essere riproposta in seconda battuta dinanzi ad un organo giurisdizionale, che sulla stessa non potrebbe avere, per scelta del Legislatore, alcuna autorità cognitiva e decisionale: tutto ciò con la conseguenza che, anche se il giudice statale rilevasse il proprio *deficit* giurisdizionale (ammesso e non concesso che non si possano mai verificare anche ipotesi in cui il giudice erroneamente radichi presso di sé la competenza), la questione "riservata" sarebbe comunque uscita dall'ordinamento particolare, violando il vincolo di giustizia ed integrando le ipotesi sanzionatorie tradizionalmente previste dagli Statuti e dai Regolamenti delle varie Federazioni e Discipline. Su questo particolare punto, si tornerà tra breve, poiché, dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto C.O.N.I. 2008 e del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S., potrebbe intendersi risolto e superato il problema che la questione in esame pone.

Una volta esclusa la forma rituale, pertanto, non è rimasto che ammettere la possibilità che gli strumenti risolutivi di controversie alternativi-derogatori alla giurisdizione istituzionalizzata e previsti nelle carte federali e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sotto la rubrica "*Clausola compromissoria*", avessero ed abbiano tuttora solo natura irrituale. In tal senso si sono espresse prevalente dottrina⁴⁵⁷ e

⁴⁵⁶ Almeno, secondo l'orientamento dottrinario prevalente; sul punto si tornerà tra poco, ove si dirà ampiamente dell'esistenza di una corrente dottrinnaria recente ed ancora minoritaria, la quale, tuttavia, sembra poggiare su solide basi logiche ed argomentative.

⁴⁵⁷ In particolare, si considerino: G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006, pag. 25, in cui si legge: "*In questo ambito [n.d.a.: art. 2, comma I, lette. a) e b) D.L. 220/2003] si deve ritenere escluso il ricorso all'arbitrato rituale e possibile il solo ricorso all'arbitrato irrituale, che, peraltro, dà vita a decisioni non impugnabili dinanzi ai giudici statali per carenza di giurisdizione*". Analogamente: P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del Tar Lazio*, in Riv. Dir. Econ. Sport, Vol. II, Fasc. 3, 2006, pag. 52; F. GOISIS, *Il lodo*

costante giurisprudenza⁴⁵⁸, le quali, a dire il vero, nell'opera di interpretazione della forma dell'arbitrato sportivo in materie riservate, si sono trovate dinanzi ad un dato letterale inequivocabile: la maggior parte degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni e Discipline, senza contare l'art. 12, comma VIII Statuto C.O.N.I. 2004 (ed antecedenti), che precisava espressamente come nelle materie riservate fosse possibile il solo ricorso alla procedura arbitrale libera, hanno da sempre espressamente previsto, infatti, il ricorso a procedure arbitrali irrituali per tutte le controversie sportive non altrimenti attribuite agli organi giudiziari domestici o statali. L'effetto di una simile conclusione, a ben vedere, comporta, in caso di impugnazione, il non darsi luogo ad ipotesi di indebita (riuscita o tentata) ingerenza dell'ordinamento statale in quello sportivo, poiché la nota natura meramente negoziale del lodo libero consentirebbe solo il ricorso all'autorità giudiziale (necessariamente sportiva) *aliter* competente a conoscere la materia in cui verteva la controversia arbitrata; se, infatti, nell'ordinamento della Repubblica le parti di una disputa decidono di compromettere la stessa in arbitri in forma libera e, poi, una di esse, ravvisandovi un vizio, decidesse di impugnare il relativo lodo, non avrebbe altra scelta (dopo il D.Lgs. 40/2006, definitivamente sancita *ex art. 808 ter c.p.c.*)

arbitrale (irrituale) della Camera di conciliazione e arbitrato Coni e la giurisdizione amministrativa, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2005, pagg. 960 ss.; L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in *Foro amministrativo-Consiglio di Stato*, 2005, pagg. 1233 ss.; C. CORBI, *La giustizia sportiva c.d. "tecnica" tra arbitrato irrituale e litisconsorzio necessario*, in *Riv. Arb.*, 2009, pagg. 366 ss.; T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010, il quale ricorda che a confortare la tesi dell'irritualità concorrevano, sotto la vigenza della C.C.A.S., quattro punti: "a) una decisione, di dieci anni fa, della Suprema Corte di Cassazione (la n. 12728 del 17 novembre 1999); b) i "Principi di giustizia sportiva" deliberati dal CONI nel 2007, che parlano, all'art. 6, di «clausole per arbitrato libero o irrituale»; c) il Regolamento della CCAS deliberato nel 2005 all'art. 8, comma 7: «La procedura arbitrale di cui al presente Regolamento ha natura irrituale. Gli arbitri decidono applicando le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale»; d) la giurisprudenza della CCAS, che riconosceva in irrituale il suo pronunciamento di lodo".

⁴⁵⁸ Cfr., in particolar modo: Cass., Sez. I, 27.09.2006, n. 21006, in *Rass. dir. econ. sport*, 2007, pag. 353, con nota di NASINI, *Vincolo di giustizia e limiti al sindacato del giudice ordinario: la cassazione ribadisce la legittimità della clausola compromissoria*; Cass., Sez. I, sentenza 28.09.2005, n. 18919, in *Dir. e gius.*, 2005, fasc. 40, pag. 37. In A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010. Le due sentenze affermano la natura negoziale del vincolo di giustizia e, inoltre, osservano come questo integri una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Il vincolo, secondo queste sentenze, fonda ora la propria legittimità anche su una fonte legislativa, per effetto delle disposizioni del D.L. 220/2003, che prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie riservate all'ordinamento sportivo e subordina al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva anche il ricorso a quella statale.

che adire il giudice ordinario di primo grado⁴⁵⁹ ovvero colui il quale, alla luce delle norme sulla competenza, avrebbe avuto l'autorità per giudicare quella determinata *querelle*. Orbene, *mutatis mutandis*, poiché nel caso in esame si versa in ipotesi di materie riservate alla giustizia sportiva, l'intervento di un arbitrato irrituale fa sì che il conseguente lodo debba essere impugnato davanti all'organo giudiziale altrimenti competente, vale a dire l'organo giudiziale rispetto al quale la procedura arbitrale conclusasi sia risultata alternativa o derogatoria; in altri termini, solo davanti al giudice sportivo di primo grado (sia esso federale oppure esofederale), con conseguente salvezza del vincolo di giustizia e salvaguardia delle prerogative di autonomia dell'ordinamento sportivo.

Tuttavia, in dottrina è stato sollevato un dubbio di non poco conto, che deve necessariamente essere preso in considerazione, poiché trova la propria origine nella stessa *ratio* giustificatrice della riserva in favore dell'ordinamento dello Sport. Più correttamente, il rilievo fatto da questa parte della dottrina muove dalla corretta individuazione dei termini in cui deve essere intesa l'indifferenza-irrilevanza⁴⁶⁰ per lo Stato delle questioni tecniche e disciplinari sportive e, quindi, dei termini in cui tale indifferenza-irrilevanza deve declinarsi in relazione all'arbitrato sportivo. La ricostruzione del giudizio arbitrale in materie riservate come arbitrato irrituale, una volta limitata l'operatività del vincolo alle controversie non rilevanti per l'ordinamento statale, infatti, appare ad alcune autorevoli voci dottrinarie "*come una sorta di retaggio storico, dal momento che la qualificazione come arbitrato irrituale contrasta con l'irrilevanza della controversia per l'ordinamento statale, tenuto conto anche della ricostruzione in termini contrattuali del lodo irrituale (cfr. art. 808 ter c.p.c.) e dell'oggetto possibile del contratto ai sensi dell'art. 1321 c.c.*"⁴⁶¹.

⁴⁵⁹ Specifica conferma, se ve ne fosse bisogno, si rinviene nella giurisprudenza di legittimità, la quale dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello del lodo irrituale: Cass., Sez. I, 01.02.2007, n. 2213, in Rep. Foro it., 2007, voce Arbitrato, n. 193; Cass., Sez. I, 18.05.2004, n. 9392, in Dir. e gius., 2004, fasc. 25, pag. 36.

⁴⁶⁰ Per la ricostruzione dell'autonomia sportiva in termini di irrilevanza per lo Stato, si veda F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, mentre per la ricostruzione del fenomeno *de quo* in termini di indifferenza, si consideri G. VERDE, *Sul difficile rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, in Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico, Napoli, 2009, pag. 676.

⁴⁶¹ Così, testualmente: A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010, il quale aggiunge pure la notazione che: "*Dalla ricorrente affermazione che il vincolo di giustizia ha natura negoziale e che esso integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale accettata volontariamente con l'adesione agli statuti federali, si è tratta la limitazione del suo oggetto ai diritti disponibili*". Sulla notazione, cfr., anche: P. SANDULLI, *Etica, Giudizio e Sport*, in Dir. sport., 2008,

A parere di chi scrive, l'accoglimento di una tale concezione può condurre a due distinte soluzioni:

- a) ritenere indifferente la forma rituale o libera della procedura arbitrale;
- b) ritenere che le varie clausole compromissorie per arbitrato irrituale non siano veramente tali e non introducano, pertanto, veri arbitrati.

La seconda ipotesi, dunque, presupporrebbe l'esistenza di strumenti di risoluzione delle controversie costituenti un *quid alium*, tanto rispetto alla giustizia istituzionale, quanto rispetto all'arbitrato; esisterebbero, in altri termini, mezzi di risoluzione delle controversie (prettamente sportive) non riconducibili alla disciplina degli artt. 806 e ss. c.p.c. o dell'art. 808 *ter* c.p.c., come tali insuscettibili di qualificazione come "rituale" o "irrituale", nonché, ovviamente, di impugnazioni per nullità o negoziali. Strumenti operanti nel solo mondo dello Sport e, di conseguenza, ontologicamente inidonei a portare fuori dai confini dell'ordinamento particolare la singola questione risolta attraverso di essi. Questa soluzione, tuttavia, non appare convincente: *tertium non datur*. Ammesso e non concesso, infatti, che l'autonomia riconosciuta dallo Stato allo Sport debba essere intesa, *in primis*, in senso positivo e, in secondo luogo, talmente ampia da prevedere la possibilità di creazione *ex novo* di mezzi atipici di risoluzione delle controversie, il richiamo operato *expressis verbis* dagli Statuti e Regolamenti federali e del C.O.N.I. (il dato letterale) ai termini propri dell'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. ed 808 *ter* c.p.c.⁴⁶², da un lato, ed i continui riferimenti ad istituti tipici del diritto dell'arbitrato⁴⁶³, dall'altro, conducono necessariamente a considerare l'arbitrato sportivo in materie riservate come l'arbitrato operante anche

pag. 187; V. VIDIRI, *Autonomia dell'ordinamento sportivo, vincolo di giustizia sportiva ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in Corr. giur., 2007, pag. 1120; V. VIGORITI, *Arbitrato sportivo*, in Arbitrati speciali, a cura di Carpi, Bologna, 2008, pag. 363. In senso contrario si pone, però, Cass., sentenza n. 18919/2005, che, alla luce del D.L. 220/2003, ha escluso la limitazione ai diritti disponibili, se non nell'ambito delle materie riservate alla giustizia sportiva. In condivisibile atteggiamento critico verso questa sentenza, si veda: F. GOISIS, *La natura del vincolo di giustizia sportiva nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione: alcune considerazioni critiche*, in Dir. Proc. Amm., 2007, pagg. 261 ss.. Nel senso della non necessità dell'irritualità sembra anche F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁴⁶² Si pensi, oltre al termine "arbitrato", ovviamente, ai riferimenti agli "arbitri" o "arbitro unico" oppure agli "amichevoli compositori", al "lodo", etc...

⁴⁶³ Il riferimento qui è alla procedura di nomina degli arbitri, alle ipotesi di ricsuzione o revoca dei giudici privati, alla possibilità di impugnazione del lodo, etc...

nell'ordinamento generale e disciplinato dal codice di rito, poiché neppure riconducibile alla giustizia sportiva istituzionale. Se si ammettesse, infatti, per un attimo che le Federazioni e le Discipline sportive, quali soggetti di diritto privato, in ragione della riconosciuta autonomia negoziale, potessero regolare i propri interessi attraverso qualsiasi mezzo, persino non tipizzato dall'ordinamento, purché ciò avvenga sempre al fine di soddisfare interessi meritevoli di tutela, si tratterebbe pur sempre di uno strumento negoziale, vale a dire avente la stessa natura dell'arbitrato (rituale e libero); allora, stante le coincidenze tra la disciplina dell'arbitrato di cui al codice di procedura civile e quella dell'arbitrato descritto negli Statuti e nei Regolamenti sportivi, non vi sarebbe alcuna valida ragione per ritenere che la procedura di risoluzione delle controversie sportive in materie riservate non possa essere la procedura arbitrale regolata dalla normativa statale.

La prima ipotesi, invece, se si ricollega alla teoria prevalente nella parte in cui ammette la forma irrituale della procedura arbitrale, si pone in posizione antitetica a questa nella parte in cui finisce per ammettere anche la forma rituale, incontrando le obiezioni di cui si è detto poco sopra. Il problema principale in tali casi è, come più volte detto, quello di non consentire, neppure in teoria, la trasmigrazione della questione tecnica o disciplinare dall'ambito prettamente sportivo a quello dell'ordinamento generale, cosicché la ritualità del giudizio arbitrale e del relativo lodo dovrebbe trovare ferma opposizione per la sua idoneità a consentire la riproposizione della questione dinanzi ai giudici della Repubblica. Trattasi di un problema che, se effettivamente sussistente per il passato, oggi trova quanto meno un ridimensionamento nelle ipotesi in cui l'arbitrato sia quello amministrato dal T.N.A.S.: le nuove disposizioni dello Statuto C.O.N.I. 2008 (art. 12 *ter*, comma III), infatti, prevedono, a fronte della dichiarata e tendenziale natura rituale della procedura arbitrale amministrata dal Tribunale Nazionale, l'indiretta impossibilità di impugnare il lodo qualora esso sia intervenuto a risolvere una controversia vertente in materia ricompresa nelle lettere a) e b) dell'art. 2, comma I D.L. 220/2003. Fermo restando che al momento la soluzione così prospettata deve essere limitata alle sole ipotesi di procedure arbitrali esofederali ovvero a quelle che abbiano ad oggetto liti tra affiliati-associati, da un lato, e Federazioni e Discipline, dall'altro, ed espressamente deferite dal singolo Statuto federale agli organi arbitrali del C.O.N.I., perché la tesi dell'ammissione della forma arbitrale rituale anche in materia riservata

possa trovare accoglimento, sarà necessario verificare se in questo modo non si travolgano i principi fondamentali dell'ordinamento generale, i quali altro non sono che i limiti dell'autonomia dell'ordinamento sportivo stesso; ciò, in particolar modo, con specifico riferimento alla sottrazione della decisione arbitrale all'impugnazione *ex art. 828 c.p.c.*. Sul punto occorre ragionare: in termini di principio, la scelta della esclusione di qualsiasi forma di impugnazione (non solo quella di nullità, ma anche la revocazione e l'opposizione di terzo) dinanzi ai giudici dello Stato dei lodi pronunciati su questioni tecnico-sportive e disciplinari potrebbe trovare una propria giustificazione tanto in ragioni di carattere logico, quanto di natura giuridica. Come è noto, principio fondamentale del nostro ordinamento è quello di uguaglianza formale e sostanziale consacrato nell'art. 3 Cost., da cui è stato possibile trarre il cosiddetto corollario del criterio di ragionevolezza, ovvero il principio secondo cui è necessario disciplinare in modo uguale casi uguali ed in modo diverso casi diversi. L'esistenza di una differenziazione di disciplina tra casi e casi non è sempre indice di discriminazione, anzi laddove trovi fondamento in una diversità sostanziale delle situazioni da disciplinare, rende la stessa assolutamente indefettibile, poiché ragionevole. Nel caso in esame, la ragionevolezza della scelta di escludere il ricorso (successivo ed eventuale) al giudice della Repubblica è insita nell'esistenza di una sfera di autonomia legislativamente riconosciuta, tanto a livello ordinario, che costituzionale, in favore dell'esperienza sportiva, cosicché è assolutamente rispondente alla logica pensare ad una differenziazione tra lodo sportivo rituale e lodo rituale *tout court* (anche soltanto a livello impugnatorio) che si basi su una simile *ratio*. Il punto è un altro: ammesso e non concesso che l'art. 12 *ter*, comma III Statuto C.O.N.I. 2008, pur nella sua formulazione inversa⁴⁶⁴, integri una rinuncia preventiva, tra le altre, all'impugnazione per nullità, come tale non ammessa *ex art. 829*, comma I c.p.c., quali sono le conseguenze che se ne debbono trarre? Una illegittimità costituzionale della disposizione statutaria e, quindi, della forma rituale dell'arbitrato sportivo in materia riservata oppure una semplice considerazione della "rinuncia" all'impugnazione (per nullità) come *tamquam non esset*? O ancora, un'assoluta non curanza dello Stato per le questioni prettamente ed esclusivamente

⁴⁶⁴ Inversa o indiretta perché non si esclude direttamente l'impugnazione dinanzi ai giudici della Repubblica per le questioni afferenti materie rilevanti per il solo ordinamento sportivo, ma la si ammette per quelle rilevanti anche per lo Stato, così vietando di fatto per le prime qualsiasi forma di ricorso agli organi giurisdizionali statali.

sportive, in generale, e per le modalità procedurali per la loro risoluzione, in particolare? Quanto ad una eventuale illegittimità costituzionale, l'unico parametro degno di nota sembra essere, almeno apparentemente, quello del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., poiché escludere ogni forma di impugnazione di un provvedimento giudiziale (o ad esso in gran parte parificato come per il giudizio arbitrale rituale) inciderebbe in maniera negativa sulla possibilità dei singoli di far valere sino in fondo le proprie ragioni; a ben vedere, però, l'art. 24 Cost. fa espresso riferimento ai soli diritti soggettivi ed interessi legittimi, ponendo al riparo dalla propria efficacia precettiva quelle posizioni giuridiche non qualificabili come tali e, dunque, anche le situazioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo nella materia tecnico-disciplinare sportiva. Esclusa ogni ipotesi di incostituzionalità, va stabilito, pertanto, se l'art. 829, comma I c.p.c. trovi applicazione necessaria al caso in esame. Il problema, lo si ricorda, attiene ai soli casi di lodo pronunciato dagli arbitri del T.N.A.S. in materia riservata, per cui è fondamentale prendere in considerazione la relativa disciplina ed in particolar modo l'art. 4, comma II Codice dei Giudizi innanzi al T.N.A.S.; quest'ultimo, infatti, colma lo spazio altrimenti vuoto della disciplina del "nuovo" arbitrato esofederale attraverso il richiamo espresso alle norme di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c., ivi compreso l'art. 829 c.p.c.. *Aliunde*, però, l'art. 12 *ter* Statuto C.O.N.I. 2008 esclude indirettamente la possibilità di ricorso ai mezzi di impugnazione esperibili davanti ai giudici della Repubblica (per nullità, revocazione ed opposizione di terzo) nelle materie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma I D.L. 220/2003, in questo modo realizzando un'eccezione alla regola generale dell'applicazione dell'intera disciplina codicistica dell'arbitrato anche alla procedura arbitrale esofederale⁴⁶⁵. Il quadro normativo così ricostruito consente di intendere l'eccezione *de qua* non come una rinuncia preventiva, tra le altre, all'impugnazione per nullità, ma una preventiva disapplicazione degli art. 827, 828 ed 829 c.p.c., i quali non potranno mai essere presi in considerazione per la regolamentazione dell'arbitrato rituale esofederale, con la conseguente inoperatività della regola dell'inefficacia di una eventuale rinuncia preventiva all'impugnazione per nullità. Particolarmente importante, poi, nell'ottica della qualificazione come rituale del lodo

⁴⁶⁵ Chi scrive ritiene possibile risolvere l'enunciata antinomia (apparente) attraverso il ricorso al criterio della specialità, in quanto, indipendentemente dalla differente cronologia di elaborazione delle regole in argomento, ciò che più sembra contare è che la norma statutaria C.O.N.I. abbia confini più ristretti e contenuto più specifico rispetto alla disposizione contenuta nel Codice dei Giudizi innanzi al T.N.A.S. e come tale la prima debba avere prevalenza sulla seconda.

in materie riservate, è pure l'introduzione dell'art. 824 *bis* c.p.c., il quale statuisce che la decisione arbitrale ha, dalla sua ultima sottoscrizione, gli effetti (non quelli esecutivi) della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria. Sulla portata della norma si dirà ampiamente nel successivo paragrafo; qui è sufficiente ricordare che una delle possibili interpretazioni ne fa conseguire l'idoneità al giudicato formale e sostanziale del lodo, cosicché andrà valutato se la eventuale autorità della *res iudicata*, acquisita in virtù delle norme dell'ordinamento processualcivile statale, possa introdurre elementi di incompatibilità con la proclamata e reclamata autonomia del fenomeno sportivo. Il problema, posto che ne possa sussistere uno, riguarda il solo ordinamento sportivo, atteso che, si torna a ribadire il concetto, il fenomeno sportivo inteso in senso stretto è assolutamente irrilevante-indifferente per lo Stato. Anche qui, però, non sembrano esserci ostacoli: la cristallizzazione sostanziale e procedurale della situazione fattuale e giuridica sportiva (tecnica o disciplinare), se, da un lato, non interessa l'ordinamento della Repubblica, tanto più che non si pone in contrasto con i principi fondamentali di quest'ultimo, dall'altro non realizza alcun effetto distorsivo o deviante del micro-sistema giuridico del mondo dello Sport. La produzione degli effetti del giudicato formale è a maggior ragione ammissibile laddove si ammetta la liceità di una sottrazione del lodo rituale al tradizionale e tipico regime impugnatorio davanti ai giudici dello Stato, mentre l'esistenza di un giudicato sostanziale con gli effetti del "*fare stato a tutti gli effetti fra le parti della controversia, i loro eredi ed aventi causa*" è rispondente ad un principio di civiltà giuridica (la certezza dei rapporti giuridici), come tale compatibile anche con (se non auspicabile anche per) l'ordinamento sportivo.

Traendo le conseguenze dal complessivo ragionamento sin qui condotto sul punto, si ritiene di dover inevitabilmente giungere all'ammissione (solo dall'entrata in vigore del T.N.A.S., però!) anche del giudizio arbitrale rituale tra i mezzi alternativi-derogatori idonei alla risoluzione delle questioni riguardanti la materia tecnica-sportiva e la materia disciplinare. A conferma di quanto sin qui argomentato, occorre segnalare come l'esperienza pratica del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport conti già numerose decisioni in materie dichiaratamente riservate⁴⁶⁶, decisioni adottate, con l'espressa accettazione delle parti della disciplina contenuta nel Codice

⁴⁶⁶ Quelle ovvero su cui non residua nessun dubbio, nonostante le incertezze della giurisprudenza soprattutto amministrativa.

dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, proprio a seguito di procedure arbitrali di tipo rituale: si tratta di giudizi aventi ad oggetto controversie in tema di squalifiche⁴⁶⁷, inibizioni⁴⁶⁸, radiazioni⁴⁶⁹, sanzioni pecuniarie⁴⁷⁰, revoche di benemerienze⁴⁷¹, penalizzazioni punti in classifica⁴⁷², annullamenti di omologazioni di risultati sul campo⁴⁷³, perdita di gare “a tavolino”⁴⁷⁴, omologazioni di risultati⁴⁷⁵, dinieghi di tesseramento⁴⁷⁶, squalifiche del campo di gioco⁴⁷⁷ e compilazioni delle graduatorie per ripescaggi ed ammissioni⁴⁷⁸.

Mettendo per un attimo da parte l'importante dato appena acquisito ed approfondendo ora il tema complessivo dell'indagine seguita nel presente paragrafo nell'inversa ottica della ricostruzione della procedura di risoluzione delle controversie vertenti in materia coperta dal vincolo di giustizia sportiva come giudizio arbitrale libero, ci si deve necessariamente chiedere se i motivi di impugnazione del relativo lodo (irrituale) previsti *ex art. 808 ter c.p.c.* e, come si vedrà meglio nel paragrafo che segue, previsti per i contratti in generale, siano formalmente e sostanzialmente di ostacolo ad una simile operazione interpretativa. L'essenza degli accadimenti elevati dal Legislatore a motivi di impugnazione contrattuale del lodo libero manifesta la volontà dell'ordinamento generale di dare preminente rilevanza all'autonomia dei singoli privati, ammettendo l'intervento del giudice istituzionale (in questo caso, statale) solo laddove si sia verificata una deviazione dal corso dei rapporti tra privati tale da risuonare come un campanello di allarme per la coerenza sistematica (e di valori) dell'ordinamento giuridico nel suo

⁴⁶⁷ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 13.01.2011; Lodo T.N.A.S. del 13.10.2010; Lodo T.N.A.S. del 19.04.2010, tutti in www.coni.it.

⁴⁶⁸ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 18.01.2011; Lodo T.N.A.S. del 20.12.2010; Lodo T.N.A.S. del 10.12.2010; Lodo T.N.A.S. del 23.11.2010; Lodo T.N.A.S. del 23.07.2010, tutti in www.coni.it.

⁴⁶⁹ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 02.12.2010; Lodo T.N.A.S. del 02.07.2010; Lodo T.N.A.S. del 01.03.2010 tutti in www.coni.it.

⁴⁷⁰ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 10.11.2010; Lodo T.N.A.S. del 10.12.2010; Lodo T.N.A.S. del 28.07.2010, tutti in www.coni.it.

⁴⁷¹ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 08.11.2010, in www.coni.it.

⁴⁷² Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 29.10.2010; Lodo T.N.A.S. del 29.07.2010; Lodo T.N.A.S. del 23.07.2010; Lodo T.N.A.S. del 22.04.2010; Lodo T.N.A.S. del 18.04.2010, tutti in www.coni.it.

⁴⁷³ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 29.04.2010, in www.coni.it.

⁴⁷⁴ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 16.04.2010, per posizione irregolare di un giocatore, in www.coni.it.

⁴⁷⁵ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 01.10.2009; Lodo T.N.A.S. 31.08.2009, tutti in www.coni.it.

⁴⁷⁶ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 15.02.2010; Lodo T.N.A.S. 28.01.2010, tutti in www.coni.it.

⁴⁷⁷ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 11.11.2009; Lodo T.N.A.S. del 09.11.2009, tutti in www.coni.it.

⁴⁷⁸ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 09.11.2009; Lodo T.N.A.S. del 03.11.2009; Lodo T.N.A.S. del 03.09.2009, tutti in www.coni.it.

complesso: si pensi, prima fra tutte, all'ipotesi di violazione del principio del contraddittorio (art. 808 *ter*, comma II, n. 5), ma anche ai casi di invalidità della convenzione arbitrale (art. 808 *ter*, comma II, n. 1), della procedura (art. 808 *ter*, comma II, n. 2 e 3) o del lodo (art. 808 *ter*, comma II, n. 4) ovvero di pronuncia *ultra o extra petitum* (art. 808 *ter*, comma II, n. 1), vale a dire in assenza di "deroga" espressa alla giurisdizione. Tutto ciò senza contare che, secondo l'orientamento prevalente, in ragione della proclamata natura di determinazione contrattuale del lodo irrituale, debbono considerarsi tra le circostanze che danno luogo all'impugnazione anche i tipici vizi del contratto, quali dolo, errore (solo sostanziale) e violenza. Vi è da chiedersi, a questo punto, stante la qualità di soggetti di diritto privato attribuita normativamente a Federazioni e Discipline sportive, se i limiti di legittimità del lodo libero previsti dall'art. 808 *ter*, comma II c.p.c. siano idonei ad operare anche in relazione al lodo libero sportivo in materie riservate e, soprattutto, se le corti di giustizia federali possano operare un simile controllo, nonché adottare i provvedimenti correttivi e di riforma dell'impugnata decisione arbitrale alla stregua di quanto previsto dal codice di rito. La risposta appare positiva; indipendentemente dalla qualificazione come pubblica o privata della funzione svolta dagli organi giudiziali sportivi in sede di risoluzione delle controversie, occorre ricordare che gli arbitrati ed i lodi pronunciati in *subiecta materia*, non potrebbero che approdare, in assenza di valida convenzione arbitrale, proprio a questi ultimi e che le loro pronunce avrebbero ed hanno per l'ordinamento sportivo, nella parte impermeabile alle ingerenze dello Stato, la stessa autorità delle pronunce dei giudici istituzionali della Repubblica per l'ordinamento generale. Il fatto, poi, che degli organi di un micro-ordinamento (riconosciuto da quello statale), deputati all'applicazione della giustizia domestica, si facciano carico di verificare la conformità ai principi fondamentali o di ordine pubblico degli accordi (come il caso del lodo irrituale) raggiunti nell'ambito di autonomia in cui i primi operano istituzionalmente, non può che essere accolto con favore dall'ordinamento generale stesso; ciò, anche laddove, si volesse intendere il riconoscimento dell'autonomia sportiva in senso negativo ovvero in senso di riconoscimento di uno spazio di irrilevanza-indifferenza per lo Stato delle attività del C.O.N.I. e delle Federazioni e Discipline sportive. Analogo discorso va fatto in teoria per i motivi di impugnazione di nullità, in caso di arbitrato rituale; poiché, però, appare necessario postulare

l'ammissione dell'arbitrato rituale in materie riservate solo a condizione della sua non impugnabilità davanti agli organi giudiziari dello Stato, se ne deve dedurre che quali e quanti siano le circostanze che danno luogo ad un'azione impugnatoria del lodo rituale sia una questione priva di rilevanza, allo stesso modo in cui agli occhi della Repubblica è privo di rilevanza il fenomeno sportivo *stricto sensu*.

In conclusione, l'arbitrato irrituale appare per sua stessa natura lo strumento "alternativo-derogatorio alla giustizia domestica" migliore per risolvere le questioni vertenti in materia riservata, senza condizioni o limiti di operatività; deve ritenersi ammissibile, però, anche il ricorso all'arbitrato rituale solo laddove espressamente pattuita la sottrazione all'impugnazione davanti agli organi giudiziari dello Stato e ciò vale a dire, al momento, solo per il giudizio arbitrale esofederale amministrato dal T.N.A.S..

15. LA NATURA E L'EFFICACIA DEI LODI SPORTIVI PRONUNCIATI IN MATERIA RIENTRANTE NELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA.

La natura della materia patrimoniale e la competenza a decidere sulla stessa, normativamente riconosciuta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, non pongono particolari problemi per la qualificazione degli arbitrati e dei lodi sportivi *in subiecta materia*. *Hic*, l'ontologico carattere alternativo-derogatorio rispetto alla giurisdizione statale consente di inquadrare astrattamente il giudizio arbitrale *de quo* tanto come rituale, quanto come libero; spetterà alla specifica clausola compromissoria stabilire se, in concreto, si tratti di arbitramento rituale o irrituale, con la precisazione che, allorché non fosse espressamente specificato, ai sensi dell'art. 808 *ter*, comma I c.p.c. dovrà darsi preferenza al primo, piuttosto che al secondo⁴⁷⁹. Tale premessa, se da un lato rende più semplice il riconoscimento della procedura arbitrale in esame e priva di incertezze l'individuazione della specifica disciplina normativa applicabile, dall'altro, aiuta a comprendere di nuovo come tutte le riserve espresse nel paragrafo precedente a proposito dell'arbitramento rituale sportivo siano da confinare al solo

⁴⁷⁹ Sul punto appare illuminante la lettura di G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 34 e ss., in cui si chiarisce come la corretta interpretazione della norma di cui all'art. 808 *ter*, comma I c.p.c., dopo l'avvenuta regolamentazione dell'arbitramento irrituale, induca a ritenere che: "Sotto il profilo applicativo si può dire che una convenzione di arbitramento avrà ad oggetto un arbitramento libero solamente se le parti stabiliscano espressamente e in modo non equivoco che vogliono che la controversia sia decisa con un lodo contrattuale non omologabile. Le clausole dubbie dovranno essere interpretate in favore dell'arbitramento rituale, essendo quello libero una figura eccezionale".

ambito di esclusiva autonomia del fenomeno Sport; circostanza questa che ulteriormente induce a comprendere come, quando vengano in rilievo posizioni giuridiche rilevanti anche per l'ordinamento della Repubblica (il discorso, ovviamente, vale pure per il giudizio arbitrale in materie residuali *ex art. 3 D.L. 220/2003*), non si potrà più manifestare il timore per l'uscita dall'ordinamento dello Sport di questioni ad esso originariamente appartenenti: in tali casi, infatti, l'intervento del giudice statale è previsto come "naturale" dalla legge.

Tanto precisato, può ora procedersi all'esame delle due distinte forme di giudizio arbitrale in ambito patrimoniale sportivo. Quanto all'arbitrato irrituale, deve tornare a ribadirsi la propria natura tipicamente, se non necessariamente, negoziale. In dottrina, dopo la consacrazione nel codice di rito civile di tale forma di regolamentazione privata delle dispute (anche sportive), avvenuta a seguito della riforma realizzata dal D.Lgs. 40/2006, si è in parte dubitato della sopravvivenza dell'arbitrato libero, in quanto l'attuale assoggettamento ad una disciplina (pubblicistica) non farebbe altro che svilire l'originaria natura dell'istituto in argomento, nato libero e da sempre affrancato da una vera e propria regolamentazione statale; da sempre, infatti, la giurisprudenza, forse più incline di certa dottrina ad avere un rapporto pragmatico con gli istituti giuridici, ha ritenuto l'arbitrato irrituale il vero arbitrato, poiché libero da regole che non fossero quelle dettate dalle parti e non soggetto a limitazioni che non fossero quelle previste *ex lege* per i rapporti contrattuali⁴⁸⁰. Nonostante la codificazione dell'istituto possa apparire, dunque, almeno formalmente ed in astratto, una contraddizione in termini, in sostanza, però, non ne fa venir meno la natura eminentemente negoziale, atteso che il dato letterale dell'art. 808 *ter* c.p.c. (e per quanto riguarda le ipotesi di arbitrato laburistico, degli artt. 412 e 412 quater c.p.c.) sembra al contrario esaltare, normativizzandole, le prerogative di "libertà" dell'arbitrato irrituale; basti pensare che, tutte le caratteristiche ad esso riconosciute, quali l'insuscettibilità all'impugnazione per nullità, la necessità di essere impugnato davanti al giudice ordinario negli stessi termini previsti per i contratti, la possibilità di far valere particolari tipologie di vizi, sono oggi, più o meno espressamente, prese in considerazione dal Legislatore. Un simile strumento di risoluzione delle controversie,

⁴⁸⁰ Si veda ancora: G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 34 e ss.

pertanto, ben appare idoneo per sua stessa natura a risolvere controversie afferenti quelle posizioni giuridiche che più delle altre sono espressione dei diritti disponibili: le controversie aventi ad oggetto la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i soggetti privati dell'ordinamento giuridico, ivi comprese, per quanto qui interessa, quelle originanti dal mondo dello Sport. Controversie patrimoniali di vario genere e di particolare rilevanza, se si riflette un istante sul potenziale economico che nel mondo moderno, aperto al libero mercato, ha il fenomeno sportivo. Un valido esempio nel senso poco sopra chiarito è costituito dalle numerose clausole compromissorie contenute negli Statuti o nei Regolamenti federali, che prevedono il deferimento delle dispute economiche a collegi arbitrali o arbitri unici, da sole o congiunte a questioni di altro genere ovvero a questioni sottoposte al vincolo di giustizia domestica oppure rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; questo è il caso delle clausole dichiaratamente per arbitrato libero contenute, tra gli altri, nell'art. 44, comma I Statuto F.I.P. 2009⁴⁸¹, nell'art. 41, commi I e III Statuto F.I.D.A.L.⁴⁸² e negli artt. 44, comma III e 45, comma II Statuto F.C.I. 2010⁴⁸³, le quali, in linea di massima, così recitano: *“Le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo”*.

⁴⁸¹ Disposizione che così recita: “Le Società affiliate e i tesserati si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale la risoluzione di controversie tra essi insorte, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federale ovvero nella competenza del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile, sempre che trattasi di controversie per le quali la Legge non escluda la compromettibilità in arbitri”.

⁴⁸² “Normativa” che deve essere interpretata alla luce del combinato disposto dei commi I, contenente la clausola compromissoria vera e propria, e III, in cui si richiede che gli arbitri decidano in qualità di amichevoli compositori della lite; trattasi di interpretazione a favore dell'arbitrato libero, confermata esplicitamente dall'art. 1, comma III Regolamento procedure arbitrali F.I.D.A.L..

⁴⁸³ L'art. 44, comma III Statuto F.C.I. 2010, così stabilisce: *“E' fatto altresì obbligo agli affiliati ed ai tesserati di rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del c.p.c. e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo. L'arbitrato è regolato dagli artt. 24 e 25 del Regolamento di Giustizia e Disciplina”*. L'art. 45, comma II, prevede, poi, che: *“Componenti del Collegio Arbitrale, sul mandato loro conferito dalle parti, provvedono, con apposito giudizio, alla regolamentazione del conflitto di interessi in atto tra le parti stesse e giudicano, inappellabilmente, sulla controversia, devoluta al loro esame, nella veste di amichevoli compositori, con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia e Disciplina Federale”*.

Nel campo del giudizio arbitrale di tipo irrituale, poi, merita una menzione a parte l'arbitrato da lavoro sportivo⁴⁸⁴; quest'ultimo si rende applicabile al fenomeno Sport, pur sempre in via alternativa e non esclusiva, a causa della possibilità di inquadrare il lavoro svolto da alcune figure professionali prettamente sportive (ad es.: atleta, allenatore, preparatore atletico, fisioterapista, etc...)⁴⁸⁵ nelle fattispecie previste dal Libro V del Codice Civile, cosicché il rapporto contrattuale tra "sportivo" - prestatore di lavoro e "società o Federazione sportiva"- datore di lavoro dovrà essere necessariamente regolato (e le eventuali controversie risolte dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro⁴⁸⁶) alla luce dei principi e delle norme del diritto dell'ordinamento generale, nonché in forza delle disposizioni provenienti dalla contrattazione collettiva⁴⁸⁷. Tutto ciò purché, in sede giudiziale, rilevino in tal senso il *petitum* e la *causa petendi*, nonché tutte le argomentazioni svolte da chi agisce in giudizio a sostegno delle proprie pretese ovvero allorquando questi elementi "*si ricolleghino senza dubbi alla allegazione della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con un soggetto privato, che prescinda e, pertanto, si collochi al di fuori del rapporto associativo con la Federazione*"⁴⁸⁸.

L'arbitrato da lavoro sportivo, inoltre, quale *species* del più ampio genere della procedura arbitrale in materia laburistica, deve, come quest'ultima, essere

⁴⁸⁴ Si consideri, fra molte: Cass., sent. 06.04.1990, n. 2889, in www.cortedicassazione.it, per cui: "*In tema di rapporti fra società e tesserati della F.I.G.C., la devoluzione della controversia al collegio arbitrale costituito a norma dell'art. 4 della legge 23 marzo 1981 n. 91, comporta un arbitrato irrituale (ammesso ex art. 5 legge n. 533 del 1973)*".

⁴⁸⁵ Elenco ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente tassativo; cfr. sull'argomento: Cass., sent. 11.04.2008, n. 9551, in www.cortedicassazione.it.

⁴⁸⁶ In argomento si veda, in giurisprudenza, *ex multis*: Cass. S.U., sentenza 18.12.1990, n. 12002, in www.cortedicassazione.it, secondo cui: "*Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle società sportive (per azioni od a responsabilità limitata) ha natura privatistica, e, pertanto, è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che dette società [...] mantengono i connotati di autonomi e distinti enti di diritto privato*".

⁴⁸⁷ Cfr., in giurisprudenza: Cass., Sez. Lav., sent. 01.08.2003, n. 11751, in www.cortedicassazione.it, secondo cui sia l'arbitrato rituale che quello irrituale, i quali nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. sono ammessi solo se previsti dai contratti collettivi e da norme di legge, costituiscono strumento alternativo, e non esclusivo, per la risoluzione delle controversie di lavoro (artt. 4 e 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533), non rilevando in contrario il fatto che tale facoltatività non sia prevista, atteso che, avuto riguardo al precetto di cui all'art. 24 Cost., alla citata normativa sul processo del lavoro ed all'art. 6 della Convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, essa deve intendersi automaticamente inserita nelle clausole compromissorie relative alle controversie di lavoro (cfr. Cass., sent. 13.04.1995, n. 4219; Cass., sent. 14.01.1987, n. 214, entrambe in www.cortedicassazione.it).

⁴⁸⁸ *Sic*: Cass. S.U., sent. n. 23.04.2008, n. 10465. In senso conforme, si vedano pure: Cass, Sez. Lav. sent. 11.04.2008, n. 955; Cass., sent. 28.12.1996, n. 11540; Cass., sent. 17.01.1996, n. 354; Cass., sent. 08.06.1995, n. 6439, tutte in www.cortedicassazione.it, le quali postulano la necessità di valutare caso per caso, con i criteri del diritto comune, l'esistenza di un vincolo di lavoro tra sportivo e società sportiva o Federazione e C.O.N.I..

riconsiderato alla luce delle norme del codice di rito civile⁴⁸⁹ e, in particolare, del cosiddetto “Collegato lavoro” (Legge 04.11.2010, n. 183), intervento normativo che ha sensibilmente rivisitato, in chiave meno stringente, la precedente disciplina codicistica. Le nuove disposizioni, che debbono pertanto trovare diretta applicazione anche nel caso dell'arbitrato da lavoro sportivo, prevedono, in potenziale deroga⁴⁹⁰ alla normativa sull'arbitrato libero *tout court ex art. 808 ter c.p.c.*, due ipotesi di arbitrato laburistico, la prima delle quali trova realizzazione dinanzi ad organismi precostituiti, quali la commissione di conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio (art. 412 c.p.c.) oppure le sedi previste dalla contrattazione collettiva (art. 412 *ter* c.p.c.), mentre la seconda prevede la costituzione *ad hoc* dell'organo arbitrale (art. 412 *quater* c.p.c.). In questo secondo caso, poi, il Legislatore si mostra puntuale nel descrivere la procedura da seguire⁴⁹¹,

⁴⁸⁹ Secondo M. VESCOVI, “*Giustizia sportiva ed arbitrato*”, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 106, non può parlarsi di applicazione delle norme codicistiche in materia di arbitrato laburistico sportivo per la F.I.G.C., “*in quanto la procedura segue un proprio regolamento, accettato dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro subordinato sportivo che non rimanda al Codice di procedura civile*”. Tale considerazione appare criticabile, poiché in ragione del valore della disciplina del codice di rito in tale materia, apparirebbe necessaria una deroga espressa per giungere ad escludere l'applicazione delle norme statali.

⁴⁹⁰ Deroga che, in caso di contrasto con la disciplina dell'art. 808 *ter* c.p.c., sarà dovuta in virtù del criterio della specialità (*lex specialis derogat generali*).

⁴⁹¹ Così testualmente recita l'art. 412 *quater*, dal comma III al comma X c.p.c.: “*La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la*

al fine di offrire, vista la peculiarità della materia e delle posizioni giuridiche coinvolte, un parametro di riferimento che garantisca *a priori* la parità formale e sostanziale dei contendenti, nonché riduca il potenziale squilibrio di partenza dovuto alla disparità di mezzi e risorse delle parti; puntualità che, tuttavia, appare lontana, come si chiarirà tra breve, da quella con cui, in passato, il “vecchio” art. 412 *ter* c.p.c. richiedeva l'adempimento di particolari formalità.

Se si eccettua la libertà riconosciuta dalla legge alle parti dei contratti collettivi di lavoro (anche sportivo) di disciplinare le modalità di svolgimento della procedura arbitrale *de qua*, e si circoscrive alla sola ipotesi di giudizio arbitrale dinanzi alla D.P.L. l'adempimento delle formalità di cui all'art. 412, comma II c.p.c. (indicazione nel mandato dalle parti conferito alla commissione di conciliazione⁴⁹² per la risoluzione arbitrale della controversia giuslavoristica: 1) del termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato; 2) delle norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari), la nuova disciplina codicistica dell'arbitrato da lavoro appare proceduralmente uniforme, con particolare riferimento all'efficacia da attribuire all'emananda decisione arbitrale. Il lodo pronunciato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri ed autenticato produrrà infatti, tra le parti gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113, comma IV c.c. e sarà impugnabile ai sensi dell'art. 808 *ter* c.p.c.. Come in passato, però, sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale deciderà in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato; il ricorso potrà essere ancora depositato entro il termine di trenta giorni

conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo. Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale. La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato”.

⁴⁹² Il ricorso alla Camera di Conciliazione della competente D.P.L., lo si ricorda, è ora divenuto facoltativo, cosicché questa, per espressa previsione normativa, potrà costituire in ogni caso opportuna sede per lo svolgimento di procedure arbitrali irrituali.

dalla notificazione del lodo, decorso il quale, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato giudizialmente respinto, il lodo sarà depositato presso la cancelleria dell'organo giurisdizionale adito, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiarerà esecutivo con decreto. A ben vedere, sono stati eliminati (*rectius*: abrogate) o, in parte, espressamente sostituite *ex lege* con specifiche disposizioni, tutti quei “correttivi” o “cautele” originariamente contenute nell'art. 412 *ter*, comma I, lett. a), b), c), d) ed e) c.p.c. e che inducevano gran parte della dottrina⁴⁹³, a giusta ragione, a ritenere che si trattasse di una procedura arbitrale solo formalmente irrituale. Dopo l'entrata in vigore della Legge 04.11.2010, n. 183 sembra, infatti, ancor più esaltato il carattere prettamente libero dell'arbitrato del lavoro (anche sportivo), il quale potrà avere, seppur solo in presenza di un'espressa previsione unanime delle parti in tal senso, l'equità come canone di giudizio; al riguardo, basti pensare al richiamo operato, *quoad effectum*, dal nuovo art. 412 c.p.c. all'art. 1372 c.c., il quale ultimo ben attribuisce, senza possibilità di diversa interpretazione, l'efficacia di determinazione contrattuale al lodo pronunciato in materia laburistica, discostandolo sensibilmente da quello rituale avente gli effetti (non esecutivi) della sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica.

In ogni caso e tornando al più generico tema dell'arbitrato irrituale in *subiecta materia*, occorre dire che dal riconoscimento dell'idoneità del giudizio arbitrale libero a risolvere questioni *lato sensu* patrimoniali (sportive), consegue che nella materia in esame (sempre per le controversie laburistiche, mentre per le altre solo laddove le clausole compromissorie prevedano un arbitrato irrituale), il lodo pronunciato dal collegio arbitrale sportivo (endo o eso-federale) sarà sempre impugnabile per i motivi di cui all'art. 808 *ter*, comma II c.p.c. e più precisamente:

⁴⁹³ Per tutti si veda: G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006, pagg. 44 e ss., secondo cui l'arbitrato disciplinato del precedente art. 412 *ter* c.p.c. era “*chiaramente un arbitrato da legge*”. In particolar modo, poi, “*appare evidente che [...] siamo di fronte a un arbitrato che di “irrituale” ha soltanto il nome. Se si preferisce, il legislatore ha cercato di salvare il carattere “negoziale” della decisione arbitrale, ma ha, poi, così limitato l'autonomia delle parti, che è ragione della negozialità dell'arbitrato irrituale, da rendere possibile l'applicazione al lodo in questione del regime dei negozi. Nella realtà si tratta di un tipo particolare di arbitrato rituale, la cui disciplina diverge dal modello ordinario avendo il legislatore privilegiato in questo settore l'autonomia collettiva (a scapito di quella individuale) avendo circondato l'arbitrato di maggiori garanzie e avendo tentato di imprimere ad esso una maggiore speditezza*”.

- a) invalidità della convenzione arbitrale;
- b) pronuncia su conclusioni che esorbitano dai limiti della convenzione di arbitrato, purché nel corso del procedimento la parte interessata abbia sollevato, senza limiti temporali, la relativa eccezione, pena la preclusione dell'azione impugnatoria. Si tratta, come è evidente, di vizio di *ultra* o *extra* petizione ai sensi dell'art. 112 c.p.c.;
- c) nomina di arbitri al di fuori delle forme e dei modi pattuiti tra le parti, le quali possono prevedere qualità particolari per gli amichevoli compositori della lite;
- d) pronuncia del lodo da parte di arbitro incapace *ex art.* 812 c.p.c. ovvero incapace ad esercitare la funzione dell'arbitro, al momento della pronuncia del lodo;
- e) violazione delle regole poste dalle parti come condizione di validità del lodo, tra le quali debbono ricomprendersi oltre che le regole procedurali, anche quelle di giudizio in senso stretto;
- f) rispetto del principio del contraddittorio. Tale principio, la necessità del cui rispetto deriva ancor prima da questioni logiche e di buon senso, piuttosto che prettamente giuridiche, ha eminente rilevanza per qualsiasi attività di giudizio che avvenga all'interno del nostro ordinamento giuridico, ivi compresa quella realizzata dagli arbitri irrituali, a conferma che anche questi ultimi, a dispetto di quanto ritenuto da certa giurisprudenza di legittimità, debbono mantenersi terzi ed imparziali rispetto ai contendenti. Il contraddittorio, sfuggendo nel caso in esame a qualsiasi predeterminazione formale o procedurale, deve intendersi come possibilità riconosciuta a tutte le parti della *querelle* di essere messe nelle medesime condizioni di conoscere, argomentare, dedurre, provare ed eccepire, senza che nulla resti celato o venga sottratto all'esercizio dei poteri processuali a queste ultime riconosciuti.

Inoltre, ai motivi di impugnazione del lodo contrattuale sportivo, come per qualsiasi decisione arbitrale libera, si devono aggiungere le tradizionali azioni di impugnazione negoziale e dei vizi ad esse connessi⁴⁹⁴. Il lodo irrituale, infatti, a causa della sua natura essenzialmente negoziale, non può essere invalidato che per gli stessi motivi che determinano l'annullamento del contratto, vale a dire, oltre che per incapacità delle parti o degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo⁴⁹⁵, per eccesso dai limiti del mandato⁴⁹⁶, nonché, laddove si riconosca il carattere transattivo dell'istituto, per tutti i casi di invalidità esplicitamente previsti per il contratto di transazione⁴⁹⁷, da proporsi senza alcun termine di decadenza (salvo quanto disposto dal riformulato art. 412 c.p.c.) davanti al competente giudice ordinario di primo grado⁴⁹⁸, da individuarsi secondo le regole ordinarie⁴⁹⁹. Con particolare riferimento all'ipotesi dell'errore, va precisato che, secondo l'orientamento seguito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, dovrà aversi riguardo al solo errore sostanziale (con l'esclusione, quindi, di quello di diritto⁵⁰⁰), purché lo stesso risulti

⁴⁹⁴ M. BOVE, *Appunti sui lavori in corso in materia di arbitrato*, in www.judicium.it, 2005.

⁴⁹⁵ Già in precedenza si è chiarito che esiste un orientamento dottrinario comunque contrario ad un tale convincimento. Quanto ai vizi dell'errore (sostanziale), del dolo e della violenza, si vedano più specificatamente: Tar Lazio, Sez. III *ter*, sentenza n. 2571/2005, secondo cui: "E' noto come l'arbitrato irrituale abbia natura contrattuale; l'arbitro irrituale è un mandatario a transigere, e la sua decisione vale tra le parti come negozio di accertamento o come transazione; il lodo è impugnabile per incapacità delle parti o degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo, od eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto"; Tar Lazio, Sez. III *ter*, sentenza n. 6174/2005, in cui si legge: "Ritenuto preliminarmente che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui impugna il lodo arbitrale emesso in data 5/8/2005 dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, risultando lo stesso, per la sua natura negoziale, impugnabile solamente per incapacità delle parti e degli arbitri, per errore sostanziale, violenza, dolo ed eccesso di potere con riguardo ai limiti del mandato ricevuto, senza possibilità di prospettare errores in iudicando"; Tar Lazio, Sez. III, sentenza n. 6067/2005, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

⁴⁹⁶ G. SCHIZZEROTTO, *Arbitrato improprio ed arbitraggio*, Milano, 1967, pag. 372; E. RICCI, *Sull'impugnazione per errore del lodo arbitrale irrituale*, in Riv. Dir. Proc., 1977, pag. 436; G. TARZIA, *Efficacia del lodo ed impugnazione nell'arbitrato rituale e irrituale*, Riv. Dir. Proc., 1987, pag. 160; R. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971, pag. 182.

⁴⁹⁷ In tal senso: G. SILINGARDI, *Il compromesso in arbitri nelle società di capitali*, Milano, 1979, pag. 74.

⁴⁹⁸ Nella giurisprudenza della Suprema Corte, si considerino: Cass., sentenza 16049/2004; Cass., sentenza n. 9392/2004; Cass., sentenza 3614/2004; Cass., sentenza n. 7654/2004; Cass., sentenza 5359/2004, tutte in www.cortedicassazione.it.

⁴⁹⁹ In giurisprudenza, sul punto si vedano: Cass., sentenza 5280/1998; Cass., sentenza n. 7996/1996, entrambe in www.cortedicassazione.it. In senso contrario, cfr.: C.d'App. Bari, sentenza 19.04.1996, in Riv. Arb., 1997, pag. 557.

⁵⁰⁰ Cfr., *ex plurimis*: Cass., sentenza 16049/2004; Cass., sentenza n. 9392/2004; Cass., sentenza 7654/2003; Cass., sentenza n. 4841/2002; Cass., sentenza 11678/2001, tutte in www.cortedicassazione.it. In dottrina: G. SCHIZZEROTTO, *Arbitrato improprio ed arbitraggio*, Milano, 1967, pag. 372; R. VECCHIONE, *L'arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971, pag. 182.

essenziale e facilmente riconoscibile⁵⁰¹. Quanto al dolo, invece, l'espressione, ai fini dell'integrazione della fattispecie impugnatoria, va riferita esclusivamente ad una delle parti della lite e non all'arbitro, il quale ultimo, in tal caso, realizzerebbe un'ipotesi di mala fede soggettiva od oggettiva⁵⁰²; dolo della parte che ben potrebbe consistere in un illecito comportamento tenuto per trarre in inganno la controparte, inducendola a compiere una dichiarazione o una manifestazione di volontà che non avrebbe mai avuto ragion d'essere senza l'illecita condotta avversaria. Alla categoria del dolo determinante l'impugnazione negoziale del lodo irrituale, si ritiene debba sussumersi il caso della manifesta iniquità, laddove questa ne integri gli elementi costitutivi⁵⁰³. Per quanto riguarda il solo arbitrato irrituale in materia di lavoro e previdenza, va però aggiunto che, a seguito dei Decreti Legislativi 387/1998 ed 80/1998, l'impugnazione dei lodi liberi non è più soggetta alla disciplina dettata per le impugnazioni delle rinunce e delle transazioni⁵⁰⁴.

Quanto detto a proposito della natura negoziale dell'arbitrato libero, vale anche per l'arbitrato rituale; sebbene il lodo pronunciato all'esito della seconda tipologia di giudizio arbitrale appaia (ed in effetti sia) sostanzialmente differente dalla decisione arbitrale irrituale, tanto nella disciplina, quanto negli effetti, la procedura di risoluzione delle controversie di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c. mantiene pur sempre la propria indiscussa origine negoziale e la propria dimensione prettamente privatistica. Senza anticipare nulla in merito all'efficacia del lodo rituale, in gran parte assimilata a quella di una vera e propria sentenza resa dai Tribunali dello Stato, qui preme esclusivamente precisare che, a ben vedere, l'efficacia della decisione arbitrale non incide sulla natura da riconoscere alla procedura al cui esito viene emessa; in altri termini, l'efficacia è attribuito diverso dalla natura dell'atto e del procedimento che con esso si chiude, nel senso che la prima prescinde dalla seconda e tra le due non vi è alcuna necessaria identità⁵⁰⁵. Si noti, infatti, che il Legislatore ha equiparato il lodo

⁵⁰¹ Sul punto: Cass., sentenza 579/1993; Cass., sentenza n. 12725/1992; Cass., sentenza 9654/1992, tutte in www.cortedicassazione.it.

⁵⁰² Sic: SCHIZZEROTTO, *Arbitrato improprio ed arbitraggio*, Milano, 1967, pag. 373.

⁵⁰³ Così, in tempi relativamente recenti: Cass., sentenza 9654/1992, in www.cortedicassazione.it.

⁵⁰⁴ F.P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, in Riv. Arb., 1995, pagg. 42 e ss.

⁵⁰⁵ L'impossibilità di concepire gli effetti del lodo come conseguenza della natura negoziale della convenzione arbitrale dalla quale origina, viene diversamente ricostruita in dottrina: secondo G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006 la differenziazione avviene, *de iure condito*, su base "giuspositivista", nel senso che l'efficacia del lodo è quella della sentenza, perché così ha espressamente voluto e previsto il Legislatore del 2006; al contrario, pur concordando con l'evento finale, si pone F.P. LUISO, *Diritto processuale Civile*, Giuffrè, 2009, pagg. 411 e ss., il quale sembra giungere al risultato dell'efficacia di sentenza per il lodo su base

alla sentenza solo in relazione agli effetti, non come atto: la decisione arbitrale rituale resta, dunque, un atto privato, al quale tuttavia la legge ricollega gli stessi effetti (dichiarativi) del provvedimento emesso dagli organi giurisdizionali dello Stato. Il discorso vale anche *a contrario*: la circostanza che il lodo si fondi sul consenso delle parti, e sia costituito dalla decisione privata di soggetti privati, non può ostacolare l'attribuzione al lodo degli stessi effetti della sentenza, anzi una simile conseguenza appare addirittura un evento logicamente necessario. Basti riflettere, al riguardo, che l'unica differenza tra giurisdizione pubblica ed arbitrato inteso *lato sensu* consiste nel fatto che la prima, per potersi validamente pronunciare, non ha bisogno del consenso delle parti della controversia, trovando la propria ragion d'essere nell'*imperium* derivante dalla propria autorità; consenso delle parti sul quale, al contrario, si fonda necessariamente il giudizio arbitrale, sia rituale, che libero, cosicché, nelle ipotesi in cui tale accordo sia presente, non vi sarà alcuna ragione per differenziare gli effetti di una sentenza da quelli di un lodo o dagli effetti derivanti da un accordo che le parti abbiano direttamente raggiunto. D'altronde, se all'accordo delle parti l'ordinamento attribuisce *ex art. 1372, comma I c.c. "forza di legge"* tra le stesse, come potrebbe allora attribuirsi alla sentenza un'efficacia maggiore del contratto? Bisognerebbe sostenere che la sentenza sia idonea a produrre effetti superiori a quelli della legge, la qual cosa non è assolutamente né possibile, né immaginabile⁵⁰⁶. Se ne deve dedurre che l'arbitrato rituale conserva la propria natura negoziale, così come il relativo lodo mantiene la propria origine privatistica, seppur con efficacia differenziata.

Per gli esposti motivi, anche il giudizio arbitrale intrapreso e concluso ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c., ben si presta a regolare al di fuori della sfera di operatività dell'organo giudiziale (statale) altrimenti competente, gli interessi a carattere eminentemente economico. L'esempio più eclatante di arbitrato rituale in materia patrimoniale è attualmente offerto, come noto, dall'art. 12 *ter* Statuto C.O.N.I. 2008, il quale, in combinato disposto con le "norme" del Regolamento T.N.A.S., delinea una forma di arbitrato sportivo esofederale quasi esclusivamente rituale, per la risoluzione delle controversie sportive anche economiche. In tal senso si considerino le numerose pronunce dei singoli collegi arbitrali ed arbitri unici prodotte in *subiecta*

"giusnaturalista" ovvero su argomentazioni che manifestano una necessità ontologica e sistematica di equiparare, *quoad effectum*, lodo, sentenza e contratto (forza di legge tra le parti *ex art. 1372, comma I c.c.*). Su queste ultime argomentazioni si dirà tra breve nel testo della presente ricerca, apparendo al relativo autore di dover aderire alla seconda delle teorie ricordate.

⁵⁰⁶ F.P. LUISSO, *Diritto processuale Civile*, Giuffrè, 2009, pagg. 411 e ss..

materia, dall'entrata in vigore del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sino ad oggi: l'oggetto di tali lodi esofederali, a dire il vero, però, è stato piuttosto limitato, essendo stati in concreto azionati in via arbitrale i soli diritti degli agenti di atleti (in particolare: calciatori) ad ottenere il pagamento delle spettanze per l'espletamento della loro attività professionale⁵⁰⁷ (anche all'esito della revoca del mandato senza giusta causa⁵⁰⁸). Restano, in ogni caso, potenzialmente deferibili ad arbitri, anche nella forma rituale, i diritti patrimoniali connessi alle numerose fonti di finanziamento cui possono fare affidamento molte società sportive (in particolare delle discipline sportive più diffuse come il calcio) ovvero ai contratti di sponsorizzazione, di sfruttamento dei diritti di immagine ed all'acquisto dei diritti televisivi da parte delle emittenti radiotelevisive⁵⁰⁹; il tutto senza contare che società ed atleti, in qualità di soggetti di diritto privato, possono stipulare, anche all'interno dell'ordinamento particolare e pur sempre in riferimento alle attività che in quest'ultimo si svolgono, un ampio numero di contratti tipici ed atipici, dai quali possono sorgere le più varie forme e tipologie di obbligazioni a carattere economico. Nel più ristretto ambito federale, poi, si possono considerare due tipi di clausole compromissorie per arbitrato rituale in materia patrimoniale: quelle che contengono un rinvio al giudizio da tenersi dinanzi al T.N.A.S. (in passato, dinanzi alla C.C.A.S.), per le quali, dunque, valgono le medesime considerazioni svolte per il nuovo organo amministratore dell'arbitrato C.O.N.I., e quelle che individuano espressamente esse stesse la forma del futuro ed eventuale arbitrato. Tra le prime possono annoverarsi l'art. 64 Statuto F.I.PAV.⁵¹⁰, gli artt. 70 e 71 Statuto F.I.D.S., nonché l'art. 23 Regolamento Agenti Calciatori⁵¹¹, le quali, in genere, contengono

⁵⁰⁷ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 21.01.2011; Lodo T.N.A.S. del 17.01.2011; Lodo T.N.A.S. del 17.12.2010 tutti in www.coni.it.

⁵⁰⁸ Cfr., *ex plurimis*: Lodo T.N.A.S. del 06.12.2010, in www.coni.it.

⁵⁰⁹ La disposizione di cui all'art. 12 *ter*, comma II del vigente Statuto C.O.N.I., infatti, ben consente l'estensione dell'arbitrato esofederale a soggetti non facenti parte, in senso tecnico-giuridico, dell'ordinamento particolare, purché sussista idonea clausola compromissoria o accordo avente ad oggetto una controversia "*in materia sportiva*". Così, pure, l'art. 2, comma III del Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S..

⁵¹⁰ Art. 64, comma I Statuto F.I.PAV. 2009, per il quale: "*Le controversie che contrappongono la FIPAV a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, a eccezione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi (120) giorni, a diecimila (10.000) euro di multa od ammenda, e delle controversie in materia di doping*".

⁵¹¹ Clausola compromissoria per arbitrato rituale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, ora da intendersi rinviante al T.N.A.S..

clausole del seguente approssimativo tenore: *“Le controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, istituito presso il CONI, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale”*; mentre tra le seconde, debbono ricordarsi l’art. 32 Statuto F.M.I. 2009⁵¹², l’art. 32 Statuto F.P.I. 2005⁵¹³ e l’art. 30, comma I Statuto F.I.N. 2004⁵¹⁴, che, con formulazioni tra loro analoghe, così dispongono: *“Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa”*.

Giungendo al tema del regime impugnatorio, come accade per tutti gli aspetti dell’arbitrato sportivo *de quo*, non può concedersi spazio a dubbi: si tratta di arbitrato e di lodo a tutti gli effetti, cosicché la decisione arbitrale sarà soggetta ai mezzi di impugnazione stabiliti dal codice di rito per tali atti decisionali, da esperirsi dinanzi ai giudici della Repubblica. In particolar modo, è opportuno segnalare l’impugnazione per nullità *ex artt.* 827 e ss. c.p.c., la quale, assolutamente non rinunciabile in via preventiva, deve avvenire dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio, per i motivi e solo per i motivi previsti dall’art. 829, comma I c.p.c. e qui di seguito analiticamente riportati:

- a) invalidità della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'art. 817, comma III;

⁵¹² Il cui testo così recita: *“Gli Affiliati ed i Tesserati si impegnano a devolvere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia Federali e nella competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia”*.

⁵¹³ In cui si legge: *“Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell’art. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia”*.

⁵¹⁴ Assolutamente identico, nella formulazione, al precedente.

- b) nomina degli arbitri in violazione delle forme e dei modi prescritti nei capi II e VI del Titolo VIII del Libro IV, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- c) lodo pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812 c.p.c.;
- d) lodo pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'art. 817, comma IV c.p.c., o lodo che ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
- e) lodo mancante dei requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'art. 823 c.p.c.;
- f) lodo pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'art. 821 c.p.c.;
- g) inosservanza nel procedimento delle forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità, laddove questa non sia stata sanata;
- h) lodo contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza siano stati prodotti nel procedimento;
- i) inosservanza nel procedimento arbitrale del principio del contraddittorio;
- j) lodo conclusivo del procedimento, che non decide il merito della controversia, allorquando il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
- k) lodo contenente disposizioni contraddittorie;
- l) lodo che non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

Per quanto sin qui detto, ovviamente, è possibile anche il ricorso agli altri mezzi impugnatori tradizionalmente previsti per le sentenze statali, vale a dire la revocazione e l'opposizione di terzo, sempre e solo, però, nei modi e con i limiti stabiliti dal codice di procedura civile.

Il lodo rituale emesso all'esito di una procedura arbitrale (sportiva), poi, laddove non impugnato, avrà *ex art. 824 bis c.p.c.* gli effetti di accertamento, dichiarativi, costitutivi e di condanna (non quelli esecutivi, pur sempre subordinati alla procedura di *exequatur*) riconosciuti al provvedimento giudiziale decisionale per eccellenza: la sentenza dell'A.G.. Particolarmente interessante al riguardo appare il controverso tema della idoneità o meno del lodo rituale (anche sportivo, ovviamente) al passaggio in giudicato formale (sul quale non sussistono contestazioni) e sostanziale. Si è già visto in precedenza, a proposito dell'ammissibilità della forma rituale del giudizio arbitrale su questioni coperte dal vincolo di giustizia sportiva, come il riconoscimento di un simile attributo, persino in caso di posizioni giuridiche prettamente sportive, non appaia incontrare ostacoli o contraddizioni logico-sistematico-giuridiche, laddove venga accostato al fenomeno Sport. Nell'ordinamento generale si è, tuttavia, sviluppato un vivace dibattito dottrinario sull'argomento: da un lato, vi è chi tende a ritenere che il lodo, avendo incontestata natura privata, possa al massimo essere equiparato (*quoad effectum*) ad una sentenza di primo grado, ma non sia mai idoneo a conseguire l'autorità del giudicato statale (cosiddetta "teoria negozialista")⁵¹⁵. In posizione contraria si trovano, invece, coloro che, già manifestando favore per la teoria giurisdizionale dell'arbitrato anteriormente alla riforma del D.Lgs. n. 40/2006, ritengono ancor più oggi che il lodo rituale di merito possa astrattamente conseguire gli effetti del giudicato sostanziale (cosiddetta "teoria giurisdizionalista"); in questo caso, si tratterebbe

⁵¹⁵ In tal senso: C. PUNZI, *Efficacia di sentenza del lodo*, in Riv. Arb., n. 4/2005, pagg. 821 e ss.; E. ODORISIO, *Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell'arbitrato*, in Riv. Dir. Proc., 2006, pagg. 253 e ss.; F. CARPI, *Commento all'art. 824 bis*, in L'arbitrato, a cura di Carpi, II ed., Bologna, 2007, pagg. 586 e ss.. A sostegno dell'efficacia negoziale del lodo anche la giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, cfr.: Cass., Sez. I, sent. 27.11.2001, n. 15023; Cass., Sez. I, sent. 11.06.2007, n. 13670, la quale, però, è stata pronunciata in riferimento ad un lodo libero; Cass., Sez. I, sent. 11.09.2007, n. 19090, tutte in www.cortedicassazione.it; T.A.R. Campania, sent. 01.03.2010, n. 1213, in cui si equiparano gli effetti del lodo a quelli della sentenza, solo in termini processuali; T.A.R. Campania, sent. 14.04.2009, n. 1967; T.A.R. Puglia, sent. 09.10.2008, n. 2800, per la quale il giudicato deriva solo dalla forza imperativa della sentenza pronunciata dai giudici dello Stato; T.A.R. Campania, sent. 05.06.2006, n. 4277, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

soltanto di individuare l'esatto momento in cui ciò potrebbe avvenire⁵¹⁶. Il terreno dello scontro può riassumersi, nonostante i numerosi argomenti messi in campo dall'una e dall'altra parte⁵¹⁷, nella questione se la natura negoziale della convenzione d'arbitrato e del conseguente giudizio arbitrale condizioni, senza alcun rimedio, la natura del relativo lodo, in modo tale che la dimensione privatistica all'interno della quale questo si muove e produce i suoi effetti, sebbene l'esplicita previsione dell'art. 824 *bis* c.p.c., non consenta alla decisione arbitrale la possibilità di essere parificata ad una sentenza, in tutto e per tutto, sino al fare irreversibilmente ed irrettrattabilmente stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa *ex art.* 2909 c.c.. Questione alla quale, nel caso in esame, deve aggiungersi la verifica se gli elementi caratteristici e le prerogative proprie del mondo dello Sport siano in qualche modo di intralcio al riconoscimento dell'autorità del giudicato sostanziale al lodo rituale sportivo.

A chi scrive sembra che la soluzione corretta sia quella, *in primis*, di ritenere possibile l'acquisizione da parte del lodo di quel particolare modo di essere degli

⁵¹⁶ *Sic*: M. BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Il nuovo processo civile*, a cura di Bove-Cecchella, Milano, 2006, pag. 92; M. BOVE, *Lineamenti di diritto processuale civile*, II ed., 2006, pag. 55; F.P. LUISSO, *Codice di procedura civile commentato*, III ed. a cura di Consolo, Milano, 2007, III, pagg. 2986 e ss.; R. MURONI, *La pendenza del giudizio arbitrale*, Torino, 2008, pag. 192.

⁵¹⁷ Impiegati dalla teoria negozialista sono i seguenti argomenti: a) l'efficacia vincolante propria del lodo anche anteriormente al D.Lgs. 40/2006 è cosa diversa dall'efficacia di sentenza; b) l'efficacia del lodo rituale è analoga, non identica a quella della sentenza (subordinazione dell'efficacia esecutiva all'*exequatur*); c) l'art. 824 *bis* c.p.c. introduce una disciplina in contrasto con quella "ontologica" dell'arbitrato (ad es.: l'attività dell'arbitro non è equiparabile a quella del giudice; impossibilità di esperire il rimedio impugnatorio *ex art.* 397 c.p.c. in caso di lodi pronunciati in materia indisponibile; impossibilità di ammettere effetti del lodo su situazioni estranee al patto compromissorio o su soggetti terzi che affermino la propria titolarità su posizioni giuridiche oggetto della convenzione arbitrale); d) l'art. 824 *bis* c.p.c. non implica necessariamente l'idoneità al giudicato sostanziale del lodo rituale; e) la natura negoziale del lodo contraddice l'attuale *ius positum*, per cui quest'ultimo non sarebbe idoneo a vincere gli ostacoli posti dalla prima; f) occorre tenere distinti gli effetti processuali da quelli sostanziali; g) l'art. 829, comma I, n. 8 c.p.c. distingue tra sentenza passata in giudicato e lodo non più impugnabile (lettura analoga viene offerta per l'art. 2945, comma III c.c.). Argomenti a sostegno della teoria giurisdizionalista, invece, sono: a) possibilità di attribuire agli arbitri i poteri e le funzioni giudicanti, nonché di riconoscere all'arbitrato rituale prevalente o integrale natura giurisdizionale, soprattutto dopo la nota Corte Cost., sentenza n. 376/2001 (nel senso che tale pronuncia non tolga ed aggiunga nulla al dibattito, si veda VACCARELLA, *Il coraggio della concretezza in una storica decisione della Corte costituzionale*, in *Giust. Civ.*, 2001, I, pagg. 2887 e ss.); b) rimozione *ope legis* dei precedenti ostacoli concettuali e normativi al riconoscimento al lodo rituale, seppur non omologato, dei pieni effetti giurisdizionali (cfr. artt. 823, comma IV, 827, comma II, 829, comma I, n. 8 - al quale si offre una lettura diversa da quella proposta dalla contrapposta dottrina, per cui il lodo non più impugnabile sarebbe un'espressione che cela l'identificazione effettuale con la sentenza passata in giudicato -, 83, comma III c.p.c.); c) la natura del lodo rituale non sarebbe quella di un negozio (*rectius*: un atto di volontà), ma quella di un atto di decisione e come tale equiparabile sotto tutti gli effetti ad una sentenza; d) il carattere alternativo della decisione arbitrale rituale rispetto alla giurisdizione imporrebbe la conclusione della parificazione *quoad effectum*, ivi compreso il passaggio in giudicato sostanziale, del lodo al provvedimento decisionale statale per eccellenza; e) scindibilità tra natura della convenzione arbitrale ed efficacia del lodo rituale.

effetti della sentenza che è il giudicato sostanziale e, in secondo luogo, di non ravvisare alcun elemento impeditivo dell'estensione di una simile possibilità al lodo rituale sportivo. Quanto al primo punto, infatti, in tal senso inducono, oltre che gli argomenti introdotti dagli esponenti della teoria giurisdizionale, soprattutto le scelte operate in tal senso dal D.Lgs. n. 40/2006: come saggiamente rilevato in dottrina, un simile risultato lo si può desumere non tanto dal tenore dell'art. 824 *bis* c.p.c., il quale a ben vedere non dice nulla al riguardo (sebbene possa costituire una buona base argomentativa), quanto da quello dell'art. 819 *ter* c.p.c., norma questa che qualifica l'eccezione di patto compromissorio come eccezione di incompetenza, quindi, di rito e ciò, appare logico credere, in conseguenza dell'adesione alla teoria giurisdizionale dell'arbitrato. Se, infatti, il Legislatore avesse voluto mostrare favore per la teoria negozialista, riconoscendo così fondata la convinzione che la decisione arbitrale rituale abbia natura ed effetti tipici dei contratti o, al massimo, efficacia parificata alla sola sentenza di primo grado, avrebbe qualificato l'*exceptio compromissi* come eccezione di merito, alla stregua di quanto, pure, sostenuto dalla Suprema Corte, con la già citata sentenza 03.08.2000, n. 527.

Sul secondo punto, invece, va detto che l'idoneità della questione patrimoniale sportiva ad essere portata al di fuori dei confini dell'ordinamento particolare, perché involgente posizioni giuridiche qualificabili come diritti soggettivi, consente di equiparare senza eccezioni di sorta le vicende delle due decisioni arbitrali: quella ordinaria e quella particolare sportiva. Inoltre, le prerogative dello Sport, ammesso e non concesso che possano frapporre ostacoli alla ricostruzione dell'idoneità all'acquisizione dell'autorità di giudicato *ex art. 2909 c.c.* (e chi scrive crede fermamente di no), rilevano come noto solo nella sfera di riconosciuta autonomia del fenomeno Sport, che è quella di cui alle lett. a) e b) dell'art. 2 del D.L. 220/2003, sfera che è ben diversa da quella di cui all'*incipit* dell'art. 3, comma I del medesimo testo normativo.

In definitiva, risultano sovrapponibili, nella materia patrimoniale le discipline dell'arbitrato "statale" e dell'arbitrato sportivo, le quali avranno, pertanto, come unico parametro di riferimento le norme dettate dall'ordinamento della Repubblica.

16. LA NATURA E L'EFFICACIA DEI LODI SPORTIVI PRONUNCIATI IN MATERIA RIENTRANTE NELLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Il giudizio arbitrale che interviene nella risoluzione delle questioni involgenti interessi legittimi e diritti soggettivi attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si è mostrato in passato e si mostra tuttora la chiave di volta della ricostruzione in termini giustiziali-amministrativi, da un lato, o negoziali, dall'altro, dell'arbitrato sportivo. Quanto all'ampia categoria delle materie residuali *ex art. 3*, comma I D.L. 220/2003, si è già visto nelle pagine che precedono come la giurisprudenza abbia diversamente inteso ed interpretato, talvolta soffermandosi su sfumature o particolari, i vari elementi costitutivi della fattispecie in esame, non limitandosi al mero dato letterale contenuto negli Statuti e nei Regolamenti, ma preferendo ricostruzioni sistematiche di più ampio respiro, che tenessero nel dovuto conto la disciplina dell'ordinamento generale. Interpretazioni che hanno condotto al prevalentemente condiviso (ma criticabile e criticato) risultato del lodo arbitrale emesso in *subiecta materia* come atto sostanzialmente amministrativo, poiché prodotto all'esito di un presunto procedimento amministrativo in forma arbitrale, posto in essere (*rectius*: amministrato) da soggetti di diritto pubblico (C.O.N.I. e, prima dell'intervento del D.Lgs. 23 Luglio 1999, n. 242, tutte le Federazioni e le Discipline) o, comunque, nell'esercizio di una funzione pubblica (come è tuttora in parte ritenuto l'esercizio del potere di risolvere controversie al di fuori della sede giudiziale⁵¹⁸). La forma libera della procedura arbitrale prevista tanto nei previgenti Statuti C.O.N.I., quanto in molti Statuti e Regolamenti federali, nonché, secondo alcune pronunce giurisprudenziali, addirittura naturalisticamente collegata alla tipologia di arbitrato ipotizzabile in materia⁵¹⁹, contribuiva, poi, non poco ad accrescere il convincimento che si fosse in presenza di una fase (quella conclusiva) di un procedimento amministrativo interamente realizzatosi all'interno dell'ordinamento sportivo; ciò, ovviamente, soprattutto in ragione della inidoneità,

⁵¹⁸ In merito al convincimento secondo cui l'arbitrato rituale è sempre esercizio di una pubblica funzione, pur se realizzato da soggetti privati, si veda: G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006. In senso contrario: F.P. LUISO, *Diritto processuale Civile*, Giuffrè, 2009, pagg. 411 e ss.

⁵¹⁹ Il riferimento qui è alla necessità di sottrarre indiscriminatamente il controllo giudiziale degli interessi legittimi alla cognizione del giudice ordinario, il quale, nella veste del giudice di appello, avrebbe coerentemente dovuto conoscere quelle particolari posizioni giuridiche che prendono il nome di interesse legittimo, con possibili (ritenute) conseguenze da pagare in termini di incostituzionalità.

stabilita ex art. 6, comma II Legge 205/2000, della forma arbitrale irrituale ad ottenere soluzioni alle controversie di diritto pubblico, men che meno se involgenti gli interessi legittimi.

Il cambio di rotta operato attraverso lo Statuto C.O.N.I. 2008 ed il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, pur sempre fatta salva la possibilità che il precedente arbitrato della Camera di Conciliazione ed Arbitrato potesse essere, già per sua stessa natura, suscettibile di una qualificazione come vero e proprio giudizio arbitrale⁵²⁰, impone, secondo la prevalente dottrina⁵²¹, un profondo ripensamento dell'orientamento favorevole alla natura sostanzialmente amministrativa del lodo sportivo in materie residuali. Punti di contatto con la preesistente situazione, in ogni caso, rimangono ancora quelli relativi alla natura del soggetto che amministra la procedura arbitrale ed alla natura della funzione di risoluzione delle dispute ex artt. 806 e ss. c.p.c., circostanza questa che rende opportuno un preliminare esame di tali fondamentali aspetti.

A ben vedere, infatti, gli elementi costitutivi dell'atto amministrativo difettano sensibilmente nei lodi pronunciati dagli organi arbitrali endo o eso-federali sportivi, cosicché la qualificazione degli stessi come atti conclusivi di un procedimento amministrativo sembra derivare, oltre che dalla creazione legislativa di una giurisdizione in materia⁵²², proprio dalla natura del soggetto che emette il provvedimento e dalla causa perseguita con la produzione dell'atto stesso. Tralasciando gli elementi accidentali⁵²³, che qui non rilevano, il campo dell'analisi ristretto, allora, alla sfera di quelli definiti essenziali ovvero quegli elementi che non possono mancare in un provvedimento della P.A., pena la relativa nullità e, più precisamente: il soggetto, l'oggetto, la causa, la motivazione e la forma⁵²⁴. Proprio quest'ultima sembra contribuire, apparentemente più di altri, alla qualificazione del lodo arbitrale della C.C.A.S. come atto amministrativo, poiché si rinviene tra i due termini del discorso un'evidente coincidenza di struttura; basti pensare che entrambi i documenti hanno un'intestazione (indicazione dell'autorità da cui proviene), un

⁵²⁰ Su tale punto si è ampiamente argomentato a proposito della disponibilità-transigibilità-compromettibilità degli interessi legittimi, rinvii ai quali, pertanto, si rimanda.

⁵²¹ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010

⁵²² Giurisdizione esclusiva amministrativa evidentemente stabilita per la presenza di situazioni giuridiche soggettive qualificabili come interessi legittimi.

⁵²³ Tradizionalmente indicati come condizione, termine e modo.

⁵²⁴ F. CARINGELLA, *Il diritto amministrativo*, Edizioni Giuricche Simone, III Ed., 2005, pagg. 647 e ss..

preambolo (premessa fattuale), una motivazione (parte esplicativa delle ragioni del provvedimento ed elemento essenziale che trova qui la propria sede), un dispositivo (parte precettiva che costituisce l'atto di volontà dell'autore), l'indicazione del luogo e della data di emissione dell'atto e la sottoscrizione (atto di assunzione di paternità del contenuto del documento). Laddove, però, l'esame si spingesse più in profondità si noterebbe che, pur in presenza di una identità di struttura formale, sussistono in gran parte differenze di tipo contenutistico: basti pensare che nell'atto amministrativo la motivazione consiste in una valutazione comparativa degli interessi in gioco, con indicazione delle ragioni per le quali si preferisce soddisfare un interesse in luogo di un altro, mentre nel lodo la parte motiva è espressione delle ragioni in fatto ed in diritto che hanno condotto i giudici privati ad adottare quella determinata decisione in virtù della *regola iuris* pre-esistente alla controversia (di diritto) o creata *ad hoc* sulla base di norme di diritto anche esse pre-esistenti alla disputa (secondo equità). Così pure per il dispositivo, il quale nell'atto amministrativo è espressione della volontà della P.A. che non può essere unilateralmente disattesa da parte del destinatario, mentre nel lodo arbitrale è espressione della statuizione di un organo giudicante (privato) che, analogamente a quanto accade per le sentenze (persino passate in giudicato), può essere disatteso dai relativi destinatari, qualora questi raggiungano un successivo accordo negoziale per regolare *ex novo* e *post iudicium* i propri interessi. Rilievo quest'ultimo che consente di comprendere, poi, come in realtà, il rapporto che precede l'emanazione dei due tipi di documenti sia ontologicamente diverso: il rapporto con la Pubblica Amministrazione si realizza solitamente tra l'organo che esercita la pubblica funzione, e con essa il potere riconosciutogli *ex lege*, ed il destinatario del potere stesso; al contrario, la procedura arbitrale postula, per sua stessa natura, la presenza di almeno altre due parti oltre l'organo giudicante, la qual cosa, stante l'assoluta eventualità e residualità della soluzione giudiziale o ad essa equiparata, consente sempre (in corso di procedura o all'esito della stessa) a coloro che disputano, la possibilità di altrimenti accordarsi sulla regolamentazione dei propri affari.

L'acquisizione di un simile dato ci consente, ora, di passare ad uno studio più consapevole di altri due elementi essenziali, al fine di verificare se il lodo esofederale (soprattutto quello ormai estintosi della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, ma le argomentazioni, come detto, valgono tuttora anche per quello

pronunciato in sede di T.N.A.S.) possa essere, quanto meno sostanzialmente, ricondotto all'alveo dei provvedimenti amministrativi: ci si riferisce, in particolare, al soggetto ed alla causa (o funzione). In realtà, come si comprenderà tra poco, gli elementi *de quibus* sono strettamente connessi, poiché tradizionalmente (anche se oggi la questione è stata fortemente ridimensionata dall'art. 1, comma I *bis* Legge 241/1990, che stabilisce come le attività pubblicistiche degli organi della P.A. siano residuali, apparendo prevalenti quelle di carattere privatistico) l'attività di un soggetto di diritto pubblico veniva ritenuta essenzialmente pubblica anch'essa, trovando tale convincimento la propria origine più che nella specifica qualifica di quella determinata attività, nella specifica qualifica dell'ente che per previsione normativa la svolgeva. All'esito di una serie di interventi normativi volti a realizzare la cosiddetta "privatizzazione", però, si è giunti al risultato di ammettere l'esercizio di una funzione pubblica anche da parte di un soggetto di diritto privato, purché espressamente e formalmente delegato dalla legge in tal senso, cosicché non più necessariamente l'esercizio di un pubblico potere doveva essere collegato alla qualifica di soggetto di diritto pubblico sussistente in capo all'ente esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio. Tutto ciò per arrivare, infine, alla saggia conclusione secondo cui anche gli organi della P.A. possono agire *iure privatorum*, anzi agiscono prevalentemente *iure privatorum*, essendo riconducibile la loro attività pubblica alle sole ed espresse ipotesi preventivamente indicate dal Legislatore. Una simile premessa, come si vedrà, appare dirimente.

Tornando all'oggetto principale dell'esame, va detto, infatti, che, quanto all'elemento soggettivo, occorre operare una prima distinzione all'interno del fenomeno sportivo; si è già anticipato nella parte iniziale della presente ricerca, infatti, come per espressa previsione normativa la natura del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sia sostanzialmente diversa da quella riconosciuta alle Federazioni e Discipline sportive presso il primo accreditate. Le Federazioni, con le poche eccezioni già illustrate⁵²⁵, debbono, oggi, inequivocabilmente essere considerate come soggetti privati⁵²⁶,

⁵²⁵ Ci si riferisce, più puntualmente, a: A.C.I. (D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881); Aero Club d'Italia (L. 29 maggio 1954, n. 340); Unione Italiana Tiro a Segno (L. 4 giugno 1936, 1143).

⁵²⁶ C. ALVISI, "Giustizia sportiva ed arbitrato", a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 7. A dispetto della formulazione inequivoca per mezzo della quale chi scrive ha voluto esternare la propria ferma convinzione di ravvisare nelle Federazioni sportive italiane dei soggetti privati, il tema della qualificazione giuridica di tali enti vede contrapposte due posizioni diametralmente opposte: quella condivisa dall'autore della presente ricerca, che vede nelle Federazioni delle persone giuridiche di diritto privato, e quella largamente

operanti nell'ordinamento sportivo quale emanazione delle Federazioni internazionali. Il Legislatore sembra essersi espresso chiaramente in tal senso con il cosiddetto Decreto Melandri (D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242), poiché, pur ammettendo la possibilità che i soggetti in argomento potessero e possano svolgere funzioni di carattere e valenza pubblicistica, individuate nello Statuto C.O.N.I., li ha qualificati espressamente (cfr. art. 15, comma II) come “*associazioni con personalità giuridica di diritto privato, che non perseguono finalità di lucro e, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, sono soggette alle regole del codice civile*”. Pertanto, con riferimento ai micro-ordinamenti federali, la verifica della fondatezza della ricostruzione del lodo in *subiecta materia*, dovrà necessariamente rimandarsi all'esame della natura della funzione arbitrale.

Al contrario, la questione avente ad oggetto la qualifica da riconoscere al C.O.N.I., lo si ricorda, non è stata di semplice soluzione, né ha prodotto risultati univoci e concordanti: a conclusione di un lungo e non ancora del tutto sopito dibattito dottrinario⁵²⁷ e giurisprudenziale cominciato con l'entrata in vigore della Legge 16 febbraio 1942, n. 426 (con cui si riconobbe al Comitato Olimpico Nazionale una non meglio qualificata personalità giuridica), è intervenuto ancora una volta il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, il quale, però, ha posto fine ai più che legittimi interrogativi solo nominalmente e formalmente, affermando espressamente che quella dell'ente di vertice dello sport italiano era ed è una “*personalità giuridica di diritto pubblico*”⁵²⁸,

diffusa secondo cui le Federazioni avrebbero natura di soggetti pubblici ed agirebbero, pertanto, sempre e comunque *iure publicorum*. In senso favorevole ad una ricostruzione della natura delle Federazioni in termini privatistici, si vedano in dottrina, soprattutto: F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 104 e ss; M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 72 e ss.; più in generale, si vedano tutti gli Autori che si sono espressi a sostegno della natura privatistica del C.O.N.I. In senso contrario, *ex multis*, si considerino: F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007, nonché tutti gli altri Autori, sopra citati, che si sono espressi in senso favorevole alla natura pubblica del C.O.N.I.

⁵²⁷ In senso favorevole alla tesi privatistica, si veda: R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle Federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997, pagg. 63 e ss.; A. QUARANTA, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in Riv. Dir. Sport., 1986, pag. 173; S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del “parastato”*, in Riv. Dir. Sport. 1979, pag. 117; A. CLARIZIA, *La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della legge del 23 marzo 1981, n. 91*, in Riv. Dir. Sport., 1983, pag. 208; G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, Dir. Amm., 1993, pagg. 303; P. DINI, *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, in Riv. Dir. Sport. 1975, pag. 229; F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 104 e ss., in cui coerentemente si nega che possano ravvisarsi in capo alle Federazioni Sportive Nazionali i poteri di autonomia normativa e di autarchia. Per l'esposizione degli argomenti favorevoli alla contraria tesi pubblicistica, si possono ricordare: G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, Dir. Amm., 1993, pagg. 331 e ss; F.P. LUISSO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, pagg. 79 e ss..

⁵²⁸ Così testualmente recita l'art. 1 D.Lgs. 242/1999.

con conseguente rilevanza pubblicistica delle attività e delle funzioni dallo stesso svolte⁵²⁹. Ne consegue che per il C.O.N.I. ben si configura, almeno in astratto, la possibilità dell'inquadramento dei "propri" lodi nella categoria dell'atto amministrativo. Ad essere precisi, però, il tema dell'imputabilità al Comitato Olimpico Nazionale delle decisioni arbitrali prese nel proprio ambito di rilevanza e competenza non è affatto incontrovertibile, ben prospettandosi valide soluzioni di segno contrario a quanto sostenuto dalla assolutamente maggioritaria giurisprudenza amministrativa. Nella questione, come in altre circostanze, assume un peso notevole il dato letterale, il quale non può (almeno si crede) neppure questa volta essere troppo semplicisticamente "aggirato" o disatteso con argomentazioni sistematiche, che appaiono più che altro elaborate al fine di dare credibilità ad una tesi, quella dell'atto sostanzialmente amministrativo, preconcepita. Il riferimento al dato letterale è qui a due disposizioni, ben distinte dal punto di vista della operatività *ratione temporis*, ma di analogo, se non sostanzialmente identico, contenuto: tanto l'art. 19, comma V Regolamento C.C.A.S., quanto l'art. 12 *ter*, comma IV Statuto C.O.N.I. 2008, infatti, prevedono *expressis verbis* l'attribuzione del lodo arbitrale (il primo irrituale, il secondo rituale) ad un soggetto ben distinto tanto dal C.O.N.I., quanto dall'organo amministratore delle procedure arbitrali esofederali (la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, prima, ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, ora)⁵³⁰. Nel primo caso, il Regolamento C.C.A.S. già prevedeva che la decisione arbitrale fosse "*imputabile esclusivamente al collegio arbitrale o all'arbitro unico*" e che "*in nessun caso [...] poteva essere considerata atto della Camera o del C.O.N.I.*"; l'intera procedura arbitrale, dunque, benché amministrata dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato, comunque soggetto distinto dal C.O.N.I. e, per la funzione arbitrale, ben suscettibile di una sottrazione dall'apparato del Comitato Olimpico Nazionale, era riconducibile, come logico, solo ed esclusivamente al singolo e specifico collegio di arbitri o arbitro unico che avevano presieduto il giudizio ed emesso il provvedimento decisorio. Occorre precisare, tuttavia, che, versando in caso di arbitrato libero, il lodo per sua stessa natura avrebbe dovuto essere imputato esclusivamente alle parti della controversia; a tal proposito, è

⁵²⁹ C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva, pag. 7.

⁵³⁰ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010

stato giustamente affermato in dottrina⁵³¹ che la disposizione in esame non poteva derogare all'esposto principio istituzionale, cosicché il reale significato di quest'ultima era, in realtà, proprio quello di evitare che il lodo esofederale potesse essere considerato atto del C.O.N.I. o della Camera, come, invece, poi avvenuto nella giurisprudenza amministrativa. Quest'ultima, infatti, ha quasi costantemente⁵³² considerato il lodo arbitrale esofederale un atto proveniente non dal singolo collegio arbitrale, ma dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato⁵³³, cosicché, sul criticabile e contestabile postulato dell'appartenenza di tale organo alla giustizia domestica ed al C.O.N.I.⁵³⁴, ne derivava ulteriormente la riconducibilità della decisione degli arbitri ad una funzione (quella giurisdizionale) prettamente pubblicistica, con tutte le conseguenze già note. Una simile impostazione, però, è sempre apparsa contraddittoria rispetto al costante ed univoco indirizzo del giudice amministrativo secondo cui andava rilevato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in tutti i giudizi impugnatori del lodo C.C.A.S. davanti all'A.G.A., laddove quest'ultimo fosse stato citato in giudizio come soggetto cui era imputabile la decisione arbitrale esofederale; se si ammetteva, infatti, la riconducibilità del lodo alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato e l'inquadramento di quest'ultima all'interno del C.O.N.I., era logico desumere il coinvolgimento del Comitato Olimpico stesso nella vicenda giudiziale, in qualità di organo emittente il lodo – “atto sostanzialmente amministrativo” impugnato davanti al G.A..

Attualmente, il principio di sottrazione dell'imputabilità della decisione arbitrale al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed all'organo che amministra il giudizio

⁵³¹ Vigoriti, Giustizia statale e sport, pag. 443 in Marzocco pag. 10, nota 60

⁵³² In senso contrario, in favore della non imputabilità del lodo esofederale al C.O.N.I., si veda T.A.R. Lazio Sez. III *Ter*, sent. n. 4642/2008; T.A.R. Lazio Sez. III *Ter*, sent. n. 2472/2008; T.A.R. Lazio Sez. III, sent. n. 2571/2005; T.A.R. Lazio Sez. III, sent. n. 6077/2005, tutte in www.giustizia-amministrativa.it.

⁵³³ *Sic, ex plurimis*: Cons. Stato., sent. n. 3917/2004; T.A.R. Lazio Sez. III *Ter*, sent. n. 5645/2007; T.A.R. Lazio Sez. III *Ter*, sent. n. 7550/2004, tutte in www.giustizia-amministrativa.it

⁵³⁴ Per la ricostruzione della C.C.A.S. in funzione arbitrale come (terzo) grado della giustizia sportiva, cfr. in particolare: T.A.R. Lazio Sez. III *Ter*, sent. n. 4284/2005. In senso contrario, si condierino, invece, *ex multis*: Lodo C.C.A.S. del 27.10.2006; Lodo C.C.A.S. del 14.01.2009, secondo il quale: “*D'altra parte, l'arbitrato presso la Camera non costituisce il terzo grado del procedimento endofederale ma un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia sportiva esterno ai procedimenti interni alle federazioni interessate ed alternativo rispetto alla giurisdizione ordinaria [...]. Pertanto, l'attività dei collegi operanti presso la Camera, per quanto riferibile anche all'ordinamento sportivo in generale, non può essere ricondotta al sistema della federazione sportiva di volta in volta interessata*”, entrambi in www.coni.it. Sia consentito, poi, al riguardo, rinviare a quanto detto nella parte iniziale della presente ricerca.

arbitrale esofederale si trova ripetuto nell'art. 12 *ter*, comma IV Statuto C.O.N.I. 2008, il quale testualmente recita: “*Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri*”. Questo vuol dire che, nella vigenza del T.N.A.S., il quale prevede quasi esclusivamente il ricorso all'arbitrato rituale, il lodo sarà attribuito ai soli giudici privati, con maggiore coerenza sistematica e giuridica rispetto alle previsioni della C.C.A.S., ma pur sempre con la medesima volontà di non consentire l'attribuzione della paternità della decisione arbitrale esofederale né in capo al C.O.N.I., né in capo al T.N.A.S.. In attesa, anche in questo caso, di pronunce giurisprudenziali che consentano di verificare la bontà delle considerazioni sin qui fatte, il dato letterale, unito al parzialmente, ma significativamente mutato quadro “normativo” dell'ordinamento sportivo, debbono indurre a ritenere con maggior forza l'impossibilità di riconduzione del “nuovo” lodo esofederale al C.O.N.I. ed ai suoi organi, con conseguente sottrazione della decisione arbitrale dalla sequenza procedimentale degli atti amministrativi e, pertanto, dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Se, infatti, il G.A. fonda la propria “competenza” a conoscere le controversie sportive in materia residuale, sulla sussistenza di atti provenienti dal C.O.N.I. o dalle Federazioni, e se l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente basava la propria tesi dell'equiparazione del lodo sportivo all'atto sostanzialmente amministrativo proprio su di una simile attribuzione di paternità della decisione arbitrale, la sottrazione alla sequela degli atti del procedimento amministrativo deve far escludere la ricostruzione dei rapporti tra giudizio arbitrale in materie residuali e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in termini di pregiudizialità, in favore, invece, della tradizionale alternatività, tipica del rapporto tra arbitrato e giurisdizione all'interno dell'ordinamento della Repubblica. Alternatività, quindi, che va intesa rispetto al G.A. e non agli organi di giustizia interna, il ricorso ai quali ultimi era ed è sì pregiudiziale in forza di quanto richiesto dall'art. 3, comma I D.L. 220/2003⁵³⁵. Concludendo sul punto, pertanto, l'orientamento dell'atto sostanzialmente amministrativo appare, *quoad subiectum*, non necessitato da alcunché, né in riferimento all'esperienza della C.C.A.S., né a quella del T.N.A.S., palesandosi

⁵³⁵ Il previo esperimento dei ricorsi interni.

opportuna, al contrario, una manifestazione di preferenza per l'opposta teoria del lodo *tout court*.

Quanto all'elemento della causa, invece, anche per quanto detto a proposito del soggetto, il discorso può trovare una trattazione congiunta, senza alcuna distinzione tra C.O.N.I. e Federazioni: in altri termini, ci si deve unitariamente interrogare se la funzione arbitrale (*rectius*: la funzione di risolvere controversie nella forma di cui agli artt. 806 e ss. ovvero dell'art. 808 *ter* c.p.c.) svolta da un qualsiasi soggetto del mondo dello Sport sia necessariamente una funzione pubblicistica e come tale produttiva di atti pubblici (che, se provenienti da un ordinamento settoriale quale quello sportivo, dovrebbero avere, secondo il ben noto orientamento, forma e sostanza⁵³⁶ di un provvedimento amministrativo)⁵³⁷.

La risposta al presente interrogativo sembra provenire direttamente dall'esempio offerto dalla giustizia amministrata dagli organi giudiziari federali: si tratta, infatti, di una giustizia che, sebbene radicata nel sistema delineato dagli Statuti e, quindi, istituzionalizzata, non per questo deve essere pensata come espressione di una pubblica funzione, rimanendo al contrario pur sempre privata⁵³⁸, in (prevalente) ragione della natura di soggetti privati propria delle Federazioni e delle Discipline. Ciò è possibile perché l'ordinamento generale, sebbene entro certi limiti invalicabili, esprime un forte favore nei confronti della libertà negoziale e, pertanto, pone in primo piano e favorisce ipotesi di soluzione di tipo privatistico delle controversie involgenti posizioni giuridiche disponibili, ipotesi anteriori dal punto di vista logico e cronologico al giudice dello Stato; come poco sopra ricordato, infatti, il ricorso alla giustizia (statale) è sempre eventuale e residuale⁵³⁹. Orbene, quanto appena argomentato consente di ammettere e "giustificare", come capita per l'esperienza sportiva nazionale, l'esistenza di strumenti di risoluzione delle dispute che si pongano al di fuori della sfera di operatività dei giudici della Repubblica: ne

⁵³⁶ Come noto, più sostanza, che forma, fermo restando che per forma deve qui intendersi la struttura dell'atto.

⁵³⁷ La funzione giurisdizionale esercitata dai Tribunali e dalle Corti della Repubblica, infatti, pur costituendo attività pubblicistica, non sfocia in un atto amministrativo, bensì in un atto pubblico che prende il nome di sentenza e che ha (ben noti) effetti diversi da quelli del provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo.

⁵³⁸ A. DI AMATO, *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi e diritto civile*, Giappicchelli, 2004, pagg. 22 e ss.. In argomento, si ragioni pure sul fatto che il cosiddetto Vincolo di giustizia ha riconosciuta natura negoziale; *sic*, cfr., *ex plurimis*: Cass., sent. n. 4351/1993; nonché Cass., Sez. I, sent. 29.09.2005, n. 18919, entrambe in www.cortedicassazione.it.

⁵³⁹ Su tutti, si veda: F.P. LUISO, *Diritto processuale Civile*, Giuffrè, 2009, pagg. 411 e ss..

consegue che non deve stupire se una funzione tipicamente pubblica, quale quella di amministrare la giustizia, possa essere e sia svolta di fatto anche (e preferibilmente) a livello privato⁵⁴⁰. Si pensi, in proposito, ai mezzi dell'*A.D.R. system* (*alternative dispute resolution*), tra cui, primo fra tutti, c'è proprio l'arbitrato; se l'ordinamento giuridico dello Stato ammette l'esistenza di tali rimedi, allora non vi è motivo alcuno di escludere l'operatività di strumenti alternativi-derogatori alla giurisdizione dello Stato, intesi come parte fondamentale dell'apparato di giustizia dei micro-ordinamenti riconosciuti ed operanti all'interno del primo, così come non vi è motivo alcuno di attribuire all'esercizio della funzione risolutiva di controversie, realizzata da questi ultimi in qualità di soggetti di diritto privato, la qualifica di funzione pubblicistica. Da tutto ciò deriva come, *quoad causam*, anche l'arbitrato sportivo, sia esso (endo) federale o esofederale⁵⁴¹, benché esterno alla giustizia domestica e ad essa alternativo, realizzi a tutti gli effetti una forma di risoluzione delle controversie espressione di una facoltà o di un potere di tipo privato, non necessariamente riconducibile all'alveo delle funzioni esclusivamente pubblicistiche. L'esame della natura della causa dell'atto, pertanto, offre buoni argomenti per disattendere *a priori*, vale a dire a prescindere dal tipo di arbitrato sportivo prescelto, l'aspettativa della ricostruzione del lodo sportivo in materia residuale *ex art. 3, comma I D.L. 220/2003* come atto amministrativo, fondando, al contrario, l'opposta lettura della decisione arbitrale come vero e proprio lodo.

Passando, dunque, con simili premesse all'esame della natura da attribuire al giudizio arbitrale su questioni involgenti situazioni giuridiche soggettive rimesse alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, va da subito chiarito che la corretta individuazione dell'una o dell'altra tipologia risulta fortemente condizionata dall'ammettere o meno l'applicazione all'ordinamento sportivo del disposto di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 (ora ripetuta nell'art. 12 D.Lgs. 2 Luglio 2010,

⁵⁴⁰ Sul tema della possibilità che la funzione giurisdizionale venga svolta da soggetti privati, si veda, in giurisprudenza, *ex multis*: Cons. Stato, sentenza n. 5025/2004, in www.giustizia-amministrativa.it. In dottrina: M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, pagg. 72 e ss.; M. VESCOVI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006, pag. 104, secondo cui "*la giustizia sportiva ha quindi assunto nel corso del tempo i connotati di una giustizia di tipo "privato" incentrata sulla potestà di un'associazione, quale è una Federazione Sportiva, di disciplinare al proprio interno le regole, le sanzioni ed i ricorsi nei confronti di tutti i propri tesserati ed appartenenti*".

⁵⁴¹ Il riferimento è al soggetto (privato) che, all'interno dell'ordinamento al cui vertice si trova il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, amministra la procedura arbitrale; considerazione che vale, inoltre, tanto per l'ormai cristallizzato caso della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, quanto per l'attuale caso del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

n. 104), ovvero della norma che consente l'arbitrabilità dei diritti soggettivi afferenti a questioni pubblicistiche solo attraverso l'arbitrato rituale e di diritto. Sulla disposizione *de qua* e sulle sue implicazioni per il fenomeno sportivo si è già ampiamente argomentato a proposito della disponibilità degli interessi legittimi coinvolti da controversie sportive; qui, pertanto, ci si limiterà semplicemente a ricordare che solo laddove si postulasse l'inapplicabilità dell'art. 6, comma II Legge 205/2000 all'ordinamento particolare dello Sport, nonché si interpretasse tale vuoto normativo in senso estremamente liberale (ciò che non è vietato, è consentito!), si potrebbe giungere ad ammettere astrattamente in *subiecta materia* un ricorso tanto all'arbitrato rituale, quanto a quello irrituale. Al contrario, ritenendo, come appare preferibile, applicabile la norma in esame anche all'ordinamento particolare, se ne deve dedurre, allorquando le parti della controversia optassero per lo strumento alternativo-derogatorio alla giurisdizione, la necessità di far ricorso solo a forme rituali, con canone di giudizio *secundum ius*, almeno per le dispute sportive che involgano diritti soggettivi altrimenti rimessi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; per l'arbitrabilità delle restanti posizioni giuridiche, invece, apparirebbero possibili due soluzioni contrastanti. Se si seguisse l'orientamento fatto proprio dalla presente ricerca, vale a dire la piena disponibilità degli interessi legittimi, dovrebbe pervenirsi all'identica conclusione cui si giunge per i diritti soggettivi relativi a controversie di diritto pubblico, con conseguente possibilità di ipotizzare arbitrati rituali e di diritto anche per decidere questioni che coinvolgessero le situazioni giuridiche soggettive in argomento. Laddove, invece, se ne escludesse *a priori* la compromettibilità, allora eventuali lodi, tanto rituali, quanto liberi, finirebbero per essere inesistenti (previa declaratoria in tal senso) oppure considerati, ancora una volta, come meri atti sostanzialmente amministrativi.

In ogni caso, la previsione di un giudizio arbitrale di tipo rituale per la procedura ora amministrata dal T.N.A.S. consente di escludere, ancor più del passato, con alta probabilità⁵⁴² e buona pace della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il "nuovo" tipo di lodo esofederale in materie residuali *ex art. 3, comma I D.L. 220/2003*, possa essere inquadrato nell'ambito di un procedimento amministrativo,

⁵⁴² La ricostruzione in termini di mancata certezza appare dovuta in ragione della possibilità di pronunce giurisprudenziali che, come in passato, nonostante il mutamento del quadro "normativo" di riferimento, si "intestardiscano" nel riproporre la prevalente teoria dell'atto sostanzialmente amministrativo.

per essere, invece, finalmente consacrato per quello che è, ovvero un mero lodo e, più correttamente, un lodo *ex art. 806 e ss. c.p.c.*; la qual cosa comporta sul piano impugnatorio, come ampiamente detto più sopra, l'impugnazione della decisione arbitrale rituale dinanzi al giudice ordinario, nella "persona" della Corte d'Appello, per far valere i vizi di nullità di cui all'art. 829 c.p.c. (con conseguente esclusione di qualsiasi rinuncia preventiva). Laddove, poi, si ammettesse la disponibilità-transigibilità-compromettibilità degli interessi legittimi, risulterebbe altresì possibile l'impugnazione per nullità del lodo rituale dinanzi all'organo giurisdizionale ordinario per il giudizio rescindente (Corte d'Appello), con prosecuzione per la (eventuale) fase rescissoria davanti al giudice amministrativo, più opportunamente individuabile nel T.A.R. competente per territorio, vale a dire il T.A.R. Lazio, sede di Roma, piuttosto che nel Consiglio di Stato.

17. RILIEVI CRITICI E SPUNTI DI RIFLESSIONE.

A conclusione del complesso ed articolato esame sulle possibili forme delle tre differenti tipologie di arbitrato sportivo, appare necessario tirare le fila del discorso, evidenziando i risultati che la presente ricerca ritiene di aver raggiunto.

L'intervento della nuova disciplina statutaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano avvenuta nel corso del 2008, si è mostrata di grande forza ed efficacia nella ricostruzione degli arbitrati sportivi come vere e proprie procedure arbitrali, ove per tali si intendono quelle che trovano il proprio parametro di riferimento nella normativa di cui al Libro IV, Titolo VIII del Codice di procedura civile. Forza ed efficacia non limitate alla sola ipotesi dell'arbitrato esofederale, ma idonee, in virtù dei numerosi richiami e rinvii alla disciplina C.O.N.I. contenuti negli Statuti e nei Regolamenti di Federazioni e Discipline, a riguardare tutti i giudizi arbitrali federali o endofederali (si pensi alle Leghe). In particolare, la previsione di un arbitrato rituale (seppur con la prevista possibilità, entro margini ristretti, di ricorso alla forma libera) al quale si applicano i principi e le norme del diritto comune e, in caso di controversie su questioni rilevanti per il solo ordinamento particolare, i principi e le norme che regolano il fenomeno sportivo (in deroga ai primi, ovviamente), nonché l'attribuzione della sua amministrazione ad un organo dichiaratamente non parte della giustizia domestica, consentono oggi, ancor più del recente passato, la

possibilità di affermare la piena qualificazione dei lodi emessi all'esito di una simile procedura, come atti decisionali dirimenti controversie riguardanti il mondo dello Sport e, come tali, assoggettabili alla disciplina (soprattutto impugnatoria) di cui al codice di rito civile. Ciò, sempre nel rispetto del dato letterale, ferme restando le possibili deroghe rese necessarie dalla presenza di un ordinamento settoriale di particolare natura, quale quello sportivo. Ed allora sarà possibile avere:

- a) nella materia riservata alla giustizia domestica, tanto un lodo libero, quanto un lodo rituale, purché, in quest'ultimo caso, si escluda l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 827 e ss. c.p.c., così come qualsiasi strumento idoneo a far uscire la questione sportiva fuori dal proprio ambito naturale;
- b) in materia patrimoniale, un arbitrato tanto rituale, quanto irrituale, sia di diritto, che secondo equità, pacificamente suscettibile di applicazione del regime impugnatorio del codice di procedura civile, così come di tutta la disciplina da quest'ultimo prevista per il giudizio arbitrale;
- c) in materia residuale *ex art. 3, comma I D.L. 220/2003*, un arbitrato necessariamente rituale e di diritto (tenuto conto dell'applicabilità dell'art. 6, comma II Legge 205/2000), che decida questioni pubblicistiche involgenti non solo diritti soggettivi, ma, secondo il convincimento seguito anche dalla presente ricerca, persino gli interessi legittimi derivanti dall'esercizio di poteri non eminentemente autoritativi.

In conclusione, appaiono davvero lontani i tempi degli argomenti e delle "scuse", posti a fondamento di una lettura che chi scrive ritiene svilente e sviante della vera natura e dei veri effetti degli arbitrati e dei lodi sportivi.

CAPITOLO VI – ANALISI COMPARATISTICA

18. BREVE PREMESSA SISTEMATICA.

La specificità dell'argomento trattato e la peculiarità delle soluzioni che sono state di volta in volta offerte da dottrina e giurisprudenza, tra cui anche quella proposta in queste pagine, impongono una verifica di più ampio respiro della validità dei risultati sin qui raggiunti, verifica che dovrà, dunque, tenere nel dovuto conto quanto elaborato e prodotto *in subiecta materia* da altri ordinamenti nazionali, nonché dall'ordinamento sopranazionale dello Sport. L'esame comparatistico verrà condotto, pertanto, con specifico riferimento al tema della natura e della efficacia attribuite ai lodi pronunciati all'esito di procedure arbitrali sportive esofederali, vale a dire resi al termine di quei procedimenti arbitrali amministrati da soggetti svolgenti la propria funzione dirimente nell'ambito di operatività dei Comitati Olimpici nazionali stranieri (soprattutto europei), poiché, per quanto sin qui argomentato, è proprio questo l'aspetto principale del problema posto dagli arbitrati sportivi. Federazioni e Leghe italiane, infatti, mantengono sempre un profilo prettamente privatistico ed anche quando la materia del contendere è costituita da un provvedimento disciplinare emesso da una Federazione nei confronti di un suo associato, la qual cosa potrebbe astrattamente postulare l'esercizio di una funzione o di un potere pubblico con le implicazioni che ben si conoscono, la questione viene opportunamente trasferita al Comitato Olimpico Nazionale, stante il deferimento della competenza in materia operato dai singoli Statuti e Regolamenti. Le procedure *per arbitros* che si svolgono nell'ottica federale o endofederale si risolvono in decisioni alle quali non si può negare la qualificazione di veri e propri lodi (ora rituali, ora irrituali), con la conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica, mentre quelle amministrative nell'ambito di operatività del Comitato Olimpico hanno da sempre offerto il fianco ad interpretazioni contrastanti circa il valore da attribuire al loro atto conclusivo, ora giudiziale-contrattuale, ora amministrativo. Appare, pertanto, sensato ridurre il presente esame alla sola ipotesi di lodi resi in conseguenza di arbitrati pronunciati dagli organi arbitrali attivi in ambito esofederale, ciò tenendo ben presente che i risultati raggiunti dalle esperienze straniere possono partire da presupposti fattuali e giuridici ben diversi da quelli propri dell'ordinamento italiano, ma essendo anche consapevoli che l'ordinamento sportivo, come pure l'istituto

arbitrale, ha un carattere transnazionale che prescinde dalle peculiarità dei singoli ordinamenti. Le esperienze giuridiche prese a termine di paragone sono quelle francese, britannica, spagnola e statunitense, apparendo quelle più idonee, ora per affinità, ora per primazia nel settore *de quo*, ad offrire validi ed interessanti spunti di riflessione critica; non potrà mancare, poi, il riferimento al sistema arbitrale internazionale realizzato dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, punto di riferimento per qualsiasi istituzione arbitrale nazionale e potenziale punto di approdo per alcune rilevanti controversie sportive sorte all'interno dei singoli microordinamenti sportivi degli Stati della Comunità internazionale. Gli esiti della comparazione verranno poi esposti, nella specifica sede trattativa, al termine di ogni paragrafo.

19. L'ANALISI DELLE ESPERIENZE GIURIDICHE STRANIERE: IL COMITATO OLIMPICO FRANCESE.

L'esperienza del movimento olimpico francese costituisce da sempre un valido parametro di riferimento per qualsiasi ordinamento sportivo nazionale, tenuto conto che, insieme al Comitato Olimpico degli Stati Uniti, risulta essere l'associazione sportiva più antica, i cui più illustri rappresentanti portano nomi che fanno ormai parte della storia dello Sport internazionale: basti soltanto pensare che il comitato olimpico francese, tra i cui presidenti vi fu pure *Jules Rimet*, venne fondato per volere del barone *Pierre de Coubertin*, promotore, sotto più profili, delle olimpiadi dell'era moderna. Il C.N.O.S.F. (*Comité national olympique et sportif français*), fondato nel 1894 a Parigi e successivamente appoggiatosi al Comitato Nazionale dello Sport (C.N.S.) per creare, il 22 febbraio 1972, l'U.S.F.S.A., acronimo di "Unione sportiva francese degli sport atletici", è, dunque, un'organizzazione sportiva che rappresenta sin dalla propria origine la Francia presso il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.), con il dichiarato scopo di curare l'organizzazione ed il potenziamento dello sport francese e, in particolare, la preparazione degli atleti nazionali in vista della loro partecipazione ai Giochi olimpici⁵⁴³. Il Comitato

⁵⁴³ Si veda, al riguardo, l'art. 2 dello Statuto C.N.O.S.F. rubricato "Objet": "*Le Comité national olympique et sportif français a pour objet : 1° de propager les principes fondamentaux de l'Olympisme définis par Pierre de Coubertin et énoncés dans la Charte olympique, notamment en contribuant à la diffusion de l'Olympisme dans les programmes de formation et d'enseignement; de veiller à la création et aux activités d'institutions (Académies nationales olympiques, musées*

Olimpico nazionale d'oltralpe è al centro di un sistema sportivo avente struttura sensibilmente pubblicistica⁵⁴⁴ che dimostra la propria rilevanza attraverso l'imposizione *ex lege* di un controllo governativo posto in essere dal Ministero dello Sport⁵⁴⁵: è sotto l'attività di direzione e coordinamento dell'organo governativo in esame che operano, infatti, il C.N.O.S.F. e tutte le sue varie articolazioni. Tra queste ultime, poi, quelle che rivestono il ruolo più significativo sono le *Fédérations*⁵⁴⁶, null'altro che associazioni di diritto privato aventi per oggetto l'organizzazione della pratica di una o più discipline, costituite a loro volta da sotto-strutture (vere e proprie monadi dell'organizzazione sportiva francese, che raggruppano sedici milioni di licenziati su tutto il territorio nazionale) che prendono il nome di *clubs*. Le Federazioni, che sono sempre emanazione delle Federazioni internazionali ai cui principi debbono, pertanto, informarsi, possono raggruppare tanto persone fisiche cui è concessa una licenza sportiva, quanto organismi a scopo di lucro aventi ad oggetto della loro attività lo svolgimento di una o più discipline dello Sport (tra cui, ovviamente, le società sportive professionistiche), così come qualsiasi altro soggetto che contribuisca in ogni caso allo sviluppo dello Sport in generale.

olympiques) se consacrant à l'éducation olympique et à la mise en oeuvre de programmes culturels en relation avec le Mouvement olympique; d'agir contre toute forme de discrimination et de violence dans le sport et contre l'usage de substances ou de procédés interdits par le CIO ou les FI et au Code mondial antidopage ; de participer aux actions en faveur de la paix et de la promotion des femmes dans le sport ; de prendre en compte de manière responsable les problèmes d'environnement et de développement durable; et, plus généralement, d'assurer le respect de la Charte olympique, de définir, en conformité avec elle, les règles déontologiques du sport et de veiller à leur observation; de participer à la prévention du dopage et d'agir, conformément aux dispositions du titre VI du livre III de la 1ère partie du Code de la santé publique ainsi qu'au Code mondial antidopage, contre l'usage des substances ou procédés interdits par le CIO, les FI et la législation en vigueur; 3° de promouvoir l'unité du mouvement sportif dont les composantes sont les fédérations sportives, les groupements sportifs qui leur sont affiliés et leurs licenciés; de représenter le mouvement sportif, notamment dans les instances dont l'objet est de contribuer directement ou indirectement au développement du sport ou à la mise en oeuvre des fonctions sociales qui lui sont reconnues; de faciliter le règlement des conflits nés au sein du mouvement sportif, par voie de conciliation ou d'arbitrage; d'agir en justice pour la défense des intérêts collectifs du mouvement sportif”.

⁵⁴⁴ Si consulti: <http://www.franceolympique.com/index.phtml> per cui “l'organisation et le développement du sport en France reposent sur un système particulier où les structures publiques et les groupements privés sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques.”

⁵⁴⁵ Cfr. <http://www.franceolympique.com/index.phtml> in cui si può leggere: “*Ministère des Sports* Dans la mise en œuvre de la politique sportive, le Ministère des Sports, s'appuie sur une administration centrale, une administration territoriale et un réseau d'établissements nationaux. L'organigramme de l'administration centrale est composé par l'Inspection Générale (IG), la Direction des Sports (DS), la Direction des Ressources Humaines (DRH), la direction des affaires financières, juridiques et des services (DAFJS), le bureau de la communication (COMM). [Les établissements nationaux sous tutelle ministérielle](#). 22 établissements publics nationaux contribuent à la mise en œuvre de la politique sportive du ministère et sont placés sous sa tutelle. Ils signent avec le ministère des contrats de performance”.

⁵⁴⁶ Vengono fatte salve quelle scolastiche ed universitarie che, comunque, rispondono al Ministero dell'Educazione Nazionale.

Il carattere pubblicistico dell'ordinamento sportivo transalpino mostra tutta la sua importanza, quanto ai fini della presente ricerca, laddove si ponga mente al fatto che la funzione arbitrale svolta dal Comitato Olimpico francese ben potrebbe essere astrattamente ricostruita, come accaduto in Italia, in termini di esercizio di una pubblica funzione, con la logica conseguenza che l'impugnazione della sentenza arbitrale potrebbe essere intesa come impugnazione di un atto amministrativo e non giudiziale: sul punto si tornerà tra breve. Per ben comprendere la natura essenzialmente pubblicistica dello sport francese ed il dirigismo dello Stato nella materia sportiva, va detto, poi, che esistono, dal punto di vista amministrativo, due tipi di Federazioni sportive: quelle semplicemente approvate dallo Stato e quelle che, approvate dallo Stato, risultano pure delegatarie di una missione di pubblico servizio. Queste ultime debbono adottare statuti contenenti specifiche disposizioni, nonché regolamenti disciplinari e specifici per la lotta al *doping*, conformi a quelli tipo di origine ministeriale. Il riconoscimento da parte della Repubblica è, dunque, il presupposto per ottenere aiuti statali consistenti in mezzi finanziari ed umani e, nel caso delle *Fédérations délégataires*, per le quali il riconoscimento è assolutamente necessario, questo consente loro la possibilità di agire in regime di monopolio, organizzando selezioni e competizioni idonee ad attribuire ai partecipanti dei titoli dipartimentali, regionali, nazionali ed internazionali. Nella facoltà delle Federazioni delegatarie è anche la creazione di specifiche leghe professionali, sia a livello nazionale, che locale, per meglio gestire la pratica della singola disciplina sportiva.

Quanto all'aspetto prettamente normativo, il parametro legale di riferimento è la fondamentale *loi n°84-610 du 16 juillet 1984*, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'organizzazione ed alla promozione delle attività fisiche e sportive; oggi le disposizioni che reggono l'organizzazione ed il funzionamento dello sport in Francia sono codificate nel *Code du sport*, il cui art. 100-1 ricorda che la promozione e lo sviluppo delle attività fisiche e sportive sono di interesse generale e dispone che "*les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de l'intégration, et de la vie sociale. Elles contribuent également à la santé*". Il successivo art. 100-2, poi, consacra l'organizzazione dello sport francese basato sull'associazione dei poteri pubblici e delle strutture private; tale norma, infatti, dispone che: "*L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs*

structures sociales contribuent à la promotion et au développement des activités sportives. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées".

Giungendo, infine, alla trattazione dello specifico oggetto della presente ricerca, occorre dire che la ripartizione delle competenze e delle funzioni tra Comitato Olimpico e Federazioni non fa che riproporre in astratto la dicotomia concettuale, già vista a proposito della procedura arbitrale sportiva italiana, tra arbitrato esofederale ed endofederale, anche se, per le ragioni già esposte nella parte introduttiva del presente capitolo, solo il primo sarà oggetto di approfondito esame. Prima di analizzare le peculiarità del giudizio arbitrale sportivo francese, però, appare opportuno comprendere come venga disciplinato l'arbitrato *tout court* dall'ordinamento giuridico transalpino. L'istituto è regolato dal *Code de procédure civile*, Libro IV, recentemente riformato dal *Décret n. 2011-48* del 13 Gennaio 2011, che è entrato in vigore a partire dal Maggio 2011⁵⁴⁷: la procedura arbitrale francese ha, ovviamente, carattere ed origine prettamente negoziali e può derivare tanto da uno specifico atto denominato *compromis*, quanto da una clausola appositamente inserita in un contratto, detta *clause compromissoire* (artt. 1442 e ss. c.p.c.), senza che ora, dalla differente origine, possa trarsi, come accadeva invece in passato, una disciplina diversificata⁵⁴⁸. In entrambi i casi si giunge, se tale è la volontà delle parti, alla costituzione di un organo decidente estraneo alla giurisdizione ordinaria e che prende l'altisonante nome di *Tribunal arbitral*, composto da uno o più (purché in numero dispari) persone fisiche che, salvo diversa disposizione pattizia, hanno sei mesi di tempo per decidere (a maggioranza di voti *ex art. 1470 c.p.c.*) ovvero per

⁵⁴⁷ Si tratta di un atto legislativo che, dopo trenta anni dall'entrata in vigore della precedente normativa di cui al Libro IV del *Code de Procédure civile*, ha provveduto, pur senza stravolgimenti, a ridisegnare la disciplina codicistica dell'arbitrato interno ed internazionale. Come si legge anche nel "*Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage*", la riforma ha reso il testo normativo più accessibile ai pratici dell'arbitrato, così da risolvere i precedenti nodi interpretativi e le difficoltà applicative che si presentavano nella prassi degli arbitrati francesi, facendo anche propri gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari e gli apporti dottrinari più rilevanti. Per un esame più puntuale della riforma, cfr. il "*Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage*", in *Journal officiel de la République Française*, sezione *Décrets, arrêtés, circulaires, Textes Généraux*, du 14 janvier 2011.

⁵⁴⁸ Si veda in tal senso il "*Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage*", in *Journal officiel de la République Française*, sezione *Décrets, arrêtés, circulaires, Textes Généraux*, du 14 janvier 2011.

rendere quell'atto decisorio dall'altrettanto altisonante nome di *sentence arbitrale*⁵⁴⁹. L'intenzione di accostare il lodo alla sentenza resa dalle Corti di giustizia statali, solo suggerito dal nome attribuito al provvedimento che definisce il giudizio arbitrale, sembra avvalorata dalla norma di cui al nuovo art. 1484 c.p.c. (vecchio art. 1476 c.p.c.) che letteralmente prevede: “*La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche*”; si tratta, a ben vedere, di disposizione identica a quella contenuta nell'art. 824 *bis* del codice di rito civile italiano, soprattutto se si aggiunge che anche nell'ordinamento francese il lodo rituale non ha efficacia esecutiva se non dopo la concessione dell'*exequatur* da parte del *Tribunal de grande instance* (art. 1487 c.p.c.). In origine, a differenza della normativa italiana, però, la sentenza arbitrale francese era appellabile, a meno che le parti del giudizio non lo avessero espressamente escluso nella convenzione arbitrale oppure il canone di giudizio prescelto fosse stato quello dell'equità (salvo, in questo caso, diversa previsione pattizia) (vecchio art. 1482 c.p.c.); attualmente, invece, la riforma del 2011, pur mantenendo l'ipotesi della appellabilità, ha sovvertito i termini del discorso, attribuendo alla impugnabilità per mezzo dell'appello il ruolo di eccezione (art. 1489 c.p.c.), vale a dire il ruolo di rimedio esperibile solo laddove le parti lo abbiano previsto *expressis verbis* nella convenzione arbitrale. Pertanto, a meno che i contendenti non abbiano pattuito il ricorso all'appello, è sempre possibile il cosiddetto *recours en annulation* davanti agli organi giurisdizionali dello Stato (*rectius*: la *Cour d'Appel*), ora strumento prevalente di impugnazione del lodo (art. 1491 c.p.c.): si tratta di forma di gravame analoga a quella per nullità di cui agli artt. 827 e ss. c.p.c. italiano, la quale può essere esperita solo in una serie tassativa di casi indicati nell'art. 1492 c.p.c. ovvero quando: a) “*Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent*”; b) “*Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué*”; c) “*Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée*”; d) “*Le principe de la contradiction n'a pas été respecté*”; e) “*La sentence est contraire à l'ordre public*”; f) “*La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix*”. Sia l'appello, che il ricorso per nullità si svolgono nel corso

⁵⁴⁹ Sui requisiti di forma e di sostanza della sentenza arbitrale, tema che esula da quello più specifico preso in considerazione dalla presente ricerca, si vedano gli artt. 1471 e ss. *Code de procédure civile*.

di giudizi che seguono le regole del procedimento civile contenzioso, vale a dire come qualsiasi processo ordinario incardinato davanti alla specifica giurisdizione competente (art. 1495 c.p.c.). Avverso la sentenza arbitrale non è previsto il ricorso per Cassazione, né l'opposizione di terzo (art. 1503 c.p.c.)⁵⁵⁰.

In questo quadro normativo, pertanto, si inseriscono le disposizioni statutarie e regolamentari sportive francesi, che prevedono e disciplinano il ricorso a forme alternative alla giurisdizione statale o dello Sport, prima fra tutte l'arbitrato. Quanto a quello esofederale, esso nasce dall'esigenza di colmare una lacuna procedurale e sostanziale nel sistema di tutela predisposto dall'ordinamento sportivo, lacuna per dare risposta alla quale la conciliazione del C.N.O.S.F. non appariva sufficiente: la procedura conciliativa del *Comité olympique*, infatti, appariva ed appare come un modo di risoluzione delle controversie che, sebbene riconosciuto dall'insieme degli attori del movimento sportivo, ha un campo di applicazione che per sua stessa natura consente la fuga di un buon numero di dispute sportive dal carattere prettamente privato⁵⁵¹. La procedura arbitrale in materia sportiva si manifesta, pertanto, come complementare al sistema di regolamentazione dei conflitti già esistenti.

⁵⁵⁰ In merito alla disciplina codicistica francese, si veda <http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp>.

⁵⁵¹ La conciliazione del C.N.O.S.F. è, ovviamente, procedura sostanzialmente e formalmente diversa dall'arbitrato, con il quale condivide solo la collocazione esterna rispetto alle procedure giudiziali di risoluzione delle controversie. Per una puntuale descrizione dell'istituto conciliativo, la cui trattazione esula dall'oggetto della presente ricerca, si veda <http://www.franceolympique.com/index.phtml>. In tale sito si legge che: "*L'article L.141-4 du Code du sport (codification à droit constant de l'article 19-IV de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives, dite "Loi sur le Sport") confie au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) une mission de conciliation dans les conflits nés à l'occasion d'une activité sportive, opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées. Depuis les lois n° 92-652 du 13 juillet 1992 et n° 2000-627 du 6 juillet 2000, ce dispositif constitue un préalable obligatoire à toute saisine juridictionnelle dès lors que le conflit résulte d'une décision prise par une fédération - ou l'un de ses organes déconcentrés - dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts (article R.141-5 du Code du sport). Les articles R.141-6 et suivants du Code du sport (codification à droit constant du décret n°2002-1114 du 30 août 2002) précisent l'organisation et le fonctionnement de la conciliation. Ils distinguent notamment les deux procédures qui peuvent être mises en œuvre par le président de la conférence des conciliateurs selon la qualité des demandeurs ou la nature de la mesure contestée : la conciliation obligatoire et la conciliation facultative. Cette procédure présente un intérêt majeur pour le mouvement sportif, appelé à tenter de régler lui-même et à l'amiable les conflits générés par ses propres actes ou réglementations, avant qu'ils ne soient soumis aux tribunaux de droit commun, parfois peu au fait des spécificités du secteur. A cet égard, la procédure de conciliation permet une résolution rapide des litiges sportifs puisque, d'une part, la conférence des conciliateurs doit, autant que faire se peut, notifier une proposition de conciliation au plus tard dans le mois suivant la date de sa saisine et, d'autre part, les demandes formulées en urgence peuvent être traitées, à l'image de la procédure de référé devant le juge de droit commun, en seulement quelques jours (parfois 2 ou 3 jours)".*

La facoltà di istituzione di organi arbitrali nel mondo dello Sport è prevista dall'art. 2-3 dello Statuto C.N.O.S.F., il quale attribuisce al *Comité* la competenza a "*faciliter le règlement des conflits nés au sein du mouvement sportif, par voie de conciliation ou d'arbitrage*". Le condizioni alle quali la missione arbitrale può essere instaurata sono stabilite dall'art. 19 del Regolamento interno del C.N.O.S.F., modificato dall'assemblea generale del 23 Maggio 2007, che ha precisato che "*un règlement particulier adopté par le conseil d'administration sur proposition du bureau exécutif, après avis du comité de déontologie, prévoit également les conditions dans lesquelles, pour tout litige à caractère privé, né d'une activité sportive ou liée au sport et portant sur des droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent se mettre d'accord et conclure un compromis afin de soumettre leur conflit à une commission arbitrale composée de personnes figurant sur une liste arrêtée par le Conseil d'Administration du CNOSF*". E' in conformità a questa disposizione regolamentare che il Consiglio di Amministrazione del C.N.O.S.F., a seguito della decisione del 18 Aprile 2007, ha dato vita ad una camera arbitrale sportiva (cosiddetta *Chambre Arbitrale du Sport*), provvedendo pure alla redazione del regolamento procedurale che ne regola tuttora il funzionamento.

L'arbitrato, come noto, anche per l'ordinamento giuridico francese, costituisce "*un mode alternatif de résolution des différends par lequel les parties renoncent à leur droit de soumettre leur litige à une juridiction étatique et confient à des particuliers, dénommés arbitres, le soin de prendre une décision définitive et contraignante pour mettre fin à ce litige*"⁵⁵². La procedura arbitrale francese riveste, quindi, un doppio aspetto: contrattuale, nella misura in cui gli arbitri traggono il loro potere di giudicare dalla volontà delle parti, e giurisdizionale, nella misura in cui i giudici privati si vedono attribuire la missione di adottare una decisione definitiva, denominata "*sentence*" e che si impone alle parti, in quanto "*définitive et contraignante*" (endiadi questa che richiama il carattere "*final and binding*" del lodo, di cui alla Convenzione

⁵⁵² Cfr. sul punto, <http://www.franceolympique.com/index.phtml>, in cui si può leggere, circa lo scopo dell'arbitrato sportivo: "*Cette procédure témoigne de la volonté du mouvement sportif d'éviter, par la création d'un mécanisme de résolution des différends complémentaire à la procédure de conciliation, que les conflits naissants en son sein aboutissent à une issue devant les juridictions de droit commun, parfois peu au fait des spécificités du secteur. En outre, l'arbitrage présente l'avantage d'être un mode de règlement des différends tout à la fois rapide et « définitif », qui permet de faire trancher le litige par des personnes spécialement compétentes à raison de leur activité professionnelle.*"

di New York del 1958). Se la messa in opera di una procedura arbitrale e la designazione di arbitri per definire la lite deriva da una libera scelta delle parti della *querelle* (cfr. art. 8 Regolamento arbitrale), l'individuazione dei risolutori della controversia è, tuttavia, condizionata dalla presenza di un elenco all'interno del quale poter scegliere gli arbitri che comporranno il singolo tribunale arbitrale.

A sostegno della doppia anima del giudizio *per arbitros*, si può anche osservare che se nel corso della procedura le parti raggiungono un accordo che mette fine in maniera definitiva alla controversia, il Tribunale arbitrale potrà, su richiesta di queste, far proprio tale accordo attraverso una sentenza di omologazione, vale a dire attraverso un atto dalla natura contrattuale e dall'efficacia giurisdizionale. Così come pure nell'ipotesi in cui le parti non giungano a trovare una soluzione definitiva, i giudici privati del tribunale arbitrale avranno comunque l'obbligo, nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale di cui sono investiti dalle parti, di risolvere definitivamente la disputa loro sottoposta, a pena di contrarre una responsabilità contrattuale.

Analogamente a quanto accade in Francia per la conciliazione, all'esito della quale si rende una proposta di conciliazione che, ai sensi dell'art. 2052 *Code Civil* acquista l'autorità di cosa giudicata dopo l'accettazione della proposta stessa ad opera delle parti della disputa⁵⁵³, l'arbitro rende delle sentenze che hanno "*autorité de la chose jugée et sont par voie de conséquence exécutoires dès leur notification*". La *sentence arbitrale* ha piena efficacia, senza necessità di approvazione ad opera delle parti e, contrariamente a quanto era previsto in linea generale dal codice di rito civile francese prima della riforma del 2011, è insuscettibile di appello per espressa previsione statutaria.

L'ordinamento giuridico d'oltralpe, come quello italiano, manifesta, tuttavia, dei limiti nel riconoscimento della soluzione in via arbitrale delle controversie sportive, tutte quelle volte in cui sembra venire in rilievo la concorrente giurisdizione amministrativa, vale a dire tutte quelle volte in cui la disputa origina dall'esercizio di un pubblico potere; al contrario, il meccanismo arbitrale appare ben funzionare

⁵⁵³ L'art. 2052 c.c. francese, infatti, afferma testualmente che: "*les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort*".

allorquando la lite verta in materia economico-sportiva come accade per le liti relative a contratti di sponsorizzazione e di acquisizione dei diritti televisivi oppure concernenti i rapporti tra atleti, società ed agenti degli sportivi, nonché riguardanti le indennità di trasferta e, comunque, qualsiasi disputa di natura contrattuale⁵⁵⁴.

L'organo del comitato olimpico francese che si occupa dell'amministrazione degli arbitrati sportivi prende il nome di *Chambre Arbitrale du Sport* e la sua missione è proprio quella di predisporre le strutture necessarie a risolvere le dispute sorte all'interno di una attività sportiva o, in ogni caso, legate al mondo dello Sport ed effettivamente deferite alla C.A.S. dai soggetti sportivi e, più propriamente, dalle Federazioni sportive, dagli organi nazionali, regionali e dipartimentali, dai gruppi sportivi e dagli affiliati e licenziati, purché si tratti sempre di diritti di cui i titolari abbiano la piena disponibilità.

La C.A.S. è costituita da un organo di segreteria (*Secrétariat*) che ha compiti amministrativi, ed un comitato di designazione degli arbitri (*Comité de désignation*), il quale ha competenza a decidere su tutte le questioni relative alla nomina degli arbitri. L'elenco in cui sono indicate tassativamente le persone fisiche idonee a svolgere il ruolo di giudici privati della controversia sportiva compromessa in arbitri è convalidata da un altro soggetto, il *Conseil d'Administration du C.N.O.S.F.*, su proposta del Comitato deontologico di quest'ultimo: la lista ha carattere esclusivo. Ogni arbitro ha un obbligo di imparzialità che si manifesta nella sottoscrizione, per ogni controversia allo stesso sottoposta, di una dichiarazione di indipendenza, obbligo così rilevante che il soggetto designato deve informare la segreteria di ogni eventuale fatto o circostanza idonei a mettere in discussione la propria terzietà ed imparzialità. All'obbligo di indipendenza segue, poi, l'altro essenziale vincolo tipico degli arbitri ovvero la segretezza sugli affari di cui il giudice privato sia venuto o venga a conoscenza in ragione del proprio ruolo e della propria funzione: ne

⁵⁵⁴ Si veda, <http://www.franceolympique.com/index.phtml>, per cui: «*Si les conflits survenant dans le cadre d'une activité sportive réglementée relèvent de la compétence du juge administratif (lorsqu'ils mettent en cause l'exercice de prérogatives de puissance publique) et ne peuvent donc être résolus par la voie de l'arbitrage, ce mécanisme de règlement des litiges apparaît cependant particulièrement bien adapté pour la résolution de différends survenant en matière économique-sportive et notamment : litiges liés à des contrats de sponsoring (opposant des fédérations sportives ou des clubs à des partenaires privés); litiges liés à des contrats de retransmissions télévisées; litiges entre des agents sportifs et des joueurs professionnels ou des clubs; litiges entre des clubs sur le montant des indemnités de transferts et autres; tout litige privé de nature contractuelle*».

consegue che l'arbitro non può e non deve rendere noto a soggetti estranei alla procedura arbitrale il contenuto dei dibattiti, degli atti depositati e dei documenti prodotti dalle parti, nonché le misure dagli stessi adottate.

La procedura dell'arbitrato della *Chambre Arbitrale du Sport*, complessivamente disciplinata dal Regolamento C.A.S., può essere così brevemente riassunta :

a) la domanda di arbitrato: questa va necessariamente indirizzata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla segreteria della Camera arbitrale ed essere accompagnata dal versamento di un anticipo delle spese amministrative. Negli otto giorni successivi al suo ricevimento, la segreteria statuisce sulla ricevibilità dell'istanza; la ricevibilità è determinata dalla preesistenza di una valida ed efficace convenzione arbitrale tra le parti della controversia, che faccia espresso riferimento alla competenza cognitiva e decisionale della C.A.S.. Se la domanda di arbitrato è giudicata ricevibile, la segreteria notifica alla controparte una copia della stessa e della documentazione allegata: a partire dall'avvenuta notifica, la parte convenuta davanti alla *Chambre arbitrale*, nel termine di trenta giorni, può inviare la propria memoria di costituzione;

b) costituzione del Tribunale arbitrale: le parti determinano liberamente se deferire la questione ad un arbitro unico o ad un collegio di tre arbitri, che debbono necessariamente far parte dell'elenco predisposto dalla C.A.S.; in difetto della scelta delle parti, vi provvederà il Comitato di designazione che terrà conto dell'importanza della *querelle*;

c) istruzione della domanda: nei trenta giorni successivi, il Tribunale arbitrale istruisce la domanda con la documentazione prodotta, gli atti depositati e l'atto di accettazione debitamente sottoscritto dagli arbitri e dalle parti; i membri del Tribunale arbitrale fissano comunque un calendario provvisorio della procedura, che potrà essere successivamente modificato in base alle esigenze degli arbitri e delle parti. Il Tribunale arbitrale, nell'esercizio della propria missione, può autonomamente decidere di ascoltare testimoni ed esperti e consulenti eventualmente nominati dalle parti, nonché ordinare ogni misura di istruzione che ad esso sembra necessaria, quale ad esempio la comparizione di tutte quelle

persone che appaiano in grado di chiarire le circostanze della vicenda esaminata. Quando il Tribunale arbitrale crede di aver acquisito sufficienti elementi probatori, pronuncia la chiusura dell'istruttoria e fissa la data della discussione; gli arbitri, tuttavia, ma solo con l'accordo di entrambe le parti, possono decidere allo stato degli atti (memorie e documenti prodotti), senza preventiva fissazione dell'udienza di discussione.

d) la sentenza arbitrale: la decisione degli arbitri deve essere resa in un termine di sei mesi a partire dalla sottoscrizione dell'atto di accettazione dell'incarico (*acte de mission*); tale termine, però, è suscettibile di proroga, purché questo non ecceda il periodo di dodici mesi. Qualora l'arbitrato si svolga dinanzi ad un organo collegiale, la sentenza deve essere resa a maggioranza: in ogni caso questa deve essere notificata alle parti ed è idonea ad acquisire la cosiddetta autorità di giudicato ("*autorité de la chose jugée*") e riveste, pertanto, un carattere obbligatorio per le parti. Nulla esclude, però, come accade pure per l'ordinamento giuridico italiano, che le parti della controversia, in ragione della loro autonomia negoziale possano concordemente disattendere il *dictum* arbitrale per raggiungere una nuova regolamentazione dei propri interessi, sottesi al precedente giudizio arbitrale.

La sentenza arbitrale resa all'interno dell'ordinamento sportivo francese appare, pertanto, essere quello che il nome stesso suggerisce: un lodo con efficacia di provvedimento giurisdizionale, eccezion fatta per gli effetti esecutivi subordinati all'espletamento di un'apposita procedura giudiziale. Ferma restando la somiglianza tra ordinamento sportivo francese e quello italiano, soprattutto in relazione al tema della presenza al loro interno di funzioni e poteri pubblici, esercitati da enti governativi (ad esempio il Ministero dello Sport francese) o da soggetti investiti di una personalità giuridica di diritto pubblico (ad esempio il C.O.N.I.), non sono aprioristicamente riproducibili nel sistema sportivo francese i termini del dibattito, a questo punto tutto italiano, sulla natura giurisdizionale-contrattuale o amministrativa del lodo emesso in sede di arbitrato sportivo esofederale. A ben vedere, sebbene la ritrosia per l'arbitrabilità delle questioni proprie della giurisdizione amministrativa sia ancora più marcata nell'ordinamento transalpino, in quest'ultimo si scongiura *a priori* che possa pervenirsi a pronunce arbitrali dalla dubbia natura e dalla dubbia

efficacia: ammettere solo la compromettibilità per arbitri delle situazioni giuridiche disponibili proprie della *potestas iudicandi* del giudice ordinario, infatti, se da un lato restringe il campo delle controversie sportive arbitrabili, dall'altro pone le basi per evitare equivoci o discrasie interpretative sul valore delle sentenze arbitrali rese dalla C.A.S., le quali, dunque, sono tutte incontrovertibilmente atti negoziali con efficacia di vere e proprie sentenze (con il limite sopra ricordato), conseguentemente idonee al passaggio in giudicato. Si tratta di una scelta (molto) criticabile a monte, nella parte in cui esclude (si ritiene indiscriminatamente ed apoditticamente) la compromettibilità delle situazioni giuridiche di diritto pubblico (che nel nostro ordinamento possono definirsi di interesse legittimo o, addirittura, di diritto soggettivo, se rientranti nella giurisdizione del G.A.⁵⁵⁵), ma che mantiene, comunque, a dispetto del sistema italiano, una coerenza di fondo che non lascia adito ad incertezze e che, per tale motivo, garantisce le parti che intendono avvelersi di un simile rimedio, non esponendole ad improvvisi *revirement* o ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

20. L'ANALISI DELLE ESPERIENZE GIURIDICHE STRANIERE: IL COMITATO OLIMPICO BRITANNICO.

Nell'ambito degli ordinamenti sportivi da esaminare in ottica comparatistica non può certo mancare quello britannico, che è da sempre un punto di riferimento sia per quanto riguarda la disciplina e l'applicazione di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione, quale, primo tra tutti, l'arbitrato, sia per quanto concerne la pratica e la regolamentazione giuridica delle discipline sportive. Quanto alla tradizione dello Sport, basti pensare che la Gran Bretagna, oltre ad accingersi all'organizzazione dei prossimi giochi olimpici del 2012⁵⁵⁶, è ad oggi, insieme a Francia e Svizzera, l'unico Stato ad aver partecipato a tutte le edizioni dei giochi olimpici, sia estive che invernali, convocate dal 1896 e che ha concorso all'organizzazione della IV Olimpiade del 1908 e della XIV Olimpiade nel 1948.

⁵⁵⁵ Occorre precisare che in Francia, come in Germania, tutte le controversie di diritto pubblico vanno al giudice amministrativo. Non c'è, come nella nostra esperienza giuridica, una giurisdizione ordinaria in materia di diritto amministrativo

⁵⁵⁶ La sensibilità giuridica con cui l'ordinamento britannico considera il fenomeno Sport si comprende facilmente anche ponendo mente al fatto che il movimento olimpico costituisce una proprietà intellettuale espressamente disciplinata dal Parlamento inglese con il "*The Olympic Symbol etc. (Protection) Act 1995*"

La struttura ordinamentale dello sport d'oltremarica è quella tipica di tutti i microordinamenti sportivi: sotto il controllo e la direzione dell'organo di vertice costituito da un comitato centrale, derivazione del Comitato Olimpico Internazionale, agiscono le varie Federazioni sportive nazionali, anch'esse emanazioni delle Federazioni che operano a livello internazionale. Il comitato olimpico britannico è la *British Olympic Association* (B.O.A.), soggetto preposto al governo e all'organizzazione dell'attività sportiva nel Regno Unito. Il B.O.A. sovrintende a tutta l'attività sportiva che si svolge nel territorio d'oltremarica, ha la responsabilità della cura e della preparazione delle delegazioni britanniche ai giochi olimpici ed è il punto di riferimento per tutte le discipline sportive olimpiche praticate nel Regno. L'esperienza sportiva britannica, quindi, ha avuto inizio con la nascita della *British Olympic Association* il 24 maggio 1905, istituita nel corso di una seduta della Camera dei Comuni a Londra, con a capo il suo primo presidente, il barone *Desborough*. Originariamente aveva rappresentanti di nove sport, mentre oggi ogni sport olimpico ha un membro. Caratteristica del B.O.A. degna di nota, tale da avere notevoli riflessi anche sulla natura del Comitato Olimpico e delle sue funzioni, è l'assenza di finanziamenti pubblici; questo soggetto, infatti, poggia la propria esistenza sull'acquisizione di quelle risorse economiche e finanziarie che è in grado di raccogliere privatamente ed in proprio⁵⁵⁷. L'assenza di interessi ed obiettivi politici da perseguire e di vincoli di controllo da parte del governo⁵⁵⁸, rendono il B.O.A., al contrario di quanto accade in Italia ed in Francia ed in pieno spirito con la tradizione britannica, un soggetto non pubblico che, operando con gli strumenti tipicamente attribuiti dall'ordinamento ai soggetti privati, è dedito allo sviluppo, sotto ogni aspetto possibile, dello sport del Regno. Tutto ciò conduce sin d'ora ad escludere ipotesi di situazioni astrattamente inarbitrabili⁵⁵⁹ a causa della natura pubblica delle funzioni svolte dal Comitato Olimpico Britannico, vale a dire

⁵⁵⁷ Cfr. www.olympics.org.uk/home2.aspx, in cui si legge: “*The BOA is the National Olympic Committee for the United Kingdom and as such has the sole responsibility for raising funds for Team GB. The BOA receives no Government funding and as such relies exclusively on the funds which it is able to raise itself privately, commercially and from members of the public. The vast majority of these funds are raised through the granting of sponsorship, licensing and other commercial rights to allow companies to become officially linked to the Olympic Movement in one form or another*”.

⁵⁵⁸ In www.olympics.org.uk/home2.aspx, si legge che: “*The BOA is not funded or controlled by government, has no political interests and is completely dependent upon commercial sponsorship and fundraising income. The BOA is the strong, independent voice for British Olympic Sport*”.

⁵⁵⁹ Resta ovviamente la non deferibilità ad arbitri delle situazioni giuridiche soggettive indisponibili.

situazioni giuridiche soggettive paragonabili agli interessi legittimi italiani; piuttosto, il B.O.A. sembra equiparabile alle Federazioni e Discipline sportive, prevalentemente soggetti di diritto privato.

Prima di entrare nel merito della disciplina legale della procedura arbitrale e del lodo sportivo d'oltremarina, appare opportuno, anche qui, esaminare anticipatamente la generale normativa statale dell'arbitrato, che, a differenza di quanto accade nella maggior parte degli ordinamenti continentali europei, è espressa da uno specifico ed autonomo atto normativo: la disciplina del giudizio arbitrale britannico, infatti, è attualmente dettata dal cosiddetto *Arbitration Act* del 1996, legge del parlamento del Regno Unito che si applica alle procedure arbitrali con sede in Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord⁵⁶⁰ ovvero qualora ricorra una delle condizioni particolari richieste dalla normativa *de quo* per l'applicazione di una o più sezioni della stessa legge. L'arbitrato britannico può essere di due tipi: *mandatory* o *non-mandatory*. La distinzione consiste nel fatto che il primo è vincolante (letteralmente: obbligatorio) nel senso che la previsione del suo svolgimento per eventuali controversie deve essere predeterminata dalle parti con la sottoscrizione di un contratto ovvero con l'accettazione di clausole per arbitrato predisposte da una delle parti (ad esempio: uno Statuto, un Regolamento, delle Condizioni generali, etc...), mentre il secondo (facoltativo o volontario) si ha quando il ricorso agli arbitri non sia predeterminato, ma nasca dalla comune volontà dei contendenti per la risoluzione di una lite attuale. Per il resto, le disposizioni normative britanniche in materia non costituiscono alcuna novità quanto alla atavica natura negoziale dell'arbitrato: la scelta di risolvere la controversia *out of court* operata dalle parti è, anche qui (*rectius*: soprattutto qui), espressione dell'autonomia riconosciuta ai privati nella regolamentazione dei propri interessi, secondo le loro libere determinazioni e ciò persino sul piano procedurale. E' possibile avere, dunque, valide ed efficaci convenzioni arbitrali (*arbitration agreement*⁵⁶¹) contenute in specifici atti definiti compromessi oppure in clausole contrattuali afferenti ad autonomi atti negoziali (rispetto ai quali conservano la propria indipendenza), definite compromissorie, purché, in ogni caso, la volontà

⁵⁶⁰ Cfr. *Arbitration Act 1996*, art. 2, comma I: "The provisions of this Part apply where the seat of the arbitration is in England and Wales or Northern Ireland"

⁵⁶¹ La cui definizione è data dall'*Arbitration Act 1996*, che all'art. 6, comma I così testualmente recita: "an "arbitration agreement" means an agreement to submit to arbitration present or future disputes (whether they are contractual or not)".

delle parti di derogare alla *jurisdiction* sia manifestata chiaramente in forma scritta (*in writing*)⁵⁶².

Particolarmente interessante ai fini della presente ricerca, poi, è il più specifico tema della regolamentazione degli effetti giuridici del lodo; la disciplina è prevista dagli artt. 58 e ss. ed in essa si stabilisce un'efficacia del lodo definita "*final and binding*", in ossequio alle disposizioni della Convenzione di New York del 10 Giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Il concetto del "*final and binding award*" può essere espresso come lodo definitivo ed obbligatorio⁵⁶³ ovvero come decisione arbitrale che statuisce definitivamente su un punto o tutti i punti di una controversia deferita ad arbitri e tale da produrre effetti vincolanti e cogenti tra le parti della procedura arbitrale, al pari di una sentenza (*judgement*) resa dalle Corti del Regno (*jurisdiction*). Il lodo, previo consenso del giudice statale, potrà essere eseguito negli stessi termini di una sentenza o di un'ordinanza emessa dalla corte di giustizia statale ex art. 66, comma I, procedura che prende il nome di *enforcement of the award*. Il lodo, in ogni caso, è suscettibile di controllo giurisdizionale qualora una delle parti, previa notifica all'altra ed al collegio arbitrale, decida di adire il giudice statale al fine di: a) *challenging any award of the arbitral tribunal as to its substantive jurisdiction* (impugnazione giurisdizionale per opporsi alla decisione degli arbitri, quanto ai suoi aspetti sostanziali); b) *for an order declaring an award made by the tribunal on the merits to be of no effect, in whole or in part, because the tribunal did not have substantive jurisdiction* (impugnazione giurisdizionale per ottenere una declaratoria di inefficacia del lodo, a causa dell'incompetenza sostanziale del collegio arbitrale). Nel caso *sub a)*, la Corte Statale con ordinanza può decidere alternativamente di confermare il lodo oppure di modificarlo o, in ultimo, di annullarlo in tutto o in parte⁵⁶⁴. Il ricorso giudiziale avverso il lodo è ammesso anche in caso di gravi irregolarità nella composizione del collegio arbitrale, nella procedura o nella

⁵⁶² Cfr. *Arbitration Act 1996*, art., comma I, per cui: "*The provisions of this Part apply only where the arbitration agreement is in writing, and any other agreement between the parties as to any matter is effective for the purposes of this Part only if in writing*".

⁵⁶³ In realtà, esiste anche il cosiddetto *non-binding award*, vale a dire il lodo non vincolante: in questo caso, tuttavia, non si versa in ipotesi di atto decisionale risolutivo di una controversia pronunciato da arbitri, ma di provvedimento che suggerisce alle parti della disputa una possibile soluzione della stessa, paragonabile, pertanto, all'atto in cui si sostanzia l'attività del conciliatore o mediatore. Quando si parla di lodo arbitrale, quindi, si fa sempre riferimento al *final and binding award*.

⁵⁶⁴ Cfr. *Arbitration Act 1996*, art. 67, comma III, secondo cui: "*the court may by order confirm the award, vary the award, or set aside the award in whole or in part*".

pronuncia del lodo stesso⁵⁶⁵: in quest'ultimo caso, si possono menzionare le ipotesi di incertezza o ambiguità del contenuto del lodo, di sussistenza di una frode per la realizzazione della quale il lodo ha costituito il mezzo, di contrarietà del lodo all'ordine pubblico. L'esito del ricorso per *serious irregularities* può manifestarsi con un provvedimento giudiziale di remissione della questione al collegio arbitrale, con un provvedimento giudiziale di annullamento integrale o parziale del lodo, nonché con un provvedimento giudiziale dichiarativo dell'inefficacia del lodo. Quanto alle questioni di diritto, poi, l'art. 69 consente il ricorso al giudice statale attraverso l'appello, salvo che le parti non abbiano escluso una simile possibilità⁵⁶⁶; la procedura di appello, previa valutazione dei requisiti per la proposizione dello stesso da parte della *Court of Appeal*, si concluderà con una sentenza di rigetto o di accoglimento ricorso, rimettendo la questione al collegio arbitrale ovvero modificando il lodo in punto di diritto oppure annullando quest'ultimo in tutto o in parte.

Venendo al tema più specifico della giustizia arbitrale sportiva, occorre constatare che anche quella britannica, come è ovvio, si struttura sia a livello esofederale, che a livello endofederale. Il giudizio arbitrale in sede B.O.A., che, stante le premesse all'analisi comparatistica, sarà l'unico ad essere qui esaminato, si svolge all'interno dell'ordinamento sportivo, ma viene amministrato da un soggetto non direttamente collegato al Comitato Olimpico Nazionale, che prende il nome di *Sports Dispute Resolution Panel* (S.D.R.P.): si tratta di un organo indipendente che, ponendosi come l'alternativa al ricorso agli organi di giustizia statale⁵⁶⁷, può prendere decisioni in relazione a questioni che concernono lo Sport praticato nel Regno Unito e più precisamente in relazione alle controversie che insorgano tra una Federazione (definita *National Governing Body*) ed un *club*, tra un *club* ed un atleta ovvero tra una Federazione ed un atleta e che riguardino sanzioni disciplinari o rapporti economici. La disponibilità del S.D.R.P. a risolvere dispute sportive non si arresta alla sola ipotesi arbitrale, ma investe anche le altre possibili forme di soluzione delle

⁵⁶⁵ Si veda l'*Arbitration Act 1996*, art. 68.

⁵⁶⁶ Si ricordi quanto stabiliva il Code de Procédure civile francese al riguardo prima della riforma del 2011.

⁵⁶⁷

Cfr. in <http://www.sportresolutions.co.uk/page.asp?section=96§ionTitle=Legal+Information+%26+Disclaimer>, per cui: "*In choosing arbitration, the parties opt for a private dispute resolution procedure instead of going to court*".

controversie *out of court*; il riferimento è ovviamente alla conciliazione (*mediation*), anche se in concreto il giudizio *per arbitros* rimane certamente il mezzo più frequente utilizzato dagli operatori del mondo dello Sport. I servizi così offerti da questo *independent body* amministratore di procedure arbitrali non sono riservati solo alle *querelles* afferenti lo sport professionistico, ma si estendono a qualsiasi forma di attività sportiva anche dilettantistica, essendo il fine ultimo di B.O.A. e S.D.R.P. quello di garantire “*high levels of conduct and fair play on and off the sport field*”⁵⁶⁸. Esaminando l'aspetto prettamente giuridico della questione in esame, il ricorso all'arbitro o al collegio arbitrale di tre membri (le parti, infatti, possono scegliere tra un “*sole-arbitrator*” o “*three-member arbitration*”) messi a disposizione dallo *Sport Resolutions Dispute Panel* può avvenire solo laddove vi sia il consenso espresso di tutte le parti della lite: in tal caso, si parla di *legal jurisdiction* del “tribunale” arbitrale, la quale si realizza più puntualmente nei seguenti casi: a) laddove siano le regole statutarie o regolamentari del Comitato Olimpico Nazionale o delle singole Federazioni a prevedere il ricorso ad un arbitrato indipendente; b) laddove sia espressamente previsto da un accordo stipulato tra le parti della controversia, se quest'ultima riguarda la validità, l'efficacia, la forma ed il contenuto di un contratto cui accede la clausola compromissoria; c) laddove i soggetti coinvolti nella lite, dopo l'insorgere di questa, decidano di risolverla attraverso il ricorso a forme alternative alla giustizia ordinaria, quale, per l'appunto, l'arbitrato. L'arbitrato conserva, anche nell'ordinamento britannico, la sua natura meramente negoziale e risulta, dunque, concretamente praticabile solo con il consenso di tutte le parti della disputa, sia che questa sia già insorta o che sia, al momento dell'accordo, solo eventuale.

Quanto alla natura ed efficacia del lodo, non si introducono elementi di distinzione rispetto alla disciplina giuridica introdotta dall'*Arbitration Act* sopra esaminato: si tratta sempre di un “*final and binding award*” che garantisce la possibilità di concludere la vicenda controversa in un unico grado, attraverso un unico giudizio. In astratto, tuttavia, non è escluso il procedimento di appello, il quale, avvenendo

568

Si

veda:

<http://www.sportresolutions.co.uk/page.asp?section=96§ionTitle=Legal+Information+%26+Disclaimer>.

secondo le forme della disciplina statale dell'arbitrato, si dirige verso il giudice ordinario⁵⁶⁹.

Il confronto tra il lodo esofederale sportivo del C.O.N.I. e quello del Comitato Olimpico Britannico conduce, in buona sostanza, alle medesime considerazioni svolte all'esito del confronto con la *sentence arbitrale* francese. L'ordinamento U.K. scongiura anch'esso, come quello transalpino, la possibilità di pronunce arbitrali dalla dubbia natura e dalla dubbia efficacia: se da un lato, infatti, si postula l'arbitrabilità di situazioni giuridiche patrimoniali, per loro natura disponibili, in modo tale da evitare equivoci o discrasie interpretative sul valore dei *final and binding awards*, atto con efficacia di vera e propria pronuncia della Corte, dall'altro le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari non involgono comunque poteri o posizioni giuridiche indisponibili, stante la natura di soggetti privati riconosciuta *ex lege* a tutte le parti in campo, ivi compreso l'ente amministratore del giudizio arbitrale. Anche un simile esempio, dunque, non espone gli operatori del diritto ad improvvisi *revirement* o ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti, rendendo più certa e priva di sorprese la strada che porta alla soluzione arbitrale delle questioni sportive.

21. L'ANALISI DELLE ESPERIENZE GIURIDICHE STRANIERE: IL COMITATO OLIMPICO SPAGNOLO.

L'esperienza sportiva spagnola costituisce un altro valido parametro di riferimento per valutare gli elementi caratteristici del micro-ordinamento giuridico dello Sport italiano; sebbene non si tratti di esperienza molto risalente nel tempo, la disciplina delle procedure arbitrali sportive iberiche può comunque offrire, per affinità culturale, buoni argomenti per verificare le osservazioni ed i rilievi fatti nel corso della presente ricerca.

L'apparato organizzativo del mondo sportivo spagnolo non riserva sorprese: è anch'esso composto da un soggetto in posizione verticistica, il *Comité Olimpico Español* (C.O.E.), che esercita il proprio controllo su tutte le sue sotto-articolazioni,

⁵⁶⁹

Cfr. in <http://www.sportresolutions.co.uk/page.asp?section=96§ionTitle=Legal+Information+%26+Disclaimer>, per cui: "*Appeals in arbitration are generally very limited compared to the multiple levels of appeal in the courts. The Sport Resolutions Arbitration Rules provide for a final and binding agreement*".

le *Federaciones Olimpicas* e *Federaciones no Olimpicas*, sempre espressioni dirette delle Federazioni internazionali. Come ogni comitato olimpico nazionale, anche il C.O.E. rappresenta la Spagna presso il Comitato Olimpico Internazionale (C.I.O.) e lo fa dal 1912, con lo scopo istituzionale di curare l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nel Regno e, in particolare, la preparazione degli atleti spagnoli, al fine di consentire loro la partecipazione ai Giochi Olimpici estivi ed invernali⁵⁷⁰. Il *Comité*, in adempimento alle prescrizioni contenute nella *Ley de Deporte n. 10/1990* e successive modifiche ed integrazioni⁵⁷¹, è retto e regolato da propri Statuti, approvati dal Comitato Olimpico Internazionale, e dalle disposizioni della Carta Olimpica, nonché dalle altre norme dettate *ad hoc* dal C.I.O.⁵⁷²; si tratta in ogni caso di soggetto di diritto privato e più correttamente, secondo i canoni del diritto spagnolo, di “*asociación privada declarada de utilidad pública, sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar, patrimonio y duración ilimitados*”. Analoga qualifica ed identico carattere privato sono riscontrabili in capo alle Federazioni sportive, le quali *ex art. 30*, comma I *Ley de Deporte n. 10/1990* sono definite come “*entidades privadas, con personalidad jurídica propia, cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias*”. L'organigramma sportivo del Regno è, poi, completato da altri enti, quali associazioni, *clubs* e raggruppamenti, tutti aventi identica natura ed identiche funzioni privatistiche⁵⁷³.

Anche in questa sede redazionale, appare necessario prendere preliminarmente le mosse dall'esame della disciplina normativa spagnola dell'arbitrato in generale. Nell'ordinamento giuridico *de quo* la vigente disciplina della procedura arbitrale è data da uno specifico atto normativo formalmente esterno al codice di rito civile ovvero è data dalla cosiddetta “*Ley de Arbitraje n. 60/2003*” del 23 Dicembre 2003; tale normativa ha sostituito quella precedentemente contenuta nella “*Ley de Arbitraje n. 36/1988*” e si pone, oggi, come il solo parametro legale di riferimento per la disciplina del arbitrato ordinario (procedure arbitrali definite speciali sono

⁵⁷⁰ Cfr. www.coe.es.

⁵⁷¹ Si consulti, al riguardo, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/110-1990.html.

⁵⁷² Si veda ancora: www.coe.es, in cui si può leggere che: “*El Comité Olímpico Español, tal como contempla la Ley del Deporte, se rige por sus propios Estatutos, así como por las disposiciones de la Carta Olímpica, y demás normas del Comité Olímpico Internacional de aplicación al Movimiento Olímpico. Asimismo, el COE dispone de regulación complementaria en los diversos ámbitos de sus competencias, habido desarrollado los correspondientes Reglamentos y otras normas*”.

⁵⁷³ Si consideri *Ley de Deporte n. 10/1990*, artt. 12 e ss, in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/110-1990.t3.html#c3.

regolate *ad hoc* da singole leggi aventi ad oggetto specifiche materie). La Legge n. 60/2003, tuttavia, se esclude dal proprio ambito di applicazione gli arbitrati speciali, detta una disciplina uniforme per l'arbitrato interno e per quello internazionale, dimostrando di preferire il cosiddetto sistema monista (previsione di una disciplina uniforme). La legge sull'arbitrato spagnolo, senza procedere ad una elencazione delle questioni compromettibili per arbitri, stabilisce soltanto che possono costituire oggetto di arbitrato le controversie riguardanti questioni disponibili per le parti⁵⁷⁴, rimettendo eventuali specifiche limitazioni ad altri testi normativi regolanti il singolo caso e la singola materia. La disciplina del giudizio arbitrale in senso stretto non si discosta sostanzialmente da quella vigente in Italia e nella maggior parte degli ordinamenti moderni e liberali: viene dato risalto all'autonomia delle parti nella scelta del ricorso alla forma arbitrale per la risoluzione delle controversie⁵⁷⁵ in alternativa alla via giurisdizionale, così come si attribuisce prevalenza alla libertà negoziale nella individuazione delle norme procedurali e del canone di giudizio (il giudizio *en equidad* è possibile solo se così hanno previsto le parti⁵⁷⁶), purché vengano rispettati tanto nella forma, quanto nella sostanza, i tradizionali principi cardine dell'uguaglianza, della riservatezza e del contraddittorio⁵⁷⁷. Questo vuol dire che non solo le parti nella scelta delle regole del giudizio arbitrale, ma persino l'arbitro o gli arbitri nominati, i quali vedono finanche attribuirsi il potere di adottare misure cautelari⁵⁷⁸, dovranno in ogni caso rispettare i dogmi giuridici sopra citati, onde poter pervenire ad una valida, efficace e corretta pronuncia arbitrale. Particolarmente interessante, ai fini della presente ricerca, è l'insieme delle

⁵⁷⁴ Si veda *Ley de Arbitraje n. 60/2003*, art. 2, comma I, in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/160-2003.html, in cui si legge: “*Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho*”.

⁵⁷⁵ Cfr. ancora *Ley de Arbitraje n. 60/2003*, all'interno della quale si può citare l'art. 9, comma I, in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/160-2003.html, per cui: “*El convenio arbitral, que podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente, deberá expresar la voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual*”.

⁵⁷⁶ *Sic*, *Ley de Arbitraje n. 60/2003*, all'interno della quale si può citare l'art. 34, comma I, in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/160-2003.html.

⁵⁷⁷ In tal senso, *Ley de Arbitraje n. 60/2003*, all'interno della quale si può citare l'art. 24, in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/160-2003.html, che così stabilisce: “*Deberá tratarse a las partes con igualdad y darse a cada una de ellas suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. Los árbitros, las partes y las instituciones arbitrales, en su caso, están obligadas a guardar la confidencialidad de las informaciones que conozcan a través de las actuaciones arbitrales*”.

⁵⁷⁸ Il potere di adottare provvedimenti cautelari nel corso del giudizio arbitrale costituisce una novità per l'ordinamento giuridico spagnolo, così come un *quid alium* rispetto all'esperienza italiana (si pensi all'art. 818 c.p.c.).

disposizioni concernenti l'atto decisionale dell'arbitrato, definito "*laudo*": se ne occupano gli artt. 34 e ss. della nuova *Ley de Arbitraje*, tra le cui disposizioni può destare curiosità quella relativa alla forma della decisione arbitrale. Quest'ultima, oltre a poter avere la tradizionale forma scritta, potrà essere espressa anche attraverso sistemi informatici e mezzi telematici, sino addirittura a non necessitare neppure di una manifestazione grafica, laddove però del contenuto di essa possa darsi comunque prova in altro modo⁵⁷⁹. Il tempo per rendere il lodo è quello di sei mesi dall'accettazione dell'incarico, termine suscettibile, come molto spesso accade in pratica, di proroga (al massimo di due mesi) concessa, su richiesta o non degli arbitri, ad opera delle parti.

Quanto all'efficacia del lodo definitivo⁵⁸⁰, oggi non più bisognoso della procedura di *protocolización notarial* (istituto sconosciuto a qualsiasi altra esperienza giuridica e sorta di procedura di certificazione della validità del lodo effettuata per mezzo di un notaio)⁵⁸¹, la legge, anche in questo ordinamento processualciviltistico, parifica gli effetti del *laudo* a quelli delle *sentencias* rese dall'Autorità giurisdizionale statale: al riguardo l'art. 43 della *Ley de Arbitraje n. 60/2003* è esplicito, prevedendo che "*el laudo firme produce efectos de cosa juzgada y frente a él sólo cabrá solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes*". Il lodo arbitrale spagnolo oltre ad essere suscettibile di correzione, di interpretazione o chiarimento e di completamento (azioni che si

⁵⁷⁹ Si legga il commento alla legge spagnola contenuto in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/160-2003.html: "*Respecto de la forma del laudo, debe destacarse que —análogamente a lo dispuesto para el convenio arbitral— la ley permite no sólo que el laudo conste por escrito en soportes electrónicos, ópticos o de otro tipo, sino también que no conste en forma escrita, siempre que en todo caso quede constancia de su contenido y sea accesible para su ulterior consulta. Tanto en la regulación de los requisitos de forma del convenio arbitral como en la de los del laudo la ley considera necesario admitir la utilización de cualesquiera tecnologías que cumplan los requisitos señalados. Pueden, pues, desarrollarse arbitrajes en que se utilicen tan sólo soportes informáticos, electrónicos o digitales, si las partes así lo consideran conveniente*".

⁵⁸⁰ Anche in Spagna è prevista la possibilità per gli arbitri di rendere lodi parziali, così come di rredere lodi non definitivi.

⁵⁸¹ Si legga il commento alla legge spagnola contenuto in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/160-2003.html: "*Se suprime el carácter preceptivo de la protocolización notarial del laudo. Esta exigencia es desconocida en prácticamente todas las legislaciones de arbitraje, por lo que se opta por no mantenerla, salvo que alguna de las partes lo pida antes de que el laudo se notifique, por considerarlo conveniente a sus intereses. El laudo es, por tanto, válido y eficaz aunque no haya sido protocolizado, de modo que el plazo para ejercitar la acción de anulación transcurre desde su notificación, sin que sea necesario que la protocolización, cuando haya sido pedida, preceda a la notificación. Y tampoco la fuerza ejecutiva del laudo se hace depender de su protocolización, aunque en el proceso de ejecución, llegado el caso, el ejecutado podrá hacer valer por vía de oposición la falta de autenticidad del laudo, supuesto que puede presumirse excepcionalmente*".

propongono previa notifica ed entro il termine di dieci giorni dalla stessa) da parte del medesimo organo arbitrale che ha emesso la decisione, può essere impugnato (non appellato!) attraverso un'azione di annullamento *ex art. 41 della Ley de Arbitraje n. 60/2003*⁵⁸² (per motivi in gran parte analoghi a quelli previsti dall'art. 829 c.p.c.⁵⁸³), nonché attraverso un'azione di revisione, entrambe da proporsi davanti agli organi giudiziari dello Stato. In ogni caso, l'efficacia esecutiva del *laudo firme* segue le regole dettate dalla normativa spagnola sul processo civile ("*Ley de Enjuiciamiento Civil*"⁵⁸⁴), il che vuol dire, con sensibile e notevole differenza rispetto a quanto accade in Italia ed in Francia, che il lodo definitivo è immediatamente esecutivo come le sentenze, senza bisogno di alcuna procedura di *exequatur*, prevista, invece, per i soli lodi stranieri da rendere esecutivi in Spagna; ciò, anche quando il lodo è oggetto di impugnazione per annullamento o per revisione, salva la possibilità di richiedere da parte del ricorrente il necessario ed opportuno provvedimento di sospensione.

⁵⁸² Si legge in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/160-2003.html, che "*El título VII regula la anulación y revisión del laudo. Respecto de la anulación, se evita la expresión «recurso», por resultar técnicamente incorrecta. Lo que se inicia con la acción de anulación es un proceso de impugnación de la validez del laudo. Se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros. El elenco de los motivos y su apreciabilidad de oficio o sólo a instancia de parte se inspiran en la Ley Modelo. Se amplía el plazo para el ejercicio de la acción de anulación, lo que no ha de perjudicar a la parte que haya obtenido pronunciamientos de condena a su favor, porque el laudo, aun impugnado, tiene fuerza ejecutiva*".

⁵⁸³ Per i motivi che giustificano la *acción de anulación* si veda Ley de Arbitraje n. 60/2003, art. 41, in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/160-2003.html, in cui si legge: "*El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: a) Que el convenio arbitral no existe o no es válido; b) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; c) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisión; d) Que la designación de los árbitros o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley; e) Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje; f) Que el laudo es contrario al orden público*".

⁵⁸⁴ Sulla esecutività del lodo prevista dalla disciplina del processo civile, si consideri quanto commentato in http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/160-2003.html: "*En realidad, la Ley de Enjuiciamiento Civil contiene todas las normas, tanto generales como específicas, sobre esta materia. Esta ley se ocupa únicamente de la posibilidad de ejecución forzosa del laudo durante la pendencia del procedimiento en que se ejercite la acción de anulación. La ley opta por atribuir fuerza ejecutiva al laudo aunque sea objeto de impugnación. Ningún sentido tendría que la ejecutividad del laudo dependiera de su firmeza en un ordenamiento que permite ampliamente la ejecución provisional de sentencias. La ejecutividad del laudo no firme se ve matizada por la facultad del ejecutado de obtener la suspensión de la ejecución mediante la prestación de caución para responder de lo debido, más las costas y los daños y perjuicios derivados de la demora en la ejecución. Se trata de una regulación que trata de ponderar los intereses de ejecutante y ejecutado*".

Rebus sic stantibus, occorre ora esaminare le caratteristiche del giudizio arbitrale sportivo nella sua, ormai tradizionale, duplice forma di arbitrato esofederale ed endofederale, concentrando l'attenzione, per quanto enunciato in premessa, solo sulla prima. Quanto a questa va detto che il soggetto cui è demandata la risoluzione delle controversie sportive è il *Tribunal Español de Arbitraje Deportivo* (T.E.A.D.): tale ente, creato per iniziativa congiunta del *Comité Olímpico Español*, del *Consejo Superior de Deportes* e delle *Ligas de Deportes Profesionales*, è un organo indipendente⁵⁸⁵ istituito per la mediazione-conciliazione e per la risoluzione arbitrale delle controversie insorte nel mondo sportivo spagnolo⁵⁸⁶. Il T.E.A.D. è retto dal *Código de Arbitraje Deportivo*, integrato dai cosiddetti *Estatutos del Arbitraje Deportivo* e dal *Reglamento de Procedimento*.

L'oggetto dell'arbitrato esofederale sportivo in esame è dato da tutte quelle questioni relative alla pratica ed allo svolgimento delle attività sportive, ivi comprese quelle di carattere prettamente economico, che il Comitato Olimpico Spagnolo è solito distinguere tra: a) *materias generales deportivas* (conflitti di natura privata tra Federazioni Nazionali e Territoriali, tra associati, affiliati, soggetti sportivi e Federazioni, etc...); b) *contratos de patrocinio y publicidad* (controversie relative alla interpretazione ed applicazione dei contratti stipulati dagli atleti con agenti e procuratori, dei contratti di pubblicità e di comunicazione sociale e di qualsiasi altro contratto commerciale in generale); c) *conflictos con proveedores y cuestiones de responsabilidad civil* (questioni attinenti alle strutture ed installazioni sportive, ai danni ed ai pregiudizi economici arrecati in ambito sportivo, etc...). In ogni caso, come è ovvio, deve trattarsi di questioni sportive involgenti posizioni giuridiche disponibili, che l'ordinamento spagnolo definisce "*materias de libre disposicion conforme a Derecho*"⁵⁸⁷.

La possibilità di ricorso al tribunale arbitrale sportivo postula l'esistenza di una convenzione arbitrale stipulata in forma scritta, sia nella veste di clausola accessoria

⁵⁸⁵ Non si tratta di indipendenza assoluta, infatti, "*el TEAD tiene como órgano de gobierno y administración la Comisión de Arbitraje Deportivo, adscrita al Comité Olímpico Español*".

⁵⁸⁶ Il Tribunale Spagnolo di Arbitrato per lo Sport svolge anche funzione consultiva; si veda www.coe.es, in cui si legge che "*el TEAD es un órgano consultivo, del que las Asociaciones Deportivas, o cualquier otra entidad deportiva, pueden solicitar dictamen sobre cualquier cuestión jurídica relativa a la práctica o a cualquier actividad relativa al deporte*".

⁵⁸⁷ Cfr. Codice Arbitraje del C.O.E., art. 1, in www.coe.es.

ad un contratto⁵⁸⁸, sia in forma accordo a sé stante oppure anche attraverso lo scambio di lettere che manifestino la volontà di tutte le parti della controversia di deferire al T.E.A.D. la *res litigiosa*⁵⁸⁹.

L'atto con cui l'organo arbitrale esofederale risolve la controversia sottoposta alla propria capacità conoscitiva e decisionale è un vero e proprio lodo ovvero il lodo previsto e disciplinato dalla *Ley de Arbitraje n. 60/2003*; ciò vuol dire che la natura e gli effetti della risoluzione del T.E.A.D., successivamente alla notificazione della stessa, sono quelli propri di un provvedimento giurisdizionale pronunciato dai tribunali ordinari dello Stato e, per quanto riguarda gli effetti esecutivi, questi, trascorsi dieci giorni dalla notificazione del provvedimento *de quo*, si producono senza necessità di *exequatur*⁵⁹⁰. L'equiparazione senza distinzioni tra il *laudo* ordinario e quello reso dal *Tribunal Español de Arbitraje Deportivo* si manifesta anche sul piano impugnatorio, tanto da rendersi esperibile ogni rimedio previsto per la contestazione del lodo poco sopra esaminato e tanto da poter ipotizzarsi l'idoneità dell'atto decisionale definitivo ad acquisire l'autorità della cosa giudicata e, dunque, a divenire irrettrattabile, immodificabile ed immutabile. Sul punto non lascia alcun dubbio l'art. 24 del *Reglamento de procedimiento del Tribunal Español de Arbitraje deportivo* del C.O.E., il quale espressamente prevede che "*el laudo arbitral firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada*".

La conclusione cui si giunge si pone in linea con quelle raggiunte a proposito del sistema di giustizia arbitrale sportiva allestito dagli altri ordinamenti nazionali sin qui

⁵⁸⁸ La clausola compromissoria tipo per il deferimento di una controversia sportiva al T.E.A.D. può così esprimersi: "*Para solventar todas las cuestiones que surjan o pudieran surgir de la aplicación, interpretación o ejecución del presente contrato, las partes declaran expresamente su voluntad inequívoca de someter las citadas cuestiones a la decisión del Tribunal Español de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico Español, de acuerdo con el Código de Arbitraje Deportivo del mismo, renunciando a acudir a la vía jurisdiccional y al fuero que en la misma pudiera corresponderles, y sometiéndose expresamente a la decisión contenida en el laudo del citado Tribunal, que en su momento se dicte*".

⁵⁸⁹ Cfr. Código Arbitraje del C.O.E., art. 5, comma in www.coe.es, il quale testualmente recita: "*El convenio arbitral podrá formalizarse por escrito, como cláusula incorporada a otro contrato principal o por acuerdo independiente del mismo, y presentarlo al órgano de arbitraje en la forma determinada reglamentariamente para requerir el arbitraje. Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito, no sólo cuando conste en un solo documento, sino cuando se desprenda de un intercambio de cartas o cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje deportivo previsto en estos Estatutos*".

⁵⁹⁰ Si consideri il *Reglamento de procedimiento del Tribunal español de Arbitraje deportivo* del C.O.E., art. 25, in www.coe.es, per cui "*El laudo es eficaz desde la notificación a las partes. Transcurridos diez días, sin que el laudo haya sido cumplido, podrá obtenerse su ejecución forzosa ante el órgano judicial que corresponda del lugar en donde se haya dictado, por los trámites establecidos para la ejecución de sentencias firmes, aun cuando contra el se hubiere ejercitado la acción de anulación*".

esaminati. I conflitti di natura privata tra Federazioni Nazionali e Territoriali, tra associati, affiliati, soggetti sportivi e Federazioni, nonché le controversie relative alla interpretazione ed applicazione dei contratti stipulati dagli atleti con agenti e procuratori, dei contratti di pubblicità e di comunicazione sociale e di qualsiasi altro contratto commerciale in generale e, infine, le questioni attinenti alle strutture ed installazioni sportive ed ai danni e pregiudizi economici arrecati in ambito sportivo, costituiscono tutte “*materias de libre disposicion conforme a Derecho*”, la qual cosa le colloca in una sfera di rilevanza prettamente privatistica (più specificamente, di rilevanza patrimoniale) che non è suscettibile di differenti interpretazioni e che pone l'atto decisorio dell'arbitrato esofederale spagnolo esclusivamente nell'alveo dei provvedimenti qualificabili come “*laudos*”, come tali, aventi efficacia di una vera e propria sentenza e mai di atto sostanzialmente amministrativo.

22. L'ANALISI DELLE ESPERIENZE GIURIDICHE STRANIERE: IL COMITATO OLIMPICO U.S.A..

Per le medesime ragioni già considerate a proposito dell'esperienza sportiva francese, lo studio dell'ordinamento dello Sport statunitense assume grande rilevanza ai fini dell'analisi condotta con la presente ricerca. L'origine del movimento olimpico U.S.A. è molto risalente nel tempo: il Comitato Olimpico degli Stati Uniti, infatti, è quell'*United States Olympic Committee* (U.S.O.C.), che, nato nel 1894 a *Colorado Springs*, nello Stato del Colorado, ha fornito un apporto determinante nella creazione del Comitato Olimpico Internazionale. Proprio nel 1894, anno in cui venne fondato anche il C.I.O., infatti, due membri costituenti statunitensi, *James E. Sullivan* e *William Milligan Sloane*, formarono un comitato che aveva lo scopo di organizzare la partecipazione degli atleti statunitensi ai Giochi della I Olimpiade, che si tennero poi nel 1896, in Atene, Grecia. L'organo di vertice dello sport U.S.A., quindi, rappresenta gli Stati Uniti d'America presso il C.I.O. a far data dalla sua fondazione (insieme al Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese, è l'associazione sportiva olimpica più antica) ed ha, sin da allora, lo scopo di curare l'organizzazione ed il potenziamento dello sport negli Stati Uniti e, in particolare, la preparazione degli atleti statunitensi per consentire loro la partecipazione ai Giochi olimpici. L'U.S.O.C. è, inoltre, membro dell'Organizzazione Sportiva Panamericana, soggetto che raccoglie e rappresenta i comitati olimpici nazionali del continente americano.

La struttura dell'ordinamento sportivo U.S.A. appare quella consueta e propria di ogni ordinamento nazionale dello Sport: anche quello statunitense, pertanto, è composto da un Comitato Centrale, l'U.S.O.C. per l'appunto, e da una serie di Federazioni sportive, anch'esse diretta emanazione delle Federazioni sportive internazionali. Più precisamente, il Comitato Olimpico è una vera e propria organizzazione privata non dipendente da, né vincolata ad enti pubblici e governativi, che agisce senza fini di lucro (*no-profit organization*), reinvestendo i proventi delle proprie attività di rappresentanza dello sport e di formazione degli atleti, nel potenziamento dei mezzi destinati al raggiungimento degli obiettivi e degli scopi propri della missione che svolge⁵⁹¹. L'autonomia da organi statali si riverbera, sul piano prettamente economico, nella necessità di ricevere finanziamenti solo da parte di *sponsors* aziendali, di soggetti privati, nonché attraverso operazioni di *merchandising*, vale a dire attraverso la vendita in licenza di prodotti con il marchio U.S.O.C.; contributi importanti provengono, ovviamente, anche da parte del Comitato Olimpico Internazionale. La collocazione dell'U.S.O.C. e delle sue attività nell'ambito dei rapporti privati, come accade per il Comitato Olimpico Britannico, consente di distinguere *ab origine* l'esperienza sportiva statunitense da quelle dell'Europa continentale (*in primis*, Italia e Francia); l'insussistenza di uno *status* di diritto pubblico e la conseguente impossibilità di qualificare i poteri dell'organo di vertice dello sport come pubblici, pone l'U.S.O.C. al di fuori delle ipotesi di ricostruzione degli atti di composizione delle dispute sportive in forma arbitrale come atti amministrativi o provvedimenti adottati *iure publicorum*. Ma, al riguardo, vi è di più: come si vedrà tra poco, l'impossibilità di un accostamento tra l'esperienza dell'ordinamento sportivo U.S.A. e quello italiano in tema di arbitrato esofederale sportivo dipende anche da altri motivi, tra cui, affatto secondario, è quello della estraneità formale e sostanziale dell'organo amministratore dei procedimenti arbitrali dalla sfera di operatività tipica dei soggetti sportivi. A tale elemento dovrà, poi, aggiungersi quello della natura delle controversie ritenute arbitrabili secondo le

⁵⁹¹ In tal senso si vedano: www.answers.com/topic/united-states-olympic-committee, nonché www.teamusa.org, in cui si può leggere che: "*Friendship, solidarity, and fair play are the watchwords for this sports organization. United States Olympic Committee (USOC) is the governing body of the Olympic movement in the US and oversees the organization, selection, and training of the country's Olympic athletes and teams. The not-for-profit organization operates six training and education centers around the country where athletes prepare for the Olympic Games, the Paralympic Games, and the Pan American Games. The USOC is funded by corporate sponsorships, private contributions, and sales of licensed apparel. It also receives money from the International Olympic Committee (IOC)*".

regole fondanti l'ordinamento dello Sport degli Stati Uniti. Se tali sono la natura e la qualificazione giuridica dell'*United States Olympic Commitee*, anche le Federazioni sportive U.S.A. non possono non condividerle e comparteciparne: le varie Federazioni operanti sotto la direzione dell'U.S.O.C., infatti, sono soggetti prettamente privati e come tali operano per la promozione e lo sviluppo della singola disciplina che rappresentano, sia all'esterno nei rapporti con il Comitato Olimpico e la relativa Federazione internazionale, sia al proprio interno nei rapporti con gli associati, gli affiliati e gli atleti.

La legislazione statunitense riguardante l'arbitrato inteso *lato sensu* è data, a livello federale, da una legge molto risalente nel tempo, il *Federal Arbitration Act* del 1925, sintomo del grande interesse del Legislatore federale per l'istituto in questione e segno pure della grande importanza attribuita da sempre alle procedure alternative alla risoluzione delle controversie civili e commerciali in sede *extra*-giudiziale. L'esame che qui viene condotto ha riguardo, pertanto, alla sola disciplina federale, tenendo ben presente che questa può essere ed è integrata dalle leggi dei singoli Stati federati. *Nulla quaestio*, ovviamente, in ordine alla natura del giudizio arbitrale (sempre alternativo alla giurisdizione statale⁵⁹²) e del suo atto originante: la scelta di avviare alla composizione della lite *by the court of law* è manifestata attraverso un patto compromissorio che può estrinsecarsi sia in un atto autonomo, sia in una clausola accessoria ad un negozio giuridico, purché le parti della controversia abbiano la piena disponibilità della situazioni giuridica soggettiva sottesa alla *querelle*. L'arbitrato disciplinato *ex lege* a livello federale ha carattere vincolante (*compulsory and binding*), facendosi riferimento con tale termine al vincolo che tradizionalmente lega le parti di qualsiasi rapporto contrattuale all'accordo raggiunto; tale vincolatività si riflette sull'atto decisorio del giudizio arbitrale, il quale, pertanto, è definitivo ed obbligatorio per le parti della procedura stragiudiziale⁵⁹³. L'*arbitration award* non può essere impugnato davanti al giudice statale per vizi

⁵⁹² In http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Arbitration_Act, "The Federal Arbitration Act (found at 9 U.S.C. Section 1 et seq.), enacted in 1925, provides for contractually-based compulsory and binding arbitration, resulting in an "arbitration award" entered by an arbitrator or arbitration panel as opposed to a "judgment" entered by a court of law. In an arbitration the parties give up the right to an appeal on substantive grounds to a court".

⁵⁹³ Si veda http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Arbitration_Act, in cui "the Federal Arbitration Act requires that where the parties have agreed to arbitrate, they must do so in lieu of going to court, provided that the proceeding is fundamentally fair -- that is, equivalent in fairness to the public courts".

sostanziali (*substantive grounds*), vale a dire per motivi di merito, ma questo non vuol dire che sia sempre sottratto ad un controllo giudiziale; è ammissibile, infatti, la proposizione di un'azione di annullamento, da esercitarsi dalla parte interessata (quella soccombente) entro tre mesi dalla pronuncia del lodo, al fine di far valere vizi tassativamente⁵⁹⁴ indicati nel *Federal Arbitration Act* (essenzialmente legati alla correttezza della procedura e del lodo), nonché i tipici (secondo la disciplina federale statunitense) vizi di nullità dei contratti, quali, ad esempio, l'*unconscionability or duress*⁵⁹⁵.

E' inoltre necessario ai fini del riconoscimento dell'efficacia esecutiva del lodo, il ricorso al tribunale competente per ottenere quella che viene definita "*confirmation of the award*"⁵⁹⁶. Questa procedura di *exequatur* deve essere proposta entro un anno dalla parte vittoriosa, al termine della quale la parificazione del lodo alla sentenza resa dall'Autorità giudiziaria avviene ad ogni effetto di legge.

Quanto allo specifico tema dell'arbitrato, quale strumento di risoluzione delle dispute sportive, la procedura *per arbitros* esofederale viene integralmente deferita ad un soggetto privato che non appartiene al micro-ordinamento dello Sport U.S.A., il quale prende il nome di *American Arbitration Association* (A.A.A.) e svolge l'esclusiva attività di ente amministratore di arbitrati sull'intero territorio federale⁵⁹⁷.

⁵⁹⁴ Sull'impossibilità di ampliamento convenzionale dei motivi di impugnazione, si veda: *Supreme Court, in Hall v. Mattel No. 06-989 (March 25, 2008)*, in http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Arbitration_Act.

⁵⁹⁵ In tal senso si consideri il *Federal Arbitration Act 1925, Section II*.

⁵⁹⁶ Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Arbitration_Act, per cui "*Once an award is entered by an arbitrator or arbitration panel, it must be "confirmed" in a court of law. Once confirmed, the award is then reduced to an enforceable judgment, which may be enforced by the winning party in court, like any other judgment. Under the Federal Arbitration Act awards must be confirmed within one year; while any objection to an award must be challenged by the losing party within three months. An arbitration agreement may be entered "prospectively" --that is, in advance of any actual dispute; or may be entered into by disputing parties once a dispute has arisen*".

⁵⁹⁷ Come si legge nella pagina di presentazione nel sito ufficiale dell'*American Arbitration Association*, in www.adr.org, "*The American Arbitration Association (AAA), with its long history and experience in the field of alternative dispute resolution, provides services to individuals and organizations who wish to resolve conflicts out of court. The AAA role in the dispute resolution process is to administer cases, from filing to closing. The AAA provides administrative services in the U.S., as well as abroad through its International Centre for Dispute Resolution (ICDR). The AAA's and ICDR's administrative services include assisting in the appointment of mediators and arbitrators, setting hearings, and providing users with information on dispute resolution options, including settlement through mediation. Ultimately, the AAA aims to move cases through arbitration or mediation in a fair and impartial manner until completion. Additional AAA services include the design and development of alternative dispute resolution (ADR) systems for corporations, unions, government agencies, law firms, and the courts. The Association also provides elections services as*

L'American Arbitration Association è dichiaratamente un soggetto privato (*rectius: private corporation*) che, forte di una storica e specifica competenza nel settore dell'*A.D.R. System*, si occupa della risoluzione delle controversie riguardanti diritti di cui hanno la piena disponibilità le parti del conflitto; a tal fine l'*A.A.A.*, in base al precipuo settore giuridico in cui verte la disputa, assegna la questione ad una delle cinque sezioni di cui si compone: *include Commercial; Construction; International; Labor/Employment/Elections; State Insurance A.D.R. disciplines*⁵⁹⁸. Sebbene la sede principale si trovi a New York, l'*American Arbitration Association* ha una vasta articolazione che copre il territorio di tutti gli Stati federati U.S.A., tale da offrire con le proprie sedi distaccate la possibilità di addivenire, senza impedimenti e limiti di tipo spaziale, a soluzioni alternative a quelle elaborate in sede giudiziale in modo agevole ed uniforme per qualsiasi tipo di *querelle*. Le regole procedurali differiscono, seppur in minima parte, a seconda della materia di appartenenza della controversia ovvero a seconda della specifica sezione dell'*A.A.A.* cui è attribuita la competenza *ratione materiae* per il singolo caso: ciò che più interessa, però, ai fini della presente ricerca, è che la procedura si concluda sempre e comunque con un provvedimento decisorio (*award*), reso nel rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, da soggetti terzi ed imparziali e che è definito, come accade nell'ordinamento britannico, *final and binding* ovvero definitivo ed obbligatorio⁵⁹⁹.

Per quanto riguarda più specificamente il tema dell'arbitrato sportivo amministrato dalla *A.A.A.*, occorre osservare come, a seguito dell'approvazione del *Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act* del 1998, che ha ribadito la possibilità di ricorrere all'arbitrato per la risoluzione delle controversie sportive professionali ed amatoriali, determinando una modifica in tal senso dello Statuto U.S.O.C., le tipologie di

well as education, training, and publications for those seeking a broader or deeper understanding of alternative dispute resolution".

⁵⁹⁸ Ancora si veda www.adr.org, secondo cui: "*The American Arbitration Association (AAA) has created a customer focused alignment of its resources through five new divisions. The divisions include Commercial; Construction; International; Labor/Employment/Elections; and State Insurance ADR disciplines. They encompass expertise in specific caseloads, which will provide AAA customers with easier access to the information they need and with more customized service that addresses the specific nuances of their industries*".

⁵⁹⁹ Cfr. www.adr.org, in cui: "*Arbitration is a time-tested, cost-effective alternative to litigation. Arbitration is the submission of a dispute to one or more impartial persons for a final and binding decision, known as an "award."* Awards are made in writing and are generally final and binding on the parties in the case".

querelles rimesse alla cognizione dell'*American Arbitration Association* siano essenzialmente due e, più correttamente, quelle relative a: a) *the eligibility of an athlete to compete* (cosiddette "*eligibility disputes*", controversie di "ammissibilità degli sportivi" aventi ad oggetto la partecipazione o meno di un atleta ad una gara, ad una competizione o ad un campionato)⁶⁰⁰; b) *the right of an organization to be declared the National Governing Body (N.G.B.) for a particular sport* (cosiddette "*franchise disputes*", controversie in materia di concessione della qualifica di organo di rappresentanza e direzione di una data disciplina sportiva)⁶⁰¹. Le controversie relative all'uso di sostanze dopanti o altre sostanze in grado di alterare la genuinità delle prestazioni e dei risultati sono rimesse, invece, essenzialmente per ragioni di politica sportiva, alla competenza del *Tribunal Arbitral du Sport* di Losanna, organo di giustizia arbitrale internazionale che ha *in subiecta materia* una competenza cognitiva trasversale o, meglio, transnazionale⁶⁰². Le dispute deferite ai collegi arbitrali dell'*American Arbitration Association* vengono generalmente regolate e decise, per espressa previsione del *Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act*, attraverso le norme procedurali degli arbitrati commerciali ("*Commercial Arbitration Rules*")⁶⁰³, salvo che la *U.S.O.C. Constitution* non preveda diversamente. Ne consegue pure che l'efficacia del lodo sarà quella tipica dell'*award in commercial matters*, vale a dire quella definitiva e vincolante richiamata anche dalla sezione 220529, lett. d) "*Binding nature of decision*" del *Ted Stevens Olympic and*

⁶⁰⁰ In www.adr.org, "*eligibility disputes are covered by the USOC Constitution, article IX, ' 2*". Secondo tale norma, "[*If*] the controversy is not settled to the athlete's satisfaction, the athlete may submit to any regional office of the American Arbitration Association for binding arbitration, a claim against such USOC member documenting the alleged denial [of the right to compete] not later than six months after the date of denial. The Association, however (upon request by the athlete in question), is authorized, upon forty-eight hours' notice to the parties concerned, and to the USOC, to hear and decide the matter under such procedures as the Association deems appropriate, if the Association determines that it is necessary to expedite such arbitration in order to resolve a matter relating to a competition which is so scheduled that compliance with regular procedures would not be likely to produce a sufficiently early decision by the Association to do justice to the affected parties. By maintaining membership in the corporation, each member agrees that any such aforesaid controversy may be submitted to binding arbitration as provided in this Section and furthermore agrees to be bound by the arbitrators' award as a result thereof".

⁶⁰¹ In www.adr.org, "*franchise disputes are covered by the USOC Constitution, article VIII, ' 3*".

⁶⁰² Sul tema si tornerà tra breve, esaminando più puntualmente il T.A.S. di Losanna.

⁶⁰³ In www.adr.org, "*the constitution provides that administration will be handled by the American Arbitration Association, with the Commercial Arbitration Rules applying except as otherwise stated in the constitution*".

*Amateur Sports Act*⁶⁰⁴ e, più in generale, quella prevista dal *Federal Arbitration Act* del 1925 e dalla Convenzione di New York del 1958.

Quanto sin qui detto a proposito dell'arbitrato sportivo esofederale vale anche per la maggior parte delle controversie sorte all'interno della singola Federazione sportiva, atteso che molti Statuti e Regolamenti federali sportivi statunitensi contengono clausole compromissorie che deferiscono all'*American Arbitration Association* le future ed eventuali dispute: la natura delle *querelles*, in ogni caso, è sempre quella analizzata in precedenza per il giudizio arbitrale esofederale. Tra le esperienze più significative al riguardo si possono ricordare quelle delle Federazioni del *baseball* (*U.S.A. Baseball*), del *football* (*U.S.A. Football*), del *basket* (*U.S.A. Basketball*) e dell'*hockey* (*U.S.A. Hockey*). Quanto alla prima, i collegi arbitrali dell'A.A.A. si occupano in prevalenza delle questioni patrimoniali, per lo più afferenti le controversie in tema di stipendi dovuti ai giocatori della *Major League Baseball*, nonché quelle relative alle più generiche clausole economiche dei contratti stipulati dagli atleti. Costituiscono spesso oggetto di clausola compromissoria negli accordi collettivi stipulati dalle associazioni professionali dei giocatori di *baseball* con i proprietari dei *teams* professionistici, le ipotesi di danni derivanti o meno da infortunio, purché cagionati agli atleti nello svolgimento della propria attività sportiva: ciò accade anche per il *football*, per il *basket* e per l'*hockey*⁶⁰⁵. Al di là di simili ipotesi, poi, la *National Football League Players Association* e la *National Football League* dispongono di accordi in cui sono contenute clausole per deferimento *ad arbitros* delle controversie di lavoro (cosiddette *labor arbitration*) concernenti squadre e giocatori, nonché, come anticipato, di convenzioni arbitrali per decidere *out of court* le dispute che dovessero insorgere per il risarcimento di danni da infortunio. Per il *basket* e l'*hockey* esistono, invece, identici accordi che, al di là delle ipotesi sinora esaminate, prevedono il ricorso al collegio arbitrale dell'*American Arbitration Association* anche nel caso del cosiddetto "*equalization payments*": si tratta di controversie sulla natura e sulla quantificazione monetaria del

⁶⁰⁴ La quale testualmente recita: "*Final decision of the arbitrators is binding on the parties if the award is not inconsistent with the constitution and bylaws of the corporation*".

⁶⁰⁵ Si legge in www.adr.org che: "in professional sports, an arbitration clause is often found in a collective-bargaining agreement between a players' association and an owners' group. The usual issues involved are injury grievances, non-injury grievances, and salary arbitration. Arbitration clauses of this type are found in professional hockey, football, basketball, and baseball".

rimborso (il cosiddetto pagamento equitativo) dovuto da una squadra ad un'altra quando la prima, in qualità di *free agent*, acquisti dalla seconda un atleta di proprietà di quest'ultima, al fine di compensare la perdita economica immediata e l'impossibilità di impiegare l'atleta compravenduto nell'ambito del progetto strategico del campionato⁶⁰⁶. A ben vedere, indipendentemente dalla specificità della singola disputa sportiva, si versa sempre nel campo dei diritti disponibili o, meglio, nel campo di quei diritti disponibili per definizione che sono i diritti patrimoniali. Quest'ultimo dato, unito ovviamente alla natura del Comitato Olimpico U.S.A. e delle sue funzioni, nonché a quello della natura dell'organo amministratore degli arbitrati sportivi, della procedura arbitrale e del conclusivo lodo, conducono, in definitiva, a ritenere non proponibile un convincente confronto critico con l'esperienza del C.O.N.I. e delle Federazioni e Discipline sportive italiane (*rectius*: dell'arbitrato sportivo endo ed eso - federale), tale da offrire validi spunti di riflessione sulla bontà delle scelte adottate, sia a livello normativo, che a livello giurisprudenziale, per la qualificazione del lodo come atto decisionale *ex artt.* 806 e ss. c.p.c. o come atto sostanzialmente amministrativo. Gli elementi distintivi dell'uno e dell'altro ordinamento differiscono troppo per poter operare come termini di confronto nell'ottica propria della presente ricerca: il sistema dello sport statunitense è di indubbia e radicata impronta privatistica e questo si denota anche attraverso l'attribuzione della *potestas iudicandi* arbitrale ad un soggetto che non è soltanto privato (il riferimento è tanto all'ente amministratore, quanto, ovviamente, all'arbitro o al collegio arbitrale), ma addirittura estraneo al micro-ordinamento dello sport, basandosi la scelta dell'U.S.O.C. essenzialmente sull'elevato grado di esperienza dell'istituzione cui è delegata la risoluzione esofederale delle controversie sportive (a carattere esclusivamente patrimoniale). Delega che nel nostro sistema non solo non avrebbe alcuna ragion d'essere, ma potrebbe persino sollevare dubbi di legittimità costituzionale con riferimento alle norme che garantiscono e tutelano l'autonomia del fenomeno sportivo.

⁶⁰⁶ Ancora in www.adr.org, "In addition to the agreement between the National Hockey League and the players' association, which provides for salary arbitration, the league's bylaws call for arbitration of disputes over "equalization payments." These cases arise when one team signs another team's player as a free agent. The signing team must make an "equalization payment" comprising other players, future draft choices, and/or money to compensate the old team for the loss of the free agent's services. Disputes over the nature and the amount of these payments are referred to arbitration".

23. L'ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE: L'ARBITRATO DEL T.A.S..

Le già espresse esigenze di autonomia dall'ordinamento generale in cui il singolo fenomeno sportivo si manifesta ed il carattere transnazionale dello Sport hanno condotto, anche a livello sovranazionale, alla nascita di un organismo di giustizia privata estraneo agli ordinari apparati di giustizia predisposti dai singoli Stati della comunità internazionale ed esterno all'ambito di risoluzione delle controversie davanti agli organi giudiziari in senso stretto: è per questi motivi che nel 1984 il Comitato Olimpico Internazionale ha istituito il *Tribunal Arbitral du Sport* di Losanna (T.A.S.), conosciuto pure, nell'altra lingua ufficiale dell'istituzione, come *Court of Arbitration of Sport* (C.A.S.), cui è attribuito il compito di comporre particolari controversie sportive, in assoluta indipendenza rispetto alle parti della disputa.

Come è facile intuire per quanto sin qui detto, si tratta di un soggetto distinto da qualsiasi altro ente o organo sportivo nazionale ed internazionale, che amministra in modo permanente le tradizionali forme *dell'A.D.R. system* (tra cui preminente posizione occupa proprio l'arbitrato), con esclusivo riguardo alle vicende dello sport; il T.A.S. è dotato, quindi, di un Regolamento e di una struttura organizzativa *ad hoc*, predisposti su misura per far fronte al compito di risolvere quelle *querelles* sportive rientranti nella propria competenza⁶⁰⁷. La ragion d'essere di un organo che opera al di fuori dei confini nazionali è ravvisabile nel convincimento, ormai radicatosi tra i più illustri cultori della materia⁶⁰⁸, dell'esistenza di una *lex sportiva* (*rectius: lex ludica*) che, al pari della *lex mercatoria*, è riconducibile a norme consuetudinarie private largamente diffuse nel mondo dello Sport, per sua stessa

⁶⁰⁷ G. SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, in *Revue de l'arbitrage*, 1995, n. 2, pagg. 185 e ss.; M. CICOGNA, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il *Tribunal Arbitral du Sport* di Losanna, pag. 141; M. COCCIA, *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme antidoping*, in *Riv. Arb.*, 2001, pag. 779

⁶⁰⁸ In tal senso, tra i più noti in materia giuridico-sportiva, si vedano: G. SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, in *Revue de l'arbitrage*, 1995, n. 2, pagg. 215 e ss.; A. CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, in *Riv. Arb.*, 2001, pagg. 545 e ss.. Nella giurisprudenza del *Tribunal Arbitral du Sport*, si consideri pure il fondamentale lodo arbitrale T.A.S. del 20.08.1999 reso nella controversia tra AEK PAE e Slavia Praha – football contra U.E.F.A. (caso n. T.A.S. 98/200), in <http://www.tas-cas.org/code>, per cui il collegio arbitrale ha constatato l'esistenza di una *lex ludica* costituita da principi non scritti, sviluppatasi e consolidatisi nel tempo particolarmente attraverso l'arbitrato in materia sportiva, il cui complesso è desumibile da un esame comparatistico dei vari sistemi giuridici e sempre applicabile purché non contrario alle rilevanti disposizioni di ordine pubblico.

natura non confinabile all'interno di un micro-ordinamento inserito in un contesto socio-normativo nazionale. La caratteristica dell'indipendenza, della quale originariamente si dubitava a causa della provenienza del T.A.S dal C.I.O., è attualmente una certezza, atteso che il procedimento di selezione (prima) e di nomina (poi) degli arbitri garantisce il mantenimento dell'equidistanza dalle parti della specifica disputa da arbitrare. Sul punto, che trova concorde la gran parte della dottrina, si è persino pronunciato il Tribunale Federale Svizzero⁶⁰⁹, il quale con una sentenza del 15 Marzo 1993 ebbe modo di esprimersi in senso dubitativo, senza per questo, però, giungere a negare natura ed efficacia di lodo al provvedimento finale della procedura arbitrale presso il T.A.S.: il ragionamento svolto dall'organo giurisdizionale elvetico avveniva, infatti, in considerazione dell'esistenza di legami organici ed economici tra l'ente arbitrale ed il Comitato Olimpico Internazionale, collegamenti questi che, allorquando la lite avesse riguardato anche il C.I.O., ben avrebbero potuto compromettere l'equidistanza e l'imparzialità formali dell'istituzione in esame e, conseguentemente, incrinare la credibilità di giudice (privato) terzo rispetto alle parti. Tale rilievo vennero fatti propri dal *Tribunal Arbitral du Sport* con l'adozione del *Code de l'Arbitrage en matière de sport* del 1994, strumento di riforma del T.A.S. per mezzo del quale venne introdotto il *Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (C.I.A.S.)*⁶¹⁰, soggetto che si sostituiva così al Comitato Olimpico Internazionale tanto nella fase di gestione, quanto in quella di finanziamento. Ne consegue che, ad oggi, il sistema arbitrale internazionale si compone di due organi: a) il C.I.A.S., che opera come ente finalizzato ad assicurare l'amministrazione ed il finanziamento del tribunale arbitrale sportivo, promuovendo la risoluzione delle controversie sportive attraverso le forme tipiche dell'*A.D.R. system* (arbitrato e conciliazione)⁶¹¹; b) il T.A.S., che "*procure, par la voie de l'arbitrage assuré par des formation composées d'un ou des trois arbitres, la solution des litiges survenant dans le domaine du sport*"⁶¹².

Quanto all'aspetto normativo-procedurale vero e proprio, il *Tribunal Arbitral du Sport*, offre una particolarità non presente nei sistemi di risoluzione arbitrale delle

⁶⁰⁹ Il tribunale ordinario svizzero ha riconosciuta giurisdizione in tema di impugnazione dei lodi resi dal T.A.S. ex artt. 60.10 lett. b) Statuto I.A.A.F. e 74 Carta Olimpica.

⁶¹⁰ M. CICOGNA, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il *Tribunal Arbitral du Sport* di Losanna, pag. 144, nota 22).

⁶¹¹ Cfr. *Code de l'Arbitrage en matière de sport*, art. S2.

⁶¹² Cfr. *Code de l'Arbitrage en matière de sport*, art. S3, comma I.

controversie sportive presenti negli ordinamenti nazionali. Col la riforma del 1994, infatti, questa camera arbitrale internazionale è stata sdoppiata, essendosi deciso di fare operare il T.A.S. sia come giudice privato “ordinario” (*Chambre d'arbitrage ordinaire*), sia come giudice privato di seconda istanza (*Chambre arbitrale d'Appel*); in quest'ultima veste, però, lo stesso non decide come organo di appello le impugnazioni dei lodi resi dai collegi arbitrali dalla stessa istituzione, bensì le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari già decisi in primo grado dagli organi della giustizia sportiva *lato sensu* nazionali. A ben vedere, pertanto, il rapporto tra le due camere arbitrali non è di tipo verticale, ma orizzontale, poggiando la differente operatività sulla particolarità e sulla natura della singola questione soggetta al giudizio arbitrale, attribuita all'una o all'altra attraverso un criterio di riparto delle competenze *ratione materiae*. Più correttamente: a) l'organo arbitrale “ordinario” è giudice privato di unica istanza, che conosce e decide controversie tra persone fisiche (essenzialmente atleti o professionisti delle varie discipline sportive) o giuridiche (in questo caso si tratta tanto di *clubs*, leghe, Federazioni o Comitati Olimpici nazionali) in materia sportiva, eccezion fatta per le questioni afferenti le sanzioni disciplinari (a titolo esemplificativo si possono citare le controversie relative ai contratti di sponsorizzazione tra atleti e società commerciali, ai contratti di lavoro tra *clubs* e personale dipendente degli stessi, ai contratti di licenza per l'utilizzazione dell'immagine dell'atleta, ai contratti di fornitura gratuita di equipaggiamento sportivo, ai contrasti tra Federazioni della stessa nazione in materia di rappresentatività nazionale in competizioni internazionali, alla responsabilità civile dell'organizzazione di manifestazioni sportive e, infine, alla nazionalità di un atleta); b) il tribunale arbitrale in grado di appello, invece, ha *potestas decidendi*, con piena facoltà di cognizione, sulle decisioni rese in materia disciplinare dai tribunali istituiti presso Federazioni o altri organi sportivi nazionali (in questo particolare ambito giurisdizionale le questioni dimostrate le più frequenti sono state quelle in materia di *doping*). A ben vedere, pertanto, il T.A.S. non si occupa di sole questioni patrimoniali, ma entra anche nel merito di questioni afferenti materie, tra cui quella delle sanzioni disciplinari, che costituiscono la parte “intima” e propria dell'ordinamento sportivo, nonché sembra estendere la propria competenza su *res controversae* che, a prima vista, appaiono estranee per definizione al novero dei diritti disponibili (si pensi alle questioni sulla nazionalità degli atleti); ciò, in ogni

caso, non deve meravigliare, poiché, stante l'ambito territoriale di riferimento, la questione dell'arbitrabilità delle controversie deve essere giudicata, nella maggior parte dei casi, alla stregua del diritto svizzero, *lex loci arbitri* ovvero legge della sede dell'arbitrato, che è per ogni collegio Losanna. Ovviamente la sola competenza stabilita dal *Code de l'Arbitrage* non è sufficiente a radicare la *potestas iudicandi* del T.A.S., ma è sempre necessario un accordo compromissorio tra le parti della controversia che rinvii, ora in deroga all'arbitrato endo o eso - federale interno o al procedimento presso i domestici organi giudiziali *stricto sensu*, ora in via esclusiva per la peculiarità della materia in cui insorge la *querelle*, al giudizio arbitrale presso il *Tribunal Arbitral du Sport*: il riferimento concreto è qui alle clausole compromissorie contenute in specifici contratti stipulati nell'ambito dello svolgimento di attività sportive ovvero in contratti di lavoro sportivo oppure alle clausole per arbitrato presenti negli Statuti o nei Regolamenti federali o esofederali nazionali e continentali.

Il funzionamento del T.A.S., come anticipato, è attualmente regolato dal *Code de l'Arbitrage* del 2010⁶¹³, il quale contiene una disciplina generale che si applica ad entrambe le forme di giudizio arbitrale, nonché due sezioni specifiche che fanno espresso ed esclusivo riferimento, da un lato, all'arbitrato ordinario (prevalentemente) economico della camera ordinaria e, dall'altro, alla procedura di appello in materia disciplinare. Le regole comuni (contenute negli artt. R38 e ss.), prevedono che il provvedimento decisorio, comunque pronunciato in sede T.A.S., debba essere considerato un vero e proprio lodo, secondo quanto stabilito dal diritto svizzero; si tratta di una dichiarazione di principio che, a ben vedere, tenuto conto delle difficoltà che si riscontrano nel nostro sistema di giustizia sportiva inteso in senso lato, non è priva di rilevanza anche al di là del mero piano dogmatico. Tanto per il giudizio in unica istanza, quanto in quello in grado di appello, i giudici privati potranno essere scelti dalle parti (arbitro unico o collegio di tre membri) solo ed esclusivamente in una sorta di *closed list* ovvero in un elenco di 150 soggetti, provenienti da vari Stati facenti parte della comunità internazionale dello Sport ed in possesso di specifiche qualità e caratteristiche in relazione alla materia sportiva: elenco che, a differenza di quanto accade in tutte le altre esperienze internazionali di

⁶¹³ L'ultima revisione è stata, infatti, eseguita nel corso del 2010, mentre alla riforma del 1994 era seguita quella del 2004.

arbitrati amministrati, è assolutamente chiuso⁶¹⁴. Si tratta di un particolarismo giustificabile in ragione della specialità della materia trattata e che non inficia, almeno in astratto, l'indipendenza del giudice privato chiamato a risolvere una determinata controversia sportiva: tra l'altro il potere di ricusazione è largamente garantito alle parti della disputa, poiché potrà essere esercitato ogni qual volta "*les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance*". Affianco all'istituto della ricusazione opera, poi, anche quello non secondario del rifiuto ad esercitare la funzione arbitrale da parte del soggetto prescelto quale *arbiter* della lite. Importante sottolineare che in simili casi, la sostituzione dell'arbitro in corso di giudizio non implica la nullità e, quindi, non impone la ripetizione degli atti anteriori alla sostituzione e legittimamente compiuti; ciò al fine di garantire quel tratto distintivo dell'arbitrato (soprattutto sportivo) che è la rapidità della decisione del caso di specie. A tal fine è persino prevista la possibilità di chiedere agli arbitri (e di concedere da parte di questi ultimi) adeguate misure cautelari, provvisorie e conservative: nella procedura ordinaria, la mancata concessione delle stesse da parte del T.A.S. consente comunque il ricorso agli organi giudiziari interni competenti per riproporre l'istanza rigettata, mentre nella procedura d'appello, prima di rivolgere la richiesta al *Tribunal Arbitral du Sport*, è necessario che le parti rinuncino preventivamente a tale facoltà.

Quanto alla procedura prevista per la *Chambre arbitrale ordinaire*, più affine agli arbitrati sportivi che si svolgono ad opera dei collegi arbitrali istituiti presso gli organi dei Comitati Olimpici, le Federazioni e le Leghe nazionali, occorre precisare che le norme di diritto sostanziale, come quelle di diritto procedurale vengono liberamente scelte dalle parti del giudizio e, solo in mancanza di una scelta, il diritto sostanziale e procedurale applicabile sarà dato dalla legge svizzera: viene comunque ammessa la scelta del canone di giudizio dell'equità. Gli arbitri, come invece accade in quasi tutte le altre esperienze internazionali di arbitrato amministrato, non potranno mai supplire eventuali *deficit* delle parti nella scelta della disciplina generale o di un singolo aspetto del caso in esame. La decisione adottata al termine del giudizio arbitrale⁶¹⁵, a maggioranza dei membri del collegio o, in difetto, dal solo

⁶¹⁴ Analogamente accade per l'arbitrato esofederale sportivo francese.

⁶¹⁵ Il *Code de l'Arbitrage* del T.A.S. impone che prima di addivenire alla risoluzione della lite in forma arbitrale, anteriormente, il Presidente della Camera e, successivamente, l'arbitro unico o i

Presidente della Camera, ha forma e contenuto di lodo, sommariamente motivato. Tale atto, pertanto, è definitivo ed immediatamente esecutivo⁶¹⁶, previa notifica della sentenza arbitrale alla parte soccombente: avverso di esso è soltanto possibile in astratto un ricorso per motivi di nullità, da esperirsi dinanzi al giudice ordinario statale svizzero, salvo che le parti, nessuna delle quali abbia residenza, domicilio o dimora in territorio elvetico, abbiano espressamente escluso in via preventiva una simile possibilità di impugnazione.

Quanto alla procedura d'appello, invece, il diritto sostanziale applicabile al singolo caso di specie è rimesso alla volontà dei contendenti, ma, in difetto di scelta, non si applicherà il diritto svizzero, bensì, per ovvie ragioni logiche, il diritto dello Stato di appartenenza della Federazione, associazione o altro organismo che ha emesso il provvedimento disciplinare contestato. Per le regole procedurali vale, al contrario, quanto detto per la Camera Arbitrale Ordinaria. Anche in questo caso, il provvedimento decisorio adottato dalla Camera Arbitrale di Appello avrà forma e sostanza di un vero e proprio lodo arbitrale, statuente su tutte le questioni in fatto ed in diritto sottese alla vicenda esaminata dalla Camera; in più, però, tale sentenza arbitrale risulterà immediatamente esecutiva al momento della comunicazione del dispositivo, che, se gli arbitri lo ritengono opportuno, potrà addirittura precedere la motivazione. Il lodo in materia disciplinare è definitivo e non è soggetto ad impugnazione alcuna.

L'esame sin qui condotto ci consente di chiudere il cerchio sull'analisi comparatistica. Fermo restando quanto argomentato a proposito delle altre esperienze giuridiche nazionali prese a termini di paragone per operare un confronto critico con le soluzioni raggiunte dal nostro ordinamento e tenendo ben presente che in quelle esperienze era sempre astrattamente possibile ipotizzare limiti culturali e giuridici, tali da giustificare più o meno le riscontrate divergenze (soprattutto in termini di qualificazione dell'atto decisorio dell'arbitrato sportivo esofederale), qui la dimensione di operatività propria del *Tribunal Arbitral du Sport* impone riflessioni dalle conseguenze più pregnanti. Se è vero, come è vero, che il Tribunale quale organo di prima istanza conosce solo (quasi) questioni di rilevanza patrimoniale e,

componenti del collegio arbitrale debbano sempre tentare una conciliazione della controversia sportiva: se questa riesce vi è la facoltà di recepire il contenuto della conciliazione in un lodo arbitrale.
⁶¹⁶ M. CICOGNA, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il *Tribunal Arbitral du Sport* di Losanna, pag. 152, nota 64).

pertanto, solo situazioni giuridiche soggettive (*rectius*: diritti) disponibili, con conseguente ineludibile qualificazione di “lodo *tout court*” della decisione adottata all’esito di simili controversie, è anche vero che il T.A.S., seppur solo in veste di giudice d’appello, giunge ad occuparsi di dispute su questioni che nell’ordinamento italiano sono state talvolta considerate indiscriminatamente come questioni di rilevanza pubblicistica, per il solo fatto che vertevano in materia di sanzioni disciplinari e come tali richiamanti il presuntivamente necessario esercizio di pubblici poteri o pubbliche funzioni. Sul punto si è già detto nell’opportuna sede redazionale: qui si vuole solo sottolineare che, come suggerito da illustri voci dottrinarie⁶¹⁷ e fatto proprio dalla presente ricerca, non esiste alcun binomio indissolubile tra l’esercizio di un potere disciplinare e la rilevanza pubblicistica della sanzione comminata in esecuzione del detto potere. Questo è, infatti, l’illustre esempio dato dall’esperienza del *Tribunal Arbitral du Sport*, che in veste di giudice di seconda ed ultima istanza, decide sempre e comunque con un atto che è a tutti gli effetti un vero e proprio lodo, ovvero un provvedimento che per la natura del soggetto che lo rende e della procedura intrapresa per la risoluzione di una disputa sportiva, non può dirsi espressione di una funzione o di un’attività sostanzialmente amministrativa; tutto ciò, poi, assume ancor più rilievo, laddove si ponga mente al fatto che il T.A.S. dispensa così giustizia in un ambito il cui organo di vertice è il Comitato Olimpico Internazionale ovvero quell’ente di cui è emanazione anche il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Concludendo sul punto ed all’esito dell’analisi comparatistica, il convincimento (prevalente) secondo cui il lodo esofederale sportivo italiano avrebbe natura di provvedimento sostanzialmente amministrativo si dimostra una soluzione di compromesso esclusiva del nostro ordinamento giuridico, in sé e per sé poco convincente, elaborata in costanza di una legislazione forse poco chiara⁶¹⁸ e produttiva di notevoli incertezze che finiscono solo per ostacolare o rendere più accidentata la via arbitrale alla soluzione del contenzioso sportivo. Al momento in

⁶¹⁷ Su tutte si veda quella di F.P. LUISO, “Le “*pene private*” nel diritto sportivo”, in *Le pene private*, a cura di F.D. Busnelli e G. Scalfi, Milano, 1985, pagg. 171 e ss., il quale, lo si ricorda, equipara le sanzioni disciplinari a pene private alla stregua delle sanzioni previste dalle associazioni di diritto privato.

⁶¹⁸ Siamo ben distanti dalla chiarezza espressa dalle norme francesi in materia, le quali, a fronte di un apparato sportivo radicatamente pubblico, escludono *a priori* (con scelta criticabile, ma pur sempre netta e decisa) il ricorso al giudizio arbitrale in caso di coinvolgimento di situazioni giuridiche soggettive qualificabili di “interesse legittimo”.

cui si scrive, residua comunque la speranza che l'istituzione del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, con la sua nuova e più puntuale disciplina, non possa più costituire fonte di indecisioni e dubbi per gli operatori del diritto e che l'atto conclusivo della procedura arbitrale, che presso di esso si svolgerà, possa, o per esclusione dal novero cognitivo degli interessi legittimi o per adesione alle ragioni espresse anche nella presente ricerca, definitivamente qualificarsi come mero lodo (rituale) *ex artt. 806 e ss. c.p.c.*

CAPITOLO VII - CONCLUSIONI

24. I RISULTATI DELLA RICERCA.

L'esame sin qui condotto delle problematiche attinenti alla natura ed all'efficacia dei lodi pronunciati all'esito delle procedure arbitrali sportive ha consentito di trovare risposte agli interrogativi che ci si era posti nella parte introduttiva della presente ricerca. In particolare, con la convinzione che le risposte ai seguenti quesiti permettessero una più precisa qualificazione e comprensione degli arbitrati sportivi e dei consequenziali lodi, ci si era chiesti:

- a) se l'arbitrato sportivo facesse parte della giustizia sportiva in senso stretto ovvero intesa come attività dei giudici sportivi istituzionali;
- b) se gli arbitrati di cui agli Statuti ed ai Regolamenti federali e C.O.N.I. avessero carattere obbligatorio o facoltativo;
- c) quali situazioni giuridiche soggettive potessero costituire oggetto di un arbitrato sportivo e, in particolare, se fosse possibile, al riguardo, concepire deroghe rispetto al modello arbitrale operante nell'ordinamento statale;
- d) se fosse possibile ricondurre le varie forme di procedimento arbitrale, delineate dagli atti normativi federali e del C.O.N.I., ad un'unica categoria dogmatica, in modo da attribuirgli un'unica natura ed un'unica efficacia.

Il primo quesito è stato risolto nel senso della impossibilità di ricondurre l'arbitrato nell'alveo della cosiddetta giustizia sportiva *stricto sensu*, in favore di una sua più coerente inclusione nel sistema di giustizia sportiva in senso lato: ad un tale risultato deve pervenirsi necessariamente da un punto di vista logico tanto che si consideri la funzione arbitrale esercitata in ambito esofederale come tipicamente giurisdizionale, quanto che la si voglia ritenere sostanzialmente amministrativa. Come si è avuto modo di precisare nello specifico capitolo, un ruolo determinante nella ricerca di una soluzione al quesito in esame è giocato dalla natura giuridica da attribuire (ed attribuita) al C.O.N.I. ed alle Federazioni: se da un lato la qualifica di soggetto di

diritto pubblico ed il carattere pubblicistico delle funzioni esercitate dall'organo di vertice dello sport italiano non consentono di ricostruire la procedura arbitrale sportiva come grado della giustizia domestica, dall'altro l'appartenenza dell'arbitrato alla giustizia conciliativa originante sì da una scelta privatistica, ma operante pur sempre al di fuori delle corti giudiziali istituzionalizzate, fa' sì che anche in ambito federale ed endofederale lo stesso sfugga ad una semplicistica riconduzione al propriamente detto sistema di giustizia messo a disposizione dal micro-ordinamento dello Sport. L'arbitrato sportivo, pertanto, come si è avuto modo di chiarire nell'opportuna sede redazionale (laddove si è cercato di dimostrare la non correttezza della teoria che lo vorrebbe espressione di una funzione amministrativa) si atteggia a mezzo di risoluzione delle controversie "altro" rispetto a quelli ordinamentali, cosicché, anche all'interno del fenomeno sportivo, svolge la propria funzione all'interno del sistema giudiziale inteso in senso lato, al fianco dei tribunali e delle corti espressione dell'autodichia istituzionalizzata. L'accertata natura di soggetto di diritto privato riconosciuta in favore di Federazioni e Discipline, nonché l'assenza, a vantaggio di queste ultime, di deleghe all'esercizio di funzioni pubblicistiche per lo svolgimento dell'attività giudiziale interna, hanno pure consentito di escludere che il giudizio arbitrale sportivo federale o endofederale possa in qualche modo essere ricondotto all'interno di un procedimento amministrativo, di cui il lodo costituirebbe l'espressione finale, così come invece maggioritariamente ritenuto in passato dalla giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa a proposito del lodo pronunciato dalla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I. A conferma di quanto sin qui sostenuto si tenga pure nel dovuto conto che gli organi normopoietici dell'ordinamento settoriale dello sport hanno ora definitivamente chiarito, senza possibilità di equivoco sul punto, che l'ente arbitrale esofederale non appartiene affatto al sistema giustiziale interno in senso proprio: il T.N.A.S., infatti, a dispetto del nome, non è affatto un organo di giustizia sportiva, ciò almeno nel senso che l'attività che esso esercita non è quella dei tribunali che presiedono all'applicazione delle norme dell'ordinamento dello Sport in sede giudiziale, poiché solo l'Alta Corte è espressamente qualificata come grado della giustizia domestica e, più precisamente, come l'ultimo grado della giustizia sportiva⁶¹⁹. In realtà, poi, il T.N.A.S. non è neppure un organo arbitrale in

⁶¹⁹ A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso*

senso stretto⁶²⁰, poiché è solo indirettamente coinvolto negli arbitrati veri e propri, limitandosi ad organizzare questi ultimi, senza mai pervenire in prima persona alla risoluzione delle controversie deferite agli arbitri, unici veri soggetti cui è riconducibile il merito della soluzione del caso concreto⁶²¹. I compiti del T.N.A.S., in vero, sono quelli tipici delle istituzioni che amministrano arbitrati: in specie, si ricordi che è compito del Presidente del Tribunale arbitrale la nomina degli arbitri nei casi previsti dagli artt. 7, comma I (*“Se la controversia proposta comporta, per il suo carattere inscindibile, l’instaurazione di un litisconsorzio necessario e tutti i soggetti coinvolti risultano sottoposti alla disciplina arbitrale, spetta al Presidente del Tribunale la composizione del collegio e l’individuazione del suo presidente”*) e 17 (rubricato proprio *“Nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale in caso di omissione delle parti”*) del relativo regolamento (la ricsuzione, al contrario, spetta all’Alta Corte *ex art. 12-ter*, comma VII, Statuto C.O.N.I. ed art. 18

il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in www.judicium.it, 2010, il quale, pur ritenendo che la possibile valorizzazione della dichiarata alternatività del T.N.A.S. rispetto all’A.C.G.S. possa consentire di giungere alla conclusione che il primo organo, almeno nelle materie concorrenti, possa manifestarsi quale ultimo grado della giustizia domestica (esofederale), conclude che l’unico organo di giustizia sportiva, tra i due ora in esame, è solo l’Alta Corte, *“come dimostrano i vari momenti in cui emerge la sua posizione di primazia”*. In senso parzialmente contrario, si veda: F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, per il quale la pronuncia T.N.A.S. costituisce ultimo grado di giudizio interno alla giustizia sportiva, in quanto alternativa a quella dell’A.C.G.S.A.; ben al di là di quest’ultima considerazione è andato il lodo arbitrale C.O.N.I. 03.09.2009 (di cui si parlerà in seguito), secondo cui, in aperto contrasto con il dato letterale, il T.N.A.S. sarebbe *“organo di giustizia superfederale di 3° grado”*. Completamente differente l’impostazione espressa nel successivo lodo arbitrale C.O.N.I. 15.12.2009: infatti, l’esistenza oggi di due distinte istituzioni, l’Alta Corte di Giustizia Sportiva ed il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, l’espressa qualificazione soltanto dell’Alta Corte come *“l’ultimo grado della giustizia sportiva”* (art. 1, comma II, Codice A.C.G.S.), l’affermazione che il T.N.A.S. *“amministra gli arbitrati”* (art. 1, comma I, Codice T.N.A.S.), lasciano supporre che l’alternatività della *“competenza arbitrale”* del Tribunale rispetto a quella dell’Alta Corte (art. 3, comma III, Codice T.N.A.S.) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l’alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il T.N.A.S. e quella della giustizia sportiva presso l’Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva ma alternativi nel loro ruolo di vertice. Si tratta, in sostanza, di un’alternatività delle due forme di tutela dei diritti, l’una o l’altra, quella della giustizia sportiva o quella arbitrale, secondo l’alternativa indicata nella rubrica dell’art. 12 dello Statuto C.O.N.I., che significativamente parla di sistema di *“giustizia”* e di *“arbitrato”* per lo sport. Le parti possono scegliere, nei limiti della competenza arbitrale, di avvalersi dell’arbitrato amministrato dal T.N.A.S.; se non ricorre una tale scelta, la controversia spetta all’Alta Corte, quale organo di giustizia sportiva (esofederale). In tal modo, va riconosciuta in capo all’arbitrato amministrato dal T.N.A.S. l’idoneità funzionale a essere un vero arbitrato secondo l’ordinamento statale, in grado di derogare alla giurisdizione statale sulle controversie sportive *ex art. 3*, comma I, D.L. 220/2003; il cui lodo è sindacabile, per fini di nullità, ai sensi dell’art. 828 c.p.c.. In tal senso si veda più puntualmente: T.E. FROSINI, *L’arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010.

⁶²⁰ F.P. LUISSO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, in cui si legge: *“Ed a questo proposito, è bene subito chiarire che il TNAS non decide controversie, ma amministra arbitrati”*; T.E. FROSINI, *L’arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010; V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, Riv. Arb., n. 3/2009, Giuffrè, pag. 409.

⁶²¹ Sussistono evidenti parallelismi con il previgente Statuto C.O.N.I. ed il Regolamento C.C.A.S..

del Regolamento T.N.A.S.). Alquanto eloquente, dunque, appare anche la scelta dell'ordinamento speciale di escludere dal proprio sistema giudiziale propriamente detto l'istituto dell'arbitrato, pur sempre, però, parte integrante della giustizia sportiva in senso lato.

Quanto alla seconda questione, quella della obbligatorietà o facoltatività delle procedure arbitrali sportive, la soluzione ritenuta in queste pagine auspicabile è risultata essere quella in linea con l'orientamento dottrinario e giurisprudenziale di gran lunga prevalente. Più correttamente, data la natura degli arbitrati sportivi delineati dagli Statuti e dai Regolamenti eso ed endo-federali, nonché considerata l'operatività pratica delle clausole arbitrali in essi contenute, non si può che giungere ad una conclusione favorevole all'ipotesi della facoltatività; tutto ciò, ovviamente, considerando che nella maggior parte dei casi si tratta pur sempre di procedure amministrative, le quali, sebbene procedimentalizzate (il riferimento è soprattutto agli arbitrati rituali), non risultano mai imposte e non producono mai l'effetto di escludere il ricorso alla tutela giudiziale statale laddove ci si trovi in presenza di situazioni giuridiche soggettive rilevanti anche per la Repubblica. Non di imposizione, infatti, si può e si deve parlare allorché l'adesione ad un gruppo sociale a partecipazione volontaristica, espressione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento generale (tale è l'ordinamento sportivo), sia condizionata all'accettazione di determinate regole, ivi comprese quelle riguardanti le modalità di tutela delle posizioni giuridiche soggettive disponibili.

In merito alla individuazione delle situazioni giuridiche che possono consentire il ricorso al giudizio arbitrale per la risoluzione delle dispute che le sottendono (terzo quesito), la ricerca ha dovuto affrontare il non semplice compito di verificare la fondatezza e la tenuta di radicati e consolidati orientamenti dottrinari e giurisprudenziali di segno sostanzialmente sfavorevole alla compromettibilità per arbitri della maggior parte delle *res controversae* sportive involgenti posizioni definite di interesse legittimo. Posto che nell'attuale comunità scientifica giuridica italiana vi è assoluta concordia nel ritenere deferibili ad arbitri le situazioni di diritto soggettivo disponibile coinvolte da *querelles* sportive, tanto che si tratti di semplici diritti patrimoniali, come tali inquadrabili in tutto e per tutto nell'ambito dei diritti disponibili di cui all'art. 806 c.p.c., quanto che si tratti di diritti soggettivi originanti dalla materia pubblicistica, nei limiti questi ultimi delle previsioni legali che

richiedono a pena di nullità un arbitrato rituale e di diritto, il vero dilemma ha riguardato e riguarda tuttora la possibilità di considerare suscettibili di cognizione e decisione arbitrale quelle controversie del mondo dello Sport che sottendano i cosiddetti interessi legittimi: ciò, stante un tradizionale disfavore espresso dalla prevalente dottrina e giurisprudenza di ogni ordine e grado, in ragione, in estrema sintesi, della ritenuta impossibilità di disposizione del pubblico potere, a fronte del quale le dette situazioni giuridiche si pongono e si realizzano.

Applicando all'ambito prettamente sportivo il risultato raggiunto per l'ordinamento generale (assenza di significativi e profondi ostacoli alla transigibilità-compromettibilità degli interessi legittimi) di cui si è dato più puntuale conto nel paragrafo 9 della presente ricerca, si deve ragionevolmente affermare, a prescindere dalla natura del C.O.N.I. e delle sue articolazioni, nonché delle funzioni esercitate dall'uno e dalle altre, la possibilità di ritenere astrattamente e genericamente arbitrabili⁶²² simili posizioni giuridiche, anche laddove si configurassero in relazione ad una controversia sportiva previamente decisa dagli organi interni dell'ordinamento settoriale⁶²³. In tal modo l'arbitrato amministrato dall'organo di vertice dello sport italiano dovrebbe sempre e comunque essere concepito come una procedura giudiziale alternativa o derogatoria rispetto alla giurisdizione istituzionalizzata (in questo caso: statale) e come tale idonea a concludersi con un atto decisionale assolutamente differente da un provvedimento sostanzialmente amministrativo e coincidente, in tutto e per tutto, con un vero e proprio lodo. La conseguenza della (corretta) qualificazione di un tale atto come lodo arbitrale sarebbe l'applicazione del regime giuridico previsto dall'ordinamento della Repubblica per un simile provvedimento, con particolare riferimento alla disciplina delle impugnazioni: possibile impugnazione dinanzi all'organo giurisdizionale ordinario per il giudizio rescindente, con prosecuzione per la (eventuale) fase rescissoria davanti al giudice amministrativo, più opportunamente individuabile nel T.A.R. competente per territorio, vale a dire il T.A.R. Lazio, sede di Roma. In tema di arbitrabilità di queste particolari posizioni giuridiche, la presente ricerca, esprimendo il proprio ragionato ed argomentato favore per la teoria della deferibilità

⁶²² Ci si riferisce all'arbitrato esofederale amministrato dal C.O.N.I., attualmente attraverso il cosiddetto Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport.

⁶²³ Cfr. art. 3 D.L. 220/2003.

ad arbitri, ha creduto di poter elaborare due soluzioni alternative⁶²⁴, che però hanno in comune l'effetto di ridurre l'eccessiva portata dell'orientamento elaborato e seguito dal Consiglio di Stato, drasticamente schierato contro la compromettibilità degli interessi legittimi in generale (da cui pure fa discendere la necessaria qualificazione, da un lato, dell'arbitrato sportivo esofederale come fase di una più ampia procedura amministrativa e, dall'altro, del relativo lodo come atto sostanzialmente amministrativo).

La prima è quella che propone di ritenere, in virtù di considerazioni basate su dati normativi e su coerente ed approfondita analisi ermeneutica circa gli elementi intrinseci della posizione giuridica *de qua*, che gli interessi legittimi siano, per loro natura, generalmente arbitrabili, salvo diversa espressa previsione contraria (che al momento non è possibile riscontrare). All'arbitrabilità degli interessi legittimi coinvolti da questioni di chiara origine sportiva, pertanto, si può giungere per due vie, apparentemente antitetiche circa le premesse, ovvero:

a) attraverso la disapplicazione all'interno dell'ordinamento sportivo del precetto di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 (ed ora art. 12 Codice del Processo Amministrativo), la cui incapacità di produrre effetti nel più ristretto ambito ordinamentale dello Sport, si tradurrebbe in un vuoto normativo che, secondo una logica e sistematicamente coerente lettura liberale delle norme, non potrebbe mai essere interpretato come presenza di divieti taciti o impliciti. Un simile vuoto normativo potrebbe essere interpretato in senso restrittivo o negativo, solo laddove fosse possibile ravvisarne giustificazioni di tipo ontologico, ovvero laddove l'effetto che un divieto non espresso volesse scongiurare, trovasse le ragioni di una sua esclusione in incoerenze logico-sistematiche (intrinseche o estrinseche) e/o in incompatibilità o in contrarietà con altre disposizioni di legge. Orbene, nel caso di specie ciò non può accadere, in quanto si è tentato di dimostrare come l'interesse legittimo possa essere considerato compromettibile in arbitri sul presupposto primario⁶²⁵ che non sussista alcun valido motivo di tipo naturalistico tale da consentire di affermare il contrario;

⁶²⁴ La prima della quali l'autore della presente ricerca ritiene preferibile.

⁶²⁵ Quello secondario è il dato normativo.

b) ritenendo applicabile la norma di cui all'art. 6, comma II Legge 205/2000 (ed ora art. 12 Codice del Processo Amministrativo), purché la si legga, come pare doveroso, in chiave ancora una volta liberale e *cum grano salis*⁶²⁶. Ciò vuol dire, purché si dia una lettura della citata disposizione nel senso di prendere atto che il Legislatore ha fatto riferimento ai soli diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva, prevedendo per loro la possibilità di arbitrato e specificandone la tipologia. Nulla ha detto il Legislatore sugli interessi legittimi, che, in forza della loro naturale compromettibilità in arbitri e dell'assenza *aliunde* di divieti espressi, potrebbero essere arbitrabili anche (*rectius*: a maggior ragione) quando derivino da *querelles* originanti dall'ordinamento sportivo.

La seconda soluzione, invece, è quella che passa sì per l'applicazione dell'art. 6, comma II Legge 205/2000 (leggi ancora: art. 12 D.Lgs. 104/2010), ma che presuppone una lettura di più ampio respiro della norma, una lettura, dunque, tale da consentire di ricavarne implicitamente dal testo l'esclusione degli interessi legittimi dalle situazioni giuridiche soggettive potenzialmente arbitrabili⁶²⁷. Laddove si volesse seguire una simile interpretazione, infatti, non si potrebbe comunque giungere, come invece fa maggioritaria, se non unanime, giurisprudenza amministrativa, alla indiscriminata ed apodittica conclusione della incompromettibilità di tutte le questioni sportive non involgenti posizioni giuridiche irrilevanti per l'ordinamento statale o non qualificabili come diritti soggettivi patrimoniali, ovvero di tutte quelle situazioni giuridiche richiamate dall'art. 3 D.L. 220/2003 e ricondotte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Se veramente gli interessi legittimi sono per loro natura inarbitrabili e tale caratteristica deve essere desunta pure dall'art. 6, comma II Legge 205/2000, allora la portata di una simile incompromettibilità dovrebbe essere esclusa per tutti i diritti soggettivi, con conseguente qualificazione di lodo (e non di atto sostanzialmente amministrativo!) di tutte quelle decisioni arbitrali emesse all'esito di una procedura giudiziale privata, avente ad oggetto controversie vertenti su diritti soggettivi, anche laddove potenzialmente riconducibili alla giurisdizione esclusiva del giudice

⁶²⁶ In senso contrario, pur tuttavia, vanno segnalate in giurisprudenza: Cass., S.U., sent. 14090/2004; Cass., S.U., sent. n. 14545/2005, entrambe in www.cortedicassazione.it, le quali si fondano su argomentazioni che appaiono superate da quelle riportate ed espresse nel presente paragrafo.

⁶²⁷ La lettura proposta, in giurisprudenza, proprio dalle pronunce riportate nella nota precedente.

amministrativo. Esclusione i cui confini potrebbero significativamente ampliarsi, laddove, in forza di una più moderna idea di Pubblica Amministrazione, supportata normativamente dalla lettura dell'art. 1, comma I *bis* della Legge 241/1990, si concepissero le attività e le funzioni dell'organo di vertice dello sport italiano come non prevalentemente pubblicistiche, anzi tendenzialmente privatistiche, salvo espresse eccezioni.

Sul filo della logica e della vigente normativa ordinaria e costituzionale non sembra potersi giungere ad altre soluzioni ugualmente convincenti.

In merito al quesito in esame ed alla possibilità di prospettare due soluzioni alternative più o meno salvifiche della arbitrabilità delle questioni pubblicistiche sportive, va ricordato anche quanto detto a proposito del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. Come noto, al Tribunale arbitrale sono deferibili, con le eccezioni *ratione materiae* e *quoad valorem* indicate nell'*incipit* del presente paragrafo, tutte le dispute proprie del fenomeno sportivo (indipendentemente dal fatto che le controversie vertano in materie rilevanti anche per l'ordinamento statale), purché non coinvolgano diritti indisponibili (*ex art. 3, comma I Regolamento T.N.A.S.*); trovano applicazione, inoltre, per le controversie inerenti questioni rilevanti anche per lo Stato, le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII del Codice di procedura Civile, così come le norme ed i principi dell'ordinamento statale. Se da un lato, infatti, l'art. 806 c.p.c. viene esplicitamente richiamato congiuntamente a tutta la disciplina codicistica dell'arbitrato, anche l'art. 6, comma II Legge 205/2000 (*alias*: art. 12 Codice del Processo Amministrativo) viene considerato applicabile in ragione del richiamo alle norme ed ai principi dell'ordinamento della Repubblica (non è così per le questioni coperte dal cosiddetto vincolo di giustizia, ma come noto nell'ordinamento sportivo non si rinvergono situazioni giuridiche rilevanti per lo Stato) *ex art. 4, comma I Regolamento T.N.A.S.*

A tal punto, davvero *nulla quaestio*, sia che si voglia continuare a ritenere indisponibili gli interessi legittimi⁶²⁸, sia che, come ritenuto preferibile anche

⁶²⁸ Il riferimento è soprattutto al pensiero di G. VERDE, *Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione*, in Riv. arb., 2007, pagg. 4 e ss., che in generale, lo si ricorda, circa l'esclusione del ricorso all'arbitrato nelle controversie devolute al giudice amministrativo, osserva come esso fosse un limite di politica giudiziaria, mentre non erano insuperabili le giustificazioni tecniche; in senso confermativo, si veda: F. AULETTA, *Sport*, in La giurisdizione. Dizionario del riparto, a cura di G. Verde, 2010. Per un'ampia ed approfondita analisi dell'argomento si rinvia all'ottima analisi critica di A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

dall'autore della presente ricerca, si creda possibile qualificare come disponibili-transigibili-arbitrabili pure queste ultime posizioni giuridiche. Seguendo l'orientamento privilegiato dalla presente ricerca, infatti, l'art. 3, comma I Regolamento T.N.A.S. non attribuisce al Tribunale la competenza sui diritti disponibili, ma più genericamente mira ad escludere la *potestas* cognitiva dell'organo esofederale in argomento su una più ristretta categoria, quella dei diritti indisponibili: ciò consente, postulata come sopra la tendenziale disponibilità degli interessi legittimi e data una lettura liberale dell'art. 6, comma II Legge 205/2000, di ricondurre al novero delle situazioni giuridiche arbitrabili attraverso la camera arbitrale del T.N.A.S. gli stessi interessi legittimi, proprio in quanto posizioni giuridiche non riconducibili all'ambito dei "diritti indisponibili", senza che questo comporti alcuna violazione dei principi e delle norme dell'ordinamento generale e senza che venga stravolto il significato dell'autonomia del fenomeno sportivo, anche alla stregua di una sua visione più restrittiva (autonomia come irrilevanza)⁶²⁹.

D'altro canto, il medesimo effetto salvifico della natura realmente arbitrale della procedura risolutiva delle controversie attuata dal C.O.N.I. si ottiene considerando l'art. 6, comma II, Legge 205/2000 come norma idonea alla devoluzione in arbitrato delle controversie concernenti i soli diritti soggettivi, purché si tratti di arbitrato rituale di diritto⁶³⁰. L'applicazione dei principi e delle disposizioni statali *ex art. 4* Regolamento T.N.A.S. ed il carattere disponibile dei diritti soggettivi (ovviamente quelli disciplinati dal diritto pubblico) consentono di qualificare il lodo pronunciato dagli arbitri del T.N.A.S. come lodo vero e proprio, atteso che in tale ottica sarebbero preventivamente scongiurate ipotesi di pronunce arbitrali relativamente a questioni involgenti interessi legittimi; interessi legittimi che, secondo una simile impostazione, sarebbero di competenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, la

⁶²⁹ Ancora una volta si segnala: F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁶³⁰ In tal senso, cfr. F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, in cui si legge: "*Rebus sic stantibus, mi sembra chiaro che il lodo del TNAS (rectius, pronunciato in un arbitrato amministrato dal TNAS) può essere qualificato come vero e proprio lodo solo se attinente ad un diritto soggettivo: ove fosse pronunciato un lodo attinente ad un interesse legittimo, esso dovrebbe essere qualificato come inesistente – secondo l'opinione prevalente, per la quale il lodo pronunciato in materia indisponibile è inesistente. Se, viceversa, si tratta di controversia relativa ad un diritto soggettivo, non mi pare dubbio che vi siano tutti i presupposti per la definitiva sottrazione della controversia alla giurisdizione amministrativa*".

quale, limitatamente all'argomento in esame, verrebbe a trovarsi nella medesima posizione in cui si trovava la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport⁶³¹.

In entrambi i casi, quindi, l'arbitrato presso il T.N.A.S. sarà un arbitrato certamente (almeno per quanto attiene alle questioni di rilevanza anche statale) rituale, ai sensi dell'art. 12-ter, comma III, Statuto C.O.N.I. e dell'art. 28 Regolamento T.N.A.S., in cui si prevede che l'atto conclusivo della procedura arbitrale esofederale sia impugnabile ex art. 828 c.p.c.: la qual cosa vuol dire che l'impugnazione dovrà essere necessariamente proposta al giudice ordinario (Corte di Appello competente), persino qualora la disputa sia collocabile fra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione⁶³². Nel caso di lodo T.N.A.S. pronunciato su questioni involgenti interessi legittimi, tuttavia, sussisterebbe una differenza fondamentale tra le due teorie appena esposte: in ipotesi di ritenuta arbitrabilità di simili posizioni giuridiche, l'impugnazione potrebbe avvenire come suggerito nel paragrafo relativo alla disponibilità degli interessi legittimi, ovvero tenendo distinte la fase rescindente (giudice ordinario) e quella rescissoria (giudice amministrativo, preferibilmente T.A.R.); nel caso contrario, invece, gli eventuali lodi dovrebbero essere considerati inesistenti per indisponibilità della materia oggetto di procedura arbitrale, con conseguente impugnabilità degli stessi davanti al giudice amministrativo, il quale, nella propria veste di giudice della P.A., potrebbe comunque conoscere il provvedimento federale o del C.O.N.I. che abbia dato origine alla disputa⁶³³. In

⁶³¹ Sic: F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010. Cfr. pure: A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010.

⁶³² Cass., sentenza 3 luglio 2006, n. 15204, in Giust. Civ. 2007, pag. 916; Cass., sentenza 12 luglio 2005, n. 14545; Cass., sentenza 27 luglio 2004, n. 14090, entrambe in www.cortedicassazione.it. Sul punto si veda, in particolare, F. AULETTA, *Sport*, in *La giurisdizione. Dizionario del riparto*, a cura di G. Verde, 2010.

⁶³³ Si veda più puntualmente: F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010, il quale afferma: "Che succede, dunque, se viene pronunciato un lodo relativamente ad una controversia che ha ad oggetto un interesse legittimo? Fermo che tale decisione, dovendo essere qualificata, per lo Stato, come lodo inesistente, non impedisce l'impugnazione, di fronte al giudice amministrativo, del provvedimento della Federazione sportiva che ha occasionato la controversia, può il giudice amministrativo rilevare che, in realtà, la pregiudiziale sportiva non è stata osservata, perché è stato instaurato un arbitrato presso il TNAS e non è stata invece investita della controversia la ACGS? A mio avviso la soluzione deve essere negativa. Ciò che conta è che i gradi della giustizia sportiva siano di fatto esauriti: e la pronuncia del TNAS, essendo alternativa a quella dell'ACGS, costituisce l'ultimo grado di giudizio interno alla giustizia sportiva. Del resto, poiché in sede giurisdizionale amministrativa l'oggetto dell'impugnazione non è il provvedimento giustiziale, ma quello originario, la differenza non è rilevante".

conclusione, a conferma pure di quanto argomentato circa la compromettibilità in arbitrato sportivo in generale delle cosiddette questioni pubblicistiche dello Sport, si è ritenuto corretto di classificare il lodo pronunciato dalla camera arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport nel modo che segue:

a) quando la controversia sportiva riguarderà una situazione sostanziale attribuita al solo ordinamento sportivo (quindi, materie tecnico-sportive e disciplinari, coperte dal cosiddetto vincolo di giustizia), la decisione non sarà impugnabile, attesa la propria irrilevanza nell'ordinamento della Repubblica. La non impugnabilità del lodo pronunciato *in subiecta materia* è prevista anche dall'art. 12 *ter*, comma III Statuto C.O.N.I., laddove si dispone che l'impugnazione del provvedimento decisionale è possibile solo "*ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato*"; tuttavia, l'impossibilità di impugnare dovrebbe discendere dalla forma dell'arbitrato e del conseguente lodo, atteso che la procedura arbitrale esofederale può essere irrituale e, dunque, per sua stessa natura insuscettibile di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 c.p.c.. Ferma restando l'identità di risultato, una simile conclusione appare più coerente con il dato normativo, considerato che con essa si può escludere *a priori* qualsiasi eventuale contrasto tra normativa generale statale (art. 806 e ss. c.p.c.) e disciplina sportiva (art. 12 *ter*, comma III Statuto C.O.N.I.), nella parte in cui quest'ultima sembrerebbe ingiustificatamente restringere l'ambito delle questioni proponibili alla Corte di Appello, in veste di giudice dell'impugnazione di nullità;

b) se la controversia, invece, riguarderà una posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo, (sia esso disciplinato dal diritto pubblico oppure dal diritto privato) e, quindi, tutte le questioni di competenza dell'A.G.O. e parte di quelle dell'A.G.A., il lodo sarà impugnabile secondo il regime di cui all'art. 827 c.p.c.. Il nuovo Statuto C.O.N.I., pertanto, sembra realizzare quanto minimamente auspicato dalla presente ricerca in punto di possibilità di deferimento, in ogni caso, delle questioni involgenti diritti soggettivi (anche di diritto pubblico) ad arbitri;

c) quando la controversia afferirà, al contrario, ad un interesse legittimo, incidendo necessariamente sulla giurisdizione amministrativa, allora si potranno avere due soluzioni, a seconda che si sostenga o meno la compromettibilità delle posizioni giuridiche in argomento. Se si escluderà una tale possibilità, come si è già detto, il lodo dovrà essere considerato necessariamente inesistente⁶³⁴, mentre se si pervenisse all'auspicabile risultato della disponibilità-transigibilità-compromettibilità degli interessi legittimi, allora nulla potrebbe giustificare un trattamento differenziato rispetto ai lodi dei casi *sub b)*, se non la necessità per ragioni sistematiche e di coerenza logica, di ripartire la fase impugnatoria tra *iudicium rescindens* e *iudicium rescissorium* con attribuzione del primo al giudice ordinario (senza dubbi: Corte d'Appello) ed il secondo al giudice amministrativo (preferibile, ma sostenuto al momento da orientamento minoritario: Tribunale Amministrativo Regionale), secondo quanto già detto in precedenza.

Quanto all'ultimo quesito, la cui risposta costituisce una sorta di compendio delle soluzioni agli interrogativi posti nella presente ricerca, sembra logico e corretto dover affermare l'impossibilità di una *reductio ad unum* delle varie tipologie di procedura arbitrale astrattamente configurabili in riferimento al fenomeno sportivo. *In primis*, in tal senso deve indurre l'accertata sussistenza di una riserva assoluta di giurisdizione (*rectius: potestas decidendi*) prevista *ex lege* in capo ai giudici domestici con riguardo alla materia tecnico-sportiva e disciplinare. La distinzione tra le procedure arbitrali come proposta nelle pagine che precedono, infatti, non ha carattere prettamente formale o nominale, ma trova la propria ragion d'essere in una differenza di ordine sostanziale. In primo luogo va ricordato, infatti, che l'esistenza di un vincolo di giustizia sulla materia tecnico-sportiva e disciplinare (i cui confini, sfortunatamente, non sono oggetto di concordia all'interno della comunità scientifica giuridica) fa sì che esistano questioni molto particolari per la risoluzione delle quali, al di là della competenza delle singole corti federali ed esofederali, è necessario il

⁶³⁴ In questo caso “bisogna tuttavia coordinare tale risultato con quanto prevedono l'art. 3, comma primo, prima parte del D.L. 220/2003, laddove si stabilisce la c.d. pregiudiziale sportiva (e, cioè, che il ricorso al giudice amministrativo può essere proposto quando siano stati esauriti i gradi della giustizia sportiva) e l'art. 12- bis, comma primo, dello statuto del Coni, laddove si stabilisce che, nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili – e quindi anche quelle aventi ad oggetto un interesse legittimo – l'ultimo grado della giustizia sportiva è costituito dall'ACGS”; così testualmente F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010.

ricorso ad arbitrati altrettanto peculiari: procedure che, se sono di certo veri e propri arbitrati, in ossequio al principio di ragionevolezza hanno una disciplina parzialmente differenziata da quella prevista nel codice di rito civile. Ecco che viene in rilievo quel singolare giudizio arbitrale (in materie cosiddette “riservate”) che nel passato poteva avere soltanto forma irrituale per sfuggire a qualsiasi attrazione della giustizia statale in fase impugnatoria, ma che oggi (purché ci si riferisca esclusivamente alle ipotesi di arbitrato amministrato esofederale), con la costituzione del nuovo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e la riforma dello Statuto C.O.N.I. avvenuta nel 2008 (cfr. art. 12 *ter*), può immaginarsi anche rituale, stante in tali casi la più che legittima preventiva disapplicazione degli art. 827, 828 ed 829 c.p.c..

Affianco ad una simile procedura giudiziale si pone la più classica figura dell'arbitrato codicistico, vale a dire l'arbitrato disciplinato per l'ordinamento generale dal Codice di Procedura Civile. La seconda tipologia di arbitrato sportivo, dunque, è quella che può insorgere ai fini della risoluzione di controversie dal carattere esclusivamente economico e che come tale involge situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi) certamente rilevanti per la Repubblica. Quante e quali possano essere queste dispute si è già detto nelle opportune sedi redazionali della presente ricerca: qui si vuole soltanto ricordare che l'arbitrato in materia economica sportiva ha tutti, nessuno escluso, i tratti distintivi dell'arbitrato operante all'interno dell'ordinamento generale, cosicché lo stesso potrà astrattamente essere tanto rituale, quanto libero, tanto di diritto, quanto secondo equità, rimettendosene la scelta tra l'uno e l'altro tipo alla volontà sovrana delle parti dei micro-ordinamenti dello Sport, così come questa viene esplicitata nei singoli Statuti e Regolamenti federali e del C.O.N.I. Il lodo che ne scaturirà sarà, pertanto, sempre e comunque un vero lodo, il quale sul piano impugnatorio sarà soggetto alle regole stabilite, a seconda della propria natura, dagli artt. 827 e ss. c.p.c. o dall'art. 808 *ter* c.p.c., il che vuol dire che in caso di propria contestazione o mancato adempimento approderà dinanzi al giudice ordinario statale, rispettivamente nella veste della Corte d'Appello o del Tribunale competenti per territorio. In definitiva, risultano sovrapponibili, nella materia laburistico-patrimoniale le discipline dell'arbitrato “statale” e dell'arbitrato sportivo, le quali avranno, pertanto, come unico parametro di riferimento le norme dettate dall'ordinamento della Repubblica.

Ultima tipologia di giudizio arbitrale configurabile nel mondo dello sport è quella che potrebbe definirsi residuale, poiché ipotizzabile al fine di dirimere controversie involgenti posizioni giuridiche rilevanti per la Repubblica (e, quindi, non riservate alla giustizia domestica) e che non abbiano carattere prettamente economico (e, quindi, sottratte alla giurisdizione dell'A.G.O.): si tratta, a ben vedere, di quella procedura arbitrale impiegata anche per la definizione di *querelles* afferenti situazioni giuridiche di interesse legittimo e, per tale ragione, al centro di un prolungato dibattito dottrinario e giurisprudenziale storicamente conclusosi con la prevalenza della tesi che negava la natura di arbitrato e di lodo, in favore di una ricostruzione dell'intera procedura e del suo atto finale come sostanzialmente amministrativi. Senza ripetere quanto poco sopra detto a proposito della arbitrabilità delle varie posizioni giuridiche, sull'argomento si vuole solo esprimere la convinzione (non solo personale) che l'ultima modifica dello Statuto C.O.N.I. e la sostituzione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport con il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (vale a dire con la redazione di un più chiaro documento normativo sportivo fondante l'attuale ente incaricato di amministrare gli arbitrati sportivi esofederali) illumineranno quegli autori e quei giudici che, in virtù di presunte e ritenute ragioni di ordine e carattere sistematico-ideologico⁶³⁵, da sempre hanno sorvolato su quegli elementi logici e giuridici che inducevano a preferire ricostruzioni dei giudizi arbitrali esofederali più in linea con i dati letterali, con la volontà delle parti del mondo sportivo, così come esplicitata in Statuti e Regolamenti, e con gli elementi normativi *aliunde* rinvenibili all'interno dell'ordinamento settoriale e generale. Elementi tutti non diretti alla sottrazione dei fatti e degli atti del mondo dello sport al legittimo controllo da parte dell'ordinamento statale, ma ad un esatto incardinamento delle attività sportive *lato sensu* intese all'interno delle strutture della Repubblica, in ragione e nel rispetto dell'autonomia riconosciuta al fenomeno sportivo da parte della Costituzione.

In estrema sintesi, sebbene quasi ogni elaborazione scientifica giuridica sia soggetta alle modifiche normative del Legislatore, ai *revirements* giurisprudenziali, alle differenti e difformi interpretazioni dipendenti dall'evoluzione dell'esperienza


⁶³⁵ Ideologico nel senso di dare lettura delle norme interne e statali in modo tale che il senso che se ne traeva doveva comunque soddisfare la preconcepita visione del riconoscimento del fenomeno sportivo solo e sempre come riconoscimento in senso negativo, in modo tale da incardinare tutte le strutture sportive all'interno degli apparati della P.A. e garantire così un efficace controllo dell'A.G.A.

umana, sociale, economica, giuridica e culturale, non sembra oggi potersi legittimamente revocare in dubbio che il micro-ordinamento sportivo annoveri tra i propri mezzi di risoluzione delle controversie⁶³⁶ (che più o meno strettamente lo riguardano ed indipendentemente dalla natura e tipologia di queste ultime) quel particolare istituto processualcivilistico che è l'arbitrato disciplinato in ogni sua forma dal Codice di Procedura Civile ovvero non appare dubitabile che nel rispetto delle vigenti *regulae iuris* (statali e sportive) le dispute del mondo sportivo possano trovare componimento attraverso quell'atto (sostanzialmente giudiziale e non amministrativo) che prende il nome di lodo.


⁶³⁶ Mezzi di risoluzione delle controversie intesi in senso ampio, vale a dire riconducibili alla giustizia sportiva *lato sensu*.

25. SCHEMA RIASSUNTIVO


A) Criteri di riparto tra le “giurisdizioni” per la competenza a conoscere e decidere le questioni sportive e relativo rapporto con l’arbitrato sportivo




B) Rapporto tra tipologia di controversia sportiva e tipologia di arbitrato sportivo




B1) Ipotesi sub a)



B2) Ipotesi sub b)



C) Tipologia di impugnazione del lodo sportivo



BIBLIOGRAFIA

- L. ACQUARONE, C. MIGNONE, *Arbitrato nel diritto amministrativo*, in Dig. Disc. Pubbl., I, Torino, 1987;
- C. ALVISI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva;
- D. AMADEI, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, in *L'arbitrato*, a cura di Cecchella, Torino, 2005;
- P. AMATO, *Il vincolo di giustizia sportiva e la rilevanza delle sanzioni disciplinari per l'ordinamento statale. Brevi riflessioni alla luce delle recenti pronunce del TAR Lazio*, in Riv. Dir. Econ. Sport., 2006;
- A. AMHORT, *Annotazioni sull'arbitrato nelle controversie amministrative*, in Scritti, Milano, 1999;
- M. ANTONIOLI, *Arbitrato e giurisdizione esclusiva*, Milano, 2004;
- F. AULETTA, *Tra illegittimità costituzionale e non fondatezza della questione: una terza via per le leggi di arbitrato obbligatorio*, in Riv. Arb., 2000;
- F. AULETTA, *Un modello per la camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport*, in Riv. arb., 2007;
- F. AULETTA, *Sport (giurisdizione in materia di)*, in *La giurisdizione. Dizionario del riparto*, a cura di G. Verde, Bologna, 2010, par. V;
- J.L AUSTIN, *How to do things with words*, Clarendon, Oxford, 1975;
- BARRELLA, *Incompatibilità fra giurisdizione esclusiva e arbitrato?*, in Riv. Arb., 2000;
- S. BATTAGLIA, *La camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il CONI*, in Riv. Arb., 2004;
- G. BERNINI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006;
- I.S. BLACKSHAW, *Sport, Mediation and Arbitration*, asser Press, 2009;
- M. BOVE, *Art. 111 cost. e "giusto processo civile"*, in Riv. Dir. Proc., 2002;
- M. BOVE, *Appunti sui lavori in corso in materia di arbitrato*, in www.judicium.it, 2005;
- M. BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Il nuovo processo civile*, a cura di Bove-Cecchella, Milano, 2006;

- M. BOVE, *Lineamenti di diritto processuale civile*, II ed., 2006;
- M. BUCHBERGER, *Die Überprüfbarkeit sportverbandsrechtlicher Entscheidungen durch die ordentliche Gerichtsbarkeit*, Berlin, 1999;
- G. CAIA, *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo. I presupposti e le tendenze*, Milano, 1989;
- F. CAMMEO, *Corso di diritto amministrativo*, 1914;
- R. CAPRIOLI, *L'autonomia normativa delle Federazioni sportive nazionali nel diritto privato*, Napoli, 1997;
- G. CARCATERRA, *La forza costitutiva delle norme*, Roma, 1979;
- F. CARINGELLA, *Il nuovo processo amministrativo dopo la legge 21 Luglio 2000 n. 205*, Milano, 2001;
- F. CARINGELLA, *La nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo*, Milano, 2000;
- F. CARINGELLA, *Il diritto amministrativo*, III ed. Tomo I, Simone, 2005;
- A. CARLEVARIS, *Arbitrato sportivo, regole di concorrenza comunitaria e principi generali di diritto*, in Riv. Arb., 2001;
- F. CARNELUTTI, "Giuoco e processo", Riv. Dir. Proc. 195;
- F. CARNELUTTI, *Figura giuridica dell'arbitrato sportivo*, in Riv. Dir. Proc., 1953;
- F. CARPI, *Commento all'art. 824 bis*, in L'arbitrato, a cura di Carpi, II ed., Bologna, 2007;
- S. CASSESE, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive e sull'applicazione ad esse della disciplina del "parastato"*, in Riv. Dir. Sport. 1979;
- S. CASSESE, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 1996;
- V. CERULLI IRELLI, *Osservazioni generali sulla legge di modifica della l.n. 241/90*, pubblicato in data 21.02.2005 su www.giustamm.it/index0/newsletter/2005/2005_2_21.htm;
- CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in Foro it., 1933, I;
- M. CICOGLIA, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il Tribunal Arbitral du Sport di Losanna;
- A. CLARIZIA, *La natura giuridica delle federazioni sportive anche alla luce della legge del 23 marzo 1981, n. 91*, in Riv. Dir. Sport., 1983;

- M. COCCIA, *Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi modi di risoluzione*, in Riv. dir. sport., 1997;
- M. COCCIA, *Questioni in tema di arbitrato sportivo internazionale e norme antidoping*, in Riv. Arb., 2001;
- M. COCCIA, A. SILVESTRI, O. FLORENZA, L. MUSUMARRA e L. SELLI, *Diritto dello sport*, Firenze, 2004;
- R. COLAGRANDE, *Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva*, in N.L.C.C., 2004, n. 4;
- COLANTUONI e VACALDA, *La Giustizia sportiva e l'arbitrato sportivo*, in *Arbitrato, profili sostanziali*, coordinato da G. Alpa, Torino, 1999;
- C. CONSOLO, *Arbitrato e pubblica amministrazione*, Milano, 1999;
- C. CONSOLO, *La giurisdizione del giudice amministrativo si giustappone a quella del giudice "ordinario" e ne imita il processo*, in Giust. Civ. 2000, II;
- C. CONSOLO, *Il processo civile fra snellezza e civilizzazione*, in Corriere giuridico, 2000;
- C. CORBI, *La giustizia sportiva c.d. "tecnica" tra arbitrato irrituale e litisconsorzio necessario*, in Riv. Arb., 2009;
- P. DE LISE, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1990;
- P. DE LISE, *Verso il nuovo processo amministrativo, commento alla legge 21 luglio 2000 n. 205*, a cura di Cerulli Irelli, Torino, 2000;
- G. DE MARZO, *Ordinamento statale e ordinamento sportivo tra spinte autonomistiche e valori costituzionali*, in Corr. giur., 2003;
- S. DE PAOLIS, *Cartellino rosso per il giudice amministrativo*, nota a TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 4284/2005, in Foro amm. T.A.R., 2005;
- C.L. DE SECONDAT, BARONE DE LA BRÈDE ET DE MONTESQUIEU in *"De l'esprit des lois"*,
- A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in Riv. Dir. Sport., 1992;
- A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella federazione italiana gioco calcio*, in Riv. Dir. Sport., 2000;
- L.M. DELFINO, *Nel rapporto tra arbitrato e giurisdizione ancora nessuna novità all'orizzonte!*, in www.filodiritto.it, 2009;

- A. DI AMATO, *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi e diritto civile*, Giappicchelli, 2004;
- L. DI NELLA, *Il fenomeno sportivo*, Napoli, 1999;
- P. DINI, *Le basi dell'autonomia normativa nel diritto sportivo*, in Riv. Dir. Sport. 1975;
- V. DOMENICHELLI, *Giurisdizione amministrativa ed arbitrato: riflessioni e interrogativi*, in Dir. Proc. Amm., 1996;
- V. DOMENICHELLI, *Le prospettive dell'arbitrato nei rapporti amministrativi (tra marginalità, obbligatorietà e consensualità)*, in Dir. Proc. Amm., 1998;
- T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo: teoria e prassi*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2010;
- M. FABIANI, *Garanzia di terzietà e imparzialità del giudice ed efficienza del processo*, in www.judicium.it.
- FAZZALARI, nota a Cass, S.U., sentenza 3 agosto 2000, n. 527, in Riv. Arb., 2000;
- L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo e l'ordinamento statale si imparruccano di fronte alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport*, in Foro Amm. C.d.S., 2005;
- L. FERRARA, *L'ordinamento sportivo: meno o più della libertà privata*, in Dir. Pubbl., 2007;
- L. FERRARA, *Il rito in materia sportiva*, in www.judicium.it;
- R. FRASCAROLI, voce *Sport (dir. Pubbl. e priv.)*, in Enc.dir., vol. XLIII, Milano, 1990;
- L. FUMAGALLI, *Tribunale arbitrale dello sport: bilancio dell'attività e prospettive future*, in Riv. Dir. Sport., 1995;
- L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive*, in Riv. Dir. Sport, 1999;
- C. FURNO, Note critiche in tema di giuochi, scommesse, arbitraggi sportivi, in Riv. It. Dir. Proc. Civ., 1952;
- S. GARDINER, *"Sports Law"*, Londra, 2001;
- GIANNINI, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Riv. Dir. Sport, 1949;
- M.S. GIANNINI, *Ancora sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1996;

- M. GRANIERI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006;
- M. GRANIERI, *Le forme della giustizia sportiva*, a cura di Cesare Vaccà, Giuffrè, Milano, 2006, Il sistema della giustizia sportiva;
- F. GOISIS, *Le funzioni di giustizia delle federazioni sportive e della Camera arbitrale Coni nelle controversie che la l. 280/2003 affida al giudice amministrativo*, Dir. Proc. Amm., 2005;
- F. GOISIS, *Il lodo arbitrale (irrituale) della Camera di conciliazione e arbitrato Coni e la giurisdizione amministrativa*, in Giorn. dir. amm., 2005;
- F. GOISIS, *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2007;
- F. GOISIS, *La natura del vincolo di giustizia sportiva nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione: alcune considerazioni critiche*, in Dir. Proc. Amm., 2007;
- GONZALEZ-PAREZ, *La transaccion en el proyecto de ley de la jurisdiccion contencioso-administrativa*, in Rev. Adm. Publ., 1998;
- P. GRECO, *La transazione nei rapporti soggetti a regolamento imperativo*, in Annali della R. Università di Macerata, vol. VIII, 1932;
- U. GUALAZZINI, *“Premesse storiche al diritto sportivo”*, Milano, 1965;
- GUARINO, *Lo sport quale formazione sociale di carattere sopranazionale*, in Scritti in memoria di Aldo Piras, 1996;
- F. GUICCIARDINI, *Le transazioni degli enti pubblici*, Padova, 1936;
- M. HAURIOU, *La théorie de l'institution et de la fondation*, in Cahiers de la Nouvelle Journée, n. 4/1925;
- M. LA TORRE, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, in Riv. Dir. Pubbl., I, 1935;
- R. LASCHENA, *Arbitrato nelle controversie amministrative*, in Enc. Giur. Treccani, vol. II, Roma, 1988;
- T.E. LIEBMAN, *Il giudizio d'appello e la costituzione*, in Riv. Dir. Proc., 1980;
- E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco calcio*, Istituto Editoriale delle Regioni Italiane s.r.l., Roma, 2004;
- E. LUBRANO, *Lo sport e il diritto, Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, a cura di M. Colucci, Napoli, 2004;
- E. LUBRANO, *Il Tar Lazio segna la fine del vincolo di giustizia e la FIGC si adegua*, in Riv. Dir. Econ. Sport., 2005;

- F. LUBRANO, *Diritto dello sport e "giustizia" sportiva*, in *Dir. Sport*, 2007, fasc. 1;
- F.P. LUISO, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975;
- F.P. LUISO, *Le "pene private" nel diritto sportivo*, in *Le pene private*, a cura di F.D. Busnelli e G. Scalfi, Milano, 1985;
- F.P. LUISO, voce "*Giustizia sportiva*", in *Dig. Disc. Priv.*, sez. civ., Torino 1993, IX;
- F.P. LUISO, *Le impugnazioni del lodo dopo la riforma*, in *Riv. Arb.*, 1995;
- F.P. LUISO, *Arbitrato ex art. 6 l. 205/2000 e giurisdizione*, in www.judicium.it;
- F.P. LUISO, *Codice di procedura civile commentato*, III ed. a cura di Consolo, Milano, 2007, III;
- F.P. LUISO, *Diritto processuale Civile*, Giuffrè, 2009;
- F.P. LUISO, *Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*, in www.judicium.it, 2010;
- M. MAIONE, "*In presenza di un reato commesso nell'ambito di attività sportive opera il vincolo di giustizia?*", in *Riv. Arb.*, n. 3, 2009;
- G. MANFREDI, *Il sindacato del giudice amministrativo sulle norme emanate dagli organismi sportivi*, *Dir. Proc. Amm.*, 2008, II ed.;
- A. MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Milano, 1977;
- M. MARINELLI, *La natura dell'arbitrato irrituale. Profili comparatistici e processuali*, Torino, 2002;
- A.M. MARZOCCO, *Sulla natura e sul regime di impugnazione del lodo reso negli arbitrati presso il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport*, in www.judicium.it, 2010;
- A. MERONE, *La giustizia sportiva nell'aspetto giurisdizionale*, in www.judicium.it;
- S. MEZZACAPO, *Mezzi d'impugnazione senza limitazioni per le decisioni della camera di conciliazione*, nota a *Cons. Stato*, sent. n. 527/2006, in *Guida dir.*, 2006, Fasc. 14;
- G. MIELE, *Limiti all'ammissibilità dell'arbitrato nelle controversie amministrative*, in *Nuova Rass.*, 1950;
- G. MORBIDELLI, *Gli enti dell'ordinamento sportivo*, *Dir. Amm.*, 1993;
- F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993;
- R. MURONI, *La pendenza del giudizio arbitrale*, Torino, 2008;

- J.A.R. NAFZIGER, *The Court of arbitration for sport and the general process of international sports law*, in *International Law and The Haguès 750th Anniversary*, ed. by W.P. Heere, The Hague, 1999;
- G. NAPOLITANO, *Le prospettive della giustizia sportiva*, in *Gli effetti delle decisioni dei giudici sportivi*, 2004;
- G. NAPOLITANO, *Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrato sportivo*, in *Giorn. dir. amm.*, 2004;
- NASINI, *Vincolo di giustizia e limiti al sindacato del giudice ordinario: la cassazione ribadisce la legittimità della clausola compromissoria*, nota a Cass., Sez. I, sentenza 27 settembre 2006, n. 21006, in *Rass. dir. econ. sport*, 2007;
- D. NAZZARO, *I rapporti tra ordinamento sportivo e diritto statale nella giurisprudenza e nella l. n. 220/2003*, nota a TAR Lazio, Sez. III Ter, sent. n. 2987/2004, in *Nuovo dir.*, 2004, I;
- G. NICOLELLA, *L'ordinamento sportivo e le organizzazioni collettive: le Federazioni, le Leghe, le società e le associazioni sportive*, in www.altalex.it, 2009;
- NELA, *Controversie arbitrali*, in *Le recenti riforme del processo civile*, commentario diretto da Chiarloni, tomo II, Bologna, 2007;
- E. ODORISIO, *Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell'arbitrato*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2006;
- OMERO, *Odissea*;
- A. PAINO, *La nuova giurisdizione del giudice amministrativo*, in *Giorn. Dir. Amm.*, n. 11, 2000;
- P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli 1991;
- C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrabili all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport*, 1996;
- V. POLI, *Ulteriori casi di giustizia esclusiva*, in *Il riparto di giurisdizione*, in *Trattato di giustizia amministrativa*, a cura di Caringella e Garofoli, Milano, 2005;
- F. PUGLIESE, *Poteri del collegio arbitrale e provvedimenti amministrativi*, in *Arbitrato e pubblica Amministrazione*, atti del convegno, Milano, 1999;
- C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987;
- C. PUNZI, *Efficacia di sentenza del lodo*, in *Riv. Arb.*, n. 4/2005;

- A. QUARANTA, *Sulla natura giuridica delle federazioni sportive nazionali*, in Riv. Dir. Sport., 1986;
- M. REEB, *The role of Court of arbitration for sport*, in International Law and The Haguès 750th Anniversary, ed. by W.P. Heere, The Hague, 1999;
- E. RICCI, *Sull'impugnazione per errore del lodo arbitrale irrituale*, in Riv. Dir. Proc., 1977;
- E.F. RICCI, nota a Cass, S.U., sentenza 3 agosto 2000, n. 527, in Riv. Dir. Proc. 2001;
- E.F. RICCI, nota a Cass. 27 novembre 2001, n. 15023 in Riv. Dir. Proc. 2002;
- E.F. RICCI, *Il nuovo regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano*, in Riv. Arb., 2003;
- S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, 1917;
- S. ROMANO, *Principi di diritto costituzionale generale*, Milano, 1945;
- A. ROMANO TASSONE, *Il processo davanti al giudice amministrativo*, a cura di Sassani e Villata, Torino, 2001;
- A. ROMANO TASSONE, *Tra arbitrato amministrato e amministrazione arbitrale: il caso della "Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport"*, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2005, I;
- P. SANDULLI, *La legge 17 ottobre 2003, n. 280, ovvero una nuova giurisdizione esclusiva in materia di Diritto sportivo*, in Temi Romana, 2003;
- P. SANDULLI, *Etica, Giudizio e Sport*, in Dir. sport., 2008;
- M. SANINO, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in Riv. Dir. Sport., 1993;
- M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Milano, 2008;
- B. SASSANI, *L'arbitrato a modalità irrituale*, in Riv. arb., 2007;
- G. SCHIZZEROTTO, *Arbitrato improprio ed arbitraggio*, Milano, 1967;
- G. SILINGARDI, *Il compromesso in arbitri nelle società di capitali*, Milano, 1979;
- G. SIMON, *L'arbitrage des conflits sportifs*, in Revue de l'arbitrage, 1995, n. 2;
- G. TARZIA, *Efficacia del lodo ed impugnazione nell'arbitrato rituale e irrituale*, Riv. Dir. Proc., 1987;
- J.M. TRAYTER, *El arbitraje de derecho administrativo*, in Rev. Adm. Pub., 1997;
- A. TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, Milano, 2001;
- R. VACCARELLA, *Il coraggio della concretezza in una storica decisione della Corte costituzionale*, in Giust. Civ., 2001, I;

- F. VALERINI, *“L’arbitrato di lavoro sportivo è un vero arbitrato?”*, in Riv. Arb., 2007;
- G. VALORI, *Il diritto nello sport, principi, soggetti, organizzazione*, Padova, 2002;
- G. VALORI, *Il diritto nello sport, principi, soggetti, organizzazione*, Torino, 2005;
- L. VASELLI, *“Linee essenziali dell’arbitrato sportivo”*, in www.altalex.com, 2009;
- R. VECCHIONE, *L’arbitrato nel sistema del processo civile*, Milano, 1971;
- S. VENEZIANO, intervento al Convegno Studi “I servizi pubblici nella legge 21 luglio 2000 n. 205” del 25-27.05.2001;
- G. VERDE, *Ancora su arbitri e pubblica amministrazione*, in Riv. Arb., 2000;
- G. VERDE, *Arbitrato e pubblica Amministrazione*, in Riv. Arb., 2001;
- G. VERDE, *Lineamenti di diritto dell’arbitrato*, II ed., Torino, Giappichelli, 2006;
- G. VERDE, *Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione*, in Riv. arb., 2007;
- M. VESCOVI, *Giustizia sportiva ed arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2006;
- V. VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo*, in Foro it., 1994, IV;
- G. VIDIRI, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive e d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242*, in Riv. Dir. Sport, 2000;
- G. VIDIRI, *Le controversie sportive ed il riparto di giurisdizione*, nota a Cass., S.U., sent. 23 marzo 2004, n. 5775, in Giust. Civ., I, 2005;
- V. VIDIRI, *Autonomia dell’ordinamento sportivo, vincolo di giustizia sportiva ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria*, in Corr. giur., 2007;
- V. VIGORITI, *L’arbitrato sportivo in materia economica*, in Riv. arb., 2000, 13;
- V. VIGORITI, *Tribunal Arbitral du Sport: struttura, funzioni, esperienze*, in Riv. Cab., 2000;
- V. VIGORITI, *Giustizia statale e sport: fra ingerenza e garanzia*, in Riv. arb., 2005;
- V. VIGORITI, *Giustizia disciplinare e giudice amministrativo*, in Corr. giur., 2007;
- V. VIGORITI, *Arbitrato sportivo*, in Arbitrati speciali, a cura di Carpi, Bologna, 2008;
- V. VIGORITI, *La giustizia sportiva nel sistema CONI*, Riv. Arb. n. 3/2009.

APPENDICE NORMATIVA

Legge 4 Giugno 1936, 1143;

Legge 16 Febbraio 1942, n. 426;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1950, n. 881;

Legge 29 Maggio 1954, n. 340;

Legge 23 Marzo 1981, n. 91;

D.Lgs. 23 Luglio 1999, n. 242;

Legge 6 Luglio 2002, n. 137;

Decreto Legge 19 Agosto 2003, n. 220;

Legge 17 Ottobre 2003, n. 280;

Decreto Legislativo 8 Gennaio 2004, n. 15;

Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104.